

**Messaggio I
concernente l'adeguamento del diritto federale
alla normativa SEE**

(Messaggio complementare I al messaggio SEE)

del 27 maggio 1992

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo per approvazione il primo messaggio complementare concernente l'adeguamento del diritto federale alla normativa SEE.

Il presente messaggio comprende 26 disegni di decreti federali di obbligatorietà generale, i quali, conformemente all'articolo 20 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale - previsto nel decreto federale sullo Spazio economico europeo (cfr. Messaggio del 18 maggio 1992 concernente l'approvazione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo) -, non sottostanno al referendum in quanto dovranno entrare in vigore simultaneamente all'Accordo SEE.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

27 maggio 1992

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vicepresidente, Ogi

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin



Compendio

Il presente messaggio, complementare a quello concernente l'approvazione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, propone 26 decreti federali di obbligatorietà generale comprendenti parte delle modifiche legislative che dovranno entrare in vigore con l'Accordo SEE. I 26 decreti proposti modificano 31 leggi esistenti e creano 4 nuovi atti normativi.

Gli ambiti legislativi interessati dalle modifiche descritte sono i seguenti:

- diritto degli stranieri
- pubblicazioni ufficiali
- personale federale
- diritto delle obbligazioni (4 decreti)
- assicurazioni private (6 decreti)
- finanze della Confederazione (2 decreti)
- energia (3 decreti)
- trasporti e comunicazioni (2 decreti)
- ambiente (2 decreti)
- sanità
- agricoltura (2 decreti)
- protezione dei consumatori.

Le spiegazioni del presente messaggio offrono essenzialmente un commento ai singoli disegni, mentre il patrimonio normativo comunitario, le sue ripercussioni materiali e giuridiche nonché le necessarie modifiche legislative nei diversi campi sono esposti nel capitolo 7 del messaggio SEE. Quest'ultimo assume dunque la funzione di «Parte generale» rispetto al presente commento. L'ordine espositivo adottato segue quello della Raccolta sistematica del diritto federale, nonché la probabile ripartizione degli oggetti tra le diverse Commissioni parlamentari.

Un successivo messaggio complementare presenterà le altre modifiche legislative che pure dovranno entrare in vigore simultaneamente all'Accordo SEE. Ulteriori modifiche di legge, per le quali l'Accordo SEE prevede specifici periodi transitori, saranno invece oggetto di disegni separati. Per esse non è escluso il referendum facoltativo, per cui seguiranno l'ordinaria procedura legislativa.

Compendio

- 1 Introduzione**
- 2 Sicurezza sociale e salute**
 - 2.1 Decreto federale che modifica la legge sulle epidemie
 - 2.2 Decreto federale che modifica la legge sulle epizoozie
- 3 Ambiente, pianificazione del territorio ed energia**
 - 3.1 Decreto federale concernente il diritto in materia energetica nello Spazio economico europeo
 - 3.2 Decreto federale che modifica la legge sulla protezione dell'ambiente (LPA)
- 4 Trasporti e comunicazioni**
 - 4.1 Decreto federale che modifica la legge federale sulla circolazione stradale
 - 4.2 Decreto federale che modifica la legge sulla navigazione aerea
- 5 Economia e imposte**
 - 5.1 Decreto sul credito al consumo
 - 5.2 Decreto federale che modifica la legge federale contro la concorrenza sleale (LCS)
 - 5.3 Decreto federale che modifica la legge sulle bevande distillate (legge sull'alcool)
 - 5.4 Decreto federale che modifica la legge federale sulle dogane
 - 5.5 Decreto federale che modifica la legge federale sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati
 - 5.6 Decreto federale che modifica la legge sull'agricoltura
 - 5.7 Decreto federale che modifica la legge federale sul contratto di assicurazione (LCA)
 - 5.8 Decreto federale che modifica la legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)
 - 5.9 Decreto federale che modifica la legge federale sulle cauzioni delle società d'assicurazioni estere (legge sulle cauzioni)
 - 5.10 Decreto federale che modifica la legge federale concernente la garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla vita
 - 5.11 Decreto federale sull'assicurazione diretta sulla vita (Decreto sull'assicurazione vita, DAV)

- 5.12 Decreto federale che modifica la legge sull'assicurazione contro i danni (LADa)
- 5.13 Decreto federale che modifica la legge federale sull'informazione dei consumatori
- 6 Istituzioni politiche**
- 6.1 Decreto federale sullo stabilimento e il soggiorno in Svizzera dei cittadini degli Stati membri dello Spazio economico europeo
- 6.2 Decreto federale che modifica la legge sulle pubblicazioni ufficiali
- 6.3 Decreto federale che modifica l'Ordinamento dei funzionari
- 7 Questioni giuridiche**
- 7.1 Decreto federale che modifica gli articoli 40b a 40e del Codice delle obbligazioni (Diritto di revoca)
- 7.2 Decreto federale che modifica il Titolo decimo del Codice delle obbligazioni (Del contratto di lavoro)
- 7.3 Decreto federale sulla responsabilità per danno da prodotti
- 7.4 Decreto federale che modifica la legge federale sulla metrologia

1 Introduzione

1.1 Situazione iniziale

Il 18 maggio 1992 vi abbiamo sottoposto il messaggio concernente l'Accordo SEE (FF 1992 IV 1). Esso spiega il contenuto dell'Accordo, presenta le necessarie modifiche legislative a livello federale e cantonale e precisa il modo di procedere ai fini dell'adeguamento del diritto federale alla normativa SEE. Nel disegno di decreto federale sullo Spazio economico europeo, è prevista la base necessaria per delegare le competenze legislative al Parlamento (nuovo articolo 20 delle Disposizioni transitorie della Costituzione federale). Il messaggio sull'Accordo SEE rappresenta quindi la base e la «Parte generale» del presente messaggio complementare con il quale vi sottoponiamo 26 disegni di decreti federali di obbligatorietà generale:

- decreto federale che modifica la legge sulle epidemie
- decreto federale che modifica la legge sulle epizoozie
- decreto federale concernente il diritto in materia energetica nello SEE
- decreto federale che modifica la legge sulla protezione dell'ambiente
- decreto federale che modifica la legge federale sulla circolazione stradale
- decreto federale che modifica la legge federale sulla navigazione aerea
- decreto federale sul credito al consumo
- decreto federale che modifica la legge sulla concorrenza sleale
- decreto federale che modifica la legge sulle bevande distillate (legge sull'alcool)
- decreto federale che modifica la legge sulle dogane
- decreto federale che modifica la legge sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati
- decreto federale che modifica la legge sull'agricoltura
- decreto federale che modifica la legge sul contratto d'assicurazione
- decreto federale che modifica la legge sulla sorveglianza degli assicuratori
- decreto federale che modifica la legge federale sulle cauzioni delle società d'assicurazioni estere
- decreto federale che modifica la legge concernente la garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla vita
- decreto federale sull'assicurazione diretta sulla vita
- decreto federale che modifica la legge sull'assicurazione contro i danni
- decreto federale che modifica la legge sull'informazione dei consumatori
- decreto federale sullo stabilimento e il soggiorno in Svizzera dei cittadini dello Spazio economico europeo
- decreto federale che modifica la legge sulle pubblicazioni ufficiali
- decreto federale che modifica l'ordinamento dei funzionari
- decreto federale che modifica gli articoli 40b a 40e del Codice delle obbligazioni (Diritto di revoca)

- decreto federale che modifica il titolo decimo del Codice delle obbligazioni (Del contratto di lavoro)
- decreto federale sulla responsabilità per danno da prodotti
- decreto federale che modifica la legge federale sulla metrologia.

Questi 26 decreti federali di obbligatorietà generale modificheranno 31 leggi esistenti e creeranno 4 nuovi testi legislativi. Questi ultimi riguardano i settori dell'energia, del credito al consumo, dell'assicurazione e della responsabilità per danni da prodotti difettosi. Il presente messaggio comprende circa la metà dei decreti federali di obbligatorietà generale che entreranno in vigore simultaneamente all'Accordo SEE. In un prossimo messaggio complementare vi sottoporremo le altre modifiche legislative che entreranno in vigore con l'Accordo SEE. Complessivamente prevediamo di sottoporvi 50 decreti federali di obbligatorietà generale, di cui 9 nuovi e 41 di modifica di 61 leggi esistenti (v. allegato 1). Le modifiche legislative nei settori in cui alla Svizzera sono stati accordati periodi di transizione saranno oggetto in seguito di disegni separati vertenti probabilmente su 9 modifiche legislative e 3 nuove leggi. Di conseguenza, in virtù dell'Accordo SEE dovranno essere modificate complessivamente 70 leggi (compresi due decreti di obbligatorietà generale) e create 12 nuove leggi o decreti di obbligatorietà generale.

1.2 L'elaborazione dei disegni

Il 20 febbraio 1991 abbiamo fissato le competenze in seno all'Amministrazione per la trattazione della pratica SEE nonché per la preparazione dell'adeguamento del diritto federale alla normativa SEE. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Ufficio federale di giustizia) è stato incaricato di allestire un programma sulla pertinente procedura legislativa e di coordinare i lavori ai fini dell'introduzione della normativa SEE. D'intesa con l'Ufficio dell'integrazione DFAE/DFEP e con la Direzione del diritto internazionale pubblico, il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha affidato agli uffici interessati il compito di approfondire gli studi di diritto comparato iniziati già nell'autunno 1989 e di precisare le modifiche legislative che si impongono, nei diversi campi del diritto, sulla base della normativa comunitaria di rilevanza SEE. Nell'estate 1990 i lavori degli uffici federali sono stati valutati in un rapporto dell'Ufficio federale di giustizia, trasmesso ai Cantoni, al Parlamento e ad altri interessati. Essi hanno costituito una base essenziale ai fini dell'elaborazione del capitolo 7 del messaggio SEE (Commento delle disposizioni materiali dell'Accordo e della loro attuazione a livello federale e cantonale). Il commento e i disegni di decreto contenuti nel presente messaggio complementare sono stati elaborati sul piano materiale dagli uffici competenti e presentati per parere agli uffici interessati nell'ambito della normale procedura di consultazione. L'Ufficio federale di giustizia ha esaminato in particolare la costituzionalità dei disegni e la loro conformità con lo SEE.

1.3 Procedura di consultazione

In considerazione dei brevi tempi per la preparazione dell'adeguamento del diritto svizzero alla normativa SEE, il 26 giugno 1991 abbiamo deciso di rinunciare all'ordinaria procedura di consultazione scritta per quei testi per cui essa non era prevista a livello legale o costituzionale ed i termini accordati non permettevano di attuarla. In pari tempo abbiamo anche previsto, nei limiti del possibile, consultazioni semplificate (ad es. sotto forma di indagini conoscitive). Abbiamo pure incaricato gli uffici federali materialmente competenti di fornire ai Cantoni, ai partiti e alle organizzazioni interessate informazioni tempestive, regolari ed approfondite sui lavori legislativi in relazione con l'adeguamento del diritto federale alla normativa SEE. In tal modo abbiamo offerto un'informazione adeguata sui diversi disegni legislativi nonché la possibilità ai Cantoni, ai partiti e alle organizzazioni interessate di esprimere le loro osservazioni.

1.4 Limitazione alle modifiche legislative indispensabili

La trasposizione della normativa SEE nel diritto svizzero è un'importante sfida nell'ottica temporale, quantitativa e qualitativa. Siamo convinti che tale compito possa essere adempiuto soltanto grazie all'adozione di una particolare procedura legislativa. Per questa ragione, nel messaggio del 18 maggio 1992 concernente l'approvazione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (v. FF 1992 IV 1) abbiamo proposto un nuovo articolo 20 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale (Cost.), secondo cui l'Assemblea federale dovrà emanare le necessarie modifiche legislative ai fini dell'entrata in vigore dell'Accordo SEE, senza sottoporle al referendum facoltativo. Per le altre modifiche si seguirà invece l'ordinaria procedura legislativa. Tale disposizione deve tuttavia essere approvata da Popolo e Cantoni. Essa garantisce la necessaria trasparenza politica in quanto permette di divulgare la maggior parte delle modifiche legislative in relazione con lo SEE già prima della votazione popolare sul relativo Accordo. Inoltre la tempestiva trasposizione della normativa SEE nonché l'abrogazione o la modifica di disposizioni che la contraddicono creeranno per tutti i destinatari della norma giuridica (privati e aziende) l'indispensabile certezza in questo campo. In caso contrario, sarebbe difficile stabilire il diritto applicabile, rendendo per altro illusorie le possibilità di referendum giacché, a causa della preminenza del diritto internazionale, esse non avrebbero piena efficacia. La disposizione proposta consentirà così alla Svizzera di perpetuare la sua tradizione di ossequio degli impegni internazionali visto che, conformemente alla prassi esistente, il nostro Paese è solito ratificare gli accordi internazionali solo quando il diritto interno sia stato adeguato ai medesimi.

La delega di competenze normative al Parlamento, la cui base costituzionale è rappresentata dall'articolo 20 delle disposizioni transitorie Cost., è limitata a livello temporale e materiale. Per queste ragioni il Parlamento potrà decidere unicamente gli adeguamenti urgenti che entreranno in vigore simultaneamente all'Accordo SEE nonché le modifiche materiali del diritto federale che si impongono sulla base dello stesso. Inoltre va precisato che la delega di competenze normative al Parlamento riguarda soltanto le modifiche di carattere legi-

slativo. Di conseguenza il Parlamento non potrà decidere, da un lato, alcuna modificazione costituzionale, come risulta in particolare anche dall'esclusione esplicita del solo referendum facoltativo. Dall'altro, le modifiche a livello d'ordinanza saranno effettuate ovviamente dal nostro Collegio, e non dal Parlamento, salvo delega ad un Dipartimento o ad un'altra unità amministrativa.

La limitazione temporale non dovrebbe comportare particolari problemi, in quanto le modifiche legislative che - grazie ai periodi di transizione accordati alla Svizzera - potranno essere adottate dopo l'entrata in vigore dell'Accordo SEE non sono considerate necessarie ai sensi del previsto articolo 20 delle disposizioni transitorie Cost. Anche per gli adeguamenti che potranno essere introdotti dopo l'entrata in vigore dell'Accordo vale lo stesso principio, poiché il diritto comunitario pertinente accorda un termine d'applicazione che scadrà dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Le predette modifiche legislative dovranno essere decise, al pari degli adeguamenti che si renderanno necessari sulla base dell'evoluzione futura della normativa SEE, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria.

In questo contesto è molto importante limitarsi alle modifiche legislative che lo SEE esige. Sono considerate necessarie, da un lato, le modifiche legislative che abrogano disposizioni legali o le conformano allo SEE, nei casi in cui queste contrastino o siano incompatibili con la normativa SEE direttamente applicabile. Quest'ultima comprende segnatamente i regolamenti della CE che costituiscono una parte del patrimonio normativo comunitario («acquis»). Vi sono tuttavia numerose direttive della CE che prevedono parimenti disposizioni direttamente applicabili. Determinante non è quindi solo la forma giuridica dell'atto normativo CE, bensì pure il suo contenuto e grado di precisione.

D'altro lato, sono pure considerate necessarie le modifiche legislative ai fini della trasposizione di disposizioni non direttamente applicabili della normativa SEE. Queste ultime sono contenute nelle direttive CE, le quali obbligano gli Stati membri unicamente a rispettare gli obiettivi fissati, lasciando loro però libera scelta quanto ai mezzi e alle misure per conseguirli. Ai fini della trasposizione di tali direttive il legislatore nazionale dispone di un margine di manovra che, a seconda dei casi, può essere relativamente ridotto o ampio. L'esistenza di detto margine non significa però che non sia necessario adeguare il diritto nazionale. Al contrario: mentre le disposizioni direttamente applicabili possono e devono essere eseguite in ogni caso, vale a dire anche quando il diritto nazionale non sia conforme alle stesse, le disposizioni non direttamente applicabili presuppongono, ai fini della loro esecuzione, una trasposizione a livello legislativo da parte degli Stati membri dello SEE. Nel caso di modifiche giuridiche realizzate sulla base di dette disposizioni non direttamente applicabili, il criterio della necessità non si riferisce quindi alle singole opzioni legislative, le quali possono essere adottate a livello nazionale e devono unicamente essere in sintonia con lo SEE, in particolare con gli obiettivi fissati nella relativa normativa. In questo caso il criterio della necessità significa quindi unicamente che in linea di principio la trasposizione deve avvenire in via legislativa.

Per valutare la necessità di modifiche del diritto federale bisogna dar prova di prudenza. Misure compensative e collaterali adottate allo scopo di correggere

o evitare eventuali ripercussioni negative derivanti dall'adeguamento del diritto federale alla normativa SEE e non dettate dagli obiettivi di quest'ultima non sono necessarie ai sensi del previsto articolo 20 delle disposizioni transitorie Cost. Dette misure devono pertanto essere decise nell'ambito della procedura legislativa ordinaria. Ove il diritto SEE si limiti a porre esigenze minime, autorizzando gli Stati contraenti ad adottare regolamentazioni più estese, il ricorso alla delega sarà ammesso soltanto qualora si intendano prendere misure indispensabili al funzionamento della nuova regolamentazione. La limitazione alle necessarie modifiche giuridiche non deve quindi generare regolamentazioni insensate, inadeguate e contrarie allo scopo perseguito. Essa non esclude nemmeno, ad esempio, l'adozione di sanzioni indispensabili ai fini dell'applicazione del diritto SEE. Soltanto grazie ad una valutazione restrittiva della necessità di adeguamenti legislativi sarà possibile garantire che i limiti della delega di competenze legislative al Parlamento non saranno travalicati, che non vi saranno abusi della stessa e che, di conseguenza, non si inciderà eccessivamente sui diritti popolari. Conformemente all'articolo 20 delle disposizioni transitorie Cost., la limitazione dei diritti popolari si restringe quindi all'indispensabile.

1.5 Margine di manovra e portata politica

La portata politica dei singoli disegni nonché il margine di manovra accordato al legislatore svizzero all'atto della trasposizione della normativa SEE variano notevolmente di caso in caso. Così il decreto federale sulla legislazione energetica, che prevede fra l'altro l'informazione agli altri Stati contraenti su determinati progetti d'investimento, non dovrebbe rivestire grande importanza a livello politico. Diversa è invece la situazione per le modifiche che dovranno essere apportate alla legge sulla protezione dell'ambiente o nell'ambito del credito al consumo e della responsabilità per danni da prodotti difettosi. Tuttavia, proprio questi esempi dimostrano che, nel processo d'adeguamento del diritto federale alla normativa SEE, saranno pure perseguiti obiettivi di ordine politico-giuridico, di cui il legislatore deve comunque tener conto. In quest'ottica, lo SEE anticipa certe riforme interne necessarie. Inoltre l'esempio del decreto federale sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi dimostra chiaramente che la delega di competenze normative al Parlamento prevista nell'articolo 20 delle disposizioni transitorie Cost. dovrà essere utilizzata con la necessaria cautela. Le questioni che, in questo contesto, il legislatore nazionale è autorizzato (ma non obbligato) a disciplinare in virtù delle pertinenti disposizioni del diritto SEE (l'estensione della responsabilità ai prodotti agricoli e ai cosiddetti rischi nonché la limitazione dell'importo della responsabilità) dovranno se del caso essere trattate nell'ambito della procedura legislativa ordinaria.

1.6 Durata di validità e integrazione nel diritto vigente

Gli atti normativi emanati nell'ambito dell'adeguamento del diritto federale alla normativa SEE, al pari dei decreti di obbligatorietà generale, non sono limitati nel tempo. La base giuridica di questi decreti, vale a dire il previsto articolo 20 delle disposizioni transitorie Cost., consente di rinunciare alla predetta

limitazione temporale, per cui le modifiche giuridiche in relazione con la creazione dello SEE non sono legate a livello formale all'Accordo SEE. La loro adozione è subordinata all'approvazione del Popolo e dei Cantoni e, nel caso di un'eventuale denuncia o fine dell'Accordo, esse potranno rimanere in vigore. Nell'ambito di un'esecuzione autonoma della normativa CE o in vista di un'adesione futura alla CE, soluzione che noi auspichiamo, questa possibilità è senz'altro ragionevole. Tuttavia, una limitazione temporale connessa con la durata di validità dell'Accordo SEE può giustificarsi, in particolare in caso di fine dell'Accordo, qualora la regolamentazione risultante dall'adeguamento del diritto federale alla normativa SEE non potesse essere applicata correttamente o i privilegi accordati a cittadini degli Stati SEE e non ad altri stranieri non fossero più oggettivamente giustificati.

I decreti federali di obbligatorietà generale che trattano modifiche di leggi esistenti non permarranno atti legislativi autonomi. Si prevede infatti di integrarli nelle relative leggi in sede di Raccolta sistematica. I nuovi atti legislativi saranno invece classificati nella Raccolta sistematica come decreti distinti. Questa soluzione di tecnica legislativa permette di evitare un'inutile dispersione del diritto in una moltitudine di nuovi testi.

1.7 Programma di legislatura

L'adeguamento del diritto svizzero alla normativa SEE è previsto nel rapporto sul programma di legislatura 1991-1995 (n. 2.1.2, FF 1992 III 37 segg.).

1.8 Costituzionalità

La base costituzionale che conferisce al Parlamento la competenza di emanare i decreti di obbligatorietà generale che vi sottoponiamo con il presente progetto è costituita dall'articolo 20 delle disposizioni transitorie Cost. proposto nel messaggio concernente l'Accordo SEE. Essa sarà comunque sempre menzionata nelle disposizioni finali dei singoli decreti.

La competenza materiale della Confederazione ad emanare decreti federali intesi a modificare leggi esistenti è la stessa che legittima l'emanazione delle leggi stesse. Per questa ragione, nel commento ai singoli atti normativi non sarà trattata la costituzionalità delle modifiche legislative proposte. Inoltre la base costituzionale di detta competenza non è nemmeno menzionata nell'ingresso degli atti normativi, il quale viene completato unicamente con riferimenti alla normativa SEE che dovrà essere applicata o trasposta.

Nell'ingresso dei nuovi atti legislativi (decreti federali concernenti la legislazione energetica nello SEE, la responsabilità per danni da prodotti difettosi, l'assicurazione diretta sulla vita ed il credito al consumo) si farà invece sempre riferimento alla pertinente base costituzionale che giustifica la competenza materiale della Confederazione.

2 Sicurezza sociale e salute

92.057.1

2.1 Decreto federale che modifica la legge sulle epidemie

1 Parte generale

1.1 Il diritto applicabile della CE

Il 23 aprile 1990, il Consiglio delle Comunità europee ha emanato la Direttiva n. 90/219 «sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati» e la Direttiva n. 90/220 «sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati». Tali direttive hanno lo scopo di proteggere l'ambiente e la salute dell'uomo. Gli Stati membri della CE dovevano introdurre queste direttive nella loro legislazione nazionale entro il 23 ottobre 1991.

1.11 Impiego in sistemi chiusi

Lo scopo della direttiva 90/219 è di garantire che l'impiego in sistemi chiusi di organismi geneticamente modificati sia effettuato in modo da limitarne gli eventuali effetti negativi sulla salute dell'uomo e di accordare la necessaria attenzione alla prevenzione degli infortuni e alla gestione degli scarti. Essa definisce le condizioni relative alla valutazione dei rischi legati ai microorganismi geneticamente modificati, i quali, è da sottolineare, dovranno essere classificati in funzione di tali rischi.

Le persone che per la prima volta intendono lavorare con microorganismi in un determinato impianto devono presentare alle autorità competenti una notifica, che permetterà loro di assicurare che l'infrastruttura in questione si presta a tale attività senza presentare pericoli per la salute dell'uomo. È richiesta un'autorizzazione per le operazioni particolarmente rischiose. Sono previsti controlli per accertare che le direttive siano rispettate.

Le caratteristiche patogene dei microorganismi sono di importanza essenziale per la salute dell'uomo. Devono essere forniti dati sul microorganismo utilizzato, specialmente per quel che concerne le malattie che esso provoca, le vie di trasmissione, la dose infettiva, la gamma di ospiti, i vettori di emissione, le probabilità di sopravvivenza fuori dal corpo umano, la stabilità biologica, le eventuali resistenze e i trattamenti possibili.

1.12 Emissione nell'ambiente

La direttiva 90/220 ha lo scopo di proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente in caso di emissione deliberata di microorganismi geneticamente modificati e della commercializzazione di prodotti che contengono o che sono costituiti da tali organismi. L'applicazione omogenea della direttiva è importante, in quanto gli organismi emessi potrebbero superare le frontiere nazionali e mettere in pericolo la salute delle persone sia nel Paese in cui è avvenuta l'emissione sia oltre i confini.

Anche in questo ambito sono previste procedure di notifica e di autorizzazione.

1.2 SEE e organismi pericolosi per la salute

Conformemente all'Accordo SEE, i Paesi dell'AELS devono riprendere queste due direttive (vedi art. 73, 74 e Allegato XX dell'Accordo SEE, come pure il messaggio sullo SEE, n. 7.945).

1.3 Trasposizione del diritto della CE

Le direttive 90/219 e 90/220 mirano alla protezione dell'ambiente e della salute dell'uomo. Nel nostro Paese esistono tre ordinamenti speciali che disciplinano questi aspetti: la legge sulle epidemie (LEp) e quella sui veleni (LV) che perseguono la protezione diretta della salute e la legge sulla protezione dell'ambiente (LPA) che, mediante la tutela dell'ambiente, provvede indirettamente anche a proteggere l'uomo. Pertanto, l'introduzione di queste due direttive nel diritto svizzero implica chiaramente la revisione delle tre leggi summenzionate.

La legge sulla protezione dell'ambiente si prefigge di proteggere l'uomo, gli animali e le piante, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli influssi dannosi o molesti (art. 1 LPA). Per influssi si intenderanno d'ora in poi anche quelli legati alla manipolazione di organismi da parte dell'uomo. Il principale obiettivo perseguito dalla LPA è dunque la tutela dell'ambiente e, indirettamente, dell'uomo. Da questa definizione degli scopi della LPA risulta evidente che una sua modificazione non potrà comprendere la protezione diretta della salute dell'uomo. Contrariamente alla LPA, la LEp si prefigge di tutelare l'uomo dalle malattie causate da agenti patogeni direttamente o indirettamente trasmissibili. La LV, invece, mira a proteggerlo dagli effetti pericolosi che non siano quelli di malattie dovute ad agenti patogeni. Si tratta in modo particolare di effetti tossici quali possono essere causati dai veleni non viventi. La protezione diretta della salute umana nell'ambito della manipolazione di agenti patogeni pericolosi deve quindi essere disciplinata dalla LEp, mentre il campo di applicazione della LV deve essere esteso agli organismi non infettivi ma tossici ed ai prodotti tecnici fabbricati a partire da tali organismi. Questa modifica potrà essere intrapresa soltanto nell'ambito di una revisione totale della legislazione sui veleni. Siccome l'Accordo SEE prevede scadenze transitorie fino al 31 dicembre 1994 per questo settore, la revisione, che sarà in ogni caso necessaria per riprendere il diritto della CE sulle sostanze e i preparati pericolosi, si farà me-

dianche la procedura legislativa ordinaria. Di conseguenza, gli organismi potranno essere assoggettati alla legislazione sui veleni soltanto a partire da quel momento. Ciò non dovrebbe comunque causare problemi, visto che, secondo l'Accordo SEE, solo gli organismi geneticamente modificati devono sottostare ad un disciplinamento. Tuttavia, questi organismi non presentano unicamente effetti tossici; inoltre, sono in massima parte impiegati da aziende specializzate che dispongono di personale con un'adeguata formazione tecnica, per cui nel prossimo futuro non si dovrebbero più trovare sul mercato libero organismi geneticamente manipolati con effetti esclusivamente tossici. Per quel che concerne la revisione della LPA, rinviamo al n. 3.2.

1.4 Basi legali esistenti

La LEp disciplina la lotta contro le malattie contagiose causate da agenti patogeni trasmissibili all'uomo, direttamente (da un essere umano all'altro) o indirettamente (ad es. da derrate alimentari contaminate). Gli agenti patogeni più conosciuti sono i virus, i batteri, i lieviti, le muffe, i protozoi e gli elminti. Gli agenti patogeni naturali si possono descrivere, diagnosticare e classificare a partire dalla loro morfologia e dalle loro caratteristiche fisiologiche ed immunologiche. Gli agenti patogeni geneticamente manipolati, inoltre, possono essere definiti grazie alle modificazioni apportate al loro patrimonio genetico. Il concetto di agente patogeno è dunque valido sia per gli agenti patogeni naturali, sia per quelli geneticamente manipolati. La LEp si applica pure a quest'ultimi.

Gli articoli della LEp che entrano in considerazione per la manipolazione di agenti patogeni sono i seguenti:

- l'articolo 29 impone l'obbligo di prendere precauzioni a colui che manipola agenti patogeni e loro prodotti metabolici;
- l'articolo 30 impone un'autorizzazione per la fabbricazione, l'importazione e lo smercio di prodotti immunobiologici.

La LEp non contiene altre prescrizioni specifiche relative alla manipolazione di agenti patogeni. Essa non accorda neppure al nostro Collegio la competenza di emanare prescrizioni vincolanti mediante ordinanza. Le attuali disposizioni della LEp sono pertanto insufficienti per poter consentire l'introduzione delle due direttive CE nel diritto svizzero.

1.5 Caratteristiche della revisione

Anche gli organismi naturalmente pericolosi per l'uomo dovranno essere inclusi nella legislazione con la trasposizione delle due direttive CE nel diritto svizzero. Questa estensione supera il campo di applicazione delle due direttive, ma è certamente ragionevole, visto che la legislazione in vigore è lacunosa (ad es. l'assenza di controllo dell'importazione di virus particolarmente patogeni). Essa serve inoltre ad unificare la materia e agisce nel senso degli sforzi internazionali, che tendono a disciplinare questi organismi. Questa inclusione è soprattutto auspicata dalle società e dalle associazioni scientifiche nonché dai la-

boratori, poiché in Svizzera non esistono ancora dettagliate prescrizioni d'impiego in materia di microorganismi, ma soltanto direttive generali dell'Accademia svizzera delle scienze mediche.

Le disposizioni che si prevede d'introdurre nella LEp verteranno solamente sui settori non coperti dalla LPA. Esse pongono l'accento sulla responsabilità personale e sull'obbligo, per chiunque manipoli agenti patogeni, di prendere le adeguate precauzioni. Al nostro Collegio è attribuita la competenza di emanare prescrizioni vincolanti mediante ordinanza e di disciplinare, ove è opportuno e ragionevole, certe forme di manipolazione. Potrebbe trattarsi di prescrizioni concernenti:

- le condizioni relative alla manipolazione di agenti patogeni in sistemi chiusi (ad es. le esigenze riguardanti il personale, l'equipaggiamento e la formazione);
- il trasporto di agenti patogeni, sui cui contenitori dovrebbero figurare determinate informazioni;
- l'importazione, l'esportazione e il transito di agenti patogeni, operazioni che potrebbero essere sottoposte ad autorizzazione a seconda del pericolo rappresentato dagli agenti patogeni.

Il nostro Collegio dovrebbe pure avere la facoltà di proibire la manipolazione di determinati agenti patogeni, qualora ciò comportasse rischi troppo elevati per la salute.

Queste disposizioni dovrebbero inoltre dare all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) la possibilità di emanare direttive sul comportamento da adottare da chiunque manipoli agenti patogeni.

2 Parte speciale

Articolo 1 capoverso 3 Principio

L'articolo 1 LEp deve essere completato da un capoverso 3, secondo il quale la Confederazione prende le misure necessarie per proteggere l'uomo dagli agenti patogeni. Queste misure riguarderanno sia gli agenti patogeni prodotti mediante mutazione naturale sia quelli geneticamente manipolati.

Articolo 2 capoverso 2 Definizioni

Secondo la definizione data dall'articolo 2 LEp, per malattie trasmissibili si intendono le malattie cagionate da agenti patogeni, le quali possono essere trasmesse direttamente o indirettamente all'uomo. La legge non definisce il concetto di agente patogeno, ma, nel suo messaggio relativo alla LEp, il nostro Collegio ha precisato che questo concetto designa, fra l'altro, anche i funghi, i protozoi e gli esseri pluricellulari quali i vermi ed altri parassiti (messaggio relativo alla LEp dell'11 feb. 1970, FF 1970 I 414). Visto che il nuovo capoverso 3 dell'articolo 1 LEp dà alla Confederazione la competenza di prendere provvedimenti per proteggere l'uomo dagli agenti patogeni, è opportuno definire questo concetto nella legge. Sono agenti patogeni tutti gli organismi quali i virus, le rickettsie, i funghi, i protozoi e gli elminti dei quali si sa che possono provo-

care una malattia infettiva nell'uomo. Tale definizione si riferisce pure ad organismi che di per sé non sono patogeni, ma che potrebbero diventarlo a causa di una manipolazione genetica. Questo vale per il materiale genetico quale i geni di tossine, che possono rappresentare un rischio potenziale per l'uomo.

Articolo 3 capoverso 3 Informazione

Attualmente, l'UFSP pubblica direttive tecniche concernenti la lotta contro le malattie trasmissibili, destinate alle autorità ed ai medici. Sarebbe pertanto ragionevole emanare anche direttive concernenti la manipolazione di agenti patogeni, al fine di dare agli utenti una guida sul modo di comportarsi in questo settore. Tali direttive potrebbero rivolgersi pure ai ricercatori ed all'industria.

Articolo 29 Precauzioni obbligatorie

L'articolo 29 prescrive già attualmente che chiunque utilizza agenti patogeni o loro prodotti metabolici deve prendere i provvedimenti adatti per escludere danni agli uomini ed agli animali. Volendo essere coerenti, l'obbligo di prendere provvedimenti deve essere imposto anche a chiunque faccia uso di materiale genetico e microorganismi che, in seguito ad una manipolazione genetica, potrebbero provocare malattie. Il vigente articolo 29 menziona unicamente la detenzione e l'uso di agenti patogeni come attività che implicano l'obbligo di prendere provvedimenti, obbligo che d'ora in poi sarà valido anche per tutte le forme di manipolazione. «Manipolazione» può essere considerato un termine generico che designa tutte le attività svolte con agenti patogeni, quali la fabbricazione, la coltura (soprattutto di agenti patogeni geneticamente manipolati), l'impiego, il collocamento e l'eliminazione, la consegna a terzi, il trasporto, l'importazione, l'esportazione, il transito, la liberazione di agenti patogeni nell'ambito dei progetti di ricerca e di sviluppo, oppure lo smercio di prodotti che ne contengono.

Articolo 29a Prescrizioni del Consiglio federale

Secondo l'articolo 29a, il nostro Collegio avrà la competenza di emanare le necessarie prescrizioni concernenti la manipolazione di agenti patogeni. Di conseguenza, potrà esigere che taluni progetti siano dichiarati (cpv. 1 lett. a). L'utilizzatore dovrà procedere, per ragioni di sicurezza, ad una valutazione dei rischi legati alle prescrizioni previste per la salute dell'uomo. La dichiarazione deve garantire che determinati studi riguardanti gli agenti patogeni siano annunciati all'autorità competente prima di essere intrapresi, accompagnati dalla necessaria documentazione, affinché essa possa decidere se accordare o meno l'autorizzazione.

Chiunque manipoli agenti patogeni deve avere una formazione adeguata e disporre del personale e delle attrezzature necessarie, ossia in generale è tenuto a conformarsi alle regole delle «buone pratiche di laboratorio». Anche su questo punto il nostro Collegio avrà la facoltà di emanare prescrizioni (cpv. 1 lett. b), riguardanti ad esempio le esigenze alle quali soggiacciono il laboratorio e la sua attrezzatura, nonché le qualifiche tecniche dell'utilizzatore.

Gli agenti patogeni possono mettere in pericolo le persone con cui vengono a contatto. Per questo motivo, il nostro Collegio dovrà poter esigere che essi siano contrassegnati (cpv. 1 lett. c).

L'emissione di agenti patogeni, ad esempio a scopo di ricerca o di sviluppo, oppure lo smercio di prodotti contenenti tali agenti costituiscono un caso particolare. L'emissione di agenti patogeni merita un'attenzione speciale nella misura in cui gli agenti patogeni emessi, vale a dire usciti dal sistema chiuso che è il laboratorio, non possono più essere recuperati o possono esserlo solo in parte. È dunque giustificato assegnare al nostro Collegio la facoltà di esigere che l'emissione di certi agenti patogeni sia dichiarata o autorizzata (cpv. 1 lett. d).

Lo smercio di prodotti contenenti agenti patogeni è pratica corrente da molto tempo. Menzioniamo qui i vaccini virali o batteri vivi (immunizzazione attiva contro la poliomielite, il morbillo, gli orecchioni, la rosolia, il tifo).

Il capoverso 2 conferisce al nostro Collegio la competenza di regolamentare certi settori ad alto rischio o nei quali ci si devono attendere rischi elevati. Potremo così limitare o proibire la manipolazione di agenti patogeni particolarmente pericolosi per la salute o modificati grazie alla tecnica dell'ingegneria genetica (cpv. 2 lett. b). Potremo ad esempio proibire ogni modificazione del patrimonio genetico di alcuni agenti patogeni, che provocherebbe un elevato rischio di contaminazione o un'accresciuta virulenza. Gli agenti patogeni presenti in natura saranno oggetto di restrizioni o proibizioni solo se ritenuti particolarmente pericolosi per la salute; questo criterio non sarà invece tenuto in considerazione nel caso di agenti patogeni modificati geneticamente. In effetti, mentre esiste un'abbondante letteratura concernente gli agenti patogeni naturali, dei quali si conosce abbastanza bene il comportamento, le conoscenze e l'esperienza in materia di manipolazioni genetiche sono rudimentali e le proprietà di un agente patogeno che sia stato geneticamente modificato sono ancora poco note. In questo caso è pertanto giustificato un maggiore rigore, tenuto conto del potenziale pericolo per la salute. In linea di massima, ogni agente patogeno geneticamente modificato dovrebbe quindi poter essere oggetto di restrizioni o di divieti.

Infine, il nostro Collegio può istituire anche un'autorizzazione per determinate forme di manipolazione (cpv. 2 lett. a). Una siffatta autorizzazione potrebbe essere prevista per forme di manipolazione per le quali un controllo speciale sia ritenuto indispensabile. Potrebbe essere il caso, ad esempio, per l'importazione di agenti altamente patogeni quali il virus Lassa, il virus Ebola, il virus Marburg e il virus Herpes B delle scimmie. Non è raro che un'infezione da questi virus abbia esiti letali, ed è pertanto necessario porre condizioni molto severe alla loro manipolazione.

Articolo 35 capoverso 1 Infrazioni

Il nuovo articolo 29a deve essere menzionato in questa disposizione. Le infrazioni alle prescrizioni che il nostro Collegio avrà emanato in esecuzione di questa disposizione saranno perciò punibili.

3 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

3.1 A livello cantonale

L'esecuzione di questa disposizione dipende in gran parte dalla Confederazione, le conseguenze per i Cantoni dovrebbero pertanto essere limitate.

3.2 A livello federale

L'applicazione delle disposizioni d'esecuzione concernenti la manipolazione di agenti patogeni esigerà l'impiego di personale supplementare all'UFSP. Da un lato, le attribuzioni in materia legislativa, delegate al nostro Collegio dall'articolo 29a, implicano l'elaborazione di prescrizioni relativamente estese mediante ordinanza, come pure di direttive previste dall'articolo 3 capoverso 3 (ad es. per la ricerca e l'industria); d'altro lato, devono essere introdotte nuove procedure di controllo, ad esempio per quanto riguarda:

- il controllo delle dichiarazioni di progetti di studio che vertono su agenti patogeni in sistemi chiusi;
- la valutazione del rischio che presentano microorganismi geneticamente modificati o esseri pluricellulari quale potenziale fonte di malattie per l'uomo;
- l'importazione, l'esportazione, il transito, il trasporto e il deposito di agenti patogeni;
- i controlli e le ispezioni dei laboratori;
- la concessione delle autorizzazioni.

Considerato che si tratta di nuovi incarichi, non sarà possibile, con l'odierno effettivo di personale, mettere in atto la modifica della legge. Attualmente, si può stimare a 7 il numero di posti supplementari necessari.

4 Basi giuridiche

4.1 Costituzionalità

Il presente disegno di decreto traspone innanzitutto le direttive 90/219 e 90/220 nel diritto nazionale. Concretamente, esso si fonda sull'articolo 69 della Costituzione federale, che conferisce alla Confederazione il potere di prendere, per via legislativa, misure destinate alla lotta contro le malattie trasmissibili, le malattie molto diffuse e le malattie particolarmente pericolose dell'uomo e degli animali. La procedura disciplinante l'elaborazione del presente disegno, che esclude il referendum, si fonda sull'articolo 20 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale.

4.2 Delega di competenze legislative

L'articolo 29a del disegno è una norma che delega al nostro Collegio la competenza di emanare disposizioni mediante ordinanza. Siamo dunque tenuti ad

emanare le necessarie prescrizioni concernenti la manipolazione di agenti patogeni. Questa delega riguarda regolamentazioni i cui dettagli supererebbero di gran lunga il quadro concreto di una legge. Dal punto di vista costituzionale, le norme che comportano una delega di competenze devono limitarsi ad un oggetto preciso; esse non devono quindi essere illimitate. Per questa ragione, il campo d'applicazione dell'articolo 29a del disegno è limitato alla manipolazione di agenti patogeni ed è sufficientemente definito da un elenco di esempi di possibili disciplinamenti, classificati secondo il loro contenuto, il loro scopo e la loro portata. In tal modo il nostro Collegio ha un quadro all'interno del quale potrà emanare delle ordinanze che completino la legislazione.

Decreto federale che modifica la legge sulle epidemie

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1992¹⁾,
decreta:

I

La legge sulle epidemie del 18 dicembre 1970²⁾ è modificata come segue:

Ingresso (complemento)

in esecuzione degli articoli 73 e 74 dell'Accordo del 2 maggio 1992³⁾ sullo Spazio economico europeo e del suo allegato XX, il quale si riferisce:

- alla Direttiva n. 90/219 del Consiglio, del 23 aprile 1990⁴⁾, sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati e
- alla Direttiva n. 90/220 del Consiglio, del 23 aprile 1990⁵⁾, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati,

Art. 1 cpv. 3 (nuovo)

³ La Confederazione prende inoltre le misure atte a proteggere l'uomo dagli agenti patogeni, compresi quelli modificati geneticamente.

Art. 2 cpv. 2 (nuovo)

Definizioni

² Gli agenti patogeni sono organismi (in particolare i virus, rickettsie, batteri, funghi, protozoi ed elminti) nonché materiali genetici che possono provocare una malattia trasmissibile all'uomo.

¹⁾ FF 1992 V 11

²⁾ RS 818.101

³⁾ RU 1993 ...

⁴⁾ RSEE XX - 24.01; GUCE L 117, 8.5.1990, p. 1.

⁵⁾ RSEE XX - 25.01; GUCE L 117, 8.5.1990, p. 15.

Art. 3 cpv. 3

³ L'UFSP elabora direttive concernenti la lotta contro le malattie trasmissibili e la manipolazione di agenti patogeni e le adegua continuamente ai più recenti sviluppi della scienza.

Art. 29

Precauzioni ob-
bligatorie

Chiunque manipola agenti patogeni o loro prodotti metabolici deve prendere provvedimenti per escludere danni agli uomini e agli animali.

Art. 29a (nuovo)

Prescrizioni

¹ Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni relative alla manipolazione di agenti patogeni, compreso il trasporto, l'importazione, l'esportazione e il transito. Può segnatamente:

- a. esigere la dichiarazione di determinati progetti con agenti patogeni;
- b. stabilire le esigenze da soddisfare per l'attrezzatura, il controllo autonomo, la documentazione e la formazione delle persone che manipolano agenti patogeni;
- c. prescrivere l'obbligo di contrassegnare gli agenti patogeni;
- d. sottoporre ad una dichiarazione o ad un'autorizzazione l'emissione deliberata di agenti patogeni o lo smercio di prodotti che ne contengono.

² Il Consiglio federale può:

- a. istituire un'autorizzazione obbligatoria per la manipolazione di agenti patogeni particolarmente pericolosi per la salute o modificati geneticamente;
- b. limitare o vietare la manipolazione di tali agenti patogeni.

Art. 35 cpv. 1

¹ Chiunque intenzionalmente contravviene alle disposizioni degli articoli 7 capoverso 1, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21 capoversi 1 e 2, 23 capoverso 2, 24, 27, 28, 29, 29a, 30, e 31 oppure alle prescrizioni emanate o ai provvedimenti ordinati dalle autorità federali o cantonali in esecuzione di tali disposizioni, o ad una relativa decisione a lui diretta, sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, ...

II

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

² In virtù dell'articolo 20 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale, non sottostà al referendum.

³ Entra in vigore simultaneamente all'Accordo SEE.

2.2 Decreto federale che modifica la legge sulle epizoozie

1 Osservazioni generali

1.1 Situazione iniziale

La legislazione in vigore in materia di epizoozie data di una trentina d'anni. La sua struttura e, parzialmente, il suo contenuto, recano ancora l'impronta della vecchia legge del 13 giugno 1917 concernente le epizoozie. Ne consegue che la legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966 (LFE; RS 916.40) e l'ordinanza del 15 dicembre 1967 sulle epizoozie (OE; RS 916.401) non corrispondono più, in diversi punti, alle condizioni attuali. Tali disposizioni devono essere riviste nel quadro di una revisione globale della legge sulle epizoozie attualmente in corso. Questi lavori si svolgono secondo la procedura legislativa ordinaria. Le modifiche oggetto del presente messaggio si limitano ai punti prioritari essenziali.

La legislazione in materia di epizoozie attualmente in vigore si caratterizza segnatamente per:

- una situazione sfavorevole per quanto concerne l'afeta epizootica al momento dell'elaborazione della legge;
- un commercio transfrontaliero di animali e di prodotti animali limitato;
- la possibilità di porre condizioni severe all'importazione e di effettuare controlli alla frontiera;
- una grande libertà di decisione per i Cantoni incaricati dell'esecuzione;
- diverse incoerenze nelle prescrizioni di lotta, che risultano dalle numerose modifiche intercorse negli anni;
- pochi esami profilattici e poche inchieste epidemiologiche.

1.2 Il diritto della CE determinante in materia

1.21 Linee direttrici della lotta contro le epizoozie nella CE

Le prescrizioni di diritto veterinario della CE *si prefiggono* di ridurre al minimo il rischio di propagazione di epizoozie legato allo scambio di animali e di prodotti animali. Tale scopo può essere raggiunto se l'insieme dello SEE risulta indenne dalle epizoozie più gravi.

I mezzi messi in opera dalla CE comprendono una strategia comune per lottare contro le epizoozie importanti, la dichiarazione obbligatoria di un gran numero di malattie epizootiche come pure misure di polizia delle epizoozie concernenti il traffico e la detenzione di animali.

La CE accorda grande importanza alla profilassi e alle misure di depistaggio di eventuali fattori di rischio. A questo scopo prevede inchieste epidemiologiche e il controllo regolare delle mandrie. I risultati delle inchieste sono analizzati e le conclusioni che ne risultano servono a perfezionare i programmi di lotta.

Nel quadro della CE, gli animali destinati al commercio sono soprattutto esaminati sul luogo di partenza e i controlli devono essere attestati da certificati sanitari. Per le necessità in materia di lotta alle epizoozie, l'unità non è la nazione bensì la regione, delimitata secondo criteri di polizia delle epizoozie. Tenuto conto di questa situazione, i controlli e le misure di lotta non si concentrano più alle frontiere degli Stati membri.

1.22 Direttive CEE in materia di lotta contro le epizoozie nel patrimonio normativo comunitario

Animali della specie equina, ovina, caprina e suina

N. 64/432 del Consiglio, del 26 giugno 1964¹⁾, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

Si tratta della prima e più importante direttiva CEE nel campo della lotta contro le epizoozie. Da quando è stata emanata essa è stata oggetto di oltre trenta

¹⁾ GUCE L 121 del 29.7.1964, p. 1977, modificata dalle direttive:

- 66/600 del 25.10.1966 (GUCE L 192 del 27.10.1966, p. 3294)
 - 71/285 del 19.7.1971 (GUCE L 179 del 9.8.1971, p. 1)
 - 72/445 del 28.12.1972 (GUCE L 298 del 31.12.1972, p. 49)
 - 73/150 del 5.6.1973 (GUCE L 172 del 28.6.1973, p. 18)
 - 77/98 del 21.12.1976 (GUCE L 26 del 31.1.1977, p. 81)
 - 79/109 del 24.1.1979 (GUCE L 29 del 3.2.1979, p. 20)
 - 79/111 del 24.1.1979 (GUCE L 29 del 3.2.1979, p. 26)
 - 80/219 del 22.1.1980 (GUCE L 47 del 21.2.1980, p. 25)
 - 80/1098 dell'11.11.1980 (GUCE L 325 del 1°.12.1980, p. 11)
 - 80/1274 del 22.12.1980 (GUCE L 375 del 31.12.1980, p. 75)
 - 81/476 del 24.6.1981 (GUCE L 186 dell'8.7.1981, p. 20)
 - 82/61 del 26.1.1982 (GUCE L 29 del 6.2.1982, p. 13)
 - 82/893 del 21.12.1982 (GUCE L 378 del 31.12.1982, p. 57)
 - 83/642 del 13.12.1983 (GUCE L 358 del 22.12.1983, p. 41)
 - 83/646 del 13.12.1983 (GUCE L 360 del 23.12.1983, p. 44)
 - 84/336 del 19.6.1984 (GUCE L 177 del 4.7.1984, p. 22)
 - 84/643 dell'11.12.1984 (GUCE L 339 del 27.12.1984, p. 27)
 - 84/644 dell'11.12.1984 (GUCE L 339 del 27.12.1984, p. 30)
 - 85/320 del 12.6.1985 (GUCE L 168 del 28.6.1985, p. 36)
 - 85/586 del 20.12.1985 (GUCE L 372 del 31.12.1985, p. 44)
 - 87/489 del 22.9.1987 (GUCE L 280 del 3.10.1987, p. 28)
 - 88/406 del 14.6.1988 (GUCE L 194 del 22.7.1988, p. 1)
 - 89/360 del 30.5.1989 (GUCE L 153 del 6.6.1989, p. 29)
 - 89/662 dell'11.12.1989 (GUCE L 395 del 30.12.1989, p. 13)
 - 90/422 del 26.6.1990 (GUCE L 224 del 18.8.1990, p. 9)
 - 90/423 del 26.6.1990 (GUCE L 224 del 18.8.1990, p. 13)
 - 90/425 del 26.6.1990 (GUCE L 224 del 18.8.1990, p. 29)
- e dalle decisioni:
- 87/231 del 7.4.1987 (GUCE L 99 dell'11.4.1987, p. 18)
 - 89/469 del 28.7.1989 (GUCE L 225 del 3.8.1989, p. 51)
 - 91/13 del 17.12.1990 (GUCE L 8 dell'11.1.1991, p. 26)
 - 91/177 del 26.3.1991 (GUCE L 86 del 6.4.1991, p. 32).

modifiche. Le prescrizioni degli Stati membri in materia di commercio intracomunitario devono essere in accordo con questa direttiva. Il suo scopo è quello di facilitare, appianando le differenze tra Paesi, il commercio di bovini e di suini. Queste specie animali devono soddisfare alcune condizioni per evitare la propagazione di epizoozie. Realizzare questo scopo contribuisce nel contempo a favorire il mercato interno.

Per concretizzare questa direttiva occorre prevedere le basi legali per la delimitazione di regioni, la designazione dei laboratori di riferimento, il ricorso a determinate metodologie d'esame per la diagnosi di epizoozie, l'identificazione dei suini che lasciano il loro branco e l'obbligo di eseguire esami di sorveglianza.

Tutte le direttive successive che disciplinano il commercio di cavalli, di pecore, di capre, di pollame e di pesce perseguono lo stesso scopo. Ogni direttiva determina per ogni epizoozia quali siano le esigenze sanitarie che si devono soddisfare per quanto riguarda gli animali, le aziende, il Paese o la regione di provenienza come pure i provvedimenti complementari per evitare la propagazione di epizoozie (esigenze in materia di mezzi di trasporto, di mercati, di certificati ecc.). Diversi allegati fissano nel dettaglio le condizioni che una mandria deve soddisfare per essere riconosciuta indenne da una determinata epizoozia.

N. 80/217 del Consiglio, del 22 gennaio 1980²⁾, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica

La peste suina classica europea può propagarsi rapidamente e provocare importanti perdite di animali, ciò che compromette la redditività dell'allevamento suino nel suo insieme. Le prescrizioni prevedono una lotta rapida ed efficace contro l'epizoozia. Sono segnatamente previste la macellazione e la distruzione di tutti i suini di una mandria contaminata come pure la proibizione di principio di qualsiasi vaccinazione preventiva.

Secondo questa direttiva si devono segnatamente creare le basi legali che permettano la soppressione di epizoozie fortemente contagiose grazie a un'eliminazione e a una distruzione che non causino danni delle mandrie contaminate.

N. 85/511 del Consiglio, del 18 novembre 1985³⁾, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica

N. 90/423 del Consiglio, del 26 giugno 1990⁴⁾, che modifica la direttiva 85/511 che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, la direttiva 64/432 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e la direttiva 72/462 relativa a

²⁾ GUCE L 47 del 21.2.1980, p. 11, modificata dalle direttive:

80/1274 del 22.12.1980 (GUCE L 375 del 31.12.1980, p. 75)

81/476 del 24.6.1981 (GUCE L 186 dell'8.7.1981, p. 20)

84/645 dell'11.12.1984 (GUCE L 339 del 27.12.1984, p. 33)

85/586 del 20.12.1985 (GUCE L 372 del 31.12.1985, p. 44)

87/486 del 22.9.1987 (GUCE L 280 del 3.10.1987, p. 21).

³⁾ GUCE L 315 del 26.11.1985, p. 11, modificata dalla direttiva:

90/423 del 26.6.1990 (GUCE L 224 del 18.8.1990, p. 13).

⁴⁾ GUCE L 224 del 18.8.1990, p. 13.

problemi sanitari e di polizia sanitaria per l'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza di Paesi terzi

Tra le epizootie che minacciano gli animali da reddito in Europa, quella più temuta è l'afta epizootica. Questa direttiva definisce la strategia della CE per combattere l'afta epizootica. Attualmente, le vaccinazioni preventive sono di principio proibite e sono tollerate soltanto in caso di situazione critica. Per far fronte a simili situazioni gli Stati membri devono costituire riserve di vaccini. In caso di apparizione di un focolaio di afta epizootica, l'insieme del gregge contaminato, come nel caso della peste suina, deve essere eliminato. Le carcasse degli animali non devono essere valorizzate bensì distrutte in modo da non causare danni.

Basandosi per l'essenziale su questa direttiva si devono creare le basi legali necessarie per l'eliminazione dell'afta epizootica grazie alla macellazione e all'eliminazione innocive delle mandrie contaminate. La Svizzera, rinunciando a partire dal 1° gennaio 1991 a una vaccinazione preventiva contro l'afta epizootica, ha adattato su un punto essenziale le sue prescrizioni a quelle della CE. Le riserve di vaccini per i casi urgenti sono assicurate grazie a un contratto stabilito con una ditta francese.

N. 90/426 del Consiglio, del 26 giugno 1990⁵⁾, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai Paesi terzi

Il commercio e il fiorente traffico di cavalli per la pratica sportiva hanno reso necessaria una regolamentazione sanitaria che permetta di impedire la propagazione di malattie contagiose.

Secondo questa direttiva occorre creare le basi legali di un documento che serva all'identificazione dell'animale (passaporto), valido ugualmente per il traffico all'interno delle frontiere di ogni Paese, e la possibilità di sottoporre a dichiarazione obbligatoria alcune epizootie quali l'anemia infettiva o la malattia di Borna che non sono combattute attivamente. L'apparizione eventuale di una tale epizootia dovrebbe semplicemente essere dichiarata. Si tratterà poi di decidere se intervenire o meno contro queste epizootie. L'annuncio obbligatorio è la condizione per il rilascio di certificati veterinari ufficiali.

N. 91/68 del Consiglio, del 28 gennaio 1991⁶⁾, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini

Questa direttiva si prefigge lo scopo di facilitare il commercio di pecore e capre il cui stato sanitario è molto variabile da un Paese all'altro della CE. Le esigenze legali in materia di epizootie differiscono a seconda della destinazione degli animali (allevamento, ingrasso, macello).

Secondo questa direttiva occorre creare le basi legali per l'identificazione delle pecore e delle capre che vengono spostate, come pure per il riconoscimento ufficiale dei programmi di lotta applicati nel quadro del servizio sanitario (servizio sanitario caprino).

⁵⁾ GUCE L 224 del 18.8.1990, p. 42.

⁶⁾ GUCE L 46 del 19.2.1991, p. 19.

Pollame, uova da cova e acquicoltura

N. 90/539 del Consiglio, del 15 ottobre 1990⁷⁾, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova

Questa direttiva si prefigge di appianare le differenze che sussistono tra le varie prescrizioni di polizia delle epizoozie degli Stati membri al fine di facilitare il traffico intracomunitario di pollame da reddito di tutte le specie (polli, tacchini, piccioni, quaglie, anatre ecc.) e di uova da cova. Essa non fissa alcuna regola per quanto concerne le esposizioni e i concorsi. Disciplina in particolare la sorveglianza e la concessione di autorizzazioni da parte delle istituzioni veterinarie ufficiali per la detenzione di pollame e l'uso di incubatrici industriali come pure le condizioni per l'importazione a partire da Paesi terzi. È in preparazione una direttiva speciale concernente la lotta contro la peste aviaria e la pseudopeste aviaria (Newcastle disease).

Secondo questa direttiva occorre principalmente creare le basi legali che permettano di designare un laboratorio nazionale di riferimento per la diagnosi di determinate malattie che colpiscono il pollame.

N. 91/67 del Consiglio, del 28 gennaio 1991⁸⁾, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquicoltura

L'allevamento e il commercio di pesci, crostacei e molluschi sono una fonte importante di reddito per numerose regioni d'Europa. La situazione sanitaria in un determinato bacino idrologico è determinante per la lotta contro le epizoozie dei pesci e per poter dichiarare indenni da epizoozie le piscicoltura. Affinché un determinato bacino idrologico venga dichiarato indenne da epizoozie dei pesci è necessario prevedere controlli costosi sull'arco di alcuni anni.

A causa delle spese necessarie per soddisfare ai criteri definiti da questa direttiva è poco probabile che si possano, in un prossimo futuro, riconoscere ufficialmente come indenni da epizoozie, secondo i criteri stabiliti per l'esportazione, le piscicoltura svizzere che non dispongono di una propria sorgente.

Sperma ed embrioni

N. 88/407 del Consiglio, del 14 giugno 1988⁹⁾, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina

⁷⁾ GUCE L 303 del 31.10.1990, p. 6.

⁸⁾ GUCE L 46 del 19.2.1991, p. 1.

⁹⁾ GUCE L 194 del 22.7.1988, p. 10, modificata dalle direttive: 90/120 del 5.3.1990 (GUCE L 71 del 17.3.1990, p. 37) 90/425 del 26.6.1990 (GUCE L 224 del 18.8.1990, p. 29).

N. 89/566 del Consiglio, del 25 settembre 1989¹⁰⁾, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina

N. 90/429 del Consiglio, del 26 giugno 1990¹¹⁾, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina

In complemento della direttiva di base 64/432 concernente il traffico di bovini e di suini, le tre direttive 88/407, 89/556 e 90/429 prevedono una regolamentazione per quanto concerne le esigenze speciali per il commercio di sperma di queste specie e degli embrioni di bovini. Esse definiscono da un canto le esigenze sanitarie per gli animali donatori e stabiliscono dall'altro quali siano le esigenze poste alle aziende in questione. Lo scopo è di evitare una contaminazione con agenti infettivi al momento dell'ottenimento, della preparazione e dello stoccaggio di sperma e di embrioni.

Le prescrizioni svizzere in materia concordano ampiamente con queste direttive CE. La Svizzera fa già parte dei Paesi terzi autorizzati a esportare sperma verso la CE. Spetta a ogni stazione d'inseminazione artificiale il compito di realizzare gli adattamenti delle installazioni che potranno eventualmente essere necessari per essere riconosciute quali aziende autorizzate a esportare sperma.

Carne e prodotti a base di carne

N. 72/461 del Consiglio, del 12 dicembre 1972¹²⁾, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

¹⁰⁾ GUCE L 302 del 19.10.1989, p. 1, modificata dalla direttiva: 90/425 del 26.6.1990 (GUCE L 224 del 18.8.1990, p. 29).

¹¹⁾ GUCE L 224 del 18.8.1990, p. 62.

¹²⁾ GUCE L 302 del 31.12.1972, p. 24 modificata dalle direttive: 77/98 del 21.12.1976 (GUCE L 26 del 31.1.1977, p. 81) 80/213 del 22.1.1980 (GUCE L 47 del 21.2.1980, p. 1) 80/1099 dell'11.11.1980 (GUCE L 325 del 1° 12.1980, p. 14) 81/476 del 24.6.1981 (GUCE L 186 dell'8.7.1981, p. 20) 82/893 del 21.12.1982 (GUCE L 378 del 31.12.1982, p. 57) 83/646 del 13.12.1983 (GUCE L 360 del 23.12.1983, p. 44) 84/336 del 19.6.1984 (GUCE L 177 del 4.7.1984, p. 22) 84/643 dell'11.12.1984 (GUCE L 339 del 27.12.1984, p. 27) 85/322 del 12.6.1985 (GUCE L 168 del 28.6.1985, p. 41) 87/64 del 30.12.1986 (GUCE L 34 del 5.3.1987, p. 52) 87/489 del 22.9.1987 (GUCE L 280 del 3.10.1987, p. 28) 89/662 dell'11.12.1989 (GUCE L 395 del 30.12.1989, p. 13) 91/266 del 21.5.1991 (GUCE L 134 del 29.5.1991, p. 45) e dalla decisione: 87/231 del 7.4.1987 (GUCE L 99 dell'11.4.1987, p. 18).

N. 80/215 del Consiglio, del 22 gennaio 1980¹³⁾, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni

N. 91/494 del Consiglio, del 26 giugno 1991¹⁴⁾, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile

Le tre direttive 72/461, 80/215 e 91/494 stabiliscono le regole da seguire per evitare che vengano trasmessi agenti di epizoozie con la carne o con preparazioni a base di carne si applicano alla carne di animali domestici delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina come pure alla carne di pollame. Il principio fondamentale è che soltanto la carne di animali indenni da determinate epizoozie possono essere oggetto di scambi intracomunitari. Inoltre, gli animali da macello non devono provenire da regioni in cui sono state ordinate misure di proibizione a causa di epizoozie fortemente contagiose quali l'afta epizootica, la peste suina o la pseudopeste aviaria.

Non è necessario procedere ad alcuna modifica essenziale della legislazione attualmente in vigore per soddisfare alle esigenze imposte da queste direttive. Per contro, in base alla direttiva 71/118, è richiesta un'ispezione della carne al momento della macellazione del pollame. Considerata l'attuale situazione sanitaria favorevole, le esigenze in materia di polizia delle epizoozie possono essere soddisfatte senza difficoltà. Le disposizioni delle direttive applicabili alle importazioni in provenienza da Paesi terzi non sono applicabili nel quadro dello SEE. Per contro, la Svizzera non ha il diritto di concedere a un Paese terzo condizioni più favorevoli di quelle accordate agli Stati appartenenti allo SEE.

Scarti animali

N. 90/667 del Consiglio, del 13 dicembre 1990¹⁵⁾, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425

Questa direttiva disciplina l'eliminazione delle carcasse e degli scarti dei macelli e dei punti di vendita della carne. Essa determina in particolare le condizioni che si devono rispettare al momento del trattamento di questi scarti per la produzione di alimenti per animali. Stabilisce segnatamente la distinzione tra scarto pericoloso e altri scarti e stabilisce le temperature di sterilizzazione.

Il progetto di una nuova ordinanza sull'eliminazione degli scarti animali, che si basa sia sulla legislazione in materia di epizoozie sia su quella relativa alla

¹³⁾ GUCE L 47 del 21.2.1980, p. 4, modificata dalle direttive: 80/1100 dell'11.11.1980 (GUCE L 325 del 1°.12.1980, p. 16) 81/476 del 24.6.1981 (GUCE L 186 dell'8.7.1981, p. 20) 85/321 del 12.6.1985 (GUCE L 168 del 28.6.1985, p. 39) 87/491 del 22.9.1987 (GUCE L 279 del 2.10.1987, p. 27) 88/660 del 19.12.1988 (GUCE L 382 del 31.12.1988, p. 35) 89/662 dell'11.12.1989 (GUCE L 395 del 30.12.1989, p. 13).

¹⁴⁾ GUCE L 268 del 24.9.1991, p. 35.

¹⁵⁾ GUCE L 363 del 27.12.1990, p. 51.

protezione dell'ambiente, tiene conto delle esigenze di questa direttiva. La procedura di consultazione presso i Cantoni e le cerchie interessate è conclusa e i lavori di redazione definitiva sono in corso.

Medicamenti a uso veterinario

N. 90/677 del Consiglio, del 13 dicembre 1990¹⁶⁾, che estende il campo d'applicazione della direttiva 81/851 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari e che stabilisce disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica

Questa direttiva include prescrizioni già in vigore in materia di prodotti immunobiologici (sieri e vaccini) nel settore della medicina veterinaria. Essa stipula che il fabbricante che vuole mettere in commercio tali prodotti deve garantire una qualità costante dei prodotti. Le autorità competenti possono vietare l'uso di prodotti immunobiologici a uso veterinario la cui efficacia è giudicata insufficiente o il cui uso è incompatibile con le misure di polizia delle epizoozie. La direttiva non si applica ai vaccini e ai sieri di stalla specifici.

Questa direttiva non rende necessaria alcuna modifica della legge; essa può essere applicata sulla base delle disposizioni legali esistenti.

Collaborazione delle autorità

N. 82/894 del Consiglio, del 21 dicembre 1982¹⁷⁾, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità

Decisione della Commissione n. 84/90, del 3 febbraio 1984¹⁸⁾, che stabilisce il metodo codificato per la notifica delle malattie degli animali in applicazione della direttiva 82/894/CEE del Consiglio

Decisione della Commissione n. 90/442, del 25 luglio 1990¹⁹⁾, che stabilisce i codici per la notifica delle malattie degli animali

Alcune epizoozie costituiscono un pericolo per il bestiame della Comunità, segnatamente a causa della possibilità di una loro propagazione dovuta al commercio intracomunitario. Un'informazione rapida e affidabile è essenziale per prendere misure di prevenzione e di lotta. Ogni Stato membro della CE deve comunicare a tutti gli altri Stati e alla Commissione della CE di Bruxelles l'apparizione e la scomparsa di epizoozie.

Secondo questa direttiva occorre creare le basi legali per permettere il controllo di tutte le epizoozie della lista A dell'Ufficio delle epizoozie di Parigi (UIE).

¹⁶⁾ GUCE L 373 del 31.12.1990, p. 26.

¹⁷⁾ GUCE L 378 del 31.12.1982, p. 58, modificata dalle decisioni:

89/162 del 10.2.1989 (GUCE L 61 del 4.3.1989, p. 49)

90/134 del 6.3.1990 (GUCE L 76 del 22.3.1990, p. 25).

¹⁸⁾ GUCE L 50 del 21.2.1990, p. 10.

¹⁹⁾ GUCE L 227 del 21.8.1990, p. 39.

In quanto membro dell'UIE, già attualmente la Svizzera è tenuta ad annunciare l'apparizione di epizoozie e di eventi particolari. La ripresa di questa direttiva nel diritto svizzero non porrà problemi. Si può supporre che gli Stati dell'AELS organizzeranno una rete per la trasmissione elettronica dei dati rilevanti per il settore delle epizoozie, analoga al sistema di trasmissione «Animo» e «Shift» adottato nel quadro della CE.

N. 89/608 del Consiglio, del 21 novembre 1989²⁰⁾, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica

Questa direttiva disciplina la collaborazione delle autorità competenti. La realizzazione di un mercato unico causerà la scomparsa dei controlli veterinari a tutte le frontiere che separano gli Stati della CE. Ciò implica una collaborazione più stretta tra le diverse istanze competenti di ogni Stato membro per l'applicazione delle prescrizioni di polizia delle epizoozie. Occorre poter trasmettere le informazioni che permettono di controllare il rispetto delle prescrizioni concernenti la lotta contro le epizoozie e l'allevamento. La dichiarazione obbligatoria è sottoposta a determinate restrizioni. Le informazioni devono essere trattate in modo confidenziale e possono essere rifiutate se minacciano gli interessi essenziali di uno Stato membro o se si oppongono a prescrizioni nazionali. La direttiva non concerne l'applicazione delle prescrizioni relative all'assistenza giudiziaria in un affare penale tra gli Stati membri.

Secondo questa direttiva occorre creare le basi legali per autorizzare la Confederazione a trasmettere alle autorità dello SEE e agli Stati dello SEE dati e informazioni che finora erano riservati a uso interno.

1.3 Ispezioni nel quadro dello SEE

Nei casi in cui le direttive CE prevedono un controllo dell'esecuzione da parte della Commissione delle CE, questi controlli sono effettuati dall'autorità di sorveglianza dell'AELS nel quadro dell'AELS. «L'autorità di sorveglianza dell'AELS» è stata creata sulla base del pertinente Accordo del 2 maggio 1992 tra gli Stati dell'AELS. Per l'essenziale, i suoi compiti sono i seguenti:

- si occupa, affidando il compito a ispettori, del controllo dell'applicazione dell'Accordo SEE in Svizzera per quanto concerne il bestiame e i prodotti animali;
- approva i programmi di lotta condotti in Svizzera che risultano dall'Accordo SEE;
- approva le condizioni d'importazione più severe applicate dalla Svizzera nel caso in cui queste superano le esigenze minime della direttiva CE;
- esamina l'opportunità di misure urgenti di lotta contro le epizoozie che hanno un'incidenza sul commercio tra gli Stati dello SEE.

²⁰⁾ GUCE L 351 del 2.12.1989, p. 34.

1.4 Concezione della modifica della legge sulle epizoozie

Le modifiche proposte si limitano al minimo indispensabile affinché sia possibile l'applicazione del patrimonio normativo comunitario. Per questo, la struttura attuale della legge viene mantenuta e le disposizioni particolari sono modificate soltanto nella misura necessaria per assicurare le basi legali a livello di ordinanza. Le questioni di principio quali i metodi di lotta contro le epizoozie e il loro ruolo nella produzione animale restano in sospenso. Esse saranno discusse nel quadro della prossima revisione globale della legislazione sulle epizoozie.

1.41 Punti essenziali della modifica

Si è rinunciato a stilare una lista delle epizoozie nell'articolo 1 della legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966 (LFE; RS 916.40). Al posto di questa lista la legge fissa d'ora innanzi i criteri che servono al nostro Collegio per designare le epizoozie e per regolare le modalità di lotta.

A questo scopo, le epizoozie sono state classificate in due gruppi, segnatamente quelle *fortemente contagiose* e le altre epizoozie. Le epizoozie fortemente contagiose sono di principio oggetto di una lotta rigorosa che si prefigge di arginare e sopprimere la malattia grazie all'eliminazione del gregge contaminato. Questo modo di procedere è ugualmente applicato dalla CE.

Il principio secondo cui l'*esecuzione della legge è di competenza dei Cantoni* resta invariato.

La legge prevede che sia la Confederazione ad assumersi l'onere delle *indennità per perdite di animali* in caso di epizoozia fortemente contagiosa. L'eventualità di dover far fronte a tali costi è abbastanza remota siccome dovrebbe essere possibile, come finora, preservare gli effettivi da epidemie molto contagiose.

La limitazione di misure di polizia epizootica a certe regioni deve permetterci di rafforzare o di alleggerire le prescrizioni in funzione delle condizioni sanitarie particolari, conformemente alla pratica adottata in materia dalla CE.

L'Ufficio federale di veterinaria è abilitato a emanare *prescrizioni di durata limitata* nel caso in cui improvvisamente dovesse apparire una nuova epizoozia.

1.42 Indennizzo delle perdite di animali da parte della Confederazione

Le indennità per perdite di animali dovute a un'epizoozia fortemente contagiosa saranno d'ora innanzi a carico della Confederazione (art. 31 cpv. 3 LFE). Si tratta di epizoozie quali l'afta epizootica, la peste suina e la pleuropolmonite, le quali hanno un elevato potere di diffusione e causano danni socioeconomici particolarmente gravi. In caso di insorgenza, esse causano allo Stato costi notevoli. Siccome rivestono importanza considerevole per gli scambi internazionali di animali e di prodotti animali (carne, latticini), la CE attribuisce

attenzione particolare alla lotta contro queste epizoozie. La CE ha emanato già nel 1964 una direttiva a questo proposito (64/432) e, da allora, ha messo a punto una strategia di lotta comune. Gli Stati membri della CE sono in parte attualmente indennizzati dalla CE per i costi sostenuti nella lotta contro le epizoozie fortemente contagiose.

Le direttive CE in materia prevedono il risarcimento da parte dello Stato. Esse lasciano comunque agli Stati membri il compito di regolarne il finanziamento in funzione delle loro strutture politico-amministrative. La prescrizione in vigore in Svizzera dal 1980 secondo cui i Cantoni assumono da soli il finanziamento delle indennità per perdite di animali non sarebbe contraria, da un punto di vista strettamente giuridico, alle disposizioni dello SEE.

Per contro, se si considera che una lotta efficace contro le epizoozie fortemente contagiose rappresenta un interesse nazionale preponderante, si impone di *sgravare i Cantoni* da alcuni costi, in analogia al modo di procedere della CE.

La strategia di lotta da applicare nel quadro dello SEE prevede la macellazione e la distruzione di tutti gli animali colpiti. Le vaccinazioni preventive sono, di principio, proibite. Questo modo di procedere si impone indiscutibilmente per la salvaguardia di interessi nazionali e internazionali. Per il Cantone colpito però, questo metodo di lotta può determinare costi sensibilmente più elevati delle misure applicate finora, le quali prevedevano la vaccinazione preventiva e la macellazione con valorizzazione della carne.

La liberalizzazione delle importazioni e lo smantellamento dei controlli veterinari alla frontiera condotti nell'interesse di un mercato libero comportano rischi maggiori per i Cantoni, contro i quali essi non possono però premunirsi con vaccinazioni preventive o esigendo garanzie supplementari per le importazioni.

Occorre inoltre prendere in considerazione il fatto che le importazioni di animali e di prodotti animali sono autorizzate e controllate dalla Confederazione (servizio veterinario di frontiera dell'Ufficio federale di veterinaria). Da oltre dieci anni non si è constatata in Svizzera alcuna epizoozia fortemente contagiosa, a eccezione di alcuni casi sporadici di pseudopeste aviaria che ha colpito uccelli importati. Se, nella situazione attuale, si dovesse constatare l'apparizione di una epizoozia fortemente contagiosa, essa sarebbe molto probabilmente dovuta a un'importazione di animali o prodotti animali contaminati. La Confederazione assume in tal modo una *grande responsabilità nei confronti dei Cantoni*. Nemmeno un controllo scrupoloso potrebbe escludere tutti i rischi. Questi tendono anzi ad aumentare per le ragioni descritte più sopra.

Nel quadro dello SEE, le autorità nazionali sono tenute a presentare un piano d'urgenza (Direttiva CE 91/42) e devono garantire che esse dispongono delle basi legali necessarie alla sua realizzazione. La Confederazione deve quindi farsi *garante dell'esecuzione* del piano d'urgenza nei confronti degli altri Stati membri. Il compito della Confederazione sarebbe notevolmente più difficile se un Cantone si opponesse all'eliminazione radicale delle mandre a causa del costo troppo elevato o esigesse l'abrogazione del divieto di vaccinare preventivamente gli animali. Un simile comportamento minaccerebbe le mandre del resto

della Svizzera e il ritardo nell'eliminazione degli animali infetti intralcerebbe seriamente e per lungo periodo le nostre esportazioni di bestiame, di latticini e di prodotti carnei.

1.5 Osservazioni dei Cantoni e degli ambienti interessati

All'inizio di aprile 1992 i Cantoni e le organizzazioni interessate sono stati informati sul progetto di decreto federale concernente la modificazione della legge sulle epizoozie ed invitati ad esprimersi in merito. Nel corso del mese 18 Cantoni e 15 organizzazioni hanno formulato osservazioni.

In generale, i Cantoni e le organizzazioni consultate hanno espresso il loro rincrescimento per il fatto che, a causa del breve lasso di tempo concesso, essi non abbiano potuto esaminare a fondo il progetto di modificazione della legge. Otto Cantoni e undici organizzazioni hanno espresso esplicitamente il loro accordo al progetto. Un Cantone e un'organizzazione rifiutano per principio una modificazione mentre sono favorevoli a una revisione totale della legge sulle epizoozie. Inoltre, tre Cantoni chiedono che si proceda a una revisione totale della legge sulle epizoozie secondo la procedura ordinaria, indipendentemente cioè dalla modificazione della legge nel quadro del progetto Eurolex.

I *differenti punti* hanno, per l'essenziale, suscitato le seguenti osservazioni:

- Nella definizione degli obiettivi e delle misure di lotta contro le «altre epizoozie» occorrerebbe includere il criterio «*costi e benefici*».
- Da taluni è stata espressamente giudicata favorevolmente la *regionalizzazione* delle misure di lotta.
- L'obbligo di *identificare* il bestiame minuto e l'intensificazione dei controlli sul traffico di animali hanno suscitato una certa apprensione da parte di alcuni Cantoni e organizzazioni in merito al costo di tali misure.
- L'assunzione da parte della Confederazione delle *indennità per perdite di animali* dovute a epizoozie fortemente contagiose è stata unanimemente ritenuta opportuna. Alcuni Cantoni esigono inoltre che la Confederazione prenda a carico anche altri costi di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose.
- Tre Cantoni propongono che non venga accordata all'Ufficio federale di veterinaria la competenza a procedere per proprio conto a *inchieste epizootologiche*.

2 Osservazioni sulle singole disposizioni

Ingresso

L'ingresso cita, oltre alle basi legali della Costituzione federale concernenti la lotta contro le epizoozie, le disposizioni determinanti dell'Accordo del 2 mag-

gio 1992 sullo Spazio economico europeo (SEE), come pure le direttive della Commissione delle CE relative al diritto veterinario compreso nel patrimonio normativo comunitario.

Articolo 1 Epizoozie

Il nuovo articolo 1 assegna al nostro Consiglio il compito di definire quali siano le malattie epizootiche che dovranno figurare nella legislazione sulle epizoozie. Esso stabilisce i criteri di apprezzamento e definisce su quale principio viene fatta la distinzione tra epizoozie fortemente contagiose e altre epizoozie.

Finora, questo articolo conteneva una lista esaustiva delle malattie che erano considerate come epizoozie secondo l'interpretazione della legge. Il nostro Collegio era inoltre competente per emanare prescrizioni in merito alla lotta contro le epizoozie che non figuravano nella lista, nonché per stralciare dalla lista le malattie contro le quali non sembrava più giustificato applicare misure di polizia delle epizoozie. In base a questi principi abbiamo sottoposto quattro nuove epizoozie a misure di lotta ufficiali (IBR/IPV, leucosi bovina, varroasi, laringotracheite infettiva).

Non sarebbe opportuno mantenere questo modo di procedere poco soddisfacente, consistente nello stabilire provvedimenti di lotta contro alcune epizoozie nella legge e contro altre in un'ordinanza. Per dare seguito alle direttive CE occorrerebbe completare la lista delle epizoozie che figurano nei capoversi 1 e 4 con una ventina di nuove epizoozie. Si dovrebbe inoltre prevedere una nuova categoria di epizoozie che devono solamente essere annunciate e contro le quali non occorre stabilire misure di lotta. In fin dei conti ci si deve aspettare che la lista delle epizoozie oggetto di una lotta ufficiale dovrà essere adattata ancora più spesso nell'ambito dello SEE. Si rinuncia quindi a designare tutte le singole epizoozie nella legge.

Il capoverso 1 precisa il compito del nostro Collegio. Saremo tenuti a designare, sulla base dei criteri enunciati nelle lettere a-e, quali siano le malattie, tra tutte quelle conosciute negli animali, che devono essere considerate epizoozie. È sufficiente che una sola condizione sia soddisfatta.

Tra le malattie che rivestono importanza particolare in quanto zoonosi (malattie trasmissibili all'uomo) (lett. a), si possono citare le salmonellosi, la rabbia, l'ornitosi (psitacchiosi) e la rickettsiosi (febbre Q).

È innanzitutto compito dei detentori di bestiame badare alla salute dei loro animali (cfr. art. 33.1 dell'ordinanza del 15 dicembre 1967 sulle epizoozie, OFE, RS 916.401). Lo Stato, in generale, non interviene nel caso di malattie contro le quali il proprietario può proteggere i suoi animali con vaccinazioni, trattamenti preventivi, misure d'igiene ecc., o facendo capo a un servizio d'igiene veterinaria (art. 11a LFE). Il fatto che sia possibile avere successo nella lotta contro una malattia soltanto se i provvedimenti presi inglobano un gruppo oppure un numero indeterminato di effettivi costituisce una condizione necessaria affinché vi sia un intervento dello Stato (lett. b).

Occorre prendere in considerazione anche la fauna selvatica, benché le possibilità di lotta contro le malattie di questa categoria di animali siano limitate (lett. c). La vaccinazione orale delle volpi contro la rabbia ha dimostrato che una epizoozia può essere combattuta con successo anche nel caso di animali selvatici. Se necessario, questa disposizione deve permettere di prendere le misure necessarie per la salvaguardia della fauna selvatica.

L'importanza dei danni economici (lett. d) è un criterio di apprezzamento essenziale per le malattie che non presentano affatto o presentano solo pochi rischi per l'uomo.

Alcune epizoozie non esistono in Svizzera o sono poco importanti (tra le altre: la brucellosi dei suini, la sindrome riproduttiva e respiratoria del maiale, l'anemia infettiva dei cavalli, diverse malattie dei pesci). Esse possono comunque assumere importanza considerevole per gli scambi internazionali di animali. In base a diverse direttive (64/432, 90/426,91/67), le regioni, le mandre, gli animali o prodotti animali in questione destinati al traffico tra gli Stati membri devono essere indenni da queste malattie. Per potersene assicurare occorre che quest'ultime siano almeno sottoposte a dichiarazione obbligatoria (lett. e). In questi casi si tratta in particolare di permettere al servizio veterinario ufficiale di attestare che l'effettivo è indenne da queste epizoozie.

Il capoverso 2 distingue due gruppi di epizoozie fondandosi sui criteri (lett. a-c) stabiliti dall'Ufficio Internazionale delle Epizoozie (UIE), segnatamente le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Le prime corrispondono alla *lista A*; le seconde, per l'essenziale, alla *lista B* dell'UIE. La *lista A* comprende 16 epizoozie, nessuna delle quali è attualmente presente in Svizzera. Sei di queste (tra le altre: la peste suina europea e africana, la peste equina) non sono ancora state totalmente eliminate in Europa e rappresentano una minaccia potenziale per il nostro bestiame. Sulla *lista B* figurano 95 malattie, di cui alcune esotiche. La nostra legislazione prevede misure di lotta ufficiale contro 24 epizoozie della *lista B*.

Si procede a questa distinzione tenuto conto della determinazione degli obiettivi di lotta contemplati dall'articolo 1a e delle misure di lotta applicate conformemente alle decisioni in materia della CE (cfr. art. 9a e 10 LFE). Per principio, tutte le epizoozie fortemente contagiose sono combattute secondo uno schema identico. Per le altre epizoozie, le misure vengono adattate prendendo in considerazione le particolarità proprie a ciascuna di esse.

Articolo 1a Lotta contro le epizoozie

Il nuovo articolo 1a fissa gli obiettivi generali della lotta contro le epizoozie.

La *legislazione in vigore* non contiene disposizioni analoghe che fissano gli obiettivi generali della lotta contro le epizoozie. Essa sottintende comunque un orientamento delle misure di lotta basato sulla soppressione o sulla limitazione dei danni; infatti l'articolo 1 enumera al capoverso 1 le epizoozie che si devono sopprimere mentre il capoverso 4 enumera le altre malattie.

Il nuovo articolo 1a è in correlazione diretta con l'articolo 1. Per ragioni di sistematica, le disposizioni in questione vengono suddivise in due articoli. Si rivela necessario distinguere tra i differenti obiettivi di lotta in vista di un'appli-

cazione delle diverse direttive CE comprese nel patrimonio normativo comunitario. Nel caso di epizoozie che sono unicamente oggetto di sorveglianza, si tratta essenzialmente di un obbligo di annunciare i casi riscontrati.

La Svizzera è attualmente indenne da epizoozie fortemente contagiose. Nel caso in cui una di queste dovesse manifestarsi, occorrerà prendere tutti i provvedimenti necessari per sopprimerla il più rapidamente possibile (cpv. 1). Le direttive CE applicabili nel quadro del patrimonio normativo comunitario si sono ugualmente poste quale obiettivo principale la soppressione delle epizoozie della lista A dell'UIE.

In base al capoverso 2 occorre procedere in modo più differenziato per le altre epizoozie. Di regola si cercherà, per quanto possibile, di risolvere il problema sradicando l'epizoozia. La decisione dipende in definitiva dal risultato di un apprezzamento che tenga conto dei bisogni e dei mezzi richiesti, che devono essere proporzionali allo scopo (lett. a). Fanno parte di questa categoria epizoozie quali la tubercolosi e la brucellosi.

Se la soppressione completa di determinate epizoozie esige mezzi sproporzionati, le stesse vengono combattute (lett. b) in modo tale da ridurre i danni a un livello tollerabile. Questo è segnatamente il caso per epizoozie quali le salmonellosi, la febbre Q e la leptospirosi che sono causate da agenti infettivi presenti nell'ambiente o nella fauna selvatica.

Il gruppo di epizoozie che sono unicamente oggetto di una sorveglianza (lett. c) comprende anche altre malattie (ad eccezione delle epizoozie fortemente contagiose) che si presume non esistano in Svizzera o che non sono (ancora) oggetto di misure di lotta. La decisione di prendere o meno provvedimenti di lotta ufficiali contro una nuova malattia dipenderà sempre più da un risultato di un'analisi che valuti i costi e i benefici. A tale scopo è necessario raccogliere dati epidemiologici durante un certo lasso di tempo. Nel quadro dello SEE occorrerà garantire che gli animali destinati all'esportazione siano indenni da talune epizoozie per le quali non sono previste, in Svizzera, misure di lotta. L'annuncio obbligatorio è una condizione essenziale per permettere al veterinario ufficiale di redigere i certificati sanitari richiesti.

La classificazione di una epizoozia in uno dei gruppi previsti nelle lettere a-c non è stabilita una volta per sempre. L'obiettivo e le misure che occorre prendere possono, se necessario, essere ridefiniti in funzione del successo o dell'insuccesso della lotta.

Articolo 9 Principio

Questo articolo subisce soltanto un adattamento redazionale determinato dalla modificazione dell'articolo 1. È stato soppresso il riferimento alle epizoozie menzionate nell'articolo 1.

Articolo 9a Epizoozie fortemente contagiose

Il nuovo articolo 9a stabilisce il principio dell'eliminazione totale e immediata degli effettivi contaminati da un'epizoozia fortemente contagiosa. Gli animali vanno abbattuti e eliminati in modo che non possano cagionare danni. Il Consiglio federale regola le misure complementari e le eccezioni.

Finora la legislazione non disciplinava la procedura in caso di insorgenza di una epizoozia. Sulla base dell'articolo 10 della legge, avevamo regolato nell'ordinanza i provvedimenti specifici da prendere per ogni epizoozia e previsto l'eliminazione di tutti gli animali di una mandria soltanto nel caso della peste suina africana (art. 46.3 OFE). In tutti gli altri casi abbiamo lasciato ai Cantoni un ampio margine di apprezzamento, compresa la competenza di autorizzare o meno la messa in commercio della carne.

La regolamentazione in vigore non permette di condurre una lotta contro le epizoozie fortemente contagiose conformemente alle direttive CE, valide nel quadro dello SEE (cfr. art. 1 cpv. 1). Siccome l'Europa ha rinunciato alla vaccinazione preventiva contro le maggiori epizoozie quali l'afta epizootica e la peste suina, l'eliminazione rapida e radicale di focolai di epizoozie fortemente contagiose assume un'importanza capitale. Tenuto conto della nostra struttura federalista è necessario fissare chiaramente questo principio nella legge.

Il capoverso 1 prevede che tutti gli animali dell'azienda suscettibili di contrarre l'epizoozia siano abbattuti e distrutti in modo da non cagionare danni. Ciò significa, per esempio, che non vi è ragione di eliminare le vacche, i cavalli e le galline di un'azienda in cui si è manifestata la peste suina. L'uccisione e la distruzione di tutti gli animali recettivi è segnatamente prescritta dalle direttive CE 85/511, 90/423 e 80/217 concernenti l'afta epizootica e la peste suina europea. Questo modo di procedere sarà probabilmente prescritto per tutte le epizoozie della lista A dell'UIE che colpiscono gli ungulati e il pollame. Esso è, per l'essenziale, dettato dalle considerazioni seguenti:

- soltanto l'eliminazione totale garantisce che non vi siano più portatori di virus. Con la rinuncia alla vaccinazione tali animali presenterebbero un rischio latente maggiore;
- l'esperienza ha dimostrato che la macellazione degli animali in apparenza sani di un effettivo infetto presenta rischi. La carne può contenere virus che mantengono il loro potere di infezione, anche dopo alcuni mesi di congelazione. Inoltre, il trasporto di animali sospetti, le operazioni di macellazione e l'evacuazione dei rifiuti presentano rischi di propagazione del virus. Considerando l'attuale opinione critica del consumatore nei confronti di carni provenienti da macellazioni sanitarie, il ricavato relativamente modesto di una loro valorizzazione non compensa affatto i rischi che tale operazione comporta.

In base al capoverso 2, il Consiglio federale è competente per quanto riguarda le misure complementari all'eliminazione del bestiame contaminato e per i casi d'eccezione in cui l'eliminazione totale non è giustificata o non permette di raggiungere l'obiettivo prefissato.

Le misure complementari (lett. a) comprendono segnatamente le restrizioni del traffico di animali e di prodotti animali, l'informazione dei detentori di bestiame e del pubblico, come pure le vaccinazioni limitate alle zone direttamente minacciate.

Si potrebbero presentare casi in cui non sia possibile o giustificato eliminare mandrie intere (lett. b). L'eliminazione di tutti i cavalli di una stalla non sarà necessariamente ordinata in caso di peste equina.

L'eliminazione totale dell'effettivo e la distruzione delle carcasse costituiscono indiscutibilmente il metodo più efficace e, in definitiva, il più conveniente per sopprimere un'epizoozia fortemente contagiosa. È comunque possibile applicare questa misura soltanto se fin dall'inizio si riesce a limitare l'estensione dell'epizoozia. Se questo, a causa di circostanze sfavorevoli, non fosse possibile, è prevedibile che ragioni economiche e difficoltà pratiche (distruzione di grandi quantità di animali) costringano a rinunciare totalmente o parzialmente all'eliminazione (lett. c). In simili situazioni occorrerebbe prevedere la vaccinazione su ampia scala e limitarsi ad abbattere soltanto gli animali malati.

È necessario prevedere le dovute misure di precauzione al macello e durante la valorizzazione della carne (disossamento e pretrattamento della carne ecc.) per il caso in cui, per motivi economici, si dovesse procedere alla macellazione di animali alfine di ridurre al minimo il rischio di propagare un'epidemia (cfr. art. 10 cpv. 1 n. 2 LFE).

Articolo 10 Misure generali di lotta

La modificazione dell'articolo 10 concerne diversi settori: vi si precisa che il nostro Collegio è competente a prescrivere misure di lotta nel caso in cui insorga un'epizoozia (ordinanza sulle epizoozie). Questo articolo prevede inoltre il prelievo di campioni per inchieste epidemiologiche, il controllo ufficiale per l'omologazione di prodotti per la disinfezione, l'approvazione dei programmi di lotta dei servizi veterinari come pure la possibilità di limitare a certe regioni le misure di polizia delle epizoozie.

Finora la competenza del Consiglio federale di regolamentare in questa materia derivava dall'articolo 1 capoversi 1, 2 e 5. Mancava una base legale che prescrivesse o permettesse il controllo ufficiale dei prodotti impiegati per la disinfezione o il riconoscimento dei programmi nazionali di lotta dei servizi veterinari. Non era espresso chiaramente chi fosse incaricato di raccogliere dati e quali fossero i dati da rilevare per valutare la situazione epidemiologica. Per quanto concerne i provvedimenti di lotta da condurre a livello regionale, le competenze del Consiglio federale si limitavano alla possibilità di limitare il traffico di animali in determinate regioni o di prendere misure particolari nel caso in cui un'epizoozia minacciasse di estendersi.

È necessario prevedere una base legale per il controllo e l'omologazione ufficiale dei prodotti disinfettanti alfine di permettere l'applicazione delle prescrizioni della normativa comunitaria. La «regionalizzazione» consente di adattare in modo più differenziato a seconda della situazione epidemiologica le misure di lotta prescritte e di includervi anche i prodotti animali.

La frase introduttiva del capoverso 1 riafferma il principio secondo cui si possono differenziare le misure di lotta per ogni tipo di epizoozia. Vi si aggiunge però che occorre ponderare i costi e i benefici della lotta.

Il capoverso 1 numero 7 subisce una mera modifica redazionale. L'identificazione degli animali non viene più menzionata poiché disciplinata dall'articolo 13 capoverso 3 (nuovo). Il Consiglio federale è d'ora innanzi incaricato di regolare la procedura per quanto concerne le inchieste epidemiologiche. Al riguardo occorrerà chiarire in che misura questo compito potrà essere affidato ai Cantoni e quali saranno le disposizioni della Confederazione a questo riguardo. Occorreranno esami sistematici per stabilire se la Svizzera sia indenne da una determinata epizoozia (cfr. le direttive 64/432 relativa alla tubercolosi, la brucellosi e la leucosi bovina; 91/68 relativa alla *Brucella melitensis*; 91/67 relativa ad alcune epizoozie dei pesci).

Il capoverso 1 numero 10 fornisce la base legale per l'omologazione dei prodotti per la disinfezione, in particolare i prodotti di marca, destinati a essere utilizzati nel quadro della lotta contro le epizoozie. Si tratta di un'esigenza che scaturisce dalla direttiva 64/432.

La possibilità di approvare ufficialmente programmi nazionali di lotta dei servizi veterinari, enunciato dal capoverso 1 numero 11, assume importanza nel contesto seguente: diverse malattie trasmissibili non sono oggetto di provvedimenti ufficiali di lotta siccome ne deriverebbero costi troppo elevati per la collettività e perché le possibilità di successo dei programmi dipende strettamente da una collaborazione attiva tra i detentori di animali. Un servizio veterinario offre agli allevatori interessati la possibilità di partecipare a un programma di lotta nel contesto di un'organizzazione privata. Attualmente sono operanti in Svizzera due servizi veterinari gestiti come cooperative, uno per il bestiame suino e l'altro per il bestiame caprino.

Il riconoscimento ufficiale di un programma di lotta contro determinate malattie condotto a titolo privato in seno a un servizio veterinario permette alla Svizzera di fornire garanzie supplementari per quanto concerne le malattie in questione nel quadro degli scambi tra i Paesi dello SEE. Si procura in tal modo agli allevatori affiliati una posizione di partenza più favorevole per l'esportazione (cfr. direttive 64/432 e 91/68).

Il capoverso 2 abilita il nostro Collegio a decretare misure di lotta sul piano regionale. In base alla direttiva 64/432, è considerata regione una parte del territorio nazionale di una certa importanza (almeno 2000 km²). Nel caso svizzero, una regione comprende il territorio di uno o più Cantoni. Per quanto concerne le epizoozie che colpiscono i pesci, la regione comprende il bacino idrologico di un corso d'acqua importante. La Confederazione delimiterebbe la regione di caso in caso in funzione della situazione.

Alla lettera a vengono innanzitutto enunciati i provvedimenti che si prefiggono di impedire l'estendersi di un'epizoozia. In tale situazione sarà opportuno delimitare la regione in funzione del raggio di attività dell'azienda a cui compete il trattamento degli scarti animali. Con la regionalizzazione e la limitazione del traffico degli animali e dei prodotti animali alla regione si intende evitare l'introduzione di animali e di merci eventualmente contaminati in altre regioni del Paese e di permettere a queste ultime di continuare a esportare.

La possibilità di limitare le restrizioni al traffico di animali e di prodotti animali alla regione in cui è stata constatata l'insorgenza di un'epizoozia permette di preservare lo statuto di «indenne da epizoozie» alle altre parti del territorio. A titolo di esempio si può citare il caso della Spagna dove, a causa della peste suina africana e della peste equina, il traffico di animali e di prodotti animali viene limitato soltanto nelle regioni colpite. Ciò permette al resto della Spagna di continuare a esportare verso gli altri Stati della CE.

Al contrario, la Confederazione può delimitare le regioni in cui la situazione è più favorevole rispetto al resto del Paese per quanto concerne un'epizoozia determinata (lett. b) e limitare le misure di lotta alle regioni in cui le possibilità di successo di lotta sembrano migliori. Nelle altre parti del territorio i detentori di animali sarebbero sottoposti a misure meno restrittive; essi dovrebbero però assumere rischi maggiori.

Nell'ambito dello SEE, la possibilità di dichiarare certe regioni indenni da una determinata epizoozia (lett. c) potrebbe presentare certi vantaggi, dato che determina una situazione di partenza più favorevole per l'esportazione. Essa permetterebbe anche di esigere garanzie sanitarie supplementari per gli animali importati destinati a queste regioni. Si possono tuttavia pretendere simili garanzie per gli animali importati soltanto se le stesse vengono richieste anche per gli animali svizzeri introdotti nella regione in questione.

La Confederazione farà uso di tale diritto soltanto in via eccezionale siccome, per principio, le regolamentazioni speciali sono indesiderate.

Articolo 13 Controllo del traffico degli animali

Il capoverso 3 (nuovo) assegna al nostro Collegio il mandato di regolare l'identificazione degli animali e, se necessario, la loro registrazione come pure la tenuta di un registro da parte dei detentori di bestiame.

Finora il Consiglio federale era incaricato di disciplinare l'identificazione soltanto in maniera generale (art. 10 cpv. 1 n. 7), ragione per cui l'articolo 10.1 OFE concedeva ai detentori di animali grande libertà di scelta per quanto concerne il modo di identificazione.

Il controllo del traffico degli animali e il censimento del bestiame sono da sempre stati elementi essenziali della lotta contro le epizoozie. Queste misure implicano l'identificazione degli animali come pure certificati di trasloco che informino sull'origine, la destinazione e lo stato sanitario degli animali che vengono trasferiti. Il controllo del traffico e il censimento del bestiame perseguono gli scopi seguenti:

- evitare che siano messi in commercio animali infetti o che si sospetta essere infetti;
- permettere un'inchiesta sugli acquisti e le vendite in caso di epizoozia al fine di stabilire quali siano gli effettivi minacciati;
- sapere chi detiene quali animali al fine di permettere alla polizia delle epizoozie di controllare tutti gli animali.

L'identificazione degli animali assumerà un ruolo importante nel quadro dello SEE, ragione per cui è necessario prevedere una base legale al riguardo.

La direttiva 90/425 stipula che gli animali destinati al traffico intracomunitario debbano essere *identificati e registrati* secondo un sistema uniforme in modo da permettere in qualsiasi momento di identificare l'azienda di provenienza (quella in cui l'animale è nato) e tutte le altre in cui l'animale abbia stazionato. Per le pecore e le capre, le prescrizioni concernenti l'identificazione e la registrazione sono già in vigore per il traffico all'interno degli Stati membri della CE (direttiva 91/68). Queste prescrizioni fanno parte del patrimonio normativo comunitario e dovranno essere applicate in Svizzera. Si può prevedere che esse vengano estese ad altre categorie di bestiame.

In base al capoverso 3, il nostro Collegio dovrà definire un sistema di identificazione e di registrazione adeguato. Occorrerà prevedere l'identificazione delle pecore, delle capre e dei maiali messi in commercio. Tali misure erano finora richieste soltanto per gli animali della specie bovina. I bovini, il bestiame minuto, i cani e gli uccelli vengono abitualmente identificati con contrassegni alle orecchie, tatuaggi, collari e anelli. Le tecniche di identificazione e di registrazione sono attualmente in piena evoluzione (chips elettronici, codice a barre, EED). Nell'ambito della CE diversi sistemi sono ancora allo studio.

Per la Svizzera si potrebbe prevedere un sistema consistente nell'attribuire a ogni azienda un numero di codice che servirebbe a identificare ogni animale che vi è nato. Ciò permetterebbe di determinare in qualsiasi momento l'effettivo di origine. I bovini che non sono destinati all'ingrasso devono inoltre essere identificati individualmente. Occorre prevedere il tatuaggio o un sistema elettronico per i casi in cui sia indispensabile disporre di un sistema di identificazione durevole e sicuro. L'identificazione e la registrazione praticate nel quadro delle organizzazioni di allevatori potrebbero essere riconosciute ufficialmente.

Tenuto conto della nostra infrastruttura, si potrebbe prevedere l'introduzione di un «certificato sanitario», secondo il modello seguito dal Canton Neuchâtel, che permetta in ogni momento di determinare la stalla di origine e tutte le aziende in cui un bovino ha stazionato. Questo certificato sanitario accompagna l'animale in tutti i suoi spostamenti, fino al macello.

La tenuta di un registro sulle entrate e uscite secondo il capoverso 3, seconda frase, è da prevedere segnatamente per le aziende in cui il bestiame non viene identificato (pollame, pesci). I commercianti di bestiame hanno già oggi l'obbligo di tenere un registro per le loro transazioni (commercianti di bestiame secondo l'articolo 17.7 OFE; altri commercianti di bestiame secondo l'articolo 49 OPAn). Questi controlli sono necessari per permettere la sorveglianza delle regioni o delle aziende indenni da epizoozie (direttive 90/429, 91/67).

Articolo 31 Assunzione dei costi

Questa disposizione viene adattata tenuto conto del fatto che le epizoozie non sono più designate singolarmente nella legge. Inoltre, d'ora innanzi spetterà alla Confederazione versare le indennità per perdite di animali in caso di epizoozie fortemente contagiose.

Finora, tutte le indennità per perdite di animali erano a carico dei Cantoni.

Considerato che vi è un interesse nazionale a intervenire rapidamente contro un focolaio di un'epizoozia fortemente contagiosa e che, per contenere e sopprimere la malattia, occorre avvalersi dei mezzi drastici previsti dall'articolo 9a, sembra opportuno che la Confederazione prenda a suo carico i costi che ne derivano. *In questo modo i Cantoni non esiteranno nel procedere immediatamente all'eliminazione totale del bestiame infetto. La presa a carico dei costi da parte della Confederazione (cfr. n. 142) costituisce una misura complementare necessaria per permettere di realizzare la strategia di sradicamento delle epizoozie fortemente contagiose, come previsto dalla normativa comunitaria.*

Il capoverso 1 subisce un adattamento redazionale a seguito della modificazione dell'articolo 32 capoverso 1. Siccome la legge non designa più singole epizoozie, il riferimento «secondo le disposizioni seguenti» non ha più senso. In virtù del principio di territorialità, le indennità sono versate dal Cantone in cui si trovava l'animale.

In base al capoverso 3, le indennità sono assunte dalla Confederazione in caso di epizoozia fortemente contagiosa. In questo caso non si tratta di versamenti ai Cantoni, ma di un risarcimento destinato ai detentori di bestiame presso cui si è verificato l'insorgere di un'epizoozia. Gli animali da indennizzare devono essere stimati conformemente alle direttive federali (cfr. l'art. 36 cpv. 1 LFE). Gli altri costi in relazione con la lotta contro le epizoozie fortemente contagiose sono a carico dei Cantoni.

In virtù del principio enunciato al capoverso 1, che prevede l'indennizzo degli animali stazionati sul territorio di un Cantone, la Confederazione non versa indennità per gli animali di stanza all'estero che muoiono o che devono essere eliminati a causa di un'epizoozia fortemente contagiosa. Conformemente all'articolo 33 capoverso 2 i Cantoni possono comunque versare indennità in simili casi.

Articolo 32 Indennità per perdite di animali

Il capoverso 1 viene adattato redazionalmente a seguito della modificazione dell'articolo 1 LFE che non cita più le singole epizoozie. I quattro stati di fatto menzionati comportano, per principio, il versamento di un'indennità da parte del Cantone o della Confederazione se si tratta di un'epizoozia fortemente contagiosa. L'articolo 33 capoverso 1 affida al nostro Collegio il compito di regolare, per ogni epizoozia, le situazioni che danno diritto a un'indennità. Questo modo di procedere non comporta cambiamenti a livello pratico.

Finora, la questione del risarcimento era regolata in parte dalla legge (art. 32 cpv. 1, in rapporto con l'art. 1 LFE) e in parte dall'ordinanza (art. 42a, 42b e 54-59 OFE conformemente all'art. 1 cpv. 2 e 4 LFE). Le indennità per animali morti o che devono essere macellati sono segnatamente limitate a determinate epizoozie.

In base al capoverso 1^{bis} occorre regolare nell'ordinanza sulle epizoozie il diritto alle indennità per ogni altra epizoozia. Il capoverso 1^{bis} è il corollario

della modificazione degli articoli 1 e 31 capoverso 1. Esso ci permetterà di adattare la regolamentazione ai rischi in relazione con l'epizoozia in questione. Ci atterremo alla pratica sinora sancita dall'ordinanza sulle epizoozie. Ogni detentore di bestiame deve assumere un certo rischio che non è assunto dallo Stato. Ne consegue che i Cantoni non devono prendere a carico, oppure lo devono solo parzialmente, le perdite di animali dovute ad epizoozie molto frequenti quali le salmonellosi e le acariosi e contro le quali le possibilità di lotta ufficiali sono limitate. Per le perdite di animali dovute a epizoozie che sono solamente sorvegliate conformemente all'articolo 1a capoverso 2 lettera c non è prevista alcuna indennità. D'altro canto, le indennità per perdita di animali dovuta a epizoozie combattute in radice vengono di principio attribuite per tutte le situazioni contemplate al capoverso 1. Per le epizoozie fortemente contagiose, la Confederazione assegna sempre indennità secondo le disposizioni del capoverso 1.

Articolo 33 Indennità in casi speciali

Secondo questa disposizione, i Cantoni hanno la facoltà di versare indennità che superano quelle fissate dalla regolamentazione federale.

Il capoverso 1 deve essere modificato innanzitutto per ragioni sistematiche e redazionali siccome cade il riferimento all'articolo 1. La regolamentazione che emaneremo in base all'articolo 32 capoverso 1^{bis} chiarificherà le situazioni che danno diritto a un'indennità per le singole epizoozie. La regolamentazione attuale non verrà modificata nella sostanza; i Cantoni non dovranno quindi prevedere modificazioni nelle procedure di indennizzo.

Articolo 42 Ricerca e diagnosi

Questo articolo definisce i compiti della Confederazione in materia di ricerca e di diagnosi nel campo delle epizoozie.

Le *disposizioni attuali* contemplavano unicamente la competenza di creare un istituto di ricerca e la possibilità di conferire a terzi mandati di ricerca e di diagnosi.

È necessario precisare i compiti della Confederazione in materia siccome il patrimonio normativo comunitario stipula che vi sono compiti di competenza dell'autorità nazionale. Si tratta segnatamente della designazione dei laboratori di riferimento per la diagnosi e il controllo della qualità della diagnosi di determinate epizoozie eseguiti dai laboratori cantonali e privati riconosciuti.

La lettera a corrisponde al capoverso 1 attuale. Viene precisato che spetta alla Confederazione procurarsi le basi scientifiche necessarie per l'elaborazione delle disposizioni concernenti la lotta contro le epizoozie e la loro applicazione. Come finora, la Confederazione ha la possibilità di conferire mandati e progetti di ricerca a istituti e specialisti al di fuori dell'amministrazione federale.

La lettera b costituisce la base legale che disciplina la gestione dell'Istituto di virologia e di immunoprofilassi (IVI). Gli edifici di questo istituto, ubicati a Mittelhäusern, Comune di Köniz, verranno inaugurati nel 1992. L'istituto è

una stazione federale, annessa all'Ufficio federale di veterinaria. Assicurerà segnatamente il controllo dei prodotti immunobiologici secondo l'articolo 27 LFE. I compiti e l'organizzazione dell'IVI verranno regolate da un'ordinanza del Consiglio federale.

Nel quadro dello SEE, gli Stati membri devono disporre di centri di riferimento per determinate epizootie. Questi centri avranno quale compito di controllare e coordinare le diagnosi degli altri laboratori (lett. c).

Per principio, l'IVI funzionerà quale laboratorio di riferimento per le epizootie della lista A dell'UIE (tra le altre: la peste suina secondo la direttiva CE 80/217). Per casi particolari che necessitano di conoscenze specifiche (p. es. la pseudopeste aviaria, secondo la direttiva CE 90/539 e la brucellosi secondo la direttiva CE 64/432), saranno designati altri istituti che non fanno parte dell'amministrazione federale. Siccome la gestione di un laboratorio di riferimento è un compito da eseguire a livello nazionale, la Confederazione deve indennizzare gli istituti terzi per i costi che risultano da questa attività.

In base alla lettera d, un laboratorio che pratici la diagnosi di epizootie deve essere approvato dalla Confederazione. L'approvazione ufficiale dei laboratori è contemplata da diverse direttive CE. Una tale organizzazione è già oggi richiesta (art. 28.2 OFE).

La lettera e abilita le autorità federali a imporre, se del caso, determinati metodi diagnostici. Essa permette di applicare alcune direttive CE in materia (tra l'altro: 64/432 concernente la brucellosi e la leucosi bovine, 91/68 concernente le brucellosi degli ovini e dei caprini e 90/53 per diverse malattie del pollame).

Articolo 57 Competenze dell'Ufficio federale di veterinaria

L'articolo 57 è completato dalle nuove competenze dell'Ufficio federale di veterinaria; questo assume la competenza di emanare prescrizioni in caso d'urgenza e di eseguire i compiti richiesti per la collaborazione internazionale.

Mancava *finora* una definizione chiara delle competenze federali. L'articolo 1 capoverso 3 attribuiva all'Ufficio federale di veterinaria la competenza di emanare prescrizioni in caso di urgenza. Due ordinanze dell'Ufficio, emanate su questa base, sono attualmente ancora in vigore; si tratta dell'ordinanza del 26 aprile 1988 concernente provvedimenti immediati contro la metrite contagiosa equina (OMCE; RS 916.411.3) e dell'ordinanza del 29 novembre 1990 sui provvedimenti immediati contro l'encefalopatia spongiforme dei ruminanti (OESR; RS 916.411.4).

Nel quadro dello SEE, la collaborazione internazionale esige che un solo interlocutore si occupi della raccolta e della trasmissione dei dati per tutta la Svizzera. Al fine di poter far fronte ai suoi impegni nel quadro dello SEE, in cui sono previsti determinati controlli periodici come anche la presentazione di determinati risultati d'inchieste epidemiologiche per giustificare l'assenza di determinate epizootie, è necessario che l'Ufficio federale possa ordinare gli esami richiesti o effettuarli per proprio conto.

Il capoverso 1 corrisponde al vecchio articolo 57.

Il capoverso 2 attribuisce all'Ufficio federale di veterinaria la competenza di emanare misure immediate provvisorie in casi d'urgenza. Le disposizioni corrispondono a quelle stabilite attualmente dall'articolo 1 capoverso 3. Esse concernono i casi che non sono disciplinati dalla legislazione in vigore e per i quali l'Ufficio federale è abilitato a prendere misure a titolo provvisorio. Quando la situazione è più chiara - in effetti, al momento di un'improvvisa apparizione di una nuova epizoozia la situazione è in genere assai incerta - è compito del Consiglio federale emanare prescrizioni definitive nell'ordinanza sulle epizoozie.

La necessità di emanare immediatamente prescrizioni di lotta potrebbe presentarsi in relazione con una decisione presa nel quadro dello SEE che deve essere ripresa entro breve termine nel diritto nazionale. In questi casi non sono previste deleghe di competenze all'Ufficio federale di veterinaria. Gli adattamenti corrispondenti del diritto in materia di epizoozie devono essere compiuti secondo la procedura ordinaria dell'elaborazione dei testi legislativi.

Il capoverso 3 abilita l'Ufficio federale a trasmettere informazioni e a eseguire altri compiti relativi alla collaborazione internazionale nel quadro dello SEE e lo autorizza a procedere per proprio conto a inchieste per valutare la situazione sanitaria.

In futuro, nel quadro dello SEE, si assisterà a un aumento della necessità di scambiare informazioni dettagliate e precise concernenti la situazione sanitaria del bestiame. Un sistema d'informazione affidabile è una condizione essenziale per la liberalizzazione del traffico di animali (cfr. direttiva CE 82/894). La Confederazione deve essere espressamente abilitata (lett. a) a trasmettere alle autorità dello SEE e agli Stati membri informazioni che, finora, erano riservate ad uso interno (cfr. direttiva CE 89/608).

La lettera b permette alla Confederazione di procurarsi, tra l'altro, le informazioni di base necessarie alla lotta contro le epizoozie conformemente all'articolo 42 lettera a. Per la Confederazione è indispensabile poter raccogliere dati e campioni per proprio conto oppure procurarsi dati di interesse per la sorveglianza di epizoozie che non sono oggetto di controlli periodici dei Cantoni in virtù dell'articolo 10 capoverso 1 numero 7.

3 Conseguenze

3.1 Confederazione

La ripresa del patrimonio normativo comunitario con le sue direttive dettagliate necessita, oltre alla presente modificazione della legge sulle epizoozie, una revisione totale dell'ordinanza sulle epizoozie del 15 dicembre 1967²¹⁾. È segnatamente importante includere nell'ordinanza un gran numero di epizoozie, introdurre molte nuove disposizioni come pure disciplinare il sistema degli esami profilattici.

²¹⁾ RS 916.401

Il principio secondo cui l'esecuzione della legge è di competenza cantonale non viene modificato. Per contro, alla Confederazione, in qualità di autorità centrale, verranno assegnati compiti relativi alla collaborazione internazionale. L'Ufficio federale di veterinaria è l'interlocutore designato.

Il sistema di sorveglianza delle aziende di esportazione, secondo gli articoli 5, 65 e 72 dell'ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.11), potrà verosimilmente essere mantenuto. L'esperienza dimostrerà se la ripresa di alcuni compiti da parte della Confederazione si imponga per l'esportazione di animali, come è già il caso per le aziende che esportano carne e per le stazioni di inseminazione artificiale.

I controlli veterinari alla frontiera per l'importazione di animali e di prodotti animali saranno mantenuti per il traffico tra gli Stati della CE e dell'AELS. Sono previste talune facilitazioni per gli importatori nel quadro dell'Accordo sulle semplificazioni dei controlli doganali e delle loro formalità²²⁾. Ciò presuppone una disponibilità maggiore di personale per le autorità di controllo a causa del maggior tempo impiegato per le visite e per i controlli a domicilio invece che alla frontiera. Se si passa a un sistema di controlli con campionatura, le tasse riscosse per le visite veterinarie alla frontiera (circa 7 milioni di franchi all'anno) non potranno più essere riscosse.

Per quanto concerne il *personale*, l'effettivo dovrà essere aumentato per far fronte ai nuovi compiti che risultano da una collaborazione più stretta nel quadro dello SEE. Secondo una stima provvisoria, occorrono 9 posti supplementari all'Ufficio federale di veterinaria e al laboratorio per le malattie dei pesci.

Da un *punto di vista finanziario*, senza tener conto dell'aumento del personale, lo SEE non dovrebbe comportare maggiori uscite. Nel caso in cui dovesse manifestarsi un'epizoozia fortemente contagiosa, la Confederazione sarebbe tenuta a versare le indennità per perdite di animali. Questi costi, siccome dipendono dall'apparizione di un'epizoozia, non possono essere valutati né preventivati. Se in futuro la situazione sanitaria si manterrà simile a quella constatata in questi ultimi dieci anni, il versamento di indennità non comporterà spese supplementari.

3.2 Cantoni

I compiti di esecuzione assunti fino ad ora dai Cantoni non verranno modificati in maniera fondamentale. L'attività dei Cantoni diventerà comunque più complessa e comporterà maggiori spese. Per il futuro si potrebbe prevedere la fusione di alcuni uffici veterinari in unità maggiormente dotate di personale.

I programmi di esame prescritti ridurranno il margine di decisione delle autorità di esecuzione. L'esecuzione non verrà più unicamente controllata dalle autorità federali ma anche dagli organi dello SEE. D'altro canto, le autorità federali assumeranno alcuni compiti finora di competenza dei Cantoni.

²²⁾ Accordo SEE, protocollo 10 art. 22.

Per quanto concerne il *personale*, occorrerà piuttosto prevedere un maggiore fabbisogno di personale tenuto conto dell'aumento dei compiti di sorveglianza (prelevamento di campioni, controlli).

Dal *punto di vista finanziario*, i Cantoni dovranno, in un primo tempo, assumere spese supplementari per i controlli della situazione sanitaria. Al momento in cui l'autorità di sorveglianza dell'AELS avrà riconosciuto che la Svizzera è indenne da determinate epizoozie, i controlli potranno essere ridotti o persino sospesi. La sorveglianza più precisa del traffico di animali dovrebbe anch'essa causare costi supplementari. In caso di epizoozia fortemente contagiosa, i Cantoni non dovranno più prendere a loro carico le spese per l'indennizzo dei proprietari di animali.

3.3 Altre ripercussioni

La possibilità di suddividere il territorio nazionale in unità regionali permette di applicare misure di lotta contro le epizoozie in modo più selettivo. I detentori di animali delle regioni non toccate da restrizioni di polizia delle epizoozie dovranno sopportare costi inferiori. Inoltre, la regionalizzazione permetterà di limitare le restrizioni all'esportazione alle regioni colpite e di risparmiare le altre parti del Paese.

4 Programma di legislatura

Il presente progetto non è stato annunciato nel programma di legislatura. Esso risulta dall'adesione della Svizzera all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

5 Basi giuridiche

5.1 Costituzionalità

Il decreto federale che modifica la legge sulle epizoozie si basa sulle disposizioni della Costituzione federale (Cost.) citati nel preambolo.

In base all'articolo 69 Cost., la Confederazione può emanare, in via legislativa, misure destinate a lottare contro le malattie trasmissibili, le malattie molto diffuse e le malattie particolarmente pericolose per l'uomo e per gli animali.

L'articolo 31^{bis} fornisce la base costituzionale per limitare, se del caso, la libertà di commercio e d'industria.

L'articolo 64^{bis} stabilisce la base costituzionale per le disposizioni penali.

L'Accordo SEE costituisce la base principale delle modificazioni proposte. L'articolo 7 dell'Accordo SEE comporta l'obbligo di riprendere nel diritto svizzero il patrimonio normativo comunitario stabilito nell'articolo 17 dell'accordo medesimo come pure quello di emanare le necessarie disposizioni legali di esecuzione.

5.2 Delega di competenze legislative

Il decreto federale che modifica la legge sulle epizootie contiene numerose deleghe di competenze che vengono attribuite al Consiglio federale o, in caso d'urgenza, all'Ufficio federale di veterinaria (art. 57). Queste deleghe sono già frequenti nella legge attuale. Ciò è dovuto al fatto che la legislazione sulle epizootie concerne materie scientifiche e tecniche che devono essere disciplinate in modo molto dettagliato per le necessità di esecuzione.

Le competenze del Consiglio federale che risultano dagli articoli 1, 9a, 10 e 32 capoverso 1^{bis} rivestono importanza particolare. La regolamentazione delle misure di lotta contro le epizootie nell'ordinanza sulle epizootie si basa per l'essenziale su queste disposizioni.

Decreto federale che modifica la legge sulle epizootie

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1992¹⁾,
decreta:

I

La legge del 1° luglio 1966²⁾ sulle epizootie è modificata come segue:

Ingresso (complemento)

in esecuzione dell'articolo 17 dell'Accordo del 2 maggio 1992³⁾ sullo Spazio economico europeo e del suo allegato I, il quale si riferisce alle direttive:

- n. 64/432 del Consiglio, del 26 giugno 1964⁴⁾, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

¹⁾ FF 1992 V 22

²⁾ RS 916.40

³⁾ RU 1993 ...

⁴⁾ RSEE I-1.01; GUCE L 121 del 29.7.1964, p. 1977, modificata dalle direttive:

- 66/600 del 25.10.1966 (RSEE I-1.02; GUCE L 192 del 27.10.1966, p. 3294)
 - 71/285 del 19.7.1971 (RSEE I-1.03; GUCE L 179 del 9.8.1971, p. 1)
 - 72/445 del 28.12.1972 (RSEE I-1.05; GUCE L 298 del 31.12.1972, p. 49)
 - 73/150 del 5.6.1973 (RSEE I-1.06; GUCE L 172 del 28.6.1973, p. 18)
 - 77/98 del 21.12.1976 (RSEE I-1.07; GUCE L 26 del 31.1.1977, p. 81)
 - 79/109 del 24.1.1979 (RSEE I-1.08; GUCE L 29 del 3.2.1979, p. 20)
 - 79/111 del 24.1.1979 (RSEE I-1.09; GUCE L 29 del 3.2.1979, p. 26)
 - 80/219 del 22.1.1980 (RSEE I-1.10; GUCE L 47 del 21.2.1980, p. 25)
 - 80/1098 dell'11.11.1980 (RSEE I-1.11; GUCE L 325 del 1° .12.1980, p. 11)
 - 80/1274 del 22.12.1980 (RSEE I-1.12; GUCE L 375 del 31.12.1980, p. 75)
 - 81/476 del 24.6.1981 (RSEE I-1.13; GUCE L 186 dell'8.7.1981, p. 20)
 - 82/61 del 26.1.1982 (RSEE I-1.14; GUCE L 29 del 6.2.1982, p. 13)
 - 82/893 del 21.12.1982 (RSEE I-1.15; GUCE L 378 del 31.12.1982, p. 57)
 - 83/642 del 13.12.1983 (RSEE I-1.16; GUCE L 358 del 22.12.1983, p. 41)
 - 83/646 del 13.12.1983 (RSEE I-1.17; GUCE L 360 del 23.12.1983, p. 44)
 - 84/336 del 19.6.1984 (RSEE I-1.18; GUCE L 177 del 4.7.1984, p. 22)
 - 84/643 dell'11.12.1984 (RSEE I-1.19; GUCE L 339 del 27.12.1984, p. 27)
 - 84/644 dell'11.12.1984 (RSEE I-1.20; GUCE L 339 del 27.12.1984, p. 30)
 - 85/320 del 12.6.1985 (RSEE I-1.21; GUCE L 168 del 28.6.1985, p. 36)
 - 85/586 del 20.12.1985 (RSEE I-1.22; GUCE L 372 del 31.12.1985, p. 44)
 - 87/489 del 22.9.1987 (RSEE I-1.24; GUCE L 280 del 3.10.1987, p. 28)
 - 88/406 del 14.6.1988 (RSEE I-1.25; GUCE L 194 del 22.7.1988, p. 1)
 - 89/360 del 30.5.1989 (RSEE I-1.26; GUCE L 153 del 6.6.1989, p. 29)
 - 89/662 dell'11.12.1989 (RSEE I-1.28; GUCE L 395 del 30.12.1989, p. 13)
 - 90/422 del 26.6.1990 (RSEE I-1.29; GUCE L 224 del 18.8.1990, p. 9)
 - 90/423 del 26.6.1990 (RSEE I-1.30; GUCE L 224 del 18.8.1990, p. 13)
 - 90/425 del 26.6.1990 (RSEE I-1.31; GUCE L 224 del 18.8.1990, p. 29)
- e dalle decisioni:
- 87/231 del 7.4.1987 (RSEE I-1.23; GUCE L 99 dell'11.4.1987, p. 18)
 - 89/469 del 28.7.1989 (RSEE I-1.27; GUCE L 225 del 3.8.1989, p. 51)
 - 91/13 del 17.12.1990 (RSEE I-1.32; GUCE L 8 dell'11.1.1991, p. 26)
 - 91/177 del 26.3.1991 (RSEE I-1.33; GUCE L 86 del 6.4.1991, p. 32).

- n. 72/461 del Consiglio, del 12 dicembre 1972¹⁾, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;
- n. 80/215 del Consiglio, del 22 gennaio 1980²⁾, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni;
- n. 80/217 del Consiglio, del 22 gennaio 1980³⁾, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
- n. 82/894 del Consiglio, del 21 dicembre 1982⁴⁾, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità;
- n. 85/511 del Consiglio, del 18 novembre 1985⁵⁾, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;
- n. 88/407 del Consiglio, del 14 giugno 1988⁶⁾, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina;

¹⁾ RSEE I-9.01; GUCE L 302 del 31.12.1972, p. 24, modificata dalle direttive:

- 77/98 del 21.12.1976 (RSEE I-9.02; GUCE L 26 del 31.1.1977, p. 81)
 - 80/213 del 22.1.1980 (RSEE I-9.03; GUCE L 47 del 21.2.1980, p. 1)
 - 80/1099 dell'11.11.1980 (RSEE I-9.04; GUCE L 325 del 1°.12.1980, p. 14)
 - 81/476 del 24.6.1981 (RSEE I-9.05; GUCE L 186 dell'8.7.1981, p. 20)
 - 82/893 del 21.12.1982 (RSEE I-9.06; GUCE L 378 del 31.12.1982, p. 57)
 - 83/646 del 13.12.1983 (RSEE I-9.07; GUCE L 360 del 23.12.1983, p. 44)
 - 84/336 del 19.6.1984 (RSEE I-9.08; GUCE L 177 del 4.7.1984, p. 22)
 - 84/643 dell'11.12.1984 (RSEE I-9.09; GUCE L 339 del 27.12.1984, p. 27)
 - 85/322 del 12.6.1985 (RSEE I-9.10; GUCE L 168 del 28.6.1985, p. 41)
 - 87/64 del 30.12.1986 (RSEE I-9.11; GUCE L 34 del 5.3.1987, p. 52)
 - 87/489 del 22.9.1987 (RSEE I-9.13; GUCE L 280 del 3.10.1987, p. 28)
 - 89/662 dell'11.12.1989 (RSEE I-9.14; GUCE L 395 del 30.12.1989, p. 13)
 - 91/266 del 21.5.1991 (RSEE I-9.15; GUCE L 134 del 29.5.1991, p. 45)
- e dalla decisione:

- 87/231 del 7.4.1987 (RSEE I-9.12; GUCE L 99 dell'11.4.1987, p. 18).

²⁾ RSEE I-11.01; GUCE L 47 del 21.2.1980, p. 4, modificata dalle direttive:

- 80/1100 dell'11.11.1980 (RSEE I-11.02; GUCE L 325 del 1°.12.1980, p. 16)
- 81/476 del 24.6.1981 (RSEE I-11.03; GUCE L 186 dell'8.7.1981, p. 20)
- 85/321 del 12.6.1985 (RSEE I-11.04; GUCE L 168 del 28.6.1985, p. 39)
- 87/491 del 22.9.1987 (RSEE I-11.05; GUCE L 279 del 2.10.1987, p. 27)
- 88/660 del 19.12.1988 (RSEE I-11.06; GUCE L 382 del 31.12.1988, p. 35)
- 89/662 dell'11.12.1989 (RSEE I-11.07; GUCE L 395 del 30.12.1989, p. 13).

³⁾ RSEE I-14.01; GUCE L 47 del 21.2.1980, p. 11, modificata dalle direttive:

- 80/1274 del 22.12.1980 (RSEE I-14.02; GUCE L 375 del 31.12.1980, p. 75)
- 81/476 del 24.6.1981 (RSEE I-14.03; GUCE L 186 dell'8.7.1981, p. 20)
- 84/645 dell'11.12.1984 (RSEE I-14.04; GUCE L 339 del 27.12.1984, p. 33)
- 85/586 del 20.12.1985 (RSEE I-14.05; GUCE L 372 del 31.12.1985, p. 44)
- 87/486 del 22.9.1987 (RSEE I-14.06; GUCE L 280 del 3.10.1987, p. 21).

⁴⁾ RSEE I-15.01; GUCE L 378 del 31.12.1982, p. 58, modificata dalle decisioni:

- 89/162 del 10.2.1989 (RSEE I-15.02; GUCE L 61 del 4.3.1989, p. 49)
- 90/134 del 6.3.1990 (RSEE I-15.03; GUCE L 76 del 22.3.1990, p. 25).

⁵⁾ RSEE I-12.01; GUCE L 315 del 26.11.1985, p. 11, modificata dalla direttiva:

- 90/423 del 6.3.1990 (RSEE I-12.02; GUCE L 224 del 18.8.1990, p. 13).

⁶⁾ RSEE I-7.01; GUCE L 194 del 22.7.1988, p. 10, modificata dalle direttive:

- 90/120 del 5.3.1990 (RSEE I-7.02; GUCE L 71 del 17.3.1990, p. 37)
- 90/425 del 26.6.1990 (RSEE I-7.03; GUCE L 224 del 18.8.1990, p. 29).

- n. 89/566 del Consiglio, del 25 settembre 1989¹⁾, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina;
- n. 89/608 del Consiglio, del 21 novembre 1989²⁾, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica;
- n. 90/426 del Consiglio, del 26 giugno 1990³⁾, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai Paesi terzi;
- n. 90/429 del Consiglio, del 26 giugno 1990⁴⁾, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina;
- n. 90/539 del Consiglio, del 15 ottobre 1990⁵⁾, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;
- n. 90/667 del Consiglio, del 13 dicembre 1990⁶⁾, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce;
- n. 91/67 del Consiglio, del 28 gennaio 1991⁷⁾, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura;
- n. 91/68 del Consiglio, del 28 gennaio 1991⁸⁾ relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;
- n. 91/494 del Consiglio, del 26 giugno 1991⁹⁾, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile,

I. Principi

Art. 1

Epizoozie

¹ Il Consiglio federale designa le epizoozie. A questo scopo tiene conto delle malattie animali trasmissibili che:

a. possono essere trasmesse all'uomo (zoonosi);

¹⁾ RSEE I-6.01; GUCE L 302 del 19.10.1989, p. 1, modificata dalla direttiva: - 90/425 del 26.6.1990 (RSEE I-6.02; GUCE L 224 del 18.8.1990, p. 29).

²⁾ RSEE I-35.01; GUCE L 351 del 2.12.1989, p. 34.

³⁾ RSEE I-3.01; GUCE L 224 del 18.8.1990, p. 42.

⁴⁾ RSEE I-8.01; GUCE L 224 del 18.8.1990, p. 62.

⁵⁾ RSEE I-4.01; GUCE L 303 del 31.10.1990, p. 6.

⁶⁾ RSEE I-32.01; GUCE L 363 del 27.12.1990, p. 51.

⁷⁾ RSEE I-5.01; GUCE L 46 del 19.2.1991, p. 1.

⁸⁾ RSEE I-2.01; GUCE L 46 del 19.2.1991, p. 19.

⁹⁾ RSEE I-10.01; GUCE L 268 del 24.9.1991, p. 35.

- b. non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi;
- c. possono minacciare specie indigene selvatiche;
- d. possono avere conseguenze economiche importanti;
- e. sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali.

² Esso distingue le epizoozie fortemente contagiose (lista A dell'Ufficio internazionale delle epizoozie) dalle altre epizoozie. Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne:

- a. il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali;
- b. le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e
- c. la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali.

Art. 1a (nuovo)

Lotta contro le epizoozie

¹ Le epizoozie fortemente contagiose devono essere:

- a. sradicate il più presto possibile;
- b. combattute, per il resto, come le altre epizoozie.

² Le altre epizoozie devono essere:

- a. sradicate, nella misura in cui lo esiga un bisogno sanitario o economico e sia possibile con una spesa sopportabile;
- b. combattute in modo tale da limitare il più possibile i danni sanitari ed economici; o
- c. sorvegliate, nel caso in cui occorra raccogliere dati epidemiologici che permettano la lotta o lo sradicamento oppure quando il commercio internazionale lo esiga.

Art. 9

Principio

La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti che, secondo la scienza e l'esperienza, sembrano atti a impedire la diffusione di un'epizoozia.

Art. 9a (nuovo)

Epizoozie fortemente contagiose

¹ Se uno o diversi animali di un effettivo sono colpiti da un'epizoozia fortemente contagiosa, tutti gli animali dell'effettivo che sono sensibili all'epizoozia devono, per principio, essere immediatamente abbattuti e distrutti in modo da non cagionare danni.

² Il Consiglio federale stabilisce:

- a. i provvedimenti complementari da prendere nella zona minacciata dall'epizoozia e nella regione circostante;

- b. i casi in cui non è necessario uccidere l'intero effettivo colpito e distruggerlo in modo inoffensivo;
- c. la procedura da seguire nel caso in cui l'epizoozia non possa essere sradicata con l'uccisione e la distruzione in modo inoffensivo degli effettivi infettati.

Art. 10, titolo marginale, cpv. 1, n. 7, 10 e 11, nonché cpv. 2

Provvedimenti
generali di lotta

¹ Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Esso stabilisce inoltre l'obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Esso disciplina segnatamente:

- 7. l'esame periodico degli effettivi e gli altri provvedimenti destinati a mantenerne lo stato di salute, come anche le inchieste epidemiologiche;
- 10. l'omologazione e il modo d'uso dei prodotti di disinfezione utilizzati nella lotta contro le epizoozie;
- 11. l'approvazione dei programmi nazionali di lotta contro le epizoozie che assumono importanza in relazione con il commercio internazionale di animali, applicati nel quadro dei servizi d'igiene veterinaria.

² La Confederazione ha la facoltà di:

- a. limitare a una regione circoscritta la circolazione di animali e di prodotti animali al fine di proteggere da un'epizoozia le altre parti del Paese;
- b. ordinare che le misure intese a sradicare un'epizoozia siano limitate a determinate regioni se non sia possibile né previsto a breve termine sradicare un'epizoozia nell'insieme del Paese;
- c. dichiarare indenni le regioni in cui non è stata constatata alcuna epizoozia durante un lasso di tempo determinato.

Art. 13 cpv. 3 (nuovo)

³ Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il modo e l'estensione dell'identificazione, come pure la registrazione degli animali identificati. Può prescrivere che i detentori di animali tengano un registro delle variazioni del loro effettivo.

V. Costi della lotta contro le epizoozie

Art. 31, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 3 (nuovo)

Assunzione dei
costi

¹ I Cantoni in cui si trovano gli animali versano le indennità per perdite di animali e assumono totalmente o in parte i costi della lotta.

³ La Confederazione versa le indennità per perdite di animali dovute alle epizoozie fortemente contagiose.

Art. 32 cpv. 1 e cpv. 1^{bis} (nuovo)

- ¹ Vengono versate indennità per perdite di animali quando:
- a. vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia;
 - b. vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità;
 - c. vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e distrutti in modo inoffensivo per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia;
 - d. vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e distrutti in modo inoffensivo a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.

^{1bis} Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie (art. 1 cpv. 2) talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.

Art. 33 cpv. 1

¹ I Cantoni possono versare indennità anche se queste ultime non sono previste dalla Confederazione. L'articolo 36 è applicabile per analogia.

Art. 42

La Confederazione:

- a. si procura per la ricerca le basi scientifiche necessarie all'applicazione della presente legge; può affidare simili compiti a specialisti e istituti che non fanno parte dell'amministrazione federale;
- b. gestisce l'Istituto svizzero di virologia e di immunologia (IVI) per fini di ricerca e di diagnosi in materia di epizoozie fortemente contagiose; il Consiglio federale può anche affidargli altri compiti in materia di lotta contro le epizoozie;
- c. designa il laboratorio nazionale di riferimento per la sorveglianza della diagnosi di un'epizoozia; essa può affidare questo compito a laboratori che non fanno parte dell'amministrazione federale;

Ricerca e diagnosi

- d. accorda ai laboratori l'autorizzazione per la diagnosi nel quadro della lotta contro le epizootie;
- e. può prescrivere determinati metodi di esame per la diagnosi di epizootie.

Art. 57

Competenze dell'Ufficio federale di veterinaria

¹ L'Ufficio federale di veterinaria è autorizzato a emanare disposizioni di esecuzione di carattere tecnico.

² Esso può, in caso di urgenza, emanare prescrizioni a titolo provvisorio nel caso in cui dovesse bruscamente manifestarsi o minacciasse di estendersi alla Svizzera una nuova malattia animale contagiosa che, fino a quel momento, non era oggetto di una regolamentazione.

³ L'Ufficio federale di veterinaria:

- a. assume i compiti che gli incombono nel quadro della collaborazione internazionale; segnatamente si occupa di trasmettere le informazioni necessarie, assicura l'assistenza amministrativa e partecipa alle ispezioni ufficiali nel quadro dell'Accordo SEE;
- b. può condurre autonomamente inchieste per valutare la situazione epizootica.

II

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

² In virtù dell'articolo 20 delle disposizioni transitorie¹⁾ della Costituzione federale, non sottostà al referendum.

³ Entra in vigore simultaneamente all'Accordo SEE.

3 Ambiente, pianificazione del territorio ed energia

92.057.3

3.1 Decreto federale concernente il diritto in materia energetica nello Spazio economico europeo

1 Parte generale

1.1 Situazione iniziale

Nel messaggio del 18 maggio 1992¹⁾ concernente l'approvazione dell'Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, il nostro Collegio si è espresso anche sulle conseguenze di tale accordo nel settore dell'energia. Una parte essenziale della legislazione dello SEE in materia d'energia dovrà essere inserita nel diritto svizzero nell'ambito di un decreto federale specifico.

1.2 Patrimonio normativo comunitario

1.21 Nel settore dell'energia

- Regolamento n. 1056/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento d'interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità (GUCE L 120 del 25.5.72, p. 7);
- Direttiva 90/547 del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti (GUCE L 313 del 13.11.90 p. 30);
- Direttiva 91/296 del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti (GUCE L 147 del 12.6.1991 p. 37);
- Direttiva 75/405 del Consiglio, del 14 aprile 1975, concernente la limitazione dell'uso di prodotti petroliferi nelle centrali elettriche (GUCE L 178 del 9.7.75 p. 26);
- Direttiva 90/377 del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GUCE L 185 del 17.7.90 p. 16);
- Direttiva 76/491 del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente una procedura comunitaria d'informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità (GUCE L 140 del 28.5.76 p. 4);

¹⁾ FF 1992 IV 1

- Regolamento n. 1893/79 del Consiglio, del 28 agosto 1979, che introduce nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GUCE L 220 del 30.8.79 p. 1);
- Direttiva 85/536 del Consiglio, del 5 dicembre 1985, sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione (GUCE L 334 del 12.12.85 p. 20);
- Direttiva 87/441 della Commissione, del 29 luglio 1987, sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburante di sostituzione (GUCE L 238 del 21.8.87 p. 40).

1.22 Nel settore delle direttive concernenti i prodotti (settore TBT) aventi ripercussioni sulla legislazione in materia energetica

- Direttiva 73/23 del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GUCE L 077 del 26.3.73 p. 29);
- Direttiva 76/117 del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva» (GUCE L 24 del 30.01.76 p. 45);
- Direttiva 79/196 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione (GUCE L 043 del 20.2.79 p. 20);
- Direttiva 82/130 del Consiglio, del 15 febbraio 1982, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisuose (GUCE L 059 del 2.3.82 p. 10);
- Direttiva 84/539 del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria (GUCE L 300 del 19.11.84 p. 179);
- Direttiva 78/170 del Consiglio, del 13 febbraio 1978, concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali (GUCE L 052 del 23.2.78 p. 32);
- Direttiva 82/885 del Consiglio, del 10 dicembre 1982, sulla modifica della Direttiva 78/170 concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione di calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali (GUCE L 378 del 31.12.82 p. 19).

1.23 Altre direttive con effetti sulla legislazione in materia energetica

- Direttiva 88/361 del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato (libera circolazione dei capitali) (GUCE L 178 dell'8.7.88 p. 5);
- Direttiva 85/374 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GUCE L 210 del 7.8.85 p. 29).

1.3 Rapporti con la legislazione svizzera in materia energetica

La legislazione federale per un impiego parsimonioso e razionale dell'energia sta ormai prendendo corpo. Il 1° maggio 1991 e il 1° marzo 1992 sono entrati in vigore rispettivamente il decreto (RS 730.0) e l'ordinanza (RS 730.01; RU 1992 397) sull'energia. La legge sull'energia è in preparazione e non potrà entrare in vigore prima del 1995. Se si dovesse integrare le disposizioni di cui alla cifra 1.21 nel diritto svizzero, lo si potrebbe fare nel quadro della legge sull'energia. L'emanazione di un decreto federale specifico è tuttavia indispensabile, poiché l'adeguamento del diritto svizzero a quello dello SEE dovrà avvenire entro il 1° gennaio 1993, data in cui entrerà in vigore l'Accordo SEE.

Il presente decreto federale fa riferimento soltanto al Regolamento sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento, alle due direttive sul transito di energia elettrica e gas naturale, nonché alla direttiva concernente l'uso di prodotti petroliferi nelle centrali elettriche. Le rimanenti disposizioni comunitarie menzionate più avanti possono essere integrate nel diritto svizzero nell'ambito della legislazione vigente in altri settori.

Le due direttive sulla notificazione dei prezzi dell'elettricità, del gas, del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi sono eseguite in Svizzera mediante la legislazione relativa al rilevamento di dati statistici. In tal modo, l'attuale ente preposto al rilevamento e all'elaborazione dei dati potrà essere impiegato anche nella fattispecie e non occorrerà istituirne uno nuovo. L'Ufficio federale di statistica rileverà ed elaborerà tali dati nell'ambito della sua normale attività, trasmettendoli in seguito alle CE tramite l'AELS. Allo stesso modo, il regolamento relativo alla registrazione delle importazioni di petrolio greggio e di prodotti petroliferi verrà coperto dalla legislazione concernente le statistiche sul commercio esterno. La Direzione generale delle dogane si occuperà di registrare, elaborare e trasmettere nell'ambito dei suoi normali rilevamenti statistici i dati richiesti. Il nostro Collegio provvederà ad adattare l'ordinanza del 5 dicembre 1988 sulla statistica del commercio esterno (RS 632.14). Per quanto riguarda la trasmissione dei dati, oltre alle direttive della CE sul trattamento di dati confidenziali, vigono anche le direttive della Confederazione sulla protezione dei dati in seno all'amministrazione federale.

Le direttive concernenti i prodotti (n. 1.22), contengono disposizioni sulla sicurezza tecnica e prevedono il riconoscimento reciproco di esami e certificati di

omologazione di apparecchi elettrici. Tali direttive vengono riprese nel diritto svizzero nel quadro dell'ordinanza del 24 giugno 1989 (RS 734.26) sui prodotti elettrici a bassa tensione. La revisione di tale ordinanza, attualmente in corso, si concluderà il 1° gennaio 1993.

I requisiti minimi per la potenza dei generatori di calore sono già contenuti nell'ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (RS 814.318.142.1), entrata in vigore il 1° febbraio 1992 (RU 1992 124), oppure verranno ripresi nel diritto svizzero nell'ambito dell'ordinanza sull'energia.

Anche le due direttive concernenti la sostituzione di componenti combustibili nella benzina potranno essere coperte dall'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico.

In merito alla direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, in Svizzera verrà introdotta una regolamentazione speciale. A tale riguardo vi sarà un adattamento di minima entità della legge sulla responsabilità civile in materia nucleare.

Inoltre, le disposizioni dello SEE relative alla libera circolazione dei capitali e dei servizi, nonché alla libertà di stabilimento richiedono la modificazione delle disposizioni sulla nazionalità che regolano le autorizzazioni di impianti nucleari e le concessioni per gli impianti di trasporto in condotta. Le relative disposizioni svizzere verranno modificate nel quadro del presente decreto.

2 Parte speciale

Articolo 1 Scopo e campo d'applicazione

Lo scopo del presente decreto è di adeguare la legislazione svizzera in materia energetica alla legislazione dello Spazio economico europeo. Quest'ultima sarà infatti applicabile anche alla Svizzera non appena entrerà in vigore l'Accordo SEE.

Come già accennato al numero 1.3, diverse disposizioni che rientrano nel patrimonio normativo comunitario in materia energetica non vengono riprese nel diritto svizzero per mezzo del presente decreto. Fra queste in particolare le due direttive sulla comunicazione dei prezzi dell'elettricità, del gas naturale, del greggio e dei prodotti petroliferi, nonché il regolamento che istituisce la registrazione delle importazioni di petrolio e di prodotti petroliferi. L'importanza di queste tre disposizioni per la CE e per le branche economiche svizzere interessate è tale che, contrariamente ad altre disposizioni, queste vengono esplicitamente menzionate nei capoversi 2 e 3. Nell'intento di riprendere tali disposizioni si rinvia alla legislazione concernente la statistica e il commercio esterno. L'Ufficio federale di statistica e la Direzione generale delle dogane sono competenti per rilevare nell'ambito della loro normale attività i dati necessari.

Articolo 2 Comunicazione dei progetti di investimento nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità

La comunicazione dei progetti di investimento costituisce una novità per il diritto svizzero. Obiettivo di tale disposizione è di informare la Commissione

delle CE sui dati importanti relativi ai progetti di investimento di una certa entità. Nel relativo regolamento, si può rilevare su quali impianti si orienta la CE:

- le raffinerie di petrolio aventi una capacità superiore a un milione di t/anno;
- le condotte di capacità di trasporto superiore a 3 milioni di t/anno per il petrolio, 1,5 milioni di t/anno per i prodotti petroliferi e superiore a 1 miliardo di m³/anno per il gas naturale, a condizione che la lunghezza dell'installazione sia superiore a 30 km;
- le installazioni di immagazzinamento di capacità superiore a 100 000 m³ per il petrolio o 150 000 000 m³ per il gas naturale;
- le centrali termiche di potenza superiore a 200 MW e le centrali idroelettriche di potenza superiore a 50 MW;
- le linee aeree di trasporto superiori a 345 kV di tensione o le linee a cavo di tensione superiore a 100 kV in una rete combinata internazionale.

In Svizzera sono pochi gli impianti che superano queste capacità. Grazie alle dimensioni minime stabilite, le competenti autorità federali saranno sempre a conoscenza dei progetti di queste dimensioni, perlomeno nelle grandi linee.

Giusta il capoverso 1, l'Ufficio federale dell'energia dev'essere informato ogni anno sui dati essenziali relativi ai progetti di investimento di una certa entità nell'ambito della produzione, del magazzinaggio e della distribuzione di idrocarburi e di energia elettrica. Per quanto riguarda gli idrocarburi, vanno comunicati i progetti la cui realizzazione (inizio dei lavori) è prevista entro 3 anni, mentre tale termine per l'elettricità è stabilito a 5 anni. Vanno inoltre notificati gli impianti già in esercizio o in costruzione e quelli che si prevede di mettere fuori esercizio entro 3 anni (cpv. 2). Per i progetti di investimento in fase di elaborazione, occorre informare sullo stato della procedura di autorizzazione e sul rapporto con i programmi nazionali. Le comunicazioni vanno effettuate tramite i moduli prescritti dal regolamento CE, che l'Ufficio federale dell'energia provvederà a inoltrare alla Commissione delle CE.

Articolo 3 Transito di elettricità e di gas sulle grandi reti

Le direttive concernenti il transito di forniture di energia elettrica e il transito di gas naturale sulle grandi reti sono praticamente uguali. È pertanto opportuno recepirle nel diritto svizzero in un'unica disposizione. Dette disposizioni si applicano tuttavia soltanto al transito internazionale e non contrastano con l'obbligo di trasporto sancito dall'articolo 13 della legge sugli impianti di trasporto in condotta (RS 746.1).

Occorre premettere che, benché la CE dia l'impressione che l'integrazione si trovi soltanto nella fase iniziale e che non possa essere realizzata senza gli sforzi della Comunità, ciò non è il caso per quanto riguarda il transito di elettricità. In questo settore, l'Europa unita esiste da molto tempo grazie all'Union pour la coordination de la production et du transport de l'électricité (UCPTE) ed è in continuo sviluppo. La direttiva sul transito di energia elettrica è in sintonia con gli obiettivi dell'UCPTE. Il volume degli scambi all'interno dell'UCPTE e coi Paesi vicini è in continuo aumento. Se vi si includono anche i Paesi dell'Europa centrale, nei prossimi anni assisteremo a sostanziali sviluppi.

L'introduzione dell'obbligo di trasporto costituisce un salto qualitativo per l'UCPTE. Finora due imprese non vicine che facevano parte dell'Unione potevano concludere contratti sulla fornitura di energia elettrica soltanto se i proprietari delle reti intermedie vi acconsentivano. I Paesi di transito avevano la possibilità di impedire lo scambio di elettricità. Il funzionamento dell'UCPTE ha tuttavia dimostrato che di regola si riusciva a trovare una soluzione.

Secondo il capoverso 1, gli esercenti delle grandi reti di trasporto di elettricità e di gas sono tenuti ad agevolare il transito internazionale, qualora le condizioni di trasporto siano eque per tutte le parti in causa e la capacità della rete consenta l'esecuzione del transito. Non deve peraltro venir meno la garanzia dell'approvvigionamento e della qualità dei servizi offerti.

Il capoverso 2 rinvia alle trattative negoziate tra gli interessati, dato che lo Stato non svolge un ruolo diretto in questo transito di energia.

In caso di litigio sulle condizioni di transito sono previsti uffici di conciliazione (cpv. 3). Tali uffici sono composti da rappresentanti delle società responsabili delle reti di trasporto in Europa. A seconda dei partecipanti al transito, essi vengono istituiti da diverse autorità internazionali:

- dalla Commissione delle CE, per il transito all'interno della Comunità;
- da un'autorità di vigilanza dell'AELS, per il transito all'interno dell'AELS;
- dal Comitato comune dello SEE, per il transito tra gli Stati membri della CE e quelli dell'AELS.

Gli uffici di conciliazione svolgono una semplice funzione mediatrice. Essi hanno lo scopo di riconciliare le parti prima che esse si rivolgono ai tribunali. Le imprese non possono opporsi a tale tentativo di conciliazione. In caso di fallimento, ogni parte può avviare una procedura presso un tribunale dichiarato competente giusta l'articolo 24 dell'Accordo SEE e l'allegato IV.

Il capoverso 4 disciplina la trasmissione di informazioni. Conformemente alle disposizioni dell'Accordo SEE, le imprese interessate non trasmettono le notificazioni relative ai transiti di elettricità e di gas naturale direttamente alla CE, bensì al competente Ufficio federale dell'energia. Quest'ultimo trasmette le comunicazioni agli organi dello SEE, che le inoltrerà agli organi della CE.

Il capoverso 5 assegna al Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie (Dipartimento) il compito di designare, in collaborazione con gli interessati, le imprese che rientrano nel campo d'applicazione delle disposizioni concernenti il transito.

Il capoverso 6 rinvia alle direttive della CE al fine di disciplinare i particolari.

Articolo 4 Centrali elettriche funzionanti con prodotti petroliferi

L'articolo 4 si basa sulla direttiva concernente la limitazione dell'uso di prodotti petroliferi nelle centrali elettriche. Tale direttiva prescrive tra l'altro che le autorizzazioni all'uso del petrolio possono essere rilasciate soltanto per le centrali aventi una potenza inferiore a 10 MW o nel caso in cui queste servano esclusivamente a coprire un fabbisogno di energia di punta. Tali presupposti evidenziano il fatto che viene data la priorità alla sostituzione del petrolio con

altri agenti energetici, obiettivo al quale tende anche la politica energetica svizzera. Lo scopo di questa direttiva era, oltre a quello di sostituire il petrolio con il gas naturale, di fare maggior uso del carbone, ciò che non è attualmente più auspicabile a causa degli imperativi ecologici.

La direttiva in questione non ha praticamente alcuna rilevanza per la Svizzera. Tuttavia, essendo parte integrante del patrimonio normativo comunitario, essa dovrà essere ripresa nel diritto svizzero. I destinatari di queste disposizioni sono in primo luogo i Cantoni.

Il capoverso 1 sancisce il principio dell'obbligo di autorizzazione che va rilasciata da un'autorità cantonale. Si dovrà inoltre esaminare se il carbon fossile potrà essere impiegato come carburante alternativo (cpv. 2). Il capoverso 3 obbliga i Cantoni a comunicare alle competenti autorità federali le autorizzazioni rilasciate. Anche in questo articolo, per i particolari della regolamentazione si rinvia alle direttive CE (cpv. 4).

Articolo 5 Elaborazione dei dati

L'Ufficio federale dell'energia (UFE) è l'autorità competente per rilevare, elaborare e trasmettere tutti i dati in relazione con il presente decreto. Esso deve elaborarli a titolo confidenziale, mantenendo segreta, nel limite del possibile, l'identità dei fornitori di dati. Tuttavia, se non è possibile mantenere l'anonimato (informazioni relative a singole operazioni di transito di elettricità o di gas oppure ai diversi progetti di investimento in materia energetica), i dati possono venire trasmessi agli organi competenti dello SEE anche senza essere stati previamente elaborati. È peraltro proprio il senso delle direttive della CE ottenere queste indicazioni prima che siano oggetto di elaborazione.

Articolo 6 Protezione giuridica

L'articolo 6 rinvia alla procedura e alla protezione giuridica disciplinate dalla legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) e dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria (RS 173.110).

Articolo 7 Disposizioni penali

L'articolo 7 enumera le disposizioni penali necessarie all'attuazione e designa l'Ufficio federale dell'energia quale autorità esecutiva.

Per l'esecuzione del presente decreto sono necessarie alcune disposizioni penali, dato che a tale scopo l'articolo 292 del Codice penale (RS 311.0) non è sufficiente. Chiunque non adempia i suoi doveri in relazione al presente decreto deve poter essere richiamato all'ordine al più presto e tramite una procedura semplice. L'applicazione dell'articolo 292 del Codice penale presuppone che si debbano prendere provvedimenti nel caso in cui non si verificano le notificazioni prescritte. La sanzione potrebbe essere inflitta soltanto in caso di non osservanza di tale provvedimento. Oltre a complicazioni supplementari per tutti gli interessati, tale minaccia indiretta significherebbe che la procedura venga eseguita non da un'autorità amministrativa, bensì dalle autorità penali ordinarie.

Articolo 8 Esecuzione

Singole direttive prevedono che un'autorità nazionale regoli taluni particolari dell'esecuzione. L'articolo 8 conferisce tale competenza al Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie.

Articolo 9 Modificazioni del diritto vigente

Le modificazioni della legge sull'energia nucleare (RS 732.0) e del decreto federale concernente la legge sull'energia nucleare (RS 732.1) (n. 1 e 2) risultano dalla trasposizione della direttiva concernente l'esecuzione dell'articolo 67 del Trattato CEE (libera circolazione dei capitali, art. 40 Accordo SEE). Anche la modificazione dell'articolo 4 capoverso 1 della legge sugli impianti di trasporto in condotta (RS 746.1) si rifà a detta direttiva (n. 3). Le disposizioni di quest'ultima vietano, insieme con il principio della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, che le autorizzazioni per impianti nucleari o di trasporto in condotta vengano concesse soltanto a cittadini svizzeri o a persone giuridiche a maggioranza svizzera. Le relative disposizioni dovranno pertanto essere modificate in modo tale che i promotori (persone fisiche o giuridiche) provenienti dallo Spazio economico europeo fruiscono delle stesse condizioni di quelli svizzeri.

3 **Conseguenze**

3.1 **Confederazione**

Nelle condizioni attuali, il presente decreto non ha grandi conseguenze finanziarie o sull'effettivo del personale per la Confederazione. I compiti della Confederazione risultanti dal presente decreto consistono nel raccogliere e trasmettere i dati e le informazioni. L'UFE potrà verosimilmente spiegare tali attività senza ricorrere a personale supplementare o a spese particolari. Soltanto al momento dell'esecuzione del decreto si potrà stabilire se tali previsioni siano realistiche. Lo stesso vale per l'Ufficio federale di statistica e la Direzione generale delle dogane, ai quali rinvia il decreto.

In questa valutazione non sono presi in considerazione i lavori che spettano all'UFE quale conseguenza dell'Accordo SEE. Lo sviluppo della legislazione relativa allo SEE nel settore energetico nonché la conservazione degli interessi svizzeri potrebbero richiedere ulteriori sforzi considerevoli.

3.2 **Cantoni**

Le conseguenze del presente decreto sui Cantoni si limitano alla disposizione concernente l'impiego di petrolio nelle centrali elettriche, che non ha grande rilevanza. Per quanto riguarda questo tipo di impianti, in futuro i Cantoni dovranno osservare le condizioni prescritte nel presente decreto.

3.3 Economia

Nella forma attuale, il decreto federale concernente il diritto energetico nello SEE non ha alcuna conseguenza rilevante per l'industria energetica svizzera. La novità consiste nel dover trasmettere determinati dati alla CE. Per il momento l'operazione richiede soltanto uno sforzo supplementare di poco conto. La regolamentazione del transito di elettricità e di gas naturale da parte della CE corrisponde in linea di massima ai sistemi combinati attualmente in funzione. Questi ultimi verranno formalmente istituzionalizzati in seno alla CE. Inoltre, viene introdotto un obbligo di conciliazione e, in ultima analisi, un'istanza giudiziaria potrà decidere della conclusione di un accordo di transito.

L'importanza del presente decreto per l'industria energetica svizzera consiste nel fatto che il diritto energetico comunitario diventa applicabile nel nostro Paese. Il futuro sviluppo di questo settore giuridico in seno alla CE avrà conseguenze anche per la Svizzera. La CE ha già tracciato le grandi linee dell'orientamento che assumerà l'integrazione europea nel settore energetico (piano a tre fasi del gennaio 1992). Se tali intenzioni vengono realizzate, a lungo termine l'industria energetica svizzera si vedrà confrontata a modifiche essenziali delle condizioni di concorrenza. Non va tuttavia dimenticato che la realizzazione di questa continua integrazione nel settore energetico, in particolare quella che riguarda il cosiddetto «Third Party Access» (il diritto di terzi al trasporto di elettricità e di gas sulle reti esistenti), suscita l'opposizione di diversi Paesi.

4 Programma di legislatura

Il disegno del presente decreto non è stato previsto nel programma di legislatura, ma risulta dall'adesione della Svizzera allo Spazio economico europeo.

5 Basi giuridiche

5.1 Costituzionalità

Il decreto federale in materia energetica nello Spazio economico europeo si fonda su differenti disposizioni costituzionali, enumerate nel suo ingresso:

- Energia elettrica (art. 24^{quater} Cost.)
- Protezione dell'ambiente (art. 24^{septies} Cost.)
- Energia (art. 24^{octies} Cost.)
- Impianti di trasporto in condotta (art. 26^{bis} Cost.).

Gli articoli sull'elettricità e sugli impianti di trasporto in condotta (art. 24^{quater} e 26^{bis} Cost.) consentono al legislatore di emanare disposizioni relative al trasporto di energia di rete (elettricità, gas, petrolio). La ripresa delle due direttive CE sul transito si fonda quindi su dette disposizioni costituzionali.

L'articolo sulla protezione dell'ambiente (art. 24^{septies} Cost.) costituisce la base per adottare i provvedimenti intesi a conservare la salubrità dell'aria. Tali provvedimenti possono comprendere anche disposizioni ai fini di un impiego

parsimonioso dell'energia. L'obbligo di autorizzazione per le centrali termiche, oltre all'articolo sull'energia (art. 24^{octies} Cost.), si basa anche su questa disposizione.

In generale, le singole disposizioni si fondano tuttavia sul principio secondo cui la Svizzera è tenuta ad assumere il patrimonio normativo comunitario dello Spazio economico europeo, e ad emanare le norme giuridiche necessarie alla sua esecuzione (art. 7 Accordo SEE).

5.2 Delega di competenze legislative

In vista dell'Accordo SEE si prevede di completare le disposizioni transitorie della Costituzione federale con un nuovo articolo. Esso prevede tra l'altro la delega della competenza legislativa al Parlamento, qualora un atto legislativo debba entrare in vigore contemporaneamente all'Accordo SEE.

Il presente decreto deve entrare in vigore simultaneamente all'Accordo SEE e pertanto non sottostà al referendum.

Decreto federale concernente il diritto in materia energetica nello Spazio economico europeo

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 24^{quater}, 24^{septies}, 24^{octies} e 26^{bis} della Costituzione federale;
in esecuzione dell'articolo 24 dell'Accordo del 2 maggio 1992¹⁾ sullo Spazio economico europeo e del suo allegato IV, il quale si riferisce:

- al Regolamento n. 1056/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972²⁾, sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento d'interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità;
 - alla Direttiva n. 90/547 del Consiglio, del 29 ottobre 1990³⁾, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti;
 - alla Direttiva n. 91/296 del Consiglio, del 31 maggio 1991⁴⁾, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti;
 - alla Direttiva n. 75/405 del Consiglio, del 14 aprile 1975⁵⁾, concernente la limitazione dell'uso di prodotti petroliferi nelle centrali elettriche;
- visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1992⁶⁾,

decreta:

Sezione 1: Scopo e campo d'applicazione

Art. 1

¹⁾ Il presente decreto intende realizzare l'Accordo SEE in materia energetica.

²⁾ Per l'attuazione della Direttiva n. 90/377 del Consiglio, del 29 giugno 1990⁷⁾, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, e della Direttiva n. 76/491 del Consiglio, del 4 maggio 1976⁸⁾, concernente una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità, si applicano le disposizioni sul rilevamento dei dati da parte dell'Ufficio federale di statistica.

³⁾ RU 1993 ...

⁴⁾ RSEE IV-1.01; GUCE L 120 del 25.5.72, p. 7 modificato dai Regolamenti n. 1215/76 (RSEE IV-1.02; GUCE L 140 del 28.5.76, p. 1), 3025/77 (RSEE IV-1.03; GUCE L 358 del 31.12.77, p. 12)

⁵⁾ RSEE IV-8.01; GUCE L 313 del 13.11.90, p. 30

⁶⁾ RSEE IV-9.01; GUCE L 147 del 12.6.91, p. 37

⁷⁾ RSEE IV-2.01; GUCE L 178 del 9.7.75, p. 26.

⁸⁾ FF 1992 V 56

⁹⁾ RSEE IV-7.01; GUGE L 185 del 17.7.90, p. 16

¹⁰⁾ RSEE IV-3.01; GUCE L 140 del 28.5.76 p. 4, completata dalla decisione della Commissione n. 77/190 (GUCE L 61 del 5.3.77, p. 34)

³ Per l'attuazione del Regolamento n. 1983/79 del Consiglio, del 28 agosto 1979¹⁾, che introduce nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, si applicano le disposizioni sul rilevamento di dati per la statistica del commercio esterno da parte della Direzione generale delle dogane.

Sezione 2: Disposizioni in materia energetica

Art. 2 Comunicazione dei progetti di investimento nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità

¹ Chi costruisce o gestisce impianti di produzione, di trasporto o di magazzino di petrolio greggio, gas naturale o elettricità deve comunicare annualmente all'Ufficio federale dell'energia (Ufficio federale) le caratteristiche essenziali dei progetti di investimento di una certa entità, la cui concreta realizzazione è prevista entro tre anni per quanto riguarda il petrolio e il gas naturale, entro cinque anni per l'energia elettrica.

² La comunicazione è obbligatoria anche per la messa fuori esercizio di tali impianti, qualora sia prevista entro tre anni.

³ I particolari sono disciplinati conformemente al Regolamento n. 1056/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità.

Art. 3 Transito di energia elettrica e di gas naturale

¹ Le società responsabili in Svizzera delle grandi reti di trasporto di energia elettrica ad alta tensione o delle grandi reti di gas ad alta pressione agevolano, a condizioni adeguate, il transito internazionale di elettricità o di gas naturale tra le grandi reti, sempreché la capacità della rete lo consenta e la sicurezza di approvvigionamento nonché la qualità delle prestazioni non siano in pericolo.

² Le società interessate si accordano sulle condizioni di transito.

³ Ogni società interessata può sottoporre le condizioni di transito al giudizio dell'organo di conciliazione competente secondo l'articolo 24 e l'allegato IV dell'Accordo SEE.

⁴ Le società responsabili delle grandi reti di trasporto comunicano all'Ufficio federale:

- a. tutte le richieste di transito. Le richieste relative al transito di energia elettrica vanno notificate soltanto se si basano su un contratto di fornitura della durata minima di un anno;

¹⁾ RSEE IV - 5.01; GUCE L 220 del 30.8.79, p. 1 modificato dai Regolamenti 2592/79 (GUCE L 297 del 24.11.79, p. 1), 649/80 (GUCE L 365 del 31.12.80, p. 23), 481/81 (GUCE L 52 del 27.2.81, p. 1), 4152/88 (RSEE IV - 5.02; GUCE L 367 del 31.12.88, p. 7)

b. la conclusione di un contratto di transito;

c. i motivi per cui un contratto di transito non ha potuto essere concluso entro il termine di un anno a decorrere dal ricevimento della domanda.

⁵ Previa consultazione degli interessati il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie designa le società responsabili delle grandi reti di trasporto.

⁶ I particolari sono disciplinati conformemente alla Direttiva n. 90/547 concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti e alla Direttiva n. 91/296 concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.

Art. 4 Centrali funzionanti con prodotti petroliferi

¹ Un'autorizzazione dell'autorità cantonale competente è necessaria per costruire nuove centrali o ristrutturare quelle esistenti che funzionano esclusivamente o in gran parte per mezzo di prodotti petroliferi.

² Prima di concedere tale autorizzazione occorre accertare se, per motivi di sicurezza di approvvigionamento, non sia auspicabile un impianto bivalente che possa funzionare anche con il carbon fossile.

³ L'autorità cantonale competente comunica all'Ufficio federale le autorizzazioni rilasciate conformemente al capoverso 1.

⁴ I particolari sono disciplinati conformemente alla Direttiva n. 75/405 del Consiglio, del 14 aprile 1975, concernente la limitazione dell'uso di prodotti petroliferi nelle centrali elettriche.

Art. 5 Elaborazione dei dati da parte dell'Ufficio federale dell'energia

¹ L'Ufficio federale può elaborare a fini statistici i dati e le informazioni che gli vengono comunicati in virtù del presente decreto e pubblicare i risultati sotto una forma che non permetta l'identificazione delle persone e delle imprese interessate.

² Esso può trasmettere i dati di cui agli articoli 2 a 4 del presente decreto agli organi dello SEE competenti in materia.

Sezione 3: Procedura e disposizioni penali

Art. 6 Protezione giuridica

La procedura e la protezione giuridica sono disciplinate dalla legge federale sulla procedura amministrativa¹⁾ e dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria²⁾.

¹⁾ RS 172.021

²⁾ RS 173.110; RU 1991 228

Art. 7 Disposizioni penali

¹ È punito con la multa sino a franchi 10 000 chi, intenzionalmente o per negligenza:

- a. omette di fornire le indicazioni richieste dalle autorità in virtù del presente decreto, le altera o non le fornisce in modo completo;
- b. omette di procedere alle notificazioni prescritte dal presente decreto, vi procede in modo errato, incompleto o non rispetta la scadenza fissata.

² La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge federale sul diritto penale amministrativo¹⁾. Il procedimento penale spetta all'Ufficio federale.

Sezione 4: Disposizioni finali**Art. 8** Esecuzione

Il Dipartimento regola i particolari o prende i provvedimenti che il diritto dello SEE, alla base del presente decreto, conferisce a un'autorità nazionale.

Art. 9 Modificazioni del diritto vigente

1. La legge federale del 23 dicembre 1959²⁾ sull'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 3

³ Il Consiglio federale può far dipendere la concessione della licenza di costruire, o d'esercitare un impianto nucleare, dalla condizione che il richiedente sia cittadino di uno Stato membro dello SEE e domiciliato in uno di tali Stati. Se la licenza è richiesta da una persona giuridica, il Consiglio federale può esigere che questa sia retta dal diritto di uno Stato dello SEE e abbia la sede in uno di tali Stati.

2. Il decreto federale dell'8 ottobre 1978³⁾ concernente la legge sull'energia nucleare è modificato come segue:

Art. 3 cpv. 3

³ L'autorizzazione di massima è rilasciata solo a cittadini di uno Stato membro dello SEE domiciliati in uno di tali Stati e a persone giuridiche rette dal diritto di uno Stato dello SEE e con sede in uno di tali Stati.

3. La legge federale del 4 ottobre 1963⁴⁾ sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi è modificata come segue:

¹⁾ RS 313.0

²⁾ RS 732.0

³⁾ RS 732.01

⁴⁾ RS 746.1

Art. 4 cpv. 1

¹ La concessione per la costruzione e l'esercizio di un impianto traversante i confini della Svizzera può essere rilasciata soltanto a cittadini di uno Stato membro dello SEE, domiciliati in uno di tali Stati, a enti collettivi di diritto pubblico e a persone giuridiche rette dal diritto di uno Stato dello SEE, la cui sede si trovi in uno di tali Stati.

Art. 10 Referendum ed entrata in vigore

¹ Il presente decreto, di obbligatorietà generale, ha effetto fintanto che l'Accordo SEE rimane in vigore.

² In virtù dell'articolo 20 delle disposizioni transitorie¹⁾ della Costituzione federale, non sottostà al referendum.

³ Entra in vigore simultaneamente all'Accordo SEE.

92.057.4

3.2 Decreto federale che modifica la legge sulla protezione dell'ambiente (LPA)

1 Parte generale

1.1 Introduzione

L'Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE) obbliga la Svizzera a riprendere il patrimonio normativo comunitario esistente in un certo numero di campi, fra i quali la protezione dell'ambiente (art. 73 al 75 Accordo SEE, Allegati II e XX). Orbene, la politica ambientale della Comunità europea (CE) si basa su principi e mira a obiettivi identici a quelli propri della politica dell'ambiente portata avanti dalla Svizzera: principio della prevenzione, principio di «chi-inquina-paga», lotta alle fonti dell'inquinamento, gestione razionale delle risorse; allo stesso modo, entrambe le politiche si realizzano attraverso strumenti analoghi. Questo parallelismo - di fondo e formale - consente alla Svizzera di trasferire nel proprio diritto nazionale, senza problemi di rilievo, il diritto dell'ambiente della CE.

L'esistenza di evidenti somiglianze fra i due sistemi giuridici non impedisce tuttavia che in determinati campi il diritto svizzero dell'ambiente dovrà essere adattato a quello della CE: in primo luogo perché quest'ultimo è preminente, inoltre per il fatto che sussistono inevitabilmente divergenze relative alla complessità di determinate prescrizioni. Come si è già constatato nel messaggio che accompagna l'Accordo SEE (FF 1992 IV 1), devono essere oggetto di un adattamento a livello di legge le disposizioni relative:

- all'accesso all'informazione in materia di ambiente;
- alla cooperazione con l'estero in materia di esame dell'impatto ambientale di progetti che potrebbero avere incidenze transfrontaliere;
- alle sostanze pericolose per l'ambiente, più particolarmente all'informazione dell'utente;
- al trattamento, o meglio, in senso più ampio, alla gestione di organismi pericolosi per l'ambiente;
- ai rifiuti;
- ai requisiti applicabili all'organizzazione di esperimenti effettuati sulle sostanze e sugli organismi;
- allo scambio di informazioni con le autorità straniere.

Le modifiche in questione concernono innanzitutto la legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPA; RS 814.01). Esse sono indispensabili per armonizzare il nostro diritto dell'ambiente con quello della CE nella misura in cui ciò è previsto dall'Accordo SEE. Poiché la Svizzera non dispone di alcun margine di manovra sul piano della scadenze, la procedura legislativa normale dev'essere scartata in favore di un decreto federale di obbligatorietà generale, avente una durata di validità indeterminata e non sottoposto a referendum.

1.2 Informazione in materia di ambiente

Il 7 giugno 1990, il Consiglio delle CE ha adottato la Direttiva 90/313 concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente. Questa direttiva (dir.) è volta ad assicurare la libertà di accesso alle informazioni a disposizione delle autorità pubbliche nonché la loro diffusione. Inoltre, fissa le condizioni di base alle quali l'informazione dovrà essere resa accessibile (art. 1 dir.). Concretamente, ciò significa che, nel campo delle informazioni riguardanti l'ambiente, ogni Stato membro deve passare da una concezione prevalentemente restrittiva, secondo la quale la riservatezza dell'informazione è la regola e la sua divulgazione l'eccezione, ad una concezione di maggior trasparenza in virtù della quale la riservatezza sarà l'eccezione e la divulgazione la regola. A completamento di questo diritto generale di accesso all'informazione, la direttiva dispone che gli Stati membri prendano le misure necessarie per fornire al pubblico informazioni di carattere generale sullo stato dell'ambiente per mezzo - ad esempio - della pubblicazione periodica di rapporti descrittivi (art. 7 dir.). La direttiva disciplina dunque i due aspetti essenziali e qualificanti di una politica amministrativa ispirata alla trasparenza: da un lato l'informazione passiva (diritto di accesso all'informazione), dall'altro l'informazione attiva (diffusione dell'informazione).

Le principali conseguenze di un adeguamento del diritto svizzero dell'ambiente a questa direttiva sono già state trattate ampiamente nel messaggio che accompagna l'Accordo SEE. Aggiungiamo semplicemente che, oltre alle modifiche che concerneranno specificatamente la LPA, la trasposizione della direttiva nel diritto nazionale esigerà che siano oggetto di emendamento le seguenti leggi federali: legge sulla protezione delle acque, legge sulla protezione della natura e del paesaggio, legge sui percorsi pedonali ed i sentieri, legge sulla pesca.

1.3 Esame dell'impatto sull'ambiente (EIA)

Dall'entrata in vigore della LPA, avvenuta il 1° gennaio 1985, certi tipi di impianti devono essere obbligatoriamente sottoposti ad un esame dell'impatto sull'ambiente. L'articolo 9 LPA prevede che prima di prendere una decisione sulla pianificazione e la costruzione o la modifica di impianti che potrebbero avere sensibili effetti negativi sull'ambiente, l'autorità valuti la compatibilità di detti impianti con le esigenze della protezione dell'ambiente. Questo articolo è concretizzato dall'ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA; RS 814.011), entrata in vigore il 1° gennaio 1989.

L'articolo 9 LPA e l'OEIA portano già chiaramente l'impronta sia della Direttiva 85/337 sulla valutazione degli effetti di certi progetti pubblici e privati sull'ambiente (adottata dal Consiglio delle CE il 27 giugno 1985) sia dei suoi avamposti. Anche l'EIA, nella forma nella quale dev'essere effettuato in Svizzera, corrisponde per grandi linee alle disposizioni della direttiva: in questo senso l'EIA, come la direttiva, non si applica solo ad impianti, ma coinvolge progetti sia pubblici che privati. Inoltre, obbliga il committente a redigere un rapporto, si inserisce nelle procedure esistenti e i suoi risultati costituiscono

uno dei criteri di decisione per l'autorità. Infine, il rapporto del richiedente e i suoi risultati sono accessibili al pubblico. Per contro, vi è un punto sul quale la regolamentazione svizzera differisce dalla direttiva: l'informazione e la consultazione degli Stati sul cui ambiente un dato progetto potrebbe avere degli effetti.

Secondo l'articolo 7 della direttiva, quando un progetto potrebbe avere effetti negativi notevoli sull'ambiente di un altro Stato membro, oppure quando quest'ultimo (considerando possibili tali effetti) lo richiama, lo Stato sul cui territorio dovrebbe essere eseguito il progetto trasmette all'altro Stato le informazioni pertinenti, ossia quelle che il richiedente è tenuto a comunicare alle autorità. Tali informazioni servono da base per le necessarie consultazioni nell'ambito delle relazioni bilaterali dei due Stati membri, su una base di reciprocità e di equivalenza. D'altra parte la direttiva prevede all'articolo 8 che dette informazioni debbano essere prese in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione. Allo stesso modo, essa prevede all'articolo 9 che se uno Stato membro è stato informato conformemente all'articolo 7, esso sarà pure informato della decisione. Infine, la direttiva dispone all'articolo 10 che la trasmissione di informazioni ad un altro Stato membro come pure l'ottenimento di informazioni da un altro Stato membro siano sottoposte alle restrizioni in vigore nello Stato sul cui territorio il progetto dev'essere realizzato.

La LPA non prevede un meccanismo di informazione e di consultazione di questo tipo, anche se, in pratica, già adesso la Svizzera informa e consulta regolarmente gli Stati vicini, seppur con modalità variabili. La piena conformità con la direttiva esige però che l'obbligo di informare e di consultare gli Stati interessati figuri espressamente nella LPA. D'altronde, l'introduzione di una simile disposizione equivarrebbe anche a conformarsi di fatto agli intendimenti di fondo della Convenzione CEE-ONU del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale nel contesto transfrontaliero (convenzione alla quale la Svizzera non ha ancora aderito).

1.4 Sostanze pericolose per l'ambiente - Informazione dell'utente

In materia di prodotti chimici, la CE conduce una politica di informazione aperta che presenta in particolare le caratteristiche seguenti:

- a tutti gli utilizzatori professionali di prodotti chimici dev'essere rimessa una scheda tecnica di sicurezza (Dir. 88/379 del Consiglio del 5 marzo 1991);
- per un certo numero di dati, la riservatezza non può essere imposta (dati ecotossicologici, dati tossicologici, proprietà fisico-chimiche);
- le disposizioni relative ai test obbligatori, alla classificazione e all'etichettatura si applicano senza restrizioni anche alle sostanze che sono immesse sul mercato solo a titolo di prodotti intermedi;
- tutti i prodotti chimici, compresi quelli che non sono classificati come pericolosi, sono sottoposti a disposizioni in materia di informazione e di etichettatura.

A confronto di queste, le disposizioni dell'articolo 27 LPA sono troppo imperniate sulla sola informazione del consumatore finale e segnatamente del pri-

vato. Fondamentalmente, il fabbricante deve fornire all'utente solo le indicazioni su come usare il prodotto, attraverso le istruzioni per l'uso, ma non è obbligato ad indicare le proprietà delle sostanze contenute nel prodotto.

La legislazione svizzera diverge inoltre dal diritto comunitario per il fatto che il fabbricante non è sistematicamente tenuto ad informare l'utente: se, dopo aver autonomamente eseguito un controllo, il fabbricante ritiene che il prodotto è senza pericoli per l'ambiente qualunque sia l'uso che ne vien fatto, egli è autorizzato a fornirlo senza informazione alcuna.

Come è già stato detto nel messaggio che accompagna l'Accordo SEE (n. 7.211.10 lett. b), l'articolo 27 LPA costituisce perciò una base legale insufficiente per consentire di introdurre in Svizzera mediante ordinanza le disposizioni previste dalla CE sull'informazione in materia di sostanze pericolose.

Una modificazione della LPA in tal senso permetterebbe inoltre a livello dell'ordinanza di armonizzare le disposizioni sulla scheda tecnica di sicurezza con quelle della Direttiva 91/155. Essa permetterebbe anche di armonizzare le richieste in materia di etichettatura previste dall'ordinanza sulle sostanze con quelle, molto più dettagliate, delle direttive concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (67/548) e dei preparati pericolosi (88/379).

L'Accordo SEE prevede un periodo transitorio di due anni per la trasposizione a livello nazionale delle direttive summenzionate. Fondamentalmente sarebbe possibile procedere alla modifica dell'articolo 27 LPA nell'ambito della procedura legislativa normale. Tuttavia, poiché la LPA deve comunque essere modificata nel quadro della procedura Eurolex, tale soluzione implicherebbe un ritardo inutile, ulteriormente aggravato dal fatto che la modifica diverrebbe effettiva solo una volta opportunamente adeguata l'ordinanza sulle sostanze. Per quanto concerne questa ordinanza, è previsto di modificarla contemporaneamente alla legislazione sui veleni, in modo da armonizzare al meglio le nuove disposizioni. Tuttavia, poiché la modifica di questi testi giungerà in porto nel quadro della procedura legislativa normale (e dunque in un momento successivo), sussiste la possibilità di un referendum, per cui la trasposizione delle direttive nel diritto svizzero dipenderà in ultima analisi dalla volontà del popolo.

Giova infine notare che la modificazione, nella forma proposta, dell'articolo 27 LPA richiederà ritocchi sul piano redazionale degli articoli 26, 28, 41, 60 e 61 LPA.

1.5 Organismi pericolosi per l'ambiente

Il 23 aprile 1990, il Consiglio delle Comunità europee ha emanato la Direttiva 90/219 relativa all'«impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati» e la Direttiva 90/220 «sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati». Come tutti i testi adottati dalla CE in materia di ambiente, queste direttive sono fondate entrambe sul principio dell'azione

preventiva e hanno l'obiettivo di preservare, proteggere e migliorare l'ambiente tutelando nel contempo la salute delle persone.

Per quanto riguarda la protezione dell'ambiente, le disposizioni che proponiamo di includere nella LPA (alle quali bisogna aggiungere l'ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti; OPIR; RS 814.012) corrispondono alle disposizioni comunitarie e costituiscono quindi una base legale sufficiente affinché una regolamentazione analoga possa essere emanata in Svizzera in via d'ordinanza. Riguardo alla tutela della salute umana, essa è doppiamente assicurata: da un lato grazie alle nuove prescrizioni della legge sulle epidemie, che si iscrivono nell'ambito della lotta alle malattie contagiose (cfr. cap. 2.1), e dall'altro con la ripresa (entro il 1° gennaio 1995) del diritto comunitario sui prodotti chimici; il campo di applicazione della legislazione sui veleni, attualmente circoscritto alle sostanze pericolose (materia inerte), sarà infatti esteso agli organismi pericolosi (materia vivente), permettendone anche una valutazione tossicologica. Questo approccio globale si tradurrà in un sistema unico di informazione e di etichettatura in materia di sostanze e di organismi, auspicabile tanto dal punto di vista della protezione del consumatore, quanto da quello dell'unità della materia. Ma questo riassetto, che non è imposto dall'Accordo SEE, sarà realizzato solo con la revisione totale della legislazione sui veleni, che avverrà nell'ambito della procedura legislativa normale.

Le nuove disposizioni sugli organismi seguono le Direttive 90/219 e 90/220 e sono quindi conformi anche alle Decisioni 91/448, 91/596 e 92/146 del Consiglio e della Commissione. Al pari di tali direttive e decisioni, le nuove disposizioni regolano esclusivamente le questioni inerenti la sicurezza biologica, senza preoccuparsi di altri aspetti d'ordine politico, economico, etico o d'altra natura.

Come altre regolamentazioni svizzere (p. es.: la legge sulle epidemie, l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti, l'ordinanza sulle materie ausiliarie), queste nuove disposizioni riguardano anche gli organismi naturali pericolosi per l'uomo e l'ambiente: questa estensione del campo di applicazione non è solo auspicabile per evitare un dispositivo di legge lacunoso, illogico o perfino contraddittorio, ma lo è anche per ragioni di sicurezza giuridica, senza contare che risponde ai ripetuti tentativi a livello internazionale volti a regolamentare la manipolazione di organismi naturalmente pericolosi. Si veda per esempio il progetto di convenzione redatto da un gruppo di lavoro del Consiglio d'Europa sui danni all'ambiente risultanti da attività pericolose (CJ-EN [91] 8), imperniato sui problemi giuridici riguardanti la responsabilità civile, che tratta sia dei microorganismi geneticamente modificati sia dei microrganismi naturalmente patogeni, oppure, la Direttiva 90/679 concernente la protezione dei lavoratori dai rischi legati all'esposizione ad agenti biologici.

Un progetto di emendamento in questo senso era già stato proposto nel 1990 nell'ambito della procedura di consultazione avviata per la revisione della LPA. Quel progetto era stato accolto con favore; in particolare, non aveva sollevato obiezioni la proposta di disciplinare legalmente sia gli organismi geneticamente modificati sia quelli geneticamente non modificati. La necessità di re-

golamentare in Svizzera le questioni relative agli organismi era stata riconosciuta unanimemente e in molti avevano chiesto che la revisione della LPA fosse portata a termine rapidamente. È quindi logico che gli organismi pericolosi siano inclusi in questo decreto federale, che costituisce il modo più rapido per introdurre una legislazione in questo campo non essendo sottoposto a referendum.

Le nuove disposizioni permettono di disciplinare questioni finora non sufficientemente messe a fuoco come:

- il problema dei rifiuti, delle acque di scarico e delle emissioni contenenti organismi e provenienti da una normale attività produttiva o da impianti di ricerca (p. es. nel quadro della produzione di farmaci, di vaccini, di derrate alimentari o di prodotti fitosanitari);
- l'immissione nell'ambiente di organismi effettuata a titolo sperimentale (con la valutazione degli effetti sull'ambiente stesso);
- l'utilizzazione di organismi nell'ambiente (estrazione di materie prime, eliminazione dei rifiuti, lotta antiparassitaria);
- l'importazione e il commercio di piante ornamentali (necessità di una messa in quarantena per proteggere le piante e le colture indigene da parassiti, malattie, malerbe).

1.6 Rifiuti

La Direttiva 91/156 del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la Direttiva 75/442 relativa ai rifiuti, definisce il quadro di una gestione ecologica dei rifiuti. Questo testo conferisce priorità alla prevenzione della produzione di rifiuti, ma ne incoraggia altresì la valorizzazione e dispone che essi debbano essere eliminati e valorizzati attraverso procedimenti che siano nel contempo rispettosi dell'ambiente e conformi al progresso tecnologico. Inoltre, questo testo prevede l'applicazione di misure organizzative destinate a garantire che l'eliminazione e la valorizzazione dei rifiuti avvengano il più vicino possibile al luogo di produzione. Questi obiettivi ricalcano quelli perseguiti dalla Svizzera (cfr. Linee direttive per la gestione dei rifiuti in Svizzera, Quaderno dell'ambiente n. 51, UFAFP 1986).

Riguardo all'armonizzazione del diritto svizzero con quello comunitario nell'ambito dei rifiuti, la Direttiva 91/156 costituisce senza dubbio il testo-chiave da prendere in considerazione. In effetti, le altre direttive comunitarie contengono disposizioni applicabili a certi rifiuti o tipi di rifiuti, per il cui trasferimento nel diritto nazionale la LPA già contiene le basi legali. Sarà quindi possibile procedere direttamente ai necessari adeguamenti, procedendo in via d'ordinanza. Notiamo però che in materia di rifiuti pericolosi, le due direttive generali (Direttiva 78/319 del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e pericolosi; Direttiva 84/631 del Consiglio, del 6 dicembre 1984, modificata a più riprese, relativa alla sorveglianza e al controllo nella Comunità dei passaggi transfrontalieri di rifiuti pericolosi) prevedono un termine transitorio la cui scadenza è stata fissata al 1° gennaio 1995.

Per quanto concerne le disposizioni riguardanti la prevenzione, la valorizzazione e l'applicazione sull'insieme del territorio di una eliminazione dei rifiuti rispettosa dell'ambiente - previste nella Direttiva 91/156 - le basi legali per la loro introduzione in Svizzera sono già contenute nella LPA. L'articolo 32 capoverso 4 LPA conferisce in effetti al nostro Collegio la competenza di emanare prescrizioni volte a ridurre i rifiuti e il loro tenore di sostanze inquinanti, come pure a favorirne la valorizzazione. D'altra parte, il capoverso 3 dello stesso articolo dispone che il nostro Collegio emani prescrizioni tecniche e organizzative sugli impianti di trattamento dei rifiuti. L'articolo 31 capoverso 4 LPA, infine, obbliga i Cantoni ad elaborare piani di gestione dei rifiuti, sotto il coordinamento della Confederazione, e a prevedere i luoghi necessari per gli impianti di eliminazione, in particolare per le discariche.

La Direttiva 91/156 dispone agli articoli 9 e 10 che qualsiasi impianto o impresa intenzionati ad effettuare operazioni di valorizzazione o di eliminazione (cfr. Allegati IIA e IIB) deve ottenere un'autorizzazione dell'autorità competente, citata all'articolo 6. Da un attento esame della legislazione svizzera risulta che gli impianti o le imprese in questione sono già sottoposti ad autorizzazione: le operazioni citate in precedenza non possono infatti essere effettuate senza una costruzione o un impianto appropriato. Orbene, ogni costruzione o impianto è sottoposto ad autorizzazione ai sensi degli articoli 22 e 24 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT). Per quanto riguarda i rifiuti speciali, l'articolo 16 dell'ordinanza del 12 novembre 1986 sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS; RS 814.014) prevede che solo il titolare di un'autorizzazione è abilitato a riceverli. D'altra parte, occorre ricordare in questo contesto l'obbligo per le imprese sottoposte alla legge sul lavoro (RS 822.11) di ottenere un'autorizzazione di massima e un'autorizzazione di esercizio. Infine, va ricordato che la pianificazione e l'esercizio delle discariche sottostanno ad un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2 LPA, e che inoltre esistono autorizzazioni cantonali per usi speciali. Viste nel loro insieme, queste diverse procedure, che a volte per altro si sovrappongono, costituiscono una regolamentazione sufficientemente consistente per affermare che le attività prese in considerazione dalla direttiva comunitaria sono in Svizzera praticamente tutte sottoposte ad autorizzazione. Inoltre, dato che l'autorità competente per rilasciare un'autorizzazione deve pure verificare la conformità del progetto al diritto sull'ambiente, essa equivale già all'autorità competente ai sensi dell'articolo 6 della direttiva. Di conseguenza, non è necessario istituire un'autorizzazione federale supplementare.

La Direttiva 91/156 stabilisce d'altra parte all'articolo 9 capoverso 2 che le autorizzazioni possono essere accordate per una durata determinata. Anche in Svizzera esiste nel campo dei rifiuti speciali una disposizione parallela secondo la quale la durata di validità dell'autorizzazione è limitata a cinque anni al massimo (art. 30 cpv. 2 OTRS). Tuttavia, dato che non esistono a livello federale prescrizioni per gli altri rifiuti, sarà opportuno completare di conseguenza la LPA.

Infine, la Direttiva 91/156, basata sul principio di un controllo rigoroso delle attività economiche legate alla gestione dei rifiuti, stabilisce che, se non sono soggette ad autorizzazione, le imprese che assicurano a titolo professionale la

raccolta o il trasporto di rifiuti o che provvedono all'eliminazione o alla valorizzazione di rifiuti per conto di terzi (negozianti o mediatori), siano sottoposte a registrazione presso le autorità competenti. Anche in questo caso è opportuno completare la LPA, creando la base legale che permetterà di introdurre una regolamentazione in tal senso.

1.7 Esigenze applicabili all'organizzazione di esperimenti sulle sostanze e sugli organismi nell'ambito del controllo autonomo

Il 12 maggio 1991 il Consiglio dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha preso una decisione relativa all'accettazione reciproca dei dati per la valutazione dei prodotti chimici, nella quale constatava in particolare che tale riconoscimento reciproco dipendeva da due presupposti:

1. il ricorso da parte di tutti i Paesi a metodi d'esame, di misura e di calcolo scientificamente riconosciuti e in primo luogo a quelli definiti nelle linee direttive dell'OCSE sugli esperimenti con prodotti chimici;
2. il rispetto da parte di tutti i paesi dei principi delle cosiddette «buone pratiche di laboratorio» (BPL).

Questa e altre decisioni e raccomandazioni dell'OCSE mirano a rafforzare a livello internazionale l'armonizzazione delle metodologie in materia di controllo delle sostanze. Più precisamente, l'obiettivo perseguito è di ottenere per i laboratori uno standard di qualità unanimemente riconosciuto e di migliorare la trasparenza della produzione dei dati scientifici e tecnici. Questo permetterà di evitare che esperimenti identici siano realizzati in diversi paesi, con sperpero di tempo e di denaro e con il sacrificio inutile di animali da laboratorio che la situazione attuale comporta.

Seguendo l'OCSE su questa via, il Consiglio delle Comunità europee ha emanato le seguenti due direttive sulle buone pratiche di laboratorio (BPL):

1. Direttiva 87/18 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, concernente l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione dei principi delle buone pratiche di laboratorio e al controllo della loro applicazione negli esperimenti sulle sostanze chimiche;
2. Direttiva 88/320 del Consiglio, del 9 giugno 1988, concernente l'ispezione e la verifica delle buone pratiche di laboratorio, completata dalla Direttiva 90/18 della Commissione, del 18 dicembre 1989, concernente l'adeguamento al progresso tecnologico.

Occorre inoltre segnalare che il 28 luglio 1989 il Consiglio ha preso una decisione (89/569) concernente l'accettazione da parte della CE di una decisione/raccomandazione dell'OCSE sull'adempimento delle buone pratiche di laboratorio. Le due direttive citate esigono entrambe che gli esperimenti finalizzati alla valutazione della sicurezza dei prodotti chimici debbano essere condotti conformemente ai principi delle buone pratiche di laboratorio (BPL), perlomeno per quel che riguarda l'organizzazione, la realizzazione e la registrazione dei dati.

Dalla diversa organizzazione fra diritto comunitario e diritto svizzero - il primo strutturato sulla base di una classificazione per categorie di cose della stessa natura (sostanze, preparati, pile, concimi, ecc.), il secondo congegnato in funzione degli obiettivi (protezione dell'ambiente, protezione della salute, ecc.) - deriva che le disposizioni della CE sulle BPL hanno conseguenze sia sulla LPA sia sulla legge federale del 21 marzo 1969 sul commercio dei veleni (legge sui veleni; RS 814.8). Entrambe le leggi rispondono oggi solo in parte alle esigenze del diritto comunitario, donde la necessità di un adeguato rimaneggiamento.

1.8 Scambio di informazioni con le autorità estere

Nella CE, i fabbricanti e gli importatori possono mettere sul mercato comunitario diversi tipi di prodotti senza formalità particolari, sempre che i prodotti in questione siano stati registrati o autorizzati in uno degli Stati membri. L'autorità presso la quale si è proceduto a tale notifica o che ha rilasciato l'autorizzazione deve informarne gli altri Stati membri e la Commissione e rendere loro conto della sua decisione.

Questo sistema implica la comunicazione fra gli Stati membri, direttamente o tramite la Commissione, di un certo numero di documenti contenenti dati a carattere confidenziale, in particolare dei documenti seguenti:

- dossier tecnici relativi alle sostanze o agli organismi che sono stati comunicati all'autorità competente nel quadro delle procedure di notifica o di autorizzazione (p. es.: Dir. 90/220);
- rapporti di controllo stabiliti dalle autorità sulle ispezioni effettuate nel quadro delle BPL (Dir. 88/320);
- risultati della valutazione di richieste di autorizzazione per la messa sul mercato a fini commerciali di organismi geneticamente modificati (Dir. 90/219);
- perizie e decisioni concernenti le richieste di immissioni nell'ambiente a titolo sperimentale di organismi geneticamente modificati (Dir. 90/220);
- in certi casi, descrizioni di apparecchi o di macchine da cantiere (Dir. 84/532).

L'Accordo SEE mira ad introdurre un riconoscimento reciproco, da parte degli Stati membri della CE e degli Stati membri dell'AEELS, delle notifiche, delle autorizzazioni e dei certificati di conformità con le BPL. Affinché questa reciprocità diventi effettiva, è necessario che le autorità di esecuzione delle due parti possano scambiarsi dati confidenziali. In questa ottica è prevista in seno all'AEELS una autorità che, analogamente alla Commissione CE, sia incaricata di centralizzare e diffondere l'informazione. La creazione di una base legale per un simile scambio di informazioni richiede l'aggiunta di un capoverso 4 all'articolo 47 LPA.

2 Parte speciale: Commento delle singole disposizioni

2.1 Informazione in materia di ambiente

Articolo 4 capoverso 3 (nuovo) e modifiche redazionali dei capoversi 1 e 2

Perché vi sia conformità del diritto svizzero con le disposizioni della Direttiva 90/313 riguardanti il libero accesso all'informazione in materia di ambiente, bisogna che prima siano armonizzate tutte le disposizioni federali concernenti la diffusione delle informazioni in materia di ambiente, in modo da garantire l'uniformità dei criteri. Si richiede quindi al capoverso 3 che le prescrizioni sulla divulgazione di informazioni relative all'ambiente che si fondano su leggi federali diverse dalla LPA debbano essere conformi ai principi enunciati agli articoli 6 e 6a della LPA stessa. Evidentemente ciò comporta la modifica dei testi esistenti.

D'altro canto, sono state apportate modifiche di carattere redazionale ai capoversi 1 e 2. Nel capoverso 1 la formulazione «devono corrispondere» è stata sostituita con la formulazione «devono conformarsi», mentre al capoverso 2 si è tenuto conto delle prescrizioni sugli organismi. (Per inciso va detto che queste modifiche differiscono leggermente da quelle che sono state necessarie per la versione tedesca).

Articolo 6a (nuovo)

L'articolo 6a costituisce il cardine della nuova regolamentazione sull'accesso alle informazioni in materia di ambiente. In linea con la direttiva, questa disposizione si applica a tutte le informazioni relative all'ambiente raccolte nell'ambito dell'esecuzione della LPA, di altre leggi federali o di accordi internazionali. Fra queste leggi figurano per esempio la legge sulla protezione delle acque, la legge sulla protezione della natura e del paesaggio e la legge sulle foreste, ma anche leggi il cui oggetto non è in diretto rapporto con l'ambiente.

Il capoverso 1 afferma il diritto per tutti di avere accesso alle informazioni relative all'ambiente. Le autorità competenti sono pertanto tenute a fornire informazioni sull'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba giustificarsi. Come è detto nell'articolo 2 lettera a della direttiva, per «informazioni relative all'ambiente» si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta in banche-dati, che riguardi lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora e degli ambienti naturali in genere. Rientrano in questa definizione anche tutte le informazioni sulle attività (comprese quelle all'origine di inconvenienti per l'ambiente, come i rumori) o sulle misure che hanno effetti su tale stato o che potrebbero averli, come pure ogni informazione sulle attività, i provvedimenti amministrativi e i programmi di gestione riguardanti l'ambiente. Fra le informazioni il cui accesso diventa libero figurano pertanto anche i dati relativi alle autorizzazioni e ai controlli.

Come già detto, la libertà di accesso riguarda tutte le informazioni raccolte nel quadro dell'esecuzione di una legge federale o di un accordo internazionale, informazioni dunque in possesso delle autorità. Sono per contro esclusi da questa

disposizione i dati relativi all'ambiente in possesso di privati. Per «esecuzione» si intende ogni attività necessaria per consentire l'applicazione di una legge federale, ad eccezione delle attività che derivano dall'esercizio di poteri giudiziari o legislativi (cfr. art. 2 lett. b Dir.). Le autorità d'esecuzione competenti sono dunque tutte le amministrazioni che, a livello federale, cantonale o comunale, sono responsabili dell'esecuzione di leggi federali. Esse possono comprendere terzi ai quali, in virtù dell'articolo 43 LPA, sono stati affidati compiti di esecuzione.

La riscossione di tasse o di emolumenti per prestazioni «secondo la presente legge» (art. 48 LPA) è conforme al principio di causalità (art. 2 LPA) quando tali prestazioni comportano per l'amministrazione un aumento sensibile del volume di lavoro quantificabile individualmente (cfr. messaggio del 31 ottobre 1979 relativo a una legge federale sulla protezione dell'ambiente, FF 1979 III 713). Le informazioni che esigono ricerche o lavori particolarmente impegnativi sono da considerarsi «prestazioni speciali» ai sensi dell'articolo 48 LPA e danno quindi luogo alla riscossione di emolumenti. Per contro, le usuali attività di informazione di cui all'articolo 6 LPA non sono considerate prestazioni speciali e, in linea di principio, non sono dunque remunerate, nella misura in cui non esulano dal quadro dell'esecuzione normale della legge.

I capoversi 2 e 3 riportano i casi per i quali si giustifica il rifiuto dell'informazione richiesta all'autorità.

Il capoverso 2 precisa che non sono comunicate informazioni in materia di ambiente raccolte nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi non ancora conclusi nel momento in cui la richiesta è depositata; sono fatti salvi tuttavia i diritti delle parti (cfr. p. es. il diritto di accesso agli atti ai sensi dell'art. 26 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa; RS 172.021). Questa disposizione ha parecchie motivazioni e la sua formulazione non è casuale. In primo luogo, essa permette di non comunicare le informazioni raccolte nell'ambito di procedimenti ancora in corso, per garantire un'azione al tempo stesso efficace e senza prevenzioni da parte dell'autorità decisionale. In secondo luogo, si sottolinea che la disposizione non si applica alle informazioni raccolte nel quadro della normale attività delle autorità di esecuzione: preparazione di un piano di provvedimenti ai sensi dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico, varo di un programma di risanamento ai sensi dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico, ecc. In questi casi il fatto che i dati in questione riguardino un procedimento in corso non ha alcuna importanza.

Segue poi un elenco di casi particolari per i quali l'informazione richiesta non è comunicata. In effetti, bisogna assicurare che la libertà di accesso all'informazione non si faccia a scapito di interessi che, se giustificati, esigono l'osservanza del segreto. La legge chiede che si proceda preventivamente ad un confronto degli interessi seguenti: da un lato il bisogno di informazione della comunità, dall'altro l'interesse pubblico o privato alla riservatezza. Con una sola eccezione, è possibile suddividere gli «interessi alla segretezza» in due categorie: dapprima gli interessi del Paese (riservatezza sulle delibere delle autorità, relazioni internazionali, difesa nazionale, sicurezza pubblica [lett. a]); poi, gli interessi delle persone, fisiche o giuridiche (segreto di fabbricazione e d'affari,

protezione della personalità, protezione della proprietà intellettuale [lett. b, c e d]. Infine, una disposizione d'interesse molto generale prevede che l'informazione richiesta possa essere rifiutata quando la sua divulgazione rischierebbe di recar danno all'ambiente (lett. e). Va sottolineato che in tutti i casi elencati sopra, la richiesta può essere respinta solo se è diretta ad ottenere informazioni che è legittimo non divulgare. Ciò significa anche che l'informazione richiesta è oggetto di una comunicazione parziale se è possibile separare le parti che riguardano gli interessi alla segretezza (cfr. art. 3 cpv. 2 secondo periodo Dir.).

Il capoverso 3 dispone che l'autorità di esecuzione può respingere una richiesta di informazione quando quest'ultima riguarda comunicazioni interne (p. es. ad un'unità amministrativa come un ufficio federale) o documenti non ancora completati o dati non ancora vagliati e la cui divulgazione potrebbe indurre in errore (lett. a e b). Infine, l'autorità può respingere la richiesta d'informazione quando essa è manifestamente abusiva o quando è formulata in modo troppo generico (lett. c).

L'articolo 4 prevede che l'autorità decida al più tardi entro due mesi sul seguito da dare alla richiesta. In altre parole l'autorità dispone di due mesi per rispondere all'interessato. Quando rifiuta la comunicazione, deve motivare la sua decisione. Se ritiene che la richiesta di informazione sia stata respinta ingiustificatamente o sia stata trattata in modo inadeguato, la persona che l'ha inoltrata può impugnare la decisione dell'autorità mediante ricorso amministrativo o giudiziario.

Articolo 47 capoverso 2

Il nuovo articolo 6a esige la soppressione del secondo periodo dell'articolo 47 capoverso 2 LPA e una modifica di carattere redazionale del terzo periodo. Questi cambiamenti riguardano anche l'articolo 52 capoverso 3 della legge del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPac), di formulazione analoga.

Modificazioni del diritto in vigore: capitolo II, numeri 1-3 e 5

Come già detto, parallelamente al semplice diritto di accesso all'informazione (informazione passiva), la Direttiva 90/313 concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente prevede all'articolo 7 che gli Stati prendano i provvedimenti necessari per fornire al pubblico informazioni generali sullo stato dell'ambiente mediante la pubblicazione periodica di rapporti descrittivi (informazione attiva). Per quanto concerne la LPA, la LPac e la legge sulle foreste, la loro conformità con questa disposizione è già assicurata rispettivamente dagli articoli 6, 50 e 34. Quanto alla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, alla legge federale sui percorsi pedonali e i sentieri e alla legge federale sulla pesca, è per contro necessario completarle rispettivamente con gli articoli 25a (nuovo), 9a (nuovo) e 22a (nuovo).

2.2 Esame dell'impatto sull'ambiente (EIA)

Articolo 9 capoverso 8

Per ragioni di sistematica del diritto, è stato incluso in questo capoverso un riferimento esplicito alle prescrizioni sul diritto d'accesso all'informazione.

Articolo 9 capoverso 9 (nuovo)

L'articolo 9 contempla due situazioni, ossia il caso in cui l'autorità competente informa di sua iniziativa lo Stato potenzialmente interessato alle conseguenze del progetto e il caso in cui la domanda di informazione è avanzata dallo Stato in questione. In questo senso l'articolo 9 è conforme a quanto prevede l'articolo 7 della Direttiva 85/337.

Le informazioni comunicate allo Stato potenzialmente interessato sono le stesse che il responsabile del progetto fornisce all'autorità competente (cfr. art. 7 e art. 5 Dir. combinati). L'invio del rapporto per eventuale parere (art. 9) equivale alla «consultazione» preventiva dello Stato in questione citata dalla direttiva. D'altra parte, la direttiva esige che le informazioni siano trasmesse allo Stato in questione nel momento in cui vengono portate a conoscenza dei cittadini dello Stato all'origine del progetto: occorre dunque che vi sia concomitanza fra informazione interna e informazione esterna (cfr. art. 15 OEIA). Questo modo di fare si impone anche per ragioni di razionalità in materia di procedura. Gli Stati sono per altro liberi di definire fra di loro le modalità della procedura di informazione e di consultazione, mediante un accordo o un trattato.

Infine, l'autorità competente deve informare della sua decisione finale lo o gli Stati che ha consultato. È bene precisare in questo contesto che i pareri degli Stati consultati sono da considerarsi «pareri espressi da autorità terze» ai sensi dell'articolo 17 lettera f OEIA e che, a questo titolo, devono essere presi in linea di conto nell'ambito della procedura di valutazione. Questo garantisce la conformità con l'articolo 8 della direttiva, secondo il quale tali informazioni «devono essere prese in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione». Questa presa in considerazione non produce nuovo diritto materiale.

2.3 Sostanze pericolose – Informazione per l'utente

Articolo 27 (e relative modifiche redazionali agli art. 26 cpv. 1, 28 cpv. 1 e 2, 41 cpv. 1, 60 cpv. 1 lett. c e d, 61 cpv. 1 lett. c e d)

La formulazione secondo la quale «chiunque mette in commercio sostanze deve informare l'utente in merito alle proprietà che incidono nell'esame dell'impatto di tali sostanze sull'ambiente» (art. 27 cpv. 1 lett. a) fa chiaramente comprendere come, oltre alle sole indicazioni sul modo di utilizzare le sostanze (come è il caso finora), il nostro Collegio possa richiedere la comunicazione di dati tecnici o scientifici (risultati di test tossicologici, ecotossicologici o fisico-chimici) nella misura in cui questi dati costituiscano un criterio di valutazione della compatibilità con l'ambiente. Questa disposizione permette di garantire

che saranno fornite all'utente le informazioni di cui ha effettivamente bisogno: questi dati sono spesso indispensabili, specialmente se destinati al settore professionale.

L'informazione può assumere parecchie forme a seconda del destinatario, come fa capire la formulazione volutamente imprecisa: «... deve comunicare all'utente le istruzioni idonee a garantire...» (art. 27 cpv. 1 lett. b) e il titolo stesso dell'articolo 27 «Informazione dell'utente» (mentre precedentemente era: «Istruzione per l'uso»). L'informazione può avere come supporto l'etichetta, la scheda tecnica di sicurezza o altro. Questa disposizione è necessaria per poter riprendere e in seguito introdurre in via d'ordinanza le prescrizioni comunitarie, molto dettagliate, relative alla dichiarazione del contenuto e all'etichettatura (comprese le indicazioni concernenti i rischi e le misure di sicurezza).

Si stabilisce una distinzione chiara fra protezione dell'ambiente e protezione dell'utente, come emerge dalla formulazione: «...l'ambiente o, indirettamente, l'uomo». Più precisamente, le misure destinate a proteggere specificatamente l'ambiente o a proteggere l'uomo contro un pericolo che lo minaccia indirettamente (per il fatto che l'ambiente è minacciato) dovranno basarsi su una legislazione ambientale. Le misure volte a proteggere l'uomo contro un pericolo che lo minaccia direttamente rientreranno invece nella legislazione sui veleni.

Le informazioni sulla compatibilità del prodotto con l'ambiente dopo la fabbricazione riguardano tutte le fasi del suo ciclo vitale: da qui l'introduzione del concetto molto ampio di «uso», per indicare tutte le operazioni connesse con il prodotto quali la trasformazione, l'immagazzinamento, la manipolazione, l'applicazione o l'eliminazione.

Le modifiche che concernono gli articoli 26 capoverso 1, 28 capoversi 1 e 2, 41 capoverso 1 nonché le disposizioni penali degli articoli 60 capoverso 1 lettere c e d e 61 capoverso 1 lettere c e d, derivano dalla succitata modifica dell'articolo 27. Esse hanno un carattere puramente formale.

2.4 Organismi pericolosi per l'ambiente

Compendio

Punto di partenza per la regolamentazione proposta è la definizione del termine «organismo» quale figura nell'articolo 7 capoverso 5^{bis}. Per organismi, in effetti, non si intendono solo gli esseri viventi nel senso corrente del termine, ma anche le unità biologiche acellulari, a condizione che siano capaci di riprodursi o di trasferire materiale genetico. Ogni operazione legata a queste forme di vita è sottoposta a tre esigenze fondamentali:

- il dovere di diligenza;
- il divieto di cessione per usi che possono costituire una minaccia per l'ambiente;
- il dovere d'informazione dell'utente.

Per esempio, l'impiego del lievito in una birreria o quello di batteri lattici in un caseificio sono sottoposti a queste tre esigenze. Lo stesso discorso vale an-

che per l'allevamento di animali in agricoltura, la coltura di un nuovo fiore in un'azienda orticola o il mantenimento di un serraglio per un circo. In sostanza, la maggior parte degli organismi è sottoposta a queste tre esigenze (per altro relativamente poco severe) e solo ad esse.

L'approccio è diverso se si tratta di due gruppi di organismi un poco particolari: gli organismi modificati geneticamente e gli organismi patogeni. Essi sono infatti sottoposti ad una regolamentazione più severa e più consistente, tenuto conto del fatto che la loro pericolosità è, a seconda dei casi, o chiaramente stabilita oppure difficilmente valutabile. In linea generale, le operazioni legate a questi organismi devono essere effettuate esclusivamente in ambiente chiuso: in altri termini, il responsabile deve prendere tutte le misure di isolamento necessarie a garantire che gli organismi non possano recare danno all'ambiente. Inoltre, sono previste procedure di notifica e di autorizzazione, variabili a seconda dell'organismo considerato e dell'uso al quale è destinato. La soppressione di queste misure di sicurezza (p. es. per un'immissione nell'ambiente a titolo sperimentale o per la messa in commercio) è sottoposta in ogni singolo caso ad una preventiva valutazione da parte delle autorità e sottostà a regole rigide: dalla prima immissione a titolo sperimentale all'autorizzazione per la messa in commercio, i poteri pubblici sono costantemente presenti e possono esercitare un controllo senza lacune.

Le disposizioni che regolamentano specificatamente le operazioni legate agli organismi sono contenute negli articoli 29a-f, che saranno integrati nella LPA sotto forma di un nuovo capitolo. La loro esecuzione spetta integralmente alla Confederazione, ad eccezione di quella relativa al dovere di diligenza (art. 29a LPA).

Modifiche di carattere redazionale derivanti dall'integrazione nella LPA delle disposizioni sugli organismi pericolosi per l'ambiente

L'inclusione nella LPA di disposizioni relative agli organismi e la loro armonizzazione con le prescrizioni applicabili alle sostanze pericolose ha provocato in parecchi articoli l'aggiunta del termine «organismi» al termine «sostanze» e la sostituzione del termine «operazioni» con «modo d'uso oppure «uso» ed altre piccole modifiche puramente redazionali. Esse riguardano gli articoli 4 capoverso 2, 7 capoverso 1, 10 capoversi 1 e 3, 26 capoverso 1, 44 capoverso 3, 46 capoversi 2 e 3, 65 capoverso 2 LPA.

Le modifiche relative ai capoversi 1 e 3 dell'articolo 10 richiedono un piccolo commento. Nelle due disposizioni i riferimenti al «deposito» sono stati soppressi per due ragioni: da una parte, con l'estensione del campo di applicazione della LPA agli organismi, questi riferimenti hanno perso ogni preciso significato; dall'altra, la distinzione fra la nozione di «deposito» e la nozione di «esercizio di un impianto» ha finito per sfumare, al punto che la messa in deposito oggi giorno non è che una delle molteplici attività legate ad un impianto: non vi è dunque ragione di citarla esplicitamente.

Articolo 7 capoverso 1

L'estensione del diritto dell'ambiente agli organismi ha come conseguenza anche la ridefinizione del termine «effetto» (si intende: effetto pregiudizievole per l'ambiente) quale figura nella LPA.

La nuova nozione di «effetto» deve infatti comprendere gli effetti causati dall'organismo in seguito all'uso da parte dell'uomo (nel quadro, evidentemente, del mandato costituzionale definito all'art. 24^{septies} Cost.). Tali effetti possono prendere la forma di un inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo (quindi: danni ad essere viventi cagionati da una modifica dei loro biotopi) oppure colpire direttamente gli esseri viventi attraverso una modifica del materiale genetico di certe specie o una modifica della composizione naturale di biocenosi (p. es. con l'importazione di nuove specie o forme di vita).

Si osservi d'altra parte che la definizione data a questi nuovi effetti nocivi è molto generale ed esente da ogni giudizio di valore: essa ricalca definizioni analoghe già contenute nella LPA. Per esempio, secondo l'articolo 7 capoverso 3 per inquinamento dell'aria si intende qualsiasi modifica dello stato naturale dell'aria. Giova ricordare che la LPA, lungi dal tentare di lottare contro tutti gli effetti, mira unicamente a combattere quelli dannosi o molesti (art. 1 LPA). La modifica della fauna provocata dall'aratura di un campo o la costruzione di una casa o di una strada, per esempio, non sono considerate effetti nocivi o molesti.

L'inserimento degli organismi nella legislazione ambientale ha comportato anche l'aggiunta delle acque ai «beni naturali» da proteggere, mentre finora si citavano solo l'aria e il suolo. Se questo ampliamento implica la protezione delle acque contro gli effetti dovuti ad organismi, esso comporta anche la loro protezione dagli effetti nocivi in generale. Questa nuova situazione richiede un commento. Senza dubbio, l'obiettivo della protezione delle acque dagli effetti dovuti agli organismi avrebbe potuto essere raggiunto con una modifica della legge federale contro l'inquinamento delle acque. Ma questa modifica sarebbe stata in realtà una revisione in profondità, poiché si sarebbero dovute allargare considerevolmente le competenze del Consiglio federale di emanare prescrizioni complementari in via d'ordinanza: una soluzione evidentemente poco pratica. Intervenendo sulla LPA si ottiene di proteggere le acque anche contro gli altri tipi di contaminazione (derivanti da rifiuti, sostanze ecc.). Questo equivale ad omologare una situazione di fatto, nella misura in cui questa protezione era già finora parzialmente effettiva, anche se nella LPA non vi era un esplicito mandato in tal senso. Infine, l'integrazione delle acque nella LPA concorda con l'articolo 1 della legge, che si può così applicare senza riserve e svolge pertanto il ruolo per il quale era stato concepito in sede di lavori preparatori (messaggio FF 1979 III 713; Boll. Uff. N 1982 324), ossia delimitare il campo di applicazione della LPA.

Articolo 7 capoverso 5^{bis}

La LPA definisce all'articolo 7 capoverso 5 cosa bisogna intendere per «sostanza». Questa definizione non si può estendere agli esseri viventi, per cui è

necessario fornire una specifica per gli organismi. Quest'ultima è volutamente molto ampia e ingloba sia gli organismi nella loro forma naturale sia quelli modificati geneticamente. La definizione è conforme a quella che figura nell'articolo 2 numero 1 della Direttiva 90/220 e corrisponde a quella adottata dall'OCSE (cfr. Recombinant DNA Safety Considerations, Parigi 1986, pag. 68). Per organismi non si intendono solo gli esseri viventi nel senso corrente del termine (piante, animali, organismi unicellulari), ma anche le unità biologiche come virus, colture di cellule, ecc., a condizione che siano in grado di riprodursi o di trasferire materiale genetico.

Conformemente alla definizione di sostanza che figura all'articolo 7 capoverso 5 LPA, la nozione di organismo comprende anche tutte le combinazioni o gli oggetti che contengono gli organismi corrispondenti alla definizione data.

Articolo 29a (nuovo)

Questa prescrizione definisce le precauzioni che devono prendere tutti coloro che «usano» organismi. Essa è rivolta ai ricercatori, al personale degli impianti interessati, ai fabbricanti, agli importatori, agli intermediari, ai consumatori, ecc.

L'estensione del dovere di diligenza è in funzione delle circostanze concrete e delle conoscenze del responsabile. Viola dunque questa disposizione soltanto chi non prende le misure necessarie che le circostanze e la sua situazione personale gli avrebbero imposto di prendere. Il livello di diligenza richiesto ad uno scienziato sarà evidentemente più elevato di quello richiesto ad un consumatore.

Il dovere di diligenza riveste importanza particolare quando si tratta di organismi il cui uso non sottostà né all'articolo 29b (misure di confinamento) né all'articolo 2-9c (immissione a titolo sperimentale), ossia quando si tratta di organismi non contemplati dalle disposizioni applicabili specificatamente agli organismi modificati geneticamente e agli organismi patogeni. L'articolo 29a permette dunque di garantire che l'uso di tutti gli organismi sia accompagnato da determinate precauzioni.

Va sottolineato che il dovere di diligenza non concerne solo l'uso degli organismi ma si estende anche all'uso dei loro metaboliti (p. es. tossine) e ai rifiuti provocati dall'uso stesso. Questi rifiuti sono, ad esempio, organismi morti che possono ancora contenere materiale genetico biologicamente attivo sotto forma di plasmidi, oppure anche escrementi di animali che possono ancora contenere materiale biologico vivo.

Articolo 29b (nuovo)

Secondo il capoverso 1, chiunque usa organismi geneticamente modificati o patogeni deve prendere tutte le misure di confinamento atte ad evitare ogni rischio di contaminazione dell'ambiente. Deve quindi dapprima individuare i rischi che le operazioni che ha intenzione di effettuare presentano per l'ambiente e, indirettamente, per l'uomo. A seconda del loro grado di pericolosità per

l'ambiente, gli organismi possono essere classificati in quattro categorie, ciascuna delle quali prevede specifiche misure di confinamento.

Per organismi modificati geneticamente si intendono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in modo tale da escludere che questo si verifichi naturalmente, ossia con un incrocio o per ricombinazione naturale. Per microorganismi patogeni si intendono i microorganismi (batteri, funghi, virus, parassiti) che provocano malattie nell'uomo, negli animali, nelle piante o che attaccano altri microorganismi. È indifferente se questa trasmissione delle malattie avviene tramite la liberazione di una sostanza tossica o mediante la moltiplicazione dell'organismo patogeno stesso.

La regolamentazione proposta prevede che, salvo esplicite autorizzazioni, l'uso per ciascuna di queste due categorie di organismi sia accompagnato sempre da misure di confinamento adeguate al grado di pericolosità degli organismi.

Il capoverso 2 conferisce al nostro Consiglio la competenza di prendere i provvedimenti amministrativi necessari per consentire alle autorità di ricontrollare i dati e la valutazione dei rischi per l'ambiente legati all'uso.

Si prevede di armonizzare le procedure con le disposizioni della Direttiva 90/219 (cfr. tav. 1). Per quanto riguarda l'uso di organismi delle categorie più pericolose (2 a 4), essa implica la preventiva notifica di tutto il progetto di ricerca, come pure l'ottenimento preventivo di un'autorizzazione per qualsiasi nuova applicazione su larga scala. Per gli organismi meno pericolosi (categoria 1) è sufficiente la notifica preventiva del primo progetto di ricerca e la notifica preventiva di qualsiasi nuova applicazione industriale.

Tavola 1

Procedure di notifica e d'autorizzazione per l'uso confinato di organismi modificati geneticamente (ai sensi della Direttiva 90/219)

<i>Rischio</i>	<i>Quantità</i>	
	<i>Ricerca/Sviluppo</i>	<i>Produzione</i>
Rischio trascurabile (categoria 1)	Notifica del primo progetto	Notifica di ogni nuova applicazione
Rischio da poco importante a importante (categorie 2 a 4)	Notifica di tutti i progetti	Autorizzazione necessaria per ogni nuova applicazione

Articolo 29c (nuovo)

Secondo il capoverso 1, che regola la questione dell'immissione a titolo sperimentale, ogni singolo esperimento deve essere oggetto di una valutazione e di una autorizzazione preventive. Ogni autorizzazione è quindi valida soltanto per un unico richiedente, per un determinato organismo, per un determinato luogo e per condizioni determinate. Secondo l'OCSE (cfr. «Good Developmental Principles for small scale field research with genetically modified plants and micro-organisms», OCSE, marzo 1990) il primo esperimento deve essere il più possibile isolato, su scala ridotta e sotto controllo rigoroso. In un secondo tempo, le misure di sicurezza e in particolare di confinamento, come pure il controllo potranno essere allentati progressivamente, in modo da rientrare gradualmente nella normalità. Questo modo di procedere è stato adottato già da qualche tempo sia negli Stati Uniti sia nella CE (confronta Dir. 90/220).

Secondo il capoverso 2, il nostro Consiglio definisce le esigenze da soddisfare per ottenere una autorizzazione a procedere ad un'immissione a titolo sperimentale e la procedura che ne disciplina il rilascio. Si tratta essenzialmente di valutare le incidenze di questa operazione sull'ambiente, nella misura in cui lo permettano la consultazione di pubblicazioni specializzate e la realizzazione di esperimenti preventivi in sistemi chiusi. Per l'esperimento di emissione vero e proprio sono necessarie queste indicazioni:

- dati relativi agli organismi coinvolti (p. es.: proprietà dell'organismo donatore e dell'organismo ricevente, del materiale genetico da trasferire e dell'organismo modificato geneticamente);
- dati relativi al luogo dove sarà effettuato l'esperimento (p. es.: condizioni climatiche e geografiche, caratteristiche ecologiche, superficie interessata dall'esperimento, zone cuscinetto);
- dati relativi alle condizioni nelle quali si svolgerà l'esperimento (p. es.: piano d'esecuzione, numero degli organismi e delle singole applicazioni, data e durata dell'esperimento).

Il nostro Collegio si propone di ricorrere anche a specialisti esterni all'amministrazione per la valutazione delle immissioni a titolo sperimentale. Il capoverso 2 lettera a ci conferisce ad esempio la possibilità di nominare una commissione d'esperti per la sicurezza biologica, che potrebbe assumere parallelamente altri compiti in materia di biotecnologie e di tecnologia genetica, oltre a quelli legati specificatamente all'aspetto della «sicurezza». In caso di necessità, una simile commissione potrebbe anche consigliare i Cantoni su questi stessi problemi.

La soluzione più semplice consisterebbe nell'affidare i compiti summenzionati all'attuale Commissione svizzera interdisciplinare per la sicurezza biologica (CSSB), alla quale partecipano l'Accademia delle scienze naturali, l'Accademia delle scienze tecniche e l'Accademia delle scienze mediche. Certo, sarebbe necessario in questo caso rivedere la composizione della commissione in funzione dei nuovi obiettivi che le sarebbero assegnati. Inoltre, il nostro Consiglio dovrebbe definire esattamente la sua missione mediante un regolamento.

Per quanto accurati possano essere gli esami preliminari effettuati e le precauzioni prese, vi sarà sempre una certa dose di incertezza sulle conseguenze dell'immissione di nuovi organismi nell'ambiente, soprattutto perché le nostre conoscenze sul funzionamento degli ecosistemi sono ancora insufficienti (nonostante ricerche intensive che dovrebbero permettere in futuro di colmare le lacune in materia di sicurezza). Questa incertezza ha indotto ad includere nel disegno la disposizione del capoverso 2 lettera b che permette di costringere il richiedente a prevedere una copertura delle spese nel caso in cui l'immissione dovesse arrecare danni. Il richiedente ha a disposizione diversi mezzi per soddisfare questa richiesta: un capitale proprio, un'assicurazione appropriata oppure una copertura finanziaria da parte di terzi. Questa disposizione sarà ulteriormente concretizzata mediante ordinanza.

Fra le condizioni per l'ottenimento di un'autorizzazione di emissione figura l'informazione al pubblico sull'esperimento. Questa esigenza è regolata dal capoverso 2 lettera c. Resta però da precisare il contenuto dell'informazione e le modalità di diffusione: fra i mezzi possibili, si potrebbe pensare ad una pubblicazione nel Foglio federale. In ogni caso sono fatti salvi i diritti delle parti, in primo luogo l'accesso agli atti.

Il capoverso 3 consente al nostro Consiglio di prevedere talune deroghe all'obbligo dell'autorizzazione prevista dal capoverso 1. Anche se per ora non si prevede di ricorrere a tale diritto per gli organismi modificati geneticamente, questa disposizione dev'essere articolata in modo sufficientemente flessibile affinché sia possibile adattarla senza difficoltà ad eventuali modifiche del diritto internazionale in materia (p. es. delle direttive comunitarie) ma anche all'evoluzione delle conoscenze. Beninteso, perché si possa parlare di deroghe, occorre che si possa escludere con certezza qualsiasi rischio per l'ambiente. Potrebbe per esempio beneficiare di una deroga una seconda immissione a titolo sperimentale, realizzata per verificare dati scientifici emersi dalla prima e condotta con gli stessi organismi, nello stesso luogo e nelle stesse condizioni. In un caso del genere è inutile sottoporre un'immissione alle stesse rigide condizioni della prima e, di conseguenza, si giustificherebbe una procedura accelerata. È perfino possibile che in futuro venga introdotto un semplice obbligo di notifica per le immissioni per cui sia stata dimostrata l'assenza di qualsiasi pericolo.

Articolo 29d (nuovo)

Il capoverso 1 sottopone a divieto generale la messa in commercio di organismi per scopi che potrebbero avere conseguenze dannose per l'ambiente. Questa prescrizione è rivolta a tutti coloro la cui attività è legata all'uso di organismi, ossia i fabbricanti, gli importatori, i commercianti e, in genere, ogni persona giuridica che manipoli organismi o che li metta in commercio a fini che non sono stati presi in considerazione nell'ambito del controllo autonomo (cfr. cpv. 2). È rivolta anche a tutte le autorità d'esecuzione alle quali, secondo il capoverso 3, spetta il compito di rilasciare le autorizzazioni per la messa in commercio degli organismi, nella misura in cui la disposizione del capoverso 1 costituisce la condizione preliminare per tale rilascio. Precisiamo che per «messa in commercio» s'intende la consegna a terzi, in particolare la vendita, lo scambio,

la donazione, la locazione, il prestito, l'invio in esame, come pure le trattative effettuate in vista di tali operazioni, come l'offerta o la promozione.

Il capoverso 2 si riferisce direttamente al capoverso 1, come si desume dall'espressione «a questo scopo». La funzione principale del «controllo autonomo» è di permettere ai destinatari di conformarsi alle esigenze del capoverso 1. Questa espressione, equivalente a quella di «autocontrollo», significa che rientra nella responsabilità del fabbricante, dell'importatore o del fornitore la verifica della compatibilità con l'ambiente degli organismi fabbricati, importati o forniti. Spetta dunque a queste categorie accertare se gli organismi in questione abbiano o meno effetti sul piano ecologico, e, in caso affermativo, quali. Il fabbricante o l'importatore devono determinare preventivamente le quantità di organismi da liberare nell'ambiente per diversi tipi e condizioni d'uso, il comportamento degli organismi nell'ambiente e gli eventuali effetti negativi secondari che rischiano di accompagnare la penetrazione degli organismi nell'ambiente. In sintesi, queste ricerche nell'ambito del controllo autonomo mirano a definire il potenziale di pericolo di un organismo, dei suoi metaboliti e dei rifiuti risultanti dal suo impiego. Inoltre, esse intendono chiarire le condizioni che permettono un uso rispettoso dell'ambiente e una eliminazione senza danni.

Il capoverso 3 sottopone ad autorizzazione la messa in commercio di organismi modificati geneticamente o patogeni per un impiego che implichi un'immissione nell'ambiente. La messa in commercio per altri scopi (p. es. il passaggio da un ricercatore ad un altro ricercatore) non sottostà né a notifica né ad autorizzazione, ma deve tuttavia essere conforme ai capoversi 1 e 2.

L'estensione del controllo autonomo, secondo il capoverso 4 lettera a, sarà definita in via d'ordinanza e per mezzo di direttive. Queste ultime saranno armonizzate con le esigenze della CE, ma terranno altresì conto delle esperienze di altri Paesi (p. es. gli Stati Uniti).

Secondo il capoverso 4 lettera b, il nostro Consiglio definisce i requisiti da soddisfare per ottenere un'autorizzazione d'uso per un'immissione nell'ambiente nonché la procedura che ne disciplina il rilascio. Tali requisiti concernono sia gli aspetti tecnici (metodi di sperimentazione) sia i diversi aspetti relativi alla qualità e alla affidabilità dei dati (p. es.: conformità con le «buone pratiche di laboratorio»). Attualmente, la conformità con l'articolo 10 della direttiva 90/220 esige almeno, per ogni prodotto consistente in organismi geneticamente modificati o che ne contiene, che la procedura di autorizzazione comporti una «valutazione degli effetti sull'ambiente».

Nel capoverso 4 lettera b è stata volutamente lasciata aperta la questione se sia opportuno prevedere deroghe all'obbligo di ottenere una autorizzazione ai sensi del capoverso 3, quando si può escludere qualsiasi minaccia per l'ambiente.

Articolo 29e (nuovo)

Sulla base del controllo autonomo (art. 29d cpv. 2), occorre garantire che per ogni consegna di organismi l'utente sia informato in modo appropriato sui rischi eventuali e che sappia come prevenirli. Per «utente» si intende non solo

il consumatore finale, ma anche chi, dopo che gli organismi sono stati messi in commercio, li usa in un modo o nell'altro (p. es. chi si incarica del trasporto).

Articolo 29f (nuovo)

Analogamente alle sostanze (art. 29 cpv. 1 LPA), in virtù del capoverso 1 è data competenza al nostro Consiglio di emanare prescrizioni aggiuntive per gli organismi i quali, a causa delle loro proprietà, delle modalità d'uso o delle quantità utilizzate, possono costituire una minaccia per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo. Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e dell'esperienza, questa disposizione permette fondamentalmente di disciplinare la messa in commercio di organismi non indigeni, allo scopo di liberarli nell'ambiente, e di prendere misure di quarantena per l'importazione di piante ornamentali.

Per illustrare la fondatezza di questa disposizione citiamo qualche esempio. La pianta conosciuta come «verga aurea del Canada» (*Solidago canadensis*) oggi non cresce più solo nei giardini, ma prolifera sempre più sulle sponde dei corsi d'acqua e nelle zone ruderali, invadendo perfino le riserve naturali dell'altopiano svizzero. Tutti gli sforzi per frenare questa proliferazione sono finora falliti, per cui questa pianta sta soppiantando le biocenosi indigene.

Altro esempio: il cancro della corteccia del castagno (*Endothia parasitica*). L'introduzione involontaria nel Nordamerica di questo fungo originario dell'Asia ha decimato le popolazioni di castagno in quella parte del continente americano, producendo un impatto considerevole sulle specie e sulla funzione vitale dell'ecosistema forestale. In Europa, dove la sua presenza è segnalata dal 1930, questo fungo è responsabile del progressivo declino del castagno a sud delle Alpi.

Va sottolineato che questa disposizione non interessa l'uso di organismi nell'ambito delle attività agricole e di allevamento conformi alle buone pratiche dell'agricoltura.

Il capoverso 1 permette anche al nostro Collegio di prendere – in aggiunta alle competenze che gli sono esplicitamente attribuite dal capoverso 2 – altre misure riguardanti ad esempio i requisiti cui sottoporre la formazione del personale interessato.

La regolamentazione prevista al capoverso 2 lettera a in materia di trasporto, importazione ed esportazione di organismi sarà in primo luogo imperniata sull'aspetto «trasporto» e più particolarmente sui problemi di sicurezza. Le prescrizioni previste interesseranno così specialmente gli imballaggi e i contenitori. Quanto all'importazione e all'esportazione, si tratterà di definire provvedimenti atti a prevenire ogni rischio per l'ambiente sul luogo di destinazione, badando che gli organismi non solo siano imballati adeguatamente, ma che siano anche accompagnati dalle necessarie informazioni.

Per quanto concerne la competenza che ci è conferita dal capoverso 2 lettera b, il nostro Consiglio ne farà uso solo se non esista altro mezzo per prevenire danni gravi all'ambiente e nella misura in cui non vi sia incompatibilità con gli accordi internazionali esistenti. Di regola, sarà sufficiente vietare l'importazione, la messa in commercio, l'utilizzazione o l'immissione di organismi a titolo

sperimentale per determinati scopi. Non è tuttavia possibile escludere a priori che in certi casi si riveli necessario un divieto generalizzato, se la protezione della popolazione e dell'ambiente lo richiedono.

Infine, il capoverso 2 lettera c autorizza il nostro Collegio a disporre provvedimenti volti a lottare contro certi organismi o a istituire misure preventive. Si allude in particolare a misure di quarantena applicabili a certe piante ornamentali importate (ai sensi della convenzione sulla protezione delle piante della FAO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura), a provvedimenti per evitare il propagarsi di talune malattie delle piante (p. es. il cancro del platano in Ticino) o, ancora, a misure destinate a circoscrivere le conseguenze di un'immissione a titolo sperimentale di organismi patogeni o modificati geneticamente che, nonostante le precauzioni prese, non si fosse svolta conformemente ai piani previsti.

Articolo 41 capoversi 1 e 2

Ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni

Già al momento dell'introduzione dell'articolo costituzionale, si sapeva che il problema della ripartizione delle competenze di esecuzione sarebbe stato particolarmente complesso e che si sarebbe potuto risolverlo solo caso per caso e nell'ambito di una collaborazione fra Confederazione e Cantoni (cfr. il messaggio relativo all'inserimento nella Costituzione federale dell'art. 24^{septies}, FF 1970 I 561). Perciò il presente disegno può disciplinare solo nelle grandi linee la ripartizione delle competenze in materia di esecuzione delle prescrizioni sugli organismi. Il capoverso 1 prevede pertanto che la Confederazione è responsabile dell'esecuzione degli articoli 29 lettere b-f, mentre l'esecuzione dell'articolo 29 lettera a (dovere di diligenza) spetta ai Cantoni. La ripartizione dei compiti sarà disciplinata definitivamente mediante ordinanza, secondo l'ultima frase del capoverso 1, il quale prevede che «la Confederazione può far capo ai Cantoni per determinati compiti parziali». Questa formulazione è sufficientemente aperta perché il nostro Consiglio possa agire in modo pragmatico in funzione del caso concreto.

Le autorità federali si vedranno affidare compiti che esigono un'esecuzione uniforme su scala nazionale (p. es. per ragioni di conformità con il principio dell'applicazione uniforme del diritto) o, semplicemente, compiti per la cui esecuzione sono meglio attrezzati (p. es. perché dispongono già del necessario apparato amministrativo). Per contro, i Cantoni assumeranno compiti che esigono un contatto diretto con il pubblico oppure compiti di carattere organizzativo nonché l'esecuzione di provvedimenti di carattere strettamente locale. È per esempio logico affidare ai Cantoni il compito di verificare che l'impiego degli organismi autorizzati dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 29d capoverso 3 sia effettivamente rispettoso dell'ambiente. Allo stesso modo, saranno loro a controllare i prodotti messi in commercio, verificando l'osservanza delle disposizioni sulla composizione e sull'informazione dell'utente. Infine, le competenze attuali dei Cantoni in materia di messa in quarantena degli organismi (nell'ambito della lotta contro le malattie delle colture e delle foreste) saranno estese alla coltura delle piante ornamentali.

Ripartizione delle competenze in seno all'amministrazione federale

Il capoverso 2 disciplina il principio della ripartizione delle competenze in seno all'amministrazione federale. Nell'ambito dell'esecuzione della LPA da parte della Confederazione, in effetti, non vi è unicità dal profilo procedurale e organizzativo e non c'è un solo servizio federale responsabile. Anche in questo caso, come per le relazioni Confederazione/Cantoni, procederemo ad una ripartizione pragmatica, nel quadro dell'ordinanza del 9 maggio 1979 che regola la ripartizione dei compiti dei Dipartimenti, dei gruppi e degli uffici. Inoltre, intendiamo, per i nuovi compiti, ricorrere alle strutture amministrative che già assicurano l'esecuzione di prescrizioni relative agli organismi sulla base di altre leggi. Questa soluzione permetterà di evitare doppioni e di porre al servizio della protezione dell'ambiente l'esperienza in materia già accumulata da queste strutture. Inoltre, parecchi uffici che esercitano attività di controllo nel campo dei prodotti chimici potranno assumere in una certa misura vari compiti legati agli organismi. Le procedure di controllo alle quali si allude si applicano per esempio ai seguenti prodotti:

- materie ausiliarie dell'agricoltura (legge sull'agricoltura, ordinanza sulle materie ausiliarie)
- prodotti farmaceutici (regolamento dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicinali, UICM)
- sieri e vaccini (legge sulle epidemie, ordinanza sui prodotti immunobiologici)
- derrate alimentari (legge sulle derrate alimentari)
- pesci (legge sulla pesca)
- prodotti di medicina veterinaria (legge sulle epizootie)
- prodotti della selvicoltura (legge sulle foreste).

Riguardo ai nuovi compiti la cui esecuzione spetta alla Confederazione, il servizio responsabile (per quel che concerne la LPA) sarà l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, per i compiti che riguardano essenzialmente la protezione dell'ambiente.

Nel caso in cui questo dispositivo si dovesse rivelare insufficiente, la seconda frase del capoverso 2 autorizza il nostro Consiglio a ricorrere ad altre soluzioni, ad esempio creando un organo di coordinamento incaricato di consigliare richiedenti o autorità in caso di dubbio sull'estensione e la ripartizione delle competenze oppure sulla procedura da applicare. Il nostro Collegio si è d'altronde già pronunciato - a titolo provvisorio - a favore di una tale soluzione, poiché, basandosi sull'articolo 55 della legge sull'organizzazione dell'amministrazione federale, con decisione del 20 agosto 1986 ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno e il Dipartimento federale dell'economia pubblica di nominare un organo interdipartimentale incaricato di coordinare le procedure di autorizzazione per l'impiego di organismi geneticamente modificati.

Articoli 60 capoverso 1 e 61 capoverso 1

L'introduzione di prescrizioni sull'uso e la consegna di organismi pericolosi per l'ambiente esige che siano completate le disposizioni penali della LPA in modo da tener conto della nuova situazione giuridica. La regolamentazione adottata

è stata pertanto completata con disposizioni che definiscono gli elementi costitutivi dell'infrazione.

2.5 Rifiuti

Articolo 30 capoverso 5

Fra le imprese che si occupano delle attività legate alla gestione dei rifiuti, non tutte sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione: è il caso di quelle che raccolgono rifiuti, che li trasportano o che organizzano per conto terzi la loro eliminazione (negozianti o mediatori). Le autorità d'esecuzione, incaricate di pianificare l'eliminazione dei rifiuti e di controllare che la loro gestione sia il più rispettosa possibile dell'ambiente, hanno però interesse che queste imprese siano soggette all'obbligo di notifica, poiché l'afflusso di informazioni supplementari facilita il lavoro delle autorità. Il capoverso 5 non ha per altro conseguenze sulle imprese che già dispongono di un'autorizzazione. Infine, segnaliamo che una norma penale corrispondente al capoverso 5 è prevista nell'articolo 61 capoverso 1 lettera e^{bis}.

Articolo 30 capoverso 6

La lettera b conferisce all'autorità competente la possibilità di limitare nel tempo l'esercizio di un impianto di trattamento dei rifiuti. L'autorità dispone così della competenza di rivedere periodicamente i requisiti applicabili in materia di esercizio e di modificarli se necessario, garantendo in tal modo un adattamento periodico dei procedimenti al progresso tecnico. Ciò permette pure ai Cantoni di dirigere con maggior precisione la loro gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla definizione delle zone di raccolta e ai diritti ed obblighi che ne derivano per gli impianti.

Fissando la durata di validità delle autorizzazioni, l'autorità competente terrà in considerazione sia l'interesse pubblico per un'eliminazione dei rifiuti rispettosa dell'ambiente e aggiornata al progresso tecnico, sia l'interesse privato del detentore a gestire il suo impianto per un periodo di tempo prestabilito.

2.6 **Requisiti applicabili all'organizzazione di esperimenti condotti sulle sostanze e sugli organismi nel quadro del controllo autonomo**

Articolo 26 capoverso 3

Con il proposto ampliamento del capoverso 3, il nostro Consiglio non solo potrà emanare prescrizioni di carattere quantitativo (estensione) ma anche qualitativo (modalità) in materia di controllo autonomo. Grazie alla nuova competenza che ci sarà conferita potremo fissare mediante ordinanza e in conformità con le «buone pratiche di laboratorio» (BPL) i requisiti che devono soddisfare l'organizzazione dell'impianto, la formazione del personale, la pianificazione, la realizzazione, il controllo e la documentazione dei dati, come pure l'archiviazione e la conservazione dei materiali.

Il nostro Collegio potrà inoltre emanare prescrizioni sulla verifica del controllo autonomo. Dall'entrata in vigore dell'ordinanza del 9 giugno 1986 sulle sostanze pericolose per l'ambiente (Osost; RS 814.013), i laboratori svizzeri possono sottoporsi ad ispezioni volte a verificare la loro conformità con le BPL e possono fare certificare tale conformità (cfr. art. 32 Osost). A questo scopo le autorità federali e cantonali interessate hanno pubblicato nel marzo del 1986 le linee direttive intitolate: «Procedure e principi relativi alle buone pratiche di laboratorio (BPL)», armonizzate nella sostanza e nella forma con le regolamentazioni analoghe dei Paesi vicini (Germania, Austria, Francia, Italia). Ma le autorità svizzere non hanno mai potuto esigere la conformità con le BPL per le pratiche che accompagnano le richieste di registrazione delle sostanze, come del resto non hanno potuto ispezionare un'impresa per accertarne la conformità con le BPL, senza esplicita richiesta dell'impresa stessa. Con l'introduzione dell'obbligo delle BPL si potranno colmare queste lacune.

Modifica del diritto vigente: capitolo II numero 4

La nuova disposizione prevista all'articolo 6 capoverso 3 della legge sui veleni (RS 814.80) dà al nostro Consiglio la competenza di prescrivere in via d'ordinanza la conformità con le BPL per certe analisi sulle quali si basano i certificati d'esame che devono essere allegati alla dichiarazione (art. 6 cpv. 2 legge sui veleni). Contrariamente alla LPA, è impossibile, sulla base dell'attuale legge sui veleni, imporre a chi dichiara una sostanza tossica i metodi d'esame, di misurazione e di calcolo che deve utilizzare. Per questa ragione saranno sottoposte alle disposizioni della CE relative alle BPL solo determinate analisi accettate in Svizzera, precisamente quelle che la CE stessa esige per la dichiarazione di sostanze o di preparati.

L'eliminazione di queste divergenze fra la legge sui veleni, da una parte, e la LPA e le disposizioni della CE relative alla dichiarazione, dall'altra, passa imperativamente attraverso la ripresa da parte della Svizzera dell'insieme del diritto comunitario in materia di prodotti chimici. Questa trasposizione dovrà avvenire entro il 1° gennaio 1995 mediante la procedura legislativa normale e comporterà una revisione totale della legge sui veleni. Durante questo periodo transitorio, le BPL non saranno tuttavia applicate in modo diverso a seconda che ci si situi nel campo della protezione dell'ambiente o nel campo della protezione della salute pubblica, poiché questi principi saranno concretizzati uniformemente tanto nell'ordinanza sulle sostanze (RS 814.013), che poggia sulla LPA, quanto nell'ordinanza sui veleni (RS 814.801). Fino al momento della trasposizione della principale direttiva sui prodotti chimici (67/548), che stabilisce le analisi e gli esperimenti da effettuare sulle sostanze, soltanto chi afferma di aver realizzato i suoi esperimenti e le sue analisi conformemente a quella direttiva potrà sottostare alle BPL.

La riserva figurante all'articolo 21 capoverso 1 della legge sui veleni relativa all'esecuzione da parte della Confederazione viene estesa all'articolo 6 della stessa legge. L'articolo 21 capoverso 1 è già oggi incompleto ed è in contraddizione latente con l'articolo 6, che implica materialmente un'esecuzione da parte della Confederazione. La correzione si giustifica dunque nella misura in cui nell'articolo 6 è creata una base legale concernente le BPL. Essa, per altro, non cambia nulla riguardo alle competenze di esecuzione esistenti già oggi.

2.7 Scambio di informazioni con le autorità estere

Articolo 47 capoverso 4 (nuovo)

La LPA non contiene finora disposizioni sulla comunicazione di informazioni confidenziali a Stati terzi. Il disegno autorizza questa comunicazione per i dati confidenziali raccolti nel quadro della LPA, a condizione tuttavia che ciò serva ad applicare accordi internazionali o che un'altra legge federale lo esiga (cfr. legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale).

3 Confederazione e Cantoni: conseguenze finanziarie e sull'effettivo del personale

3.1 Informazione in materia d'ambiente

Nell'esame delle domande di accesso all'informazione sull'ambiente (informazione passiva) saranno coinvolte tutte le autorità competenti ad eseguire a livello federale, cantonale o comunale le leggi o i trattati inerenti a questa materia. È difficile valutare in che misura il cittadino usufruirà del suo diritto d'accesso, per cui è attualmente impossibile prevedere il carico di lavoro supplementare che ne risulterà. Parallelamente, il disegno prevede la comunicazione al pubblico da parte della Confederazione e dei Cantoni di informazioni generali sullo stato dell'ambiente, per esempio con la pubblicazione periodica di rapporti (informazione attiva). Questo compito non dovrebbe aumentare di molto l'attuale carico di lavoro delle autorità competenti, ma anche in questo caso per il momento è impossibile valutare con precisione il volume di lavoro supplementare.

3.2 Esame dell'impatto sull'ambiente

Il dovere di informazione e di consultazione non avrà ripercussioni notevoli sul piano finanziario, anche se innegabilmente vi sarà del lavoro in più per l'autorità competente. Quanto agli effetti sul personale, è impossibile per il momento valutarli con esattezza, ma si può affermare già sin d'ora che saranno modesti.

3.3 Sostanze pericolose per l'ambiente - Informazione dell'utente

Sul piano finanziario come su quello del personale non vi saranno incidenze né per la Confederazione, né per i Cantoni, né per i Comuni.

3.4 Organismi pericolosi per l'ambiente

Le disposizioni previste avranno conseguenze principalmente per la Confederazione. Infatti esse dovranno essere concretizzate sotto forma di ordinanze e di linee direttive e implicheranno un certo numero di procedure di controllo. Le procedure di notifica e di autorizzazione relative all'uso di organismi in sistemi

chiusi, l'immissione a titolo sperimentale e la messa sul mercato a fini commerciali, ma anche la verifica del controllo autonomo e del rispetto delle disposizioni di sicurezza in materia di importazione e di esportazione, comporteranno per le autorità competenti in materia d'esecuzione bisogni supplementari sul piano finanziario e del personale. Anche il coordinamento a livello internazionale richiederà un rafforzamento dei mezzi a disposizione. L'inclusione nel campo di applicazione dell'OEIA degli impianti che trattano organismi pericolosi per l'ambiente, prevista dopo la revisione della LPA, avrà anch'essa inevitabilmente un certo impatto a livello federale. Per quanto riguarda il personale, gli effetti principali si avranno in primo luogo nell'UFAPF e nell'Ufficio federale dell'agricoltura (comprese le stazioni di ricerca). Se l'evoluzione della tecnologia genetica proseguirà al ritmo attuale, bisognerà calcolare circa sette posti supplementari, dei quali due all'UFAPF (in aggiunta a quelli che già oggi è necessario istituire).

Le spese saranno tra l'altro dovute agli aiuti finanziari versati dalla Confederazione per sostenere la formazione e la ricerca. Inoltre, se dovesse essere creata una commissione per la sicurezza biologica, la Confederazione dovrebbe assumerne i costi (p. es. della segreteria).

I nuovi compiti di sorveglianza spettanti ai Cantoni in relazione al dovere di diligenza sono molto vicini a quelli che devono assumere in materia d'esecuzione delle prescrizioni sulle sostanze pericolose per l'ambiente (contenute nell'ordinanza sulle sostanze). Nei due settori, i Cantoni hanno la possibilità di istituire una collaborazione intercantonale. Tecnicamente, i Cantoni potranno cooperare con gli istituti di ricerca dei politecnici federali; Cantoni e Comuni avranno anche la possibilità di rivolgersi alla Commissione per la sicurezza biologica. Ciò nonostante e come d'altra parte in altri settori della protezione ambientale, certi Cantoni saranno forse costretti ad assumere specialisti per affidare loro questioni legate agli organismi pericolosi per l'ambiente o a potenziare i servizi esistenti.

3.5 Rifiuti

Per la Confederazione, le disposizioni proposte non avranno ripercussioni né a livello finanziario né a livello del personale. Per i Cantoni, che dovranno esaminare e rinnovare le autorizzazioni per l'esercizio degli impianti di trattamento dei rifiuti, le nuove disposizioni comporteranno un certo aumento del volume di lavoro. Finanziariamente, per contro, i nuovi compiti non dovrebbero avere conseguenze di rilievo. L'applicazione delle prescrizioni riguardanti l'obbligo di notifica per le imprese non avranno ripercussioni particolari per i Cantoni, né sul piano finanziario né su quello del personale.

3.6 Requisiti applicabili all'organizzazione degli esperimenti sulle sostanze e sugli organismi nell'ambito del controllo autonomo

I principali laboratori tossicologici, ecotossicologici e di analisi dell'industria chimica svizzera hanno da tempo scelto di adeguarsi alle BPL e sono già soggetti ad ispezioni regolari da parte delle autorità (ogni due anni, secondo le disposizioni comunitarie). Per contro, grosse lacune sussistono per i laboratori di analisi che operano in subappalto e per i laboratori federali e cantonali, che dovranno compiere sforzi rilevanti per l'adeguamento alle BPL e le ispezioni.

Per quanto riguarda la registrazione dei prodotti chimici, l'adeguamento alle BPL non dovrebbe comportare un aumento considerevole del volume di lavoro. La prova della conformità con le BPL è in effetti presentata dal richiedente stesso, nella maggior parte dei casi sotto forma di un certificato ufficiale che le autorità competenti devono solo aggiungere alla pratica.

Dovrebbe invece aumentare sensibilmente il volume di lavoro per le autorità incaricate di effettuare le ispezioni, poiché l'adeguamento alle BPL si tradurrà forzatamente in un maggior numero di laboratori da ispezionare. Inoltre, probabilmente si moltiplicheranno i casi nei quali tali autorità dovranno ricontrollare le pratiche che accompagnano le richieste di registrazione («study audits»). A tutto ciò si aggiunga anche il rapporto che esse saranno tenute a presentare annualmente alla Commissione delle CE.

Le direttive CE fissano a due anni la frequenza delle ispezioni. Visto l'aumento del numero dei laboratori da ispezionare, questa cadenza potrà essere rispettata solo a condizione che siano creati altri tre posti a livello della Confederazione.

Per quanto riguarda i Cantoni e i Comuni, l'adeguamento alle BPL non avrà alcuna ripercussione, dato che la verifica del controllo autonomo continuerà ad essere di competenza della Confederazione. Per contro, costi supplementari sono prevedibili per quei laboratori che non lavorano ancora secondo i principi delle BPL.

3.7 Scambio di informazioni con le autorità estere

Il riconoscimento reciproco delle notifiche, delle autorizzazioni e delle ispezioni - e il conseguente scambio di informazioni - si traduce per la Confederazione in un aumento del volume di lavoro. Mentre il numero delle richieste da trattare diminuirà, l'apertura della Svizzera allo SEE la renderà responsabile delle sue decisioni nei confronti degli altri Paesi interessati e comporterà l'adattamento delle procedure e dei termini alle regole, molto severe, della CE. D'altra parte, la raccolta, la traduzione e la diffusione delle informazioni comporteranno un aumento considerevole dell'attività amministrativa. Per la registrazione delle nuove sostanze, ad esempio, questo compito non potrà più semplicemente consistere nell'accusare ricevuta delle pratiche ed eventualmente nel richiedere informazioni supplementari: sarà necessario controllare a fondo ciascuna pratica, commentarla e farne una sintesi. L'autorità disporrà di un

termine di soli 45 giorni per comunicare all'autore della notifica le sue esigenze e per trasmettere tutti i risultati alla CE.

Per contro, la nuova situazione non avrà conseguenze per i Cantoni e i Comuni.

4 Basi giuridiche

4.1 Costituzionalità

La competenza della Confederazione ad emanare prescrizioni sull'informazione in materia di ambiente, sull'esame dell'impatto sull'ambiente, sulle sostanze e gli organismi pericolosi per l'ambiente, sui rifiuti, sui requisiti organizzativi relativi agli esperimenti effettuati sulle sostanze e sugli organismi e sullo scambio di informazioni con le autorità estere deriva dalla competenza legislativa che le è conferita dall'articolo 24^{septies} della Costituzione federale (protezione dell'ambiente). Il dovere d'informazione e di consultazione di Stati esteri nell'ambito dell'esame dell'impatto ambientale si basa pure sulla competenza della Confederazione in materia di affari esteri. Per le modifiche relative alla tutela della salute delle persone (inerenti alla legge sui veleni), la competenza è data dall'articolo 69^{bis} Cost. (commercio di oggetti d'uso e di consumo che possono mettere in pericolo la vita o la salute).

4.2 Delega di competenze legislative

Il disegno prevede di delegare al nostro Consiglio la competenza di emanare un certo numero di ordinanze in modo da precisare diverse disposizioni della legge. Queste deleghe di competenza si impongono quando le prescrizioni sono troppo particolareggiate per poter essere inserite nella legge stessa. Esse hanno limiti precisi, concernono ogni volta un solo campo o oggetto particolare e sono definite per quanto riguarda il contenuto, lo scopo e la loro portata. Sono dunque in perfetta conformità con le disposizioni della Costituzione federale.

Decreto federale che modifica la legge federale sulla protezione dell'ambiente

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1992¹⁾,
decreta:

I

La legge federale del 7 ottobre 1983²⁾ sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

Ingresso

in esecuzione degli articoli 73-75 dell'Accordo 2 maggio 1992³⁾ sullo Spazio economico europeo e dei suoi Allegati II e XX, i quali si riferiscono alle seguenti direttive:

- n. 75/442 del Consiglio, del 15 luglio 1975⁴⁾, relativa ai rifiuti;
- n. 85/337 del Consiglio, del 27 giugno 1985⁵⁾, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- n. 87/18 del Consiglio, del 18 dicembre 1986⁶⁾, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche;
- n. 88/320 del Consiglio, del 9 giugno 1988⁷⁾, concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL);
- n. 88/379 del Consiglio, del 7 giugno 1988⁸⁾, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura dei preparati pericolosi;

¹⁾ FF 1992 V 71

²⁾ RS 814.01

³⁾ RU 1993 ...

⁴⁾ RSEE XX-27.01; GUCE L 194 del 25.7.1975, p. 47 modificata dalla direttiva n. 91/156 (RSEE XX-27.02; GUCE L 78 del 26.3.1991, p. 32).

⁵⁾ RSEE XX-1.01; GUCE L 175 del 5.7.1985, p. 40.

⁶⁾ RSEE II-265.01; GUCE L 15 del 17.1.1987, p. 29.

⁷⁾ RSEE II-266.01; GUCE L 145 del 11.6.1988, p. 35, modificata dalla direttiva n. 90/18 (RSEE II-266.02; GUCE L 11 del 13.1.1990, p. 37).

⁸⁾ RSEE II-267.01; GUCE L 187 del 16.7.1988, p. 14, modificata dalle direttive n. 89/178 (RSEE II-267.02; GUCE L 64 dell'8.3.1989, p. 18), n. 90/35 (RSEE II-267.03; GUCE L 19 del 24.1.1990, p. 14), n. 90/492 (RSEE 267.04; GUCE L 275 del 5.10.1990, p. 35).

- n. 90/219 del Consiglio, del 23 aprile 1990¹⁾, sull'impiego confinato di microorganismi modificati geneticamente;
- n. 90/220 del Consiglio, del 23 aprile 1990²⁾, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi modificati geneticamente;
- n. 90/313 del Consiglio, del 7 giugno 1990³⁾, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente;
- n. 91/155 della Commissione, del 5 marzo 1991⁴⁾, che definisce e fissa, in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 88/379 del Consiglio, le modalità del sistema d'informazione specifica relativo ai preparati pericolosi,

Art. 4 Prescrizioni esecutive fondate su altre leggi federali

¹ Le prescrizioni, fondate su altre leggi federali, concernenti gli effetti cagionati all'ambiente dagli inquinamenti atmosferici, dal rumore, dalle vibrazioni e radiazioni devono conformarsi al principio della limitazione delle emissioni (art. 11), ai valori limite delle immissioni (art. 13-15), ai valori d'allarme (art. 19) e ai valori di pianificazione (art. 23-25).

² Le prescrizioni sull'impiego di sostanze o d'organismi con effetti sull'ambiente, fondate su altre leggi federali, devono corrispondere ai principi riguardanti le sostanze (art. 26-28) e gli organismi (art. 29a-e) pericolosi per l'ambiente.

³ Le prescrizioni, fondate su altre leggi federali, concernenti la divulgazione d'informazioni concernenti l'ambiente devono corrispondere ai principi espressi negli articoli 6 e 6a.

Art. 6a Accesso ad informazioni concernenti l'ambiente (*nuovo*)

¹ A chiunque che ne fa domanda, l'autorità d'esecuzione dà accesso alle informazioni sull'ambiente raccolte nell'ambito dell'esecuzione della presente legge, dell'esecuzione di altre leggi federali o dell'esecuzione di accordi internazionali.

² La domanda è respinta quando le informazioni sono state raccolte nell'ambito di una procedura giudiziaria o amministrativa ancora pendente oppure quando prevale un interesse alla tutela del segreto. Fondano un interesse al segreto:

- a. il carattere confidenziale delle deliberazioni delle autorità, le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica;
- b. il segreto d'affari e di fabbricazione;
- c. la protezione della personalità;
- d. la protezione della proprietà intellettuale;
- e. il rischio che la divulgazione delle informazioni abbia effetti sull'ambiente.

¹⁾ RSEE XX-24.01; GUCE L 117 dell'8.5.1990, p. 1.

²⁾ RSEE XX-25.01; GUCE L 117 dell'8.5.1990, p. 15.

³⁾ RSEE XX-2.01; GUCE L 158 del 23.6.1990, p. 56.

⁴⁾ RSEE II-267.05; GUCE L 76 del 22.3.1991, p. 35.

³ La domanda può essere respinta:

- a. quando concerne comunicazioni interne oppure documenti scritti non ancora ultimati;
- b. quando concerne dati non ancora vagliati o la cui divulgazione potrebbe indurre in errore;
- c. quando è manifestamente abusiva o è formulata in modo troppo generico.

⁴ L'autorità decide sulla domanda al più tardi entro due mesi; il rifiuto di comunicare l'informazione richiesta deve essere motivato.

Art. 7 cpv. 1 e 5^{bis} (nuovo)

¹ Per effetti s'intendono gli inquinamenti atmosferici, del suolo e delle acque, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, i mutamenti del materiale genetico degli esseri viventi nonché la trasformazione della composizione naturale delle bioce-nosi, conseguenti alla costruzione o all'esercizio di impianti o all'uso di sostanze, organismi o rifiuti.

^{5bis} Per organismi s'intendono le unità biologiche cellulari o acellulari capaci di riprodursi o di trasferire il materiale genetico; sono loro assimilati le combinazioni o gli oggetti contenenti tali unità.

Art. 9 cpv. 8 e 9 (nuovo)

⁸ Il rapporto ed i risultati dell'esame dell'impatto sull'ambiente possono essere consultati da ognuno nella misura in cui non prevalga un interesse alla tutela del segreto ai sensi dell'articolo 6a capoverso 2; il segreto d'affari e di fabbricazione è in ogni caso protetto.

⁹ Qualora il rapporto riguardi un impianto che può gravare sensibilmente l'ambiente del territorio di altri Stati, l'autorità competente lo sottopone a questi Stati per eventuale parere. Essa comunica loro pure la decisione adottata in relazione a tale impianto.

Art. 10 cpv. 1 primo periodo e cpv. 3

¹ Chiunque esercisce o intende esercire impianti che, in caso di eventi straordinari, possono provocare ingenti danni all'uomo od al suo ambiente naturale, prende le misure necessarie per proteggere la popolazione e l'ambiente. ...

³ Il titolare dell'impianto segnala senza indugio gli eventi straordinari al servizio d'annuncio.

Art. 26 cpv. 1 e 3

¹ È vietato mettere in commercio sostanze a scopi tali per cui, usate conformemente alle prescrizioni, esse, i loro derivati o residui possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo.

³ Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle modalità, l'estensione e le modalità di verifica del controllo autonomo.

Art. 27 Informazione dell'utente

¹ Chiunque mette in commercio sostanze deve:

- a. informare l'utente in merito alle proprietà che incidono nell'esame dell'impatto sull'ambiente;
- b. comunicare all'utente le istruzioni idonee a garantire che un uso conforme alle prescrizioni non può mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo.

² Rimangono salve le norme sull'etichettatura delle sostanze ai sensi della legislazione sui veleni.

Art. 28 Modo d'uso riguardoso dell'ambiente

¹ Le sostanze devono essere usate in modo tale che esse, i loro derivati o residui non possano mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo.

² Le istruzioni dei fabbricanti o degli importatori devono essere osservate.

Capitolo 3: Organismi pericolosi per l'ambiente (nuovo)

Art. 29a Dovere di diligenza

Chiunque usa organismi deve vigilare quanto possibile, tenuto conto delle circostanze e della situazione personale, affinché questi organismi, i loro metaboliti o i loro residui non possano mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo.

Art. 29b Misure di confinamento

¹ Chiunque usa organismi modificati geneticamente o patogeni che non ha diritto né di immettere nell'ambiente a titolo sperimentale (art. 29c), né di mettere in commercio in vista di un impiego che ne implichi l'immissione nell'ambiente (art. 29d), deve adottare tutte le necessarie misure di confinamento, tenuto conto della minaccia che questi organismi comportano per l'ambiente.

² Il Consiglio federale può sottoporre a notifica o ad autorizzazione l'uso di organismi.

Art. 29c Immissione a titolo sperimentale

¹ Chiunque intende liberare a titolo sperimentale organismi modificati geneticamente o patogeni che non possono essere messi in commercio in vista di un impiego che ne preveda l'immissione nell'ambiente (art. 29d), deve ottenere un'autorizzazione della Confederazione.

² Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle esigenze da osservare sulla procedura per il rilascio dell'autorizzazione. Esso disciplina segnatamente:

- a. le modalità di consultazione di esperti;
- b. la copertura delle spese che risultano dalle operazioni condotte per rimediare a eventuali effetti nocivi o molesti;
- c. le modalità ed il contenuto dell'informazione al pubblico.

³ Per taluni organismi può prevedere deroghe all'obbligo dell'autorizzazione qualora, tenuto conto dello stato della scienza e dell'esperienza, si può escludere un pericolo per l'ambiente.

Art. 29d Messa in commercio

¹ È vietato mettere in commercio organismi a scopi tali per cui, usati conformemente alle prescrizioni, essi, i loro metaboliti o residui possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo.

² Il fabbricante o l'importatore effettua a questo scopo un controllo autonomo.

³ La messa in commercio di organismi modificati geneticamente o patogeni in vista di un impiego che ne preveda l'immissione nell'ambiente è sottoposta ad un'autorizzazione della Confederazione.

⁴ Il Consiglio federale emana prescrizioni su:

- a. le modalità, l'estensione e il controllo autonomo di verifica;
- b. le esigenze da osservare e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione; esso può prevedere deroghe all'obbligo dell'autorizzazione qualora, tenuto conto dello stato della scienza e dell'esperienza, si può escludere un pericolo per l'ambiente.

Art. 29e Informazione dell'utente

Chiunque mette in commercio organismi deve:

- a. informare l'utente delle proprietà che incidono nel loro impatto sull'ambiente;
- b. comunicare all'utente le istruzioni idonee a garantire che un uso conforme alle prescrizioni non possa mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo.

Art. 29f Prescrizioni supplementari del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni supplementari sugli organismi che, a seguito delle loro proprietà, delle modalità d'impiego o delle quantità impiegate, possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo.

² Esso può in particolare:

- a. disciplinare il trasporto di organismi come pure la loro importazione, esportazione ed il loro transito;

- b. sottoporre ad autorizzazione, limitare o vietare l'uso di determinati organismi;
- c. prescrivere le misure intese a lottare contro alcuni organismi od a prevenirne la comparsa.

Titolo che precede l'articolo 30

Capitolo 4: Rifiuti

Art. 30 cpv. 5 e 6 (nuovi)

⁵ Le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti, organizzano per conto di terzi l'eliminazione dei rifiuti o partecipano ad una di queste attività devono notificarlo all'autorità.

⁶ L'autorità può limitare nel tempo lo sfruttamento d'impianti di trattamento dei rifiuti.

Titolo che precede l'articolo 33

Capitolo 5: Carichi inquinanti del suolo

Art. 41 cpv. 1 e 2

¹ La Confederazione dà esecuzione agli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'utente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29b a 29f (organismi), 31 capoverso 5 (ubicazione degli impianti di disinquinamento per i rifiuti pericolosi), 32 capoversi 1 e 2 (importazione ed esportazione di rifiuti pericolosi), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (omologazione e contrassegni) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze); essa può far capo ai Cantoni per determinati compiti parziali.

² Le autorità federali che, in virtù di altre leggi federali, già eseguono prescrizioni concernenti impianti, sostanze, organismi o rifiuti provvedono, nel loro ambito di competenza, anche all'applicazione della presente legge secondo le loro norme procedurali; se tale procedimento è inadeguato, il Consiglio federale disciplina l'esecuzione e provvede per il coordinamento tra i servizi interessati.

Art. 42 cpv. 2

² L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio è il pertinente servizio della Confederazione.

Art. 44 cpv. 3

³ Determina quali dati, rilevati su sostanze ed organismi in base alla legislazione sui veleni, le derrate alimentari, l'agricoltura, le epidemie e le epizoozie, de-

vono essere messi a disposizione dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio.

Art. 46 cpv. 2 e 3

² Il Consiglio federale o i Cantoni possono ordinare che siano compilati elenchi degli inquinamenti atmosferici, del rumore e delle vibrazioni, dei rifiuti e della loro eliminazione, come anche del genere, della quantità e delle proprietà di sostanze ed organismi, e che, a richiesta, siano trasmessi alle autorità.

³ Il Consiglio federale può ordinare che siano forniti dati su sostanze od organismi se è presumibile che il loro probabile carico inquinante sia pregiudizievole per l'ambiente o se sono messi in commercio per la prima volta.

Art. 47 cpv. 2 e 4 (nuovi)

² Le autorità competenti possono, sentiti gli interessati, pubblicare i risultati del controllo d'impianti e le informazioni secondo l'articolo 46, se sono d'interesse generale. Rimangono salve le disposizioni dell'articolo 6a capoverso 2 concernenti la tutela del segreto.

⁴ La trasmissione ad un'autorità straniera d'informazioni confidenziali raccolte nell'ambito d'esecuzione della presente legge è autorizzata soltanto se è prevista da un accordo internazionale o da una legge federale. Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura.

Art. 60 cpv. 1 lett. b, c, d ed e, e^{bis}, e^{ter}, e^{quater}, e^{quinquies} ed e^{sexies} (nuovi)

¹ Chiunque, intenzionalmente:

- b. mette in commercio sostanze per usi di cui sa o deve sapere che possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo (art. 26);
- c. mette in commercio sostanze senza informare l'utente delle proprietà che incidono nell'esame del loro impatto sull'ambiente (art. 27 cpv. 1 lett. a) o senza fornirgli le istruzioni per un uso conforme alle prescrizioni (art. 27 cpv. 1 lett. b);
- d. usa sostanze, contrariamente alle istruzioni, in modo tale che esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo (art. 28);
- e. viola le prescrizioni sulle sostanze e sugli organismi (art. 29, 29b cpv. 2, 29f, 32 cpv. 4, lett. f e 35);
- e^{bis}. usa organismi in modo tale che essi, i loro metaboliti o rifiuti possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo (art. 29a);
- e^{ter}. nell'uso d'organismi modificati geneticamente o patogeni non adotta tutte le necessarie misure di confinamento (art. 29 cpv. 1);
- e^{quater}. senza autorizzazione mette in commercio in vista di un impiego che ne preveda l'immissione nell'ambiente o libera a titolo sperimentale organismi modificati geneticamente o patogeni (art. 29c e 29d cpv. 3);

e^{quinquies}. mette in commercio organismi per impieghi di cui sa o deve sapere che possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo (art. 29d cpv. 1, 2 e 4);

e^{sexies}. mette in commercio organismi senza informare l'utente in merito alla loro incidenza sull'ambiente (art. 29e lett. a) oppure senza fornirgli istruzioni sull'uso conforme alle prescrizioni (art. 29e lett. b);

è punito con la detenzione o con la multa; se l'uomo o l'ambiente è stato messo in grave pericolo, la pena è della detenzione.

Art. 61 cpv. 1 lett. c, d ed e^{bis} (nuove)

¹ Chiunque, intenzionalmente:

c. comunica informazioni o istruzioni false od incomplete (art. 27);

d. usa sostanze non accompagnate da informazioni o istruzioni in modo tale che esse, i loro derivati od i loro rifiuti possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo (art. 28);

e^{bis}. viola l'obbligo di notificare all'autorità le attività connesse ai rifiuti (art. 30 cpv. 5);

è punito con l'arresto o la multa.

Art. 65 cpv. 2 primo periodo

² I Cantoni non possono stabilire nuovi valori limite delle immissioni, nuovi valori d'allarme o nuovi valori di pianificazione, né emanare nuove disposizioni concernenti l'omologazione, le sostanze pericolose per l'ambiente e gli organismi pericolosi per l'ambiente. ...

II

Modificazioni di altre leggi

1. La legge federale del 1° luglio 1966¹⁾ sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue:

Titolo che precede l'articolo 25

Capitolo 5: Organizzazione e informazione

Art. 25, Titolo marginale

Organizzazione

¹⁾ RS 451

Art. 25a Informazione (*nuovo*)

La Confederazione e i Cantoni provvedono ad informare le autorità e il pubblico:

- a. sull'importanza e lo stato della natura, del paesaggio, dei luoghi storici e dei monumenti culturali;
- b. sulle idonee misure di protezione e di conservazione.

2. La legge federale del 4 ottobre 1985¹⁾ sui percorsi pedonali ed i sentieri è modificata come segue:

Art. 9a Informazione (*nuovo*)

La Confederazione e i Cantoni provvedono ad informare le autorità e il pubblico:

- a. sull'importanza e lo stato della rete dei percorsi pedonali e dei sentieri;
- b. sulle idonee misure di protezione e di conservazione.

3. La legge federale del 24 gennaio 1991²⁾ sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Art. 52 cpv. 3

³ Sentiti gli interessati, l'autorità competente può pubblicare i risultati dei rilevamenti e dei controlli, se d'interesse generale. Rimangono salve le disposizioni dell'articolo 6a capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983³⁾ sulla protezione dell'ambiente relative alla tutela del segreto.

4. La legge sui veleni del 21 marzo 1969⁴⁾ è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 3 (nuovo)

³ Il Consiglio federale stabilisce le esigenze di organizzazione, realizzazione e registrazione dei dati, cui devono adempiere determinate analisi sulle quali si fondano i certificati d'esame e disciplina la procedura di verifica.

Art. 21 cpv. 1 primo periodo

¹ L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, fatti salvi gli articoli 6 e 22-26. ...

¹⁾ RS 704

²⁾ RS 814.20

³⁾ RS 814.01

⁴⁾ RS 814.80

5. La legge federale del 21 giugno 1991¹⁾ sulla pesca è modificata come segue:

Art. 22a Informazione (*nuovo*)

La Confederazione e i Cantoni provvedono ad informare le autorità e il pubblico sulle questioni relative alla pesca.

Art. 29 cpv. 2 e 4 (*nuovi*)

² Fatti salvi i capoversi 3 e 4, essa entra in vigore il 1° gennaio:

- a. che segue un termine di due anni a decorrere dal giorno in cui scade infruttuosamente il termine di referendum oppure
- b. che segue un termine di due anni a decorrere dall'accettazione della legge da parte del popolo.

⁴ L'articolo 22a entra in vigore simultaneamente all'Accordo del 2 maggio 1992²⁾ sullo Spazio economico europeo.

III

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

² In virtù dell'articolo 20 delle disposizioni transitorie³⁾ della Costituzione federale, non sottostà al referendum.

³ Entra in vigore simultaneamente all'Accordo SEE.

¹⁾ RS 923.0

²⁾ RU ...

³⁾ RU ...

92.057.5

4.1 Decreto federale che modifica la legge federale sulla circolazione stradale

1 Introduzione

Qui di seguito vi sottoponiamo per approvazione il disegno di modificazione della legge sulla circolazione stradale (LCStr) risultante dall'Accordo SEE.

L'Accordo SEE obbliga gli Stati dell'AELS, compresa la Svizzera, a riprendere nel diritto interno il patrimonio normativo comunitario in materia di circolazione stradale, vale a dire gli atti legislativi della Comunità europea (CE) attualmente in vigore sulla circolazione stradale. La normativa comunitaria comprende globalmente oltre 80 atti legislativi che concernono segnatamente le esigenze tecniche relative ai veicoli, le loro dimensioni e il peso, la durata del servizio al volante e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore, la licenza di condurre e determinate questioni assicurative. Nell'ottica giuridica soltanto una minima parte del patrimonio normativo comunitario richiede la revisione della LCStr; la parte preponderante del diritto CE può essere disciplinata dal Consiglio federale a livello d'ordinanza.

Giusta l'articolo 20 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale, le modificazioni legislative necessarie al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo SEE sono adottate senza sottoporle al referendum facoltativo. Le modificazioni della LCStr oggetto del presente messaggio risultano - fatto salvo l'articolo 96 - da atti legislativi della CE contenuti nel patrimonio normativo comunitario dell'Accordo SEE e che entrano in vigore contemporaneamente all'accordo medesimo.

2 Commento delle singole disposizioni

Articolo 9

Le modificazioni dei capoversi 2, 4, 5 e 6 di questo articolo risultano dalla Direttiva n. 85/3 del Consiglio, del 19 dicembre 1984¹⁾, relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali. Tale direttiva si applica agli autoveicoli pesanti per il trasporto di merci e agli autoveicoli per il trasporto di persone con un numero di posti superiore a nove compreso il conducente.

¹⁾ RSEE XIII - 14.01; GUCE L 2 del 3.1.1985, p. 14.

Capoverso 2

Nuova è la larghezza massima di m 2,60 per i veicoli Isotherm a pareti spesse. Sia nella CE che in Svizzera la larghezza massima dei veicoli in generale è di m 2,50; nella CE, invece, per i veicoli frigoriferi a pareti spesse è di m 2,60. Già secondo il diritto vigente, i veicoli frigoriferi esteri con larghezza di m 2,60 possono, con il necessario permesso, circolare nella zona svizzera vicina alla frontiera (cfr. art. 80 cpv. 4 ONC; RS 741.11). Nel nostro Paese, tuttavia, simili veicoli frigoriferi non possono essere immatricolati in ragione dell'attuale limitazione della larghezza a m 2,50. Una larghezza di m 2,60 è autorizzata soltanto per veicoli Isotherm a pareti spesse, vale a dire per veicoli destinati al trasporto di prodotti refrigerati e che quindi sono muniti di pareti dello spessore di almeno 45 mm, per permettere l'isolazione della sovrastruttura refrigerante. Giusta l'Accordo del 1° settembre 1970 relativo al trasporto internazionale di derrate alimentari facilmente deperibili e ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), siffatti veicoli sono necessari per il trasporto di determinate categorie di derrate alimentari deperibili.

Capoverso 4

Sono state disciplinate a nuovo le lunghezze degli autocarri a due assi (m 12 invece di m 10), dei furgoncini (m 12 invece di m 8; cfr. art. 65 cpv. 1 lett. d ONC), degli autotreni (m 18,35 invece di m 18) e degli autobus snodati che giusta il diritto vigente possono essere adibiti soltanto al trasporto di persone nel servizio di linea (cfr. art. 76 cpv. 4 ONC) e la cui lunghezza, sulla base dell'articolo 9 capoverso 8 LCStr, può essere disciplinata in deroga alle norme esistenti (cfr. art. 76 cpv. 2 ONC). Le deroghe sono minime: già attualmente gli autocarri con più di due assi e gli autobus possono avere la lunghezza di m 12 (art. 9 cpv. 4 lett. b LCStr) e per i veicoli snodati nel servizio di linea i Cantoni possono ammettere la lunghezza di m 18 (art. 76 cpv. 2 ONC). La lunghezza di m 16,50 degli autoveicoli articolati è stata autorizzata in altra forma con la modificazione della LCStr del 6 ottobre 1989 (RU 1991 78). Anche la lunghezza di m 18,35 degli autotreni, nonostante non sia disciplinata nella LCStr, corrisponde al diritto attuale; in effetti, giusta l'articolo 65 capoverso 4 ONC è ammessa una tolleranza del 2 per cento, in modo che gli autotreni con la dimensione legale di m 18 possono già oggi raggiungere m 18,36. Riprendendo nella legge svizzera le dimensioni ammesse dal diritto dello SEE, in avvenire nell'ONC non sarà autorizzata nessuna tolleranza di lunghezza, poiché questo è escluso dalla legislazione SEE.

Capoverso 5

Nuovi sono il carico dell'asse triplice di t 24 e la possibilità della graduazione a seconda della distanza tra gli assi. Il carico dell'asse di t 24 - in ragione della limitazione del peso totale a t 28 in Svizzera - può praticamente essere sfruttato soltanto nel traffico della zona di frontiera. Secondo il diritto SEE, i carichi sugli assi sono compresi a seconda delle distanze tra gli assi, fra t 11 e t 18 per i rimorchi e fra t 11,5 e t 19 per i veicoli a motore. Come finora, nella LCStr saranno fissati soltanto i valori massimi, entro i cui limiti il nostro Collegio può, a livello d'ordinanza, fissare carichi differenziati a seconda delle distanze tra gli assi conformemente all'ordinamento SEE.

Capoverso 6

Questo capoverso fissa nuovi pesi totali per gli autoveicoli a due e a tre assi. Occorre dapprima rilevare che la Svizzera, nell'Accordo SEE, ha formulato una riserva relativa al limite di t 28 e che la CE riconosce quindi tale limitazione del peso totale. Al di sotto di tale limite, la legislazione dello SEE contiene tuttavia, per singole categorie di veicoli, pesi totali superiori a quanto previsto dal vigente diritto svizzero. Questa eccezione vale segnatamente per gli autocarri e i torpedoni a due assi (t 18 invece di t 16) nonché per gli autoveicoli a tre assi (t 25/26 invece di t 22/25). In tale contesto il diritto dello SEE - a differenza di quanto fa il diritto svizzero - non si basa sul numero degli assi motori, bensì sullo sfruttamento dei pesi totali del convoglio ossia del camion e del rimorchio. Dal punto di vista del traffico internazionale, l'adeguamento dei pesi totali svizzeri all'ordinamento SEE non ha grande importanza; in effetti si tratta di pesi totali un po' più elevati per singoli veicoli che, segnatamente nel traffico internazionale delle merci, non rivestono, numericamente, grande importanza. L'adeguamento della LCStr consente invece ai veicoli svizzeri di circolare con tali pesi, creando così analoghe premesse di concorrenza per la nostra industria dei trasporti.

Articolo 63

La Terza direttiva n. 90/232 del Consiglio, del 14 maggio 1990²⁾, relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli richiede la modificazione di questo articolo. Essa prescrive l'inclusione di tutti i danni causati alle persone occupanti il veicolo (ad eccezione del conducente) nell'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per i veicoli a motore.

Capoverso 3 lettera a

Secondo il diritto svizzero vigente, gli assicuratori di responsabilità civile possono escludere, nelle condizioni generali d'assicurazione, le pretese dei detentori di veicoli per danni corporali patiti in quanto passeggeri nella propria vettura. Tale possibilità è ora soppressa. In caso di danno corporale, in futuro il detentore del veicolo potrà quindi far valere nei confronti dell'assicuratore di responsabilità civile le stesse pretese degli altri passeggeri. Questa prescrizione è cogente e si applica a tutti i danni che insorgono dopo l'entrata in vigore dell'Accordo SEE. Nelle disposizioni finali (n. II), il nostro Collegio è autorizzato a emanare disposizioni transitorie per adeguare al nuovo disciplinamento i contratti vigenti dell'assicurazione di responsabilità civile.

Articolo 82

Fa parte del patrimonio normativo comunitario anche la Direttiva n. 90/618 del Consiglio, dell'8 novembre 1990³⁾, che modifica, per quanto riguarda più particolarmente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, le direttive 73/239 e 88/357 recanti coordinamento delle

²⁾ RSEE IX - 10.01; GUCE L 129 del 19.5.1990, p. 33.

³⁾ RSEE IX - 7.02; GUCE L 230 del 29.11.90, p. 44.

disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita. Tale direttiva prevede anche per il settore dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore la conclusione di contratti d'assicurazione con istituti esteri (SEE) d'assicurazione, come disciplinato in dettaglio nella Seconda direttiva del 22 giugno 1988 (88/357). In questo contesto si distingue fra circolazione dei servizi con autorizzazione per l'assicurazione di rischi di massa e circolazione dei servizi senza autorizzazione per l'assicurazione di grandi rischi (cfr. messaggio del 18 maggio 1991 relativo alla modificazione della legge federale sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, capitolo 5.12). Con l'adeguamento redazionale dell'articolo 82, sono prese in considerazione le due possibilità di circolazione dei servizi, come risulteranno nell'ambito della legge sull'assicurazione contro i danni per gli istituti esteri d'assicurazione (SEE).

Articolo 96

Nella revisione LCStr del 6 ottobre 1989 (RU 1991 71), nel numero 2 primo comma del testo francese è menzionata per errore la comminazione della pena «con la detenzione o con la multa», mentre nel testo tedesco originale e nel testo italiano figura esattamente «con la detenzione e con la multa». Questo errore a livello di legge non può essere riveduto con un semplice corrigendum, ma soltanto mediante una modificazione formale della legge, alla quale vi proponiamo di procedere nella presente sede. Tale modificazione non ha nessuna relazione con il diritto SEE; trattandosi manifestamente di una formalità, la forma di decisione non sottomessa a referendum obbligatorio è giuridicamente giustificata.

Articolo 106

Il completamento di questo articolo risulta dal Regolamento n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985⁴⁾, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.

Capoverso 10

Con questa nuova disposizione si intende creare il fondamento legale affinché determinati lavori sui veicoli possano essere sottoposti a autorizzazione. Giusta l'articolo 12 del regolamento summenzionato, gli odocronografi possono essere installati e riparati soltanto da installatori o da officine a tale scopo ammessi dalle autorità competenti. Il diritto vigente prevede in effetti un simile obbligo di autorizzazione (cfr. art. 33 cpv. 4^{bis} OEC; RS 741.41), ma vista l'assenza di base legale, il Tribunale federale ha dichiarato l'articolo contrario alla Costituzione e di conseguenza non applicabile (decisione non pubblicata del 7 ottobre 1988). Questa abrogazione di fatto rende indispensabile un adattamento della LCStr. Tenuto conto della prassi rigorosa del Tribunale federale, la delega delle competenze verrà formulata in modo da permettere che possano essere introdotti obblighi di autorizzazione per determinati lavori, ove sia necessario per la protezione dell'ambiente.

⁴⁾ RSEE XIII - 24.01; GUCE L 370 del 31.12.1985, p. 8.

**Decreto federale
che modifica la legge federale
sulla circolazione stradale**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1992¹⁾,
decreta:

I

La legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)²⁾ è modificata come segue:

Ingresso (complemento)

in esecuzione degli articoli 31-39 e 47-52 dell'Accordo del 2 maggio 1992³⁾ sullo Spazio economico europeo e dei suoi allegati IX e XIII, i quali si riferiscono:

- alla Direttiva n. 73/239 del Consiglio, del 24 luglio 1973⁴⁾, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
- alla Direttiva n. 88/357 del Consiglio, del 22 giugno 1988⁵⁾, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, fissa le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 73/239;

¹⁾ FF 1992 V 111

²⁾ RS 741.01

³⁾ RU 1993 ...

⁴⁾ RSEE IX-2.01; GUCE L 228 del 16.8.1973, p. 3, modificata dalle direttive:

- 76/580 (RSEE IX-2.02; GUCE L 189 del 13.7.1976, p. 13);
- 84/641 (RSEE IX-2.03; GUCE L 339 del 27.12.1984, p. 21);
- 87/343 (RSEE IX-2.04; GUCE L 185 del 4.7.1987, p. 72);
- 87/344 (RSEE IX-2.05; GUCE L 185 del 4.7.1987, p. 77);
- 88/357 (RSEE IX-2.06; GUCE L 172 del 4.7.1988, p. 1);
- 90/618 (RSEE IX-2.07; GUCE L 330 del 29.11.1990, p. 44).

⁵⁾ RSEE IX-IX-7.01; GUCE L 172 del 4.7.1988, p. 1, modificata dalla direttiva:

- 90/618 (RSEE IX-7.02; GUCE L 330 del 29.11.1990, p. 44).

- alla Direttiva n. 85/3 del Consiglio, del 19 dicembre 1984¹⁾, relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali,
- al Regolamento n. 3821/85 del Consiglio, del 4 dicembre 1985²⁾, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada,

Art. 9 cpv. 2, 4, 5 e 6 lett. a e b

² La larghezza dei veicoli, compreso il carico, non deve superare metri 2,50, quella dei veicoli frigoriferi a pareti spesse metri 2,60.

⁴ La lunghezza, escluso il carico, non deve superare:

a. per gli autocarri, torpedoni e furgoncini	12 m
b. per i veicoli articolati	16,50 m
c. per gli autotreni	18,35 m
d. per gli autobus snodati	18 m

⁵ Il carico di un asse semplice può essere al massimo di 10 t, quello di un asse doppio al massimo di 18 t e quello di un asse triplice al massimo di 24 t. Il Consiglio federale può graduare questi limiti di carico a seconda delle distanze tra gli assi e prevedere il superamento di tali limiti di carico di 2 t al massimo per asse motore.

⁶ Il peso totale non deve superare:

a. per gli autoveicoli a due assi	18 t
b. per gli autoveicoli a tre assi:	
- in caso normale	25 t
- se l'asse motore è equipaggiato di pneumatici doppi e di sospensione pneumatica o di una sospensione riconosciuta equivalente	26 t

Art. 63 cpv. 3 lett. a

³ Possono essere escluse dall'assicurazione:

- a. le pretese per i danni materiali del detentore nei confronti delle persone per le quali è responsabile in virtù della presente legge;

¹⁾ RSEE XIII-14.01; GUCE L 2 del 3.1.1985, p. 14, modificata dalle direttive:

- 86/360 (RSEE XIII-14.02; GUCE L 217 del 5.8.1986, p. 19);
- 88/218 (RSEE XIII-14.03; GUCE L 98 del 15.4.1988, p. 48);
- 89/338 RSEE XIII-14.04; GUCE L 142 del 25.5.1989, p. 3);
- 89/460 (RSEE XIII-14.05; GUCE L 226 del 3.8.1989, p. 5);
- 89/461 (RSEE XIII-14.06; GUCE L 226 del 3.8.1989, p. 7);
- 91/60 (RSEE XIII-14.07; GUCE L 37 del 9.2.1991, p. 37).

²⁾ RSEE XIII-24.01; GUCE L 370 del 31.12.1985, p. 8, modificato dal regolamento:
- 3572/90 (RSEE XIII-24.02; GUCE L 353 del 17.12.1990, p. 12).

Art. 82

Assicuratore

Le assicurazioni prescritte nella presente legge devono essere stipulate con un istituto d'assicurazione ammesso a esercitare in Svizzera. È fatto salvo il riconoscimento di assicurazioni stipulate all'estero per veicoli esteri.

Art. 96 n. 2 primo comma

Concerne unicamente il testo francese

Art. 106 cpv. 10 (nuovo)

¹⁰ Il Consiglio federale può sottoporre ad autorizzazione determinati lavori ai veicoli, nella misura in cui lo esigano la sicurezza della circolazione o la protezione dell'ambiente. Esso fissa le esigenze poste al rilascio dell'autorizzazione e disciplina la sorveglianza.

II

Il Consiglio federale emana le disposizioni transitorie necessarie, segnatamente per quanto riguarda l'adeguamento all'articolo 63 LCStr dei contratti sull'assicurazione di responsabilità civile esistenti.

III

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

² In virtù dell'articolo 20 delle disposizioni transitorie¹⁾ della Costituzione federale, non sottostà al referendum.

³ Entra in vigore simultaneamente all'Accordo SEE.

¹⁾ RU 1992 ...

4.2 **Decreto federale che modifica la legge sulla navigazione aerea**

Si può prendere le mosse dall'idea che l'articolo 31 dell'Accordo SEE, che prevede la libertà di stabilimento delle imprese, è direttamente applicabile al trasporto aereo. Il principio del trattamento nazionale vale incondizionatamente. Uno Stato membro non può dunque opporre disposizioni legislative ai cittadini degli altri Stati membri che desiderano risiedere nel suo territorio; sono pure escluse ogni prescrizione regolamentare ed ogni pratica amministrativa che prevedano un trattamento discriminatorio in relazione a quello riservato ai propri cittadini.

Nella prospettiva di un'adesione della Svizzera all'Accordo SEE conviene adattare gli articoli 52 - 54 della legge sulla navigazione aerea, i quali statuiscono le condizioni d'immatricolazione nel registro svizzero. Il Consiglio federale è a questo scopo autorizzato a fissare le condizioni richieste in punto ai rapporti di proprietà sull'aeromobile. La semplificazione della disposizione in vigore è conforme al messaggio del 20 novembre 1991 concernente la modifica della legge sulla navigazione aerea (FF 1992 I 540); essa assicura la flessibilità necessaria al trattamento delle richieste provenienti da Stati membri o non membri dello SEE. La medesima corrisponde pure alla soluzione che si intende adottare in materia di navigazione marittima. I richiedenti di uno Stato membro dello SEE devono per principio essere trattati alla stessa stregua dei richiedenti svizzeri. L'applicazione di questa modifica a mezzo della revisione dell'ordinanza sulla navigazione aerea (ONA) si limiterà ai cittadini degli Stati membri dello SEE e non concernerà i richiedenti di altri Stati. Questa proposta non intende ispirare le disposizioni in vigore in materia d'immatricolazione.

Decreto federale che modifica la legge sulla navigazione aerea

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1992¹⁾,
decreta:

I

La legge federale del 21 dicembre 1948²⁾ sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Ingresso (complemento)

in esecuzione dell'articolo 31 dell'Accordo del 2 maggio 1992³⁾ sullo Spazio economico europeo e dei suoi allegati VIII e XIII,

Art. 52 cpv. 2 lett. c

² Un aeromobile può essere iscritto nella matricola svizzera soltanto se:

c. i rapporti di proprietà sull'aeromobile rispondono ai requisiti fissati dal Consiglio federale.

Art. 53 e 54

Abrogati

II

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale e ha effetto fintanto che rimane in vigore l'Accordo SEE.

² In virtù dell'articolo 20 delle disposizioni transitorie⁴⁾ della Costituzione federale, non sottostà al referendum.

³ Entra in vigore simultaneamente all'Accordo SEE.

¹⁾ FF 1992 V 118

²⁾ RS 748.0

³⁾ RU 1993 ...

⁴⁾ RU ...

92.057.7

5.1 **Decreto sul credito al consumo**

1 **Le Direttive n. 87/102 e n. 90/88**

La Direttiva n. 87/102 del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (RSEE XIX-4.01; GUCE L 42 del 12.2.1987, p. 48), modificata dalla Direttiva n. 90/88 del Consiglio del 22 febbraio 1990 (RSEE XIX-4.02; GUCE L 61 del 10.3.1990, p. 14) ha per scopo la protezione dei consumatori contro gli abusi nelle operazioni di credito accordato in forma di una dilazione di pagamento, di un prestito o di ogni altra analoga facilitazione finanziaria.

La direttiva pone l'accento principalmente sull'informazione da fornire al consumatore, da una parte già a livello di pubblicità, dall'altra a livello contrattuale. Trattandosi di pubblicità essa prevede esplicitamente che tutti gli annunci pubblici indicanti il tasso d'interesse ed ogni altra cifra concernente il costo del credito, devono del pari menzionare il tasso d'interesse annuo effettivo globale (cfr. art. 3 Dir.).

In relazione al contratto essa stabilisce il contenuto minimo, che deve imperativamente indicare: il tasso annuo effettivo globale e le condizioni alle quali questo tasso può essere modificato (cfr. art. 4 cpv. 2 Dir.), gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del tasso annuo effettivo (cfr. art. 1^{bis} cpv. 2 Dir.), l'importo, il numero e la periodicità o le date dei versamenti che il consumatore deve effettuare per rimborsare il credito e pagare gli interessi e gli altri oneri, come pure – quando ciò è possibile – il montante totale di tali versamenti (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. c Dir.).

Vanno in particolare ricordati i contratti di credito sotto forma di anticipo su conto corrente. La direttiva li esclude dal suo campo d'applicazione (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. e Dir.) ad eccezione tuttavia dei conti coperti da carte di credito (cfr. art. 6 Dir.), perché dovrebbero essere oggetto di speciale regolamentazione in ragione delle loro specificità. Vista l'importanza dell'informazione del consumatore essa fissa le indicazioni minime che il consumatore deve ricevere al momento della stipulazione del contratto o prima della medesima (cfr. art. 6 Dir.). Tali informazioni saranno confermate al consumatore per scritto (cfr. art. 6 cpv. 1 Dir.). Esse riguardano l'eventuale limite massimo del credito, il tasso d'interesse annuale, le spese applicabili al momento della conclusione del contratto e le condizioni alle quali questi clausole potranno essere modificate, come pure le modalità secondo le quali si potrà porre fine al contratto. La direttiva obbliga pure chi concede il credito a informare il consumatore di ogni modifica di questi elementi (cfr. art. 6 cpv. 2 Dir.).

La direttiva completa le disposizioni sull'informazione del consumatore con una serie di altre significative norme. Essa prescrive la forma scritta del contratto e l'obbligo di rimetterne un esemplare al consumatore (cfr. art. 4 cpv. 1 Dir.). Essa istituisce il diritto del consumatore di adempiere anticipatamente gli obblighi derivanti dal contratto di credito, con conseguente equa riduzione del costo del credito (cfr. art. 8 Dir.). Essa prescrive la regolamentazione dell'uso di cambiali per il pagamento e la garanzia di un credito allo scopo di tutelare il consumatore (cfr. art. 10 Dir.). Al consumatore che in vista dell'acquisto di beni o dell'ottenimento di servizi conclude un credito con una persona differente dal fornitore di beni o di servizi, essa concede infine il diritto, qualora l'esecuzione del contratto si rivelasse difettosa, di esercitare nei confronti del creditore i medesimi diritti che gli spettano verso il fornitore (cfr. art. 11 cpv. 2 Dir.).

La direttiva definisce ancora la nozione di contratto di credito al consumo ed i differenti elementi che lo caratterizzano (cfr. art. 1 Dir.). Delimita il campo d'applicazione (cfr. art. 2 Dir.). Tratta infine le questioni concernenti il ritiro dei beni da parte del mutuante nel caso di un credito concesso per l'acquisto di questi beni (cfr. art. 7 Dir.), la cessione dei diritti del mutuante ad un terzo (cfr. art. 9 Dir.), i diritti del consumatore in caso d'interdipendenza fra il contratto di credito ed il contratto di fornitura di beni o servizi (cfr. art. 11 cpv. 1 Dir.) e la questione del controllo dei creditori (cfr. art. 12 Dir.).

La direttiva non prevede alcuna sanzione nel caso di violazione delle sue disposizioni.

2 Il diritto svizzero

Non esiste attualmente una legge federale sul credito al consumo. Un progetto era stato sottoposto al Parlamento nel 1978 (cfr. FF 1978 II 473 e segg.). Esso proponeva di modificare gli articoli 226-228 del Codice delle obbligazioni sui contratti di vendita rateale e d'inserire un nuovo capitolo sul piccolo credito. Questo progetto fu respinto dalle Camere in votazione finale nel 1986. Le disposizioni attualmente applicabili in materia sono perciò quelle sulla vendita a pagamento rateale del 1962 (cfr. art. 226a e segg. CO) e quelle della legge federale del 19 dicembre 1986 sulla concorrenza sleale (LCS, RS 241; cfr. art. 3 lett. k, l e m).

3 La regolamentazione proposta

3.1 Parte generale

Il disegno di decreto sul credito al consumo riprende, sotto riserva del paragrafo seguente, le disposizioni della direttiva.

Le disposizioni della direttiva che corrispondono a norme del nostro diritto vigente (cfr. art. 7, 9, 11 cpv. 1, 12 e 14 cpv. 2 Dir.) non sono state evidente-

mente riprese. Prevedere nel decreto una disposizione conforme all'articolo 14 capoverso 2 della direttiva, che impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni non possano essere aggirate mediante forme particolari date ai contratti, segnatamente mediante una ripartizione dell'importo del credito su svariati contratti, finirebbe per indebolire la portata dell'articolo 2 del Codice civile e mettere in causa la sua funzione fondamentale nel diritto privato, in particolare nel diritto contrattuale. Non è stato inoltre fatto uso delle possibilità di deroga accordate agli Stati membri (cfr. art. 2 cpv. 2 e 4 Dir.). Sulla base dell'articolo 15 della direttiva, che autorizza l'adozione di disposizioni più strette per la protezione dei consumatori, il progetto prevede infine – contrariamente alla direttiva – sanzioni civili e penali (cfr. art. 11 e 17).

Sul piano della sistematica il progetto diverge dalla direttiva; non esiste infatti alcun motivo per rinunciare alla nostra usuale sistematica legislativa.

Per principio tutte le forme del credito al consumo sono contemplate dal decreto, segnatamente le vendite a credito, le locazioni-vendite, i corsi per corrispondenza pagabili a rate e le carte di credito.

Misure importanti del progetto sono in particolare quelle che riguardano:

- la forma ed il contenuto minimo del contratto di credito (art. 8-10);
- le sanzioni civili e penali in caso di violazione del decreto (art. 11 e 17);
- il divieto dell'uso di cambiali per il pagamento e la garanzia del credito (art. 14);
- il diritto del consumatore di procedere contro il creditore in caso di esecuzione difettosa del contratto d'acquisto (art. 15).

Il nostro Collegio stabilirà il metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale (cfr. art. 5 cpv. 3).

Una misura importante della direttiva, quella relativa alla regolamentazione della pubblicità, sarà trasposta nel diritto svizzero tramite una revisione della legge federale sulla concorrenza sleale, la quale già tratta tale questione (cfr. art. 3 lett. k e l, LCS). Il decreto relativo a questa revisione fa oggetto di un messaggio specifico (FF 1992 312).

Va infine rilevato che il presente decreto non risponde alle richieste della mozione Affolter del 14 giugno 1989 (89.501; CS 22.3.90, CN 21.3.91) sul piccolo credito.

3.2 Commento ai singoli articoli

Articoli 1-5

L'articolo 1 (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c, L 42) definisce il credito al consumo quale contratto in virtù del quale il creditore accorda al consumatore un credito sotto forma di una dilazione del termine di pagamento, di un prestito o di ogni altra analoga facilitazione finanziaria. L'obbligo del consumatore consiste nel dovere rimborsare il credito con gli interessi e le altre spese.

Questa definizione comprende tutti i tipi di credito, con le necessarie eccezioni (cfr. art. 6). Sono comprese nel campo di applicazione del decreto le carte di credito, le carte dei clienti, le carte di debito e di garanzia, nella misura almeno in cui è accordato un credito nel senso del decreto.

Secondo l'articolo 2 (cfr. 1 cpv. 2 lett. a Dir.) sono ritenuti consumatori le persone fisiche che agiscono al di fuori della loro attività commerciale o professionale. Ciò corrisponde al fine legislativo di tutelare il consumatore inesperto in affari, che è la parte economicamente e psicologicamente più debole.

Ogni persona fisica che dispone della capacità contrattuale può concludere un contratto di credito. Rinviamo in proposito al regime speciale del tutelato nel diritto della tutela, il quale non può prendere e dare denaro a mutuo senza il consenso dell'autorità tutoria (cfr. art. 421 n. 4 CC).

L'articolo 3 (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. b Dir.) prevede che il creditore può essere ogni persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito delle sue attività commerciali o professionali. Alcuni creditori devono essere al beneficio di un'autorizzazione. È questo il caso segnatamente di una banca (cfr. art. 3 e segg. della legge federale 8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio; RS 952.0) o di un istituto di prestiti a pegno (art. 907 e segg. CC).

L'articolo 4 (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. d Dir.) stabilisce che il costo totale del credito al consumo corrisponde alla somma dei costi, compresi gli interessi e le altre spese. Sono in particolare considerati costi le spese di apertura della pratica, le provvigioni agli intermediari, le spese di apertura del conto ed i premi d'assicurazione.

L'articolo 5 capoverso 1 (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. e Dir.) statuisce che il tasso annuo effettivo globale corrisponde al costo globale del credito al consumo espresso in percentuale annua dell'ammontare del credito accordato.

Il capoverso 2 (cfr. art. 1^{bis} cpv. 2 Dir.) prevede tuttavia, in deroga all'articolo 4, che alcune spese non entrano in conto per il calcolo del tasso annuale effettivo globale; il nostro Collegio stabilirà quali costi escludere.

Secondo il capoverso 3 il tasso annuo effettivo globale si calcola seguendo il metodo di calcolo che sarà fissato dal nostro Collegio. Il tasso così ottenuto rende eguali, su una base annuale, i valori attuali dell'insieme degli impegni (prestiti, rimborsi e oneri) esistenti o futuri, assunti dal creditore e dal consumatore (cfr. art. 1^{bis} cpv. 1 lett. a Dir.).

Articoli 6 e 7

L'articolo 6 capoverso 1 (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a-g e cpv. 3 Dir.) limita il campo d'applicazione del decreto sottraendo alla sua applicazione un certo numero di contratti. È questo il caso dei contratti di credito o delle promesse di credito destinate principalmente a permettere l'acquisto o la conservazione di diritti di proprietà su un terreno oppure su un fondo edificato e da edificare, ovvero destinati a permettere il restauro o l'esecuzione di lavori di miglioria di un edificio (lett. a). Tali crediti sono normalmente accordati da una banca solo contro garanzie come il pegno o la fideiussione (quanto all'ipoteca cfr. pure il cpv. 3). Essi sono sottoposti a regolamentazioni specifiche.

I contratti di locazione non sono contemplati dal decreto, tranne se prevedono che il locatario alla fine del rapporto diventi proprietario (lett. b), come ad esempio nel caso della locazione-vendita.

Non sono sottoposti al decreto nemmeno i crediti accordati senza interessi o altri oneri (lett. c). È questo spesso il caso delle carte internazionali di credito, ove le spese non sono messe a carico qualora le fatture mensili sono pagate nella loro totalità.

Sono pure esclusi dal campo d'applicazione del decreto i contratti di credito al consumo che, qualora il consumatore accetti di rimborsare il credito in una sola volta, non prevedono interessi (lett. d).

Conformemente alla direttiva il decreto non si applica a contratti per valori inferiori a 400 franchi o superiori a 40 000 franchi (lett. e). È inteso in proposito l'importo netto del credito. Con riguardo ai piccoli montanti l'esclusione si giustifica perché i rischi sono minimi o addirittura inesistenti. Per quel che concerne invece i crediti superiori a 40 000 franchi – nella pratica non rari – tale esclusione è discutibile. È tuttavia necessario riprendere tale esclusione quando si trapianta una direttiva nell'ambito del programma legislativo Eurolex.

Sono pure esclusi i contratti in forza dei quali il consumatore è tenuto a rimborsare il credito in un termine inferiore a tre mesi, oppure mediante quattro versamenti al massimo, in un periodo inferiore a dodici mesi (lett. f), e ciò per i medesimi motivi invocati per l'esclusione dei contratti di importo poco rilevante. Va notato che tale disposizione sottrae di fatto all'applicazione del decreto la maggior parte delle carte di credito e di garanzia perché esse spesso non superano i tre mesi.

Sono infine esclusi dal campo d'applicazione del decreto i contratti stipulati in vista della prestazione continua di servizi, in virtù dei quali il consumatore ha diritto di onorare il costo dei medesimi per il tempo in cui sono forniti, mediante pagamenti rateali (lett. g). Si tratta in proposito ad esempio dei contratti sulla fornitura di acqua, gas ed elettricità.

Gli anticipi in conto corrente sono una forma importante del credito al consumo. Secondo il capoverso 2 essi sono tuttavia sottoposti solo all'articolo 10 che regola l'informazione minima da prestare al consumatore. I conti coperti da carte di credito sono per contro sottoposti a tutte le altre disposizioni del decreto.

Ai sensi del capoverso 3 i contratti di credito e le promesse di credito garantite da un pegno immobiliare sono sottratti all'applicazione degli articoli 8 (forma e contenuto del contratto), 10 (anticipo in conto corrente), 12 (rimborso anticipato), 13 (eccezioni del consumatore), 14 (pagamento e garanzia a mezzo di cambiali) e 15 (esecuzione difettosa del contratto d'acquisto). Ciò si giustifica per il fatto che il credito garantito da un pegno immobiliare già è sottoposto ad una regolamentazione particolare.

Il capoverso 4 dà competenza al nostro Collegio di adattare i valori limite dei contratti di cui è parola nel capoverso 1 lettera e, al diritto dello Spazio economico europeo.

Il contratto di credito al consumo così come è definito dal decreto, comprende pure i contratti già disciplinati nel nostro diritto vigente. È questo il caso in particolare del contratto di vendita a pagamento rateale. Nel decreto esso è oggetto di regolamentazione, ma già è disciplinato più rigorosamente su alcuni

punti (cfr. art. 226a e segg. CO): diritto di rinuncia per la durata di cinque giorni (cfr. art. 226c cpv. 1 CO), obbligo per l'acquirente di effettuare al più tardi al momento della fornitura un versamento iniziale minimo del quinto del prezzo di vendita a contanti e di estinguere il saldo entro due anni e mezzo della conclusione del contratto (cfr. art. 226d cpv. 1 CO), regole particolari sulla mora del compratore (art. 226h-226k CO).

Si pone perciò il problema del rapporto fra le norme vigenti e le disposizioni del decreto. Questo problema è risolto in modo generale all'articolo 7 il quale in base all'articolo 15 della direttiva sancisce il principio secondo il quale si applicano prioritariamente le disposizioni legali più rigorose sulla tutela del consumatore. Per disposizioni più rigorose s'intendono quelle che offrono una migliore protezione al consumatore. Così per esempio l'articolo 8 capoverso 2 del decreto, relativo alla forma ed al contenuto del contratto, sarebbe integrato, trattandosi di vendita a pagamento rateale disciplinata anche dal Codice delle obbligazioni, dai requisiti dettati all'articolo 226a CO. Per contro le sanzioni in caso d'inosservanza di queste disposizioni sarebbero quelle degli articoli 11 e 17 del decreto e ciò perché esse sono più severe.

Il principio dell'articolo 7 vale del pari per quei negozi giuridici che possono essere assimilati ad un contratto contemplato dal decreto. Sarebbe questo il caso per esempio dei contratti «leasing» e di locazione-vendita, i quali sono sottoposti alle norme sulla vendita a pagamento rateale qualora perseguano i medesimi scopi economici (cfr. art. 226m CO).

Articoli 8-11

L'articolo 8 capoverso 1 (cfr. art. 4 cpv. 1 Dir.), statuisce che i contratti di credito devono avvenire per scritto e che una copia deve essere consegnata al consumatore. Il contratto scritto è il mezzo più efficace per garantire l'informazione delle parti sui loro rispettivi diritti e obblighi.

Il capoverso 2 elenca le indicazioni che il contratto deve contenere, a prescindere dal genere di credito prescelto. Il contratto deve anzitutto menzionare l'importo netto del credito (lett. a). Tale indicazione è importante per il campo d'applicazione, un credito inferiore a 400 franchi o superiore a 40 000 franchi non è infatti contemplato dal decreto (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. e); essa si giustifica anche per stabilire l'importo del credito da rimborsare in caso di nullità (cfr. art. 11 cpv. 2).

Il contratto segnerà pure il tasso annuo effettivo globale (lett. b). Il consumatore saprà così chiaramente quale sarà l'onere complessivo - espresso in percentuale annuale del montante del credito - che egli dovrà sopportare. Se non è possibile indicare il tasso annuale effettivo globale, il contratto dovrà indicare il tasso d'interesse annuale e le spese messe in conto alla stipulazione del contratto.

Il contratto indicherà pure le condizioni alle quali il tasso annuo effettivo globale - oppure il tasso d'interesse annuale e le spese - può essere modificato (lett. c). Può darsi in effetti che questo tasso subisca dei mutamenti a motivo di modificazioni ulteriori di elementi che entrano nel calcolo del tasso (p. es. fluttuazioni dei tassi di cambio nel caso di apertura di un credito in moneta estera; modificazioni dei premi assicurativi).

Il contratto deve menzionare gli elementi del costo totale del credito che non entrano nel calcolo del tasso annuo effettivo globale (cfr. art. 5 cpv. 2), ma che sono a carico del consumatore. Essa deve inoltre indicare il montante esatto di questi elementi di costo; se questo montante non è conosciuto fornirà un metodo di calcolo oppure, quando sia possibile, una stima realistica (lett. d).

Il contratto indicherà pure l'eventuale limite massimo del credito (lett. e).

È essenziale che il consumatore conosca pure le condizioni di rimborso del credito. A questo scopo il contratto segnalerà in particolare il montante, il numero, lo scaglionamento o le date dei versamenti che il consumatore deve effettuare per rimborsare il credito e pagare gli interessi e le altre spese, come pure, quando sia possibile, l'importo totale di questi versamenti (lett. f).

Nel caso di rimborso anticipato deve essere pure espressamente menzionato nel contratto il diritto alla remissione degli interessi e delle spese corrispondenti alla durata del credito rimasta inutilizzata (lett. g).

Il decreto non prevede il diritto di revoca del consumatore. Tale diritto può tuttavia essere previsto dalle parti oppure venire prescritto da un'altra disposizione, come ad esempio l'articolo 226a del Codice delle obbligazioni sulla vendita a pagamento rateale. In questi casi questo diritto va menzionato nel contratto (lett. h).

Il consumatore non ha l'obbligo di fornire garanzie. Se tuttavia il datore del credito le pretende, il contratto deve specificarlo (lett. i).

L'articolo 9 prevede una regolamentazione particolare circa il contenuto dei contratti aventi per oggetto il finanziamento della fornitura di beni o servizi. Tali contratti dovranno menzionare le indicazioni previste all'articolo 8; essi faranno una descrizione dei beni o dei servizi che formano l'oggetto del contratto (lett. a), menzioneranno il prezzo a contanti ed il prezzo da pagare in virtù del contratto di credito (lett. b), specificheranno l'importo dell'eventuale acconto, il numero ed il montante dei pagamenti scaglionati come pure le loro scadenze, oppure il metodo da utilizzare per determinare ognuno di questi elementi se sono ancora sconosciuti al momento della stipulazione del contratto (lett. c). Essi preciseranno infine l'identità del proprietario dei beni, qualora non vi sia immediata traslazione di proprietà al consumatore, indicheranno le condizioni alle quali in consumatore ne diventa proprietario (lett. d), come pure comprenderanno l'indicazione dell'assicurazione eventualmente richiesta e, qualora la scelta dell'assicuratore non sia lasciata al consumatore, il costo di quest'ultima (lett. e).

Nonostante costituisca una forma importante del credito al consumo, l'anticipo su conto corrente non è per principio sottomesso alla direttiva. Considerata l'importanza dell'informazione del consumatore la direttiva prevede tuttavia una regolamentazione minima di tale informazione (art. 6 cpv. 1 Dir.). Questi principi sono ripresi all'articolo 10 capoverso 1 del progetto che stabilisce gli elementi oggetto dell'informazione. Il consumatore sarà pertanto informato prima od al più tardi al momento della conclusione del contratto dell'eventuale limite superiore del credito (lett. a). Sarà pure informato del tasso d'interesse annuale e delle spese messe in conto al momento della stipulazione, nonché delle condizioni alle quali il contratto può essere resiliato (lett. c). L'ar-

ticolo 10 non si applica ai conti legati a carte di credito, i quali sono sottoposti a tutte le altre disposizioni del decreto (cfr. art. 6 cpv. 2).

Il capoverso 2 statuisce che queste informazioni saranno confermate per scritto al consumatore.

Il capoverso 3 prevede che se il tasso d'interesse annuo o le spese sono modificati durante il contratto, il consumatore debba esserne informato al momento della modifica, ad esempio tramite un estratto di conto.

Ai sensi del capoverso 4 qualora uno scoperto di conto è accettato tacitamente oppure si prolunga oltre tre mesi, il consumatore deve essere informato del tasso d'interesse annuale e delle eventuali spese addebitate (lett. a), come pure di ogni modificazione di questi elementi (lett. b).

Lo scopo della sanzione civile prevista all'articolo 11 è quello di assicurare l'osservanza del decreto e di indurre il datore del credito a rispettare le prescrizioni legali in occasione della stipulazione del contratto. Il capoverso 1 pone il principio secondo cui la violazione degli articoli 8, 9 e 10 capoversi 1, 2 e 4 lettera a del decreto comporta la nullità del contratto di credito. Non si tratta tuttavia della nullità nella sua accezione usuale. Essa non costituirebbe in effetti una sanzione appropriata perché comporta l'annullamento del contratto senza ulteriori conseguenze per il creditore. Il consumatore corre inoltre il rischio di trovarsi in una situazione difficile perché dovrebbe rimborsare in una volta soltanto tutto il capitale preso a prestito, quasi sempre consumato. Occorre dunque prevedere una soluzione che tenga conto di questi elementi.

Il capoverso 2 dispone perciò che in caso di nullità del contratto di credito il consumatore è tenuto a rimborsare fino alla scadenza della durata del credito l'importo del credito già versato od utilizzato; non dovrà per contro né interessi né spese. Grazie a questa soluzione il consumatore non rischia dunque di rimborsare immediatamente la totalità del credito. Potrà farlo nel termine pattuito. D'altra parte disponendo che il prestito è senza interessi e spese, questa soluzione induce il datore del credito, per non subire perdite, a rispettare il decreto.

Ai sensi del capoverso 3 il credito sarà rimborsato per principio mediante pagamenti parziali eguali, e ciò anche se il contratto prevede un'altra modalità di rimborso. Questi pagamenti devono avvenire a intervalli di un mese, a meno che il contratto preveda intervalli più lunghi.

Va rilevato in questo contesto che la violazione dell'articolo 10 capoversi 3 e 4 lettera b non comporta la nullità del contratto. Queste disposizioni obbligano il creditore ad informare il consumatore delle modificazioni del tasso d'interesse e delle spese intervenute nel corso di un contratto di credito o in presenza di uno scoperto accettato tacitamente. Se la violazione di questo obbligo fosse sanzionata con la nullità del contratto ai sensi dell'articolo 11, il creditore perderebbe gli interessi e le spese scadute fra la formazione dello scoperto e la modificazione, non comunicata, del tasso e delle spese. Questa sanzione sarebbe allora sproporzionata. Colui che viola l'articolo 10 capoversi 3 o 4 lettera b incorre così «solamente» in una sanzione penale (cfr. art. 17 e segg.).

Articoli 12-15

L'articolo 12 capoverso 1 (cfr. art. 8 Dir.) dà al consumatore il diritto di rimborsare il credito prima della scadenza del contratto. Egli può rimborsare in una volta sola il saldo oppure effettuare rimborsi parziali. Ai sensi del capoverso 2 egli può allora esigere la remissione degli interessi e delle spese corrispondenti alla durata del credito rimasta inutilizzata. Questo diritto deve essere menzionato nel contratto di credito. Si tratta di un diritto inalienabile.

L'articolo 13 (cfr. art. 9 Dir.) prescrive che in caso di cessione a terzi del credito, le eccezioni del consumatore relative al credito del datore non possono essere né limitate né annullate.

L'articolo 14 (cfr. art. 10 Dir.) vieta al creditore di accettare il pagamento o la garanzia del credito a mezzo di cambiali. È questa una misura a tutela del consumatore. Qualora quest'ultimo fosse convenuto in causa in forza di una cambiale, non potrebbe infatti opporre al portatore della cambiale le eccezioni fondate sui suoi rapporti personali con il creditore (cfr. art. 1007 CO):

L'articolo 15 (cfr. art. 11 cpv. 2 Dir.) regola il caso del consumatore che in vista dell'acquisto di beni o dell'ottenimento di servizi, stipula un contratto di credito con una persona che non è il fornitore di questi beni o servizi. Il capoverso 1 prescrive che in questo caso il consumatore può far valere contro il creditore i medesimi diritti che ha contro il fornitore qualora quest'ultimo esegua il contratto in modo imperfetto. Devono essere adempiute le seguenti condizioni. Deve esistere un'interdipendenza fra il contratto di credito ed il contratto di fornitura dei beni o dei servizi, nel senso che il creditore ed il fornitore hanno concluso un accordo preliminare in forza del quale il consumatore che intende far capo ad un credito dovrà rivolgersi al creditore indicato dal fornitore (lett. a e b). Gli anticipi su conto corrente, le carte di credito, il credito bancario accordato direttamente al compratore, senza che il fornitore sia in qualche modo partecipe, esulano pertanto dal campo di applicazione di questa disposizione. Ulteriore condizione figura quella secondo cui il contratto di fornitura dei beni o servizi non è stato eseguito correttamente (lett. c). Il consumatore deve aver esercitato i suoi diritti contro il fornitore senza avere ottenuto soddisfazione (lett. d). L'importo del contratto deve infine essere superiore a 400 franchi (lett. e).

Il capoverso 2 dà al nostro Collegio la competenza di adattare al diritto dello Spazio economico europeo l'importo di 400 franchi previsto alla lettera e.

Articolo 16

L'articolo 16 (cfr. art. 24 Dir.) statuisce espressamente, per motivi di sicurezza giuridica, che è vietato derogare alle disposizioni del decreto a svantaggio del consumatore.

Articoli 17-19

Gli articoli 17, 18 e 19 prevedono disposizioni penali. Le norme sulla forma ed il contenuto del contratto di credito al consumo (art. 8-10) sono particolarmente importanti e sembra perciò giustificato rafforzare la sanzione civile a mezzo di una sanzione penale, per meglio garantire la sua osservanza. Una san-

zione penale si rivela necessaria anche per garantire il rispetto della norma del decreto che vieta al creditore di accettare pagamenti o garanzie mediante cambiali (art. 14).

La soluzione proposta si ispira a quella prevista dalla legge federale sulla concorrenza sleale in caso di violazione dell'obbligo di indicare i prezzi (art. 24 LCS). Ciò si giustifica ricordando che tale legge persegue uno scopo analogo al presente progetto. L'articolo 17 capoverso 1 dispone così che colui il quale intenzionalmente viola le prescrizioni sulla forma ed il contenuto del contratto di credito al consumo (cfr. lett. a) oppure sul pagamento e la garanzia a mezzo di cambiali (cfr. lett. b) sarà punito, a querela del consumatore, con l'arresto o con la multa fino a 20 000 franchi.

Ai sensi del capoverso 2 se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa ai sensi dell'articolo 106 CP (RS 311.0), la quale per principio non può superare i 5000 franchi.

Allorché un'infrazione è commessa da un'impresa, l'articolo 18 prevede l'applicazione degli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo (RS 313.0). L'articolo 6 di questa legge descrive la cerchia delle persone punibili. In deroga all'articolo 6, l'articolo 7 prevede la possibilità di condannare l'impresa, in luogo delle persone fisiche, quando la multa che entra in linea di conto non supera 5000 franchi e le misure d'istruzione appaiono sproporzionate rispetto alla pena inflitta.

L'articolo 19 dispone che l'azione penale compete ai Cantoni.

Articolo 20

I contratti di credito al consumo stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto sono per principio sottoposti – per quel che riguarda la costituzione e la validità – al vecchio diritto. In quanto al loro contenuto sono per contro sottoposti al nuovo diritto, se è imperativo. A nostro parere questi principi sgorgano dall'articolo 3 del Titolo finale del Codice civile. Allo scopo di evitare ogni difficoltà d'interpretazione l'articolo 20 enumera espressamente, nell'interesse del consumatore, i disposti imperativi del decreto che si applicano ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore.

Decreto federale sul credito al consumo (DCC)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 31^{sexies}, 64 e 64^{bis} della Costituzione federale;
in esecuzione dell'articolo 72 dell'Accordo del 2 maggio 1992¹⁾ sullo Spazio economico europeo e del suo Allegato XIX, il quale si riferisce:

- alla Direttiva n. 87/102 del Consiglio del 22 dicembre 1986²⁾ relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo e
- alla Direttiva n. 90/88 del Consiglio del 22 febbraio 1990³⁾ che modifica la Direttiva n. 87/102;

visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1992⁴⁾,

decreta:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1 Contratto di credito al consumo

Il contratto di credito al consumo è un contratto in virtù del quale un creditore concede o promette di concedere ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria.

Art. 2 Consumatore

Per consumatore si intende ogni persona fisica che stipula un contratto di credito al consumo per uno scopo che può considerarsi estraneo alla sua attività commerciale o professionale.

Art. 3 Creditore

Per creditore si intende ogni persona fisica o giuridica che concede un credito nell'esercizio delle sue attività commerciali o professionali.

Art. 4 Costo totale del credito al consumatore

Per costo totale del credito al consumatore si intendono tutti i costi, compresi gli interessi e le altre spese, che il consumatore è tenuto a corrispondere per il credito.

¹⁾ RU 1993 ...

²⁾ RSEE XIX-4.01; GUCE L 42 del 12.2.1987, p. 48.

³⁾ RSEE XIX-4.02; GUCE L 61 del 10.3.1990, p. 14.

⁴⁾ FF 1992 V 120

Art. 5 Tasso annuo effettivo globale

¹ Per tasso annuo effettivo globale si intende il costo totale del credito al consumatore, espresso in percentuale annua dell'ammontare del credito concesso.

² Il Consiglio federale fissa gli elementi del costo totale del credito al consumatore, che non sono considerati nel calcolo del tasso annuo effettivo globale.

³ Il tasso annuo effettivo globale è calcolato secondo la formula matematica fissata dal Consiglio federale.

Sezione 2: Campo d'applicazione**Art. 6** Limitazione

¹ Il presente decreto non si applica:

- a. ai contratti di credito od alle promesse di credito destinati principalmente all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o da costruirsi, oppure destinati al restauro o al miglioramento di un edificio;
- b. ai contratti di locazione, a meno che prevedano che il diritto di proprietà passi alla fine al locatario;
- c. ai crediti concessi o messi a disposizione senza remunerazione in interessi o altri oneri;
- d. ai contratti di credito in base ai quali non si impone nessun interesse, a condizione che il consumatore accetti di rimborsare il credito con un pagamento unico;
- e. ai contratti di credito per importi inferiori a 400 franchi o superiori a 40 000 franchi;
- f. ai contratti di credito in base ai quali il consumatore è tenuto a rimborsare il credito o entro tre mesi, oppure in quattro pagamenti rateali al massimo entro un periodo non superiore a dodici mesi;
- g. ai contratti stipulati in vista della prestazione continua di servizi privati o pubblici, in base ai quali il consumatore ha diritto di onorare il costo dei medesimi, per il periodo in cui sono prestati, mediante pagamenti rateali.

² Per i crediti concessi da un istituto di credito o da un istituto finanziario sotto forma di apertura di credito su conto corrente, è applicabile unicamente l'articolo 10; per i conti coperti da una carta di credito valgono le disposizioni del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 10.

³ Gli articoli 8, 10, 12, 13, 14 e 15 non si applicano ai contratti di credito ed alle promesse di credito garantiti da ipoteca su proprietà immobiliare, sempre che questi non siano già esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in virtù dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a.

⁴ Il Consiglio federale adatta i valori limite prescritti al capoverso 1 lettera e al diritto dello Spazio economico europeo.

Art. 7 Disposizioni riservate

Rimangono salve le disposizioni legali che tutelano il consumatore in modo più rigoroso.

Sezione 3: Forma e contenuto del contratto**Art. 8** In generale

¹ I contratti di credito al consumo devono essere conclusi per iscritto; il consumatore riceve un esemplare del contratto.

² Il contratto deve contenere:

- a. l'ammontare netto del credito;
- b. il tasso annuo effettivo globale o, in difetto di questo, il tasso d'interesse annuale e gli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto;
- c. le condizioni a cui gli interessi e gli oneri di cui alla lettera b possono essere modificati;
- d. gli elementi del costo totale del credito che non sono conteggiati nel calcolo del tasso annuo effettivo globale (art. 5 cpv. 2), ad eccezione delle spese scaturite dall'inadempimento degli obblighi contrattuali. Deve essere indicato l'ammontare esatto di questi elementi di costo; diversamente, quando è possibile, si deve fornire un metodo di calcolo oppure una stima realistica;
- e. l'eventuale valore massimo dell'importo del credito;
- f. le condizioni di rimborso, in particolare l'ammontare, il numero e la periodicità o le date di scadenza dei versamenti che il consumatore deve effettuare per rimborsare il credito e pagare gli interessi e le altre spese, come pure, quando è possibile, l'importo totale di questi versamenti;
- g. nel caso di rimborso anticipato, il diritto alla remissione degli interessi e delle spese corrispondenti alla durata del credito rimasta inutilizzata;
- h. un eventuale termine di riflessione;
- i. l'indicazione delle garanzie eventualmente richieste.

Art. 9 Contratto di credito per il finanziamento della fornitura di beni o servizi

Il contratto di credito avente per oggetto il finanziamento della fornitura di beni o servizi, deve inoltre contenere le seguenti indicazioni:

- a. una descrizione di questi beni o servizi;
- b. il prezzo a contanti ed il prezzo stabilito dal contratto di credito;
- c. l'importo di un eventuale acconto, il numero, l'ammontare e la data di scadenza delle rate, oppure il metodo da utilizzare per determinare ciascuno di tali elementi, qualora non siano noti al momento della conclusione del contratto;

- d. l'identità del proprietario dei beni, qualora la traslazione di proprietà al consumatore non sia immediata, e le condizioni alle quali il consumatore acquista la proprietà dei beni;
- e. un eventuale obbligo di assicurazione e, qualora la scelta dell'assicuratore non sia lasciata al consumatore, l'indicazione del relativo costo.

Art. 10 Contratto di credito sotto forma di anticipo su conto corrente

¹ In caso di accordo fra un istituto di credito o un'istituzione finanziaria sulla concessione di un credito sotto forma di anticipo su conto corrente, il consumatore deve essere informato, al più tardi al momento della conclusione del contratto:

- a. dell'eventuale limite massimo del credito;
- b. del tasso d'interesse annuo e degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto e delle condizioni a cui essi potranno essere modificati;
- c. delle modalità secondo cui è ammessa la risoluzione del contratto.

² Queste informazioni devono essere confermate al consumatore per iscritto.

³ Nel corso del contratto di credito il consumatore deve essere informato di qualsiasi modifica del tasso d'interesse annuo o delle spese applicabili al momento in cui tale modifica entra in vigore; questa notifica può aver luogo a mezzo di un estratto conto.

⁴ Se uno scoperto è tacitamente accettato e si prolunga oltre tre mesi, il consumatore deve essere informato:

- a. del tasso d'interesse annuo e delle relative spese;
- b. di qualsiasi modifica di questi elementi.

Art. 11 Nullità

¹ La violazione degli articoli 8, 9 e 10 capoverso 1, 2 e 4 lettera a comporta la nullità del contratto di credito.

² In caso di nullità del contratto di credito il consumatore è tenuto a rimborsare fino alla scadenza della durata del credito l'ammontare già versato od utilizzato; egli non deve per contro né interessi né spese.

³ Il credito è rimborsabile mediante versamenti parziali d'importo identico, a intervalli mensili, salvo che il contratto preveda intervalli più lunghi.

Sezione 4: Diritti e obblighi delle parti

Art. 12 Rimborso anticipato

¹ Il consumatore ha facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito.

² In tal caso egli ha diritto alla remissione degli interessi e delle spese corrispondenti alla durata del credito rimasta inutilizzata.

Art. 13 Eccezioni del consumatore

Il consumatore ha il diritto inalienabile di opporre ad ogni cessionario le eccezioni che gli derivano dal contratto di credito al consumo.

Art. 14 Pagamento e garanzia a mezzo di cambiali

Al creditore è vietato accettare il pagamento del credito mediante cambiali, compresi vaglia cambiari, come pure ricevere garanzie sotto forma di cambiali, vaglia cambiari ed assegni bancari.

Art. 15 Esecuzione difettosa del contratto d'acquisto

¹ Il consumatore che conclude un contratto di credito, in vista dell'acquisto di beni o servizi, con una persona diversa dal fornitore dei medesimi, ha diritto di far valere verso il creditore tutti i diritti che gli spettano nei confronti del fornitore, alle seguenti condizioni:

- a. fra il creditore ed il fornitore dei beni o dei servizi esiste un accordo in base al quale il credito è concesso esclusivamente da quel creditore ai clienti di quel fornitore;
- b. il consumatore ottiene il credito in base a questo accordo;
- c. i beni o i servizi considerati dal contratto di credito non sono forniti o sono forniti soltanto in parte o non sono conformi al relativo contratto di fornitura;
- d. il consumatore ha proceduto contro il fornitore, ma non ha ottenuto soddisfazione;
- e. l'ammontare del negozio in questione supera i 400 franchi.

² Il Consiglio federale adatta l'importo prescritto al capoverso 1 lettera e al diritto dello Spazio economico europeo.

Sezione 5: Diritto imperativo**Art. 16**

Non si può derogare a svantaggio del consumatore alle disposizioni del presente decreto.

Sezione 6: Disposizioni penali**Art. 17** Infrazione agli articoli 8-10 e 14

¹ Chiunque intenzionalmente:

- a. contravviene alle prescrizioni sulla forma ed il contenuto del contratto di credito al consumo (art. 8-10);
- b. contravviene alle prescrizioni sul pagamento e le garanzie a mezzo di cambiali (art. 14);

è punito, a querela del consumatore, con l'arresto o la multa fino a 20 000 franchi.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 18 Infrazioni commesse nell'azienda

Gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo¹⁾ si applicano alle infrazioni commesse nell'azienda.

Art. 19 Azione penale

L'azione penale è di competenza dei Cantoni.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 20 Disposizioni transitorie

Le seguenti disposizioni si applicano ai contratti di credito al consumo conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto:

- a. articolo 10 capoversi 3 e 4 (informazione della modifica del tasso annuo d'interesse o delle spese in caso di anticipi su conto corrente);
- b. articolo 12 (rimborso anticipato);
- c. articolo 13 (eccezioni del consumatore);
- d. articolo 14 (pagamento e garanzia a mezzo di cambiali);
- e. articolo 15 capoverso 1 (diritti in caso di esecuzione difettosa del contratto d'acquisto).

Art. 21 Referendum ed entrata in vigore

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

² In virtù dell'articolo 20 delle disposizioni transitorie²⁾ della Costituzione federale, non sottostà al referendum.

³ Entra in vigore simultaneamente all'Accordo SEE.

¹⁾ RS 313.0

²⁾ RU ...

5.2 Decreto federale che modifica la legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI)

1 La direttiva 84/450

La direttiva n. 84/450 del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GUCE L 250 del 19.9.1984, p. 17) si propone di impedire che la concorrenza in seno al Mercato Comune sia alterata da una pubblicità ingannevole. A questo scopo la direttiva fissa delle norme minime che devono tutelare sia i consumatori sia i commercianti e la collettività.

Dopo aver descritto le nozioni di «pubblicità» e di «pubblicità ingannevole» (art. 2), la direttiva obbliga gli Stati membri a creare le condizioni procedurali e istituzionali necessarie a promuovere un'azione giudiziaria contro la pubblicità ingannevole oppure ad impedirne la pubblicazione (cfr. art. 4). La direttiva sottolinea l'importanza, nelle procedure civili o amministrative, di un'inversione dell'onere della prova delle allegazioni di fatto contenute nella pubblicità (art. 6).

2 Le direttive 87/102 e 90/88

La direttiva n. 87/102 del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GUCE L 42 del 12.2.1987, p. 48), modificata dalla direttiva n. 90/88 del Consiglio del 22 febbraio 1990 (GUCE L 61 del 10.3.1990, p. 14), ha per scopo la protezione dei consumatori contro gli abusi in materia di credito al consumo. Oltre alle esigenze in materia di diritto contrattuale, che non presentano alcun interesse in questo contesto e che sono oggetto di un decreto federale particolare, l'articolo 3 della direttiva n. 87/102 pone pure alcune esigenze riguardo alla pubblicità in materia di credito al consumo. Secondo tale disposizione ogni pubblicità oppure ogni offerta affissa in locali commerciali, tramite la quale un inserzionista si dichiara pronto a concedere un credito oppure a fungere da intermediario per la stipulazione di contratti di credito, indicando il tasso d'interesse od ogni altra cifra che specifica il costo del credito, deve pure menzionare il tasso annuo effettivo globale, se necessario mediante un esempio rappresentativo.

3 Il diritto svizzero

La legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI) ha portata più ampia perché, oltre alla pubblicità ingannevole, disciplina il com-

plesso delle questioni relative alla concorrenza sleale. A parte l'inversione dell'onere della prova per ciò che concerne le allegazioni di fatto contenute nella pubblicità, essa soddisfa la normativa minima stabilita nella direttiva n. 84/450 (cfr. messaggio del 18 maggio 1992 concernente l'approvazione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, FF 1992 IV 1, n. 7.93).

Le disposizioni della LCSl relative ai pubblici annunci in materia di vendite a pagamento rateale, di vendita a rate anticipate e di piccoli crediti vanno oltre le disposizioni della direttiva n. 87/102. Così, l'articolo 3 lettere k e l LCSl sancisce l'obbligo generale di indicare i prezzi ed i costi nelle inserzioni pubbliche in materia di credito al consumo. Siccome l'articolo 15 della direttiva n. 87/102 autorizza espressamente gli Stati membri a conservare prescrizioni più ampie allo scopo di garantire la protezione dei consumatori, non appare necessario adattare le disposizioni della LCSl in materia di credito al consumo. Essendo uno degli obiettivi del Mercato comune quello di applicare un tasso annuo calcolato secondo la medesima formula matematica in tutta la Comunità, la LCSl deve cionondimeno essere adattata alla direttiva n. 87/102 (art. 3) per quel che concerne il tasso annuo effettivo globale.

Le direttive n. 87/102 e n. 88/90 esigono inoltre che siano emanate disposizioni sul credito al consumo nel campo del diritto contrattuale (cfr. messaggio del 18 maggio 1992 relativo all'approvazione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, FF 1992 IV 1, n. 7.93). Questo atto legislativo, il cui progetto è esposto nel capitolo 5.1 del presente messaggio, rende necessario adattare le disposizioni della LCSl alla terminologia in esso prevista.

4 Commento alle singole disposizioni

4.1 Adattamenti all'articolo 3 della direttiva n. 87/102 ed al decreto federale sul credito al consumo (art. 3 lett. k, l e m, art. 4 lett. d LCSl)

All'articolo 3 lettera k conviene correggere un errore manifesto che è sfuggito in questa disposizione. Così, secondo il diritto in vigore, l'inserzionista deve «dare indicazioni chiare sul prezzo di vendita a contanti o sul prezzo di vendita complessivo». L'utilizzazione della congiunzione «o» autorizza l'indicazione di uno solo dei due elementi menzionati, ciò che ha creato malintesi nell'interpretazione di questa norma perché il cliente non riceve così nessuna informazione utile. La disposizione ha senso soltanto se i due termini «prezzo di vendita a contanti» e «prezzo di vendita globale» sono cumulati.

Rimanendo invariate le disposizioni del Codice delle obbligazioni relative alle vendite a rate (art. 226a - 228 CO) non è necessaria alcun'altra modifica. Per la distinzione fra la vendita a rate ed il credito al consumo si rinvia al messaggio relativo al decreto federale sul credito al consumo (cap. 5.1).

All'articolo 3 lettera l, i termini «piccolo credito», «ammontare netto del credito», «importo complessivo massimo della somma rimborsabile» e «costi creditizi massimi in franchi e in percentuale annue» sono sostituiti dai termini «credito al consumo», «ammontare netto del credito», «costo totale» e «tasso

annuo effettivo globale» utilizzati nel decreto federale sul credito al consumo (cfr. art. 1, 4, 5, e 8 cpv. 2 lett. a del disegno di decreto federale sul credito al consumo). Le nozioni così definite si applicano pure alla LCSi. La terminologia è pertanto omogenea sia nell'ambito del diritto contrattuale che in quello del diritto della concorrenza.

Le diverse «o» che figurano all'articolo 3 lettera l LCSi hanno pure causato nelle prassi difficoltà d'interpretazione e malintesi. La nuova formulazione dovrebbe permettere di evitare questi malintesi senza che il diritto attuale subisca modificazioni materiali.

Le pubblicità effettuate da un creditore e da un intermediario sono contemplate all'articolo 3 lettera l. Elemento determinante è l'offerta pubblica di un credito al consumo, senza riguardo al fatto che l'inserzionista agisca come creditore o intermediario. Questo punto non esige un adattamento alla direttiva 87/103, la quale menziona espressamente le due categorie.

Conformemente al messaggio del 12 giugno 1978 concernente la legge sul credito al consumo (FF 1978 II 473), che è all'origine dell'articolo 3 lettera l LCSi vigente, sotto la nozione di «pubblici annunci» bisogna comprendere tutte le attività pubblicitarie che non si rivolgono ad una ben definita e delimitata cerchia di persone. A titolo d'esempi sono menzionati a questo riguardo gli affissi, i volantini, le esposizioni in vetrina, le pubblicità televisive e altre simili forme di pubblicità non finalizzate. La nozione di «pubblico annuncio» sarà intesa come nel passato in senso largo e coprirà pure i locali commerciali che propongono crediti al consumo (sportelli di banca, empori, grandi superfici di vendita, discount, commerci di giochi elettronici, ecc.) menzionati nella direttiva n. 87/102.

All'articolo 3 lettera m, come pure all'articolo 4 lettera d, la nozione di «contratto di piccolo credito» è sostituita da quella di «contratto di credito al consumo», allo scopo di armonizzare la terminologia.

4.2 Inversione dell'onere della prova per allegazioni di fatto contenute nella pubblicità (art. 13a)

L'articolo 13a (nuovo) introduce un'inversione dell'onere della prova sulle allegazioni di fatto contenute nella pubblicità; il suo tenore non corrisponde a quello dell'articolo 6 della direttiva n. 84/450, secondo il quale il giudice può esigere che l'inserzionista produca le prove concernenti l'esattezza materiale delle affermazioni di fatto contenute nella pubblicità. Ne consegue che, per quel che concerne la pubblicità ingannevole, la procedura civile può derogare alla classica ripartizione dell'onere della prova (art. 8 CC). L'inversione generale dell'onere della prova è tuttavia relativizzata da una clausola d'opportunità (cpv. 1).

Se il giudice, in un caso concreto, tenuto conto degli interessi legittimi dell'inserzionista e delle altre parti nel processo, ritiene opportuna l'inversione dell'onere della prova, i dati di fatto dei quali non sono prodotte le prove oppure le cui prove sono valutate per insufficienti sono considerati inesatti (cpv. 2).

Il ribaltamento dell'onere della prova è limitato ai fatti affermati nella pubblicità e non si applica in modo generale a tutti gli atti di concorrenza sleale. Esso si applica solo alle procedure civili, come evidenzia la sua inclusione nel capitolo che tratta le disposizioni di diritto civile e di diritto procedurale. Un'applicazione alla procedura penale (art. 23 LCSL) violerebbe il principio della presunzione d'innocenza proclamato dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e non è d'altronde prevista dalla direttiva 84/450.

Decreto federale che modifica la legge federale sulla concorrenza sleale (LCSI)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1992¹⁾,
decreta:

I

La legge federale del 19 dicembre 1986²⁾ contro la concorrenza sleale (LCSI) è modificata come segue:

Ingresso (complemento)

in esecuzione dell'articolo 72 dell'Accordo del 2 maggio 1992³⁾ sullo Spazio economico europeo e del suo allegato XIX, il quale si riferisce fra l'altro:

- alla Direttiva n. 84/450 del Consiglio del 10 settembre 1984⁴⁾ relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole e
- alla Direttiva n. 87/102 del Consiglio del 22 dicembre 1986⁵⁾ relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo;

Art. 3 lett. k, l e m

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

- k. omette, in pubblici annunci concernenti vendite a pagamento rateale o negozi giuridici loro equiparati, di designare inequivocabilmente la propria ditta, di dare indicazioni chiare sul prezzo di vendita a contanti e sul prezzo di vendita complessivo, nonché di specificare esattamente, in franchi e in percentuali annue, il sovrapprezzo per il pagamento rateale;
- l. omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo, di designare inequivocabilmente la propria ditta o di dare indicazioni chiare su l'ammontare netto del credito, il costo totale del credito e il tasso annuo effettivo globale;

¹⁾ FF 1992 V 136

²⁾ RS 241

³⁾ RU 1993 ...

⁴⁾ RSEE XIX-2.01; GUCE L 250 del 19.9.1984 p. 17.

⁵⁾ RSEE XIX-4.01; GUCE L 42 del 12.2.1987, p. 87, modificata dalla Direttiva n. 90/88 (RSEE XIX-4.02; GUCE L 61 del 10.3.1990, p. 14).

- m. offre o conclude, nell'ambito di un'attività d'affari, una vendita a pagamento rateale, una vendita a rate anticipate o un contratto di credito al consumo, utilizzando moduli contrattuali che contengono indicazioni incomplete o inesatte su l'oggetto del contratto, il prezzo, le condizioni di pagamento, la durata del contratto, il diritto di revoca o di disdetta del cliente o sul diritto di costui al pagamento anticipato del debito residuo.

Art. 4 lett. d

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

- d. incita il compratore o creditato che ha concluso una vendita a pagamento rateale, una vendita a rate anticipate o un contratto di credito al consumo, a revocare il contratto oppure il compratore che ha concluso una vendita a rate anticipate, a disdirlo, per stipulare il contratto con lui.

Art. 13a (nuovo) Inversione dell'onere della prova per allegazioni di fatto contenute nella pubblicità

¹ Il giudice può esigere dall'inserzionista la prova dell'esattezza materiale delle allegazioni di fatto contenute nella pubblicità se, tenuto conto degli interessi legittimi dell'inserzionista e di ogni altra parte nel procedimento, tale esigenza sembra appropriata alle circostanze della fattispecie.

² Il giudice può considerare inesatte le allegazioni di fatto se le prove richieste dal capoverso 1 non sono prodotte oppure sono valutate insufficienti.

II

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

² In virtù dell'articolo 20 delle disposizioni transitorie¹⁾ della Costituzione federale, non sottostà al referendum.

³ Entra in vigore simultaneamente all'Accordo SEE.

¹⁾ RU ...

5.3 Decreto federale che modifica la legge sulle bevande distillate (legge sull'alcool)

1 In generale

La proposta modificazione della legge deve entrare in vigore contemporaneamente all'Accordo SEE. Pertanto si presenta sotto forma di un decreto federale di obbligatorietà generale che non sottostà al referendum.

2 Diritto vigente

Secondo la vigente legge sull'alcool, l'importazione di bevande distillate contenenti oltre il 75 per cento di volume d'alcool è riservata alla Confederazione. Le bevande distillate destinate al consumo e aventi un tenore inferiore al 75 per cento di volume d'alcool possono essere importate liberamente mediante il pagamento di una tassa di monopolio; per importare bevande distillate aventi un tenore alcoolico più elevato è necessaria un'autorizzazione.

Il diritto vigente prevede un'imposizione differenziata dell'acquavite indigena e di quella estera. L'imposta sull'acquavite indigena si calcola per litro/100 per cento di volume d'alcool mentre l'imposta su quella importata (tassa di monopolio) è riscossa per 100 kg lordi. Inoltre, le aliquote d'imposizione sulle bevande distillate indigene sono considerevolmente meno elevate di quelle sugli alcoolici esteri.

3 Accordo SEE

Nell'ambito dell'Accordo SEE i distillati sono stati incorporati nella lista dei prodotti agricoli trasformati (Protocollo 3). Fatti salvi il gin, il ginepro, la vodka e l'acquavite con aggiunta di zucchero superiore al 5 per cento nonché alcuni liquori inclusi nella lista 1 con possibilità di compensare il prezzo delle materie prime, tutti gli altri distillati con meno di 80 per cento volumi d'alcool sono stati classificati nella lista 2 senza possibilità di compensazione.

L'inclusione dei distillati nel campo d'applicazione dell'Accordo SEE richiede che debba essere osservato il divieto di un'imposizione discriminatoria dei prodotti esteri (art. 14 Accordo SEE).

L'articolo 16 dell'Accordo SEE non mette in questione il monopolio svizzero dell'alcool né le sue finalità. È però necessaria una trasformazione onde evitare qualsiasi discriminazione tra i cittadini degli Stati membri per quanto concerne le condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione.

Per l'adeguamento del diritto nazionale a quello dello SEE sono determinanti i testi legali seguenti:

1. Direttiva della Commissione n. 250/87, del 15 aprile 1987¹⁾, relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale;
2. Regolamento n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989²⁾, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose;
3. Regolamento n. 3773/89 della Commissione, del 14 dicembre 1989³⁾, che stabilisce misure transitorie per le bevande spiritose;
4. Regolamento n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990⁴⁾, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose.

4 Caratteristiche principali delle modificazioni

I testi legali della CE menzionati sotto il n. 3 non producono effetti fondamentali sulla presente revisione della legge sull'alcool. Gli adeguamenti concernono anzitutto il campo della legislazione sulle derrate alimentari (ad es. definizione, etichettatura). Per quanto riguarda le sovrapposizioni con la legislazione sull'alcool, i debiti adeguamenti saranno attuati mediante ordinanza, a prescindere da qualche eccezione (limite dell'80% di volume d'alcool).

Come già detto al n. 2, secondo il diritto vigente i distillati esteri sono maggiormente imposti di quelli indigeni. Questa discriminazione è soppressa mediante l'introduzione di un'aliquota unica d'imposizione. Inoltre, l'imposizione avverrà per ettolitro al 100 per cento di volume d'alcool sia per i prodotti indigeni sia per quelli esteri. La maggior parte delle modificazioni necessarie sarà attuata mediante ordinanza.

In virtù della vigente legge sull'alcool, l'importazione di bevande distillate contenenti oltre il 75 per cento di volume d'alcool è riservata alla Confederazione. In applicazione del Protocollo 3 dell'Accordo SEE, il limite del tenore alcolico ammesso in libera circolazione delle merci dev'essere portato da 75 per cento a 80 per cento di volume d'alcool.

Riguardo alle altre modificazioni, rinviamo ai commenti dei singoli articoli (n. 7).

¹⁾ GUCE L 113 del 30.4.87, p. 57.

²⁾ GUCE L 160 del 12.6.89, p. 1.

³⁾ GUCE L 365 del 15.12.89, p. 48, modificato con regolamenti 1759/90 (GUCE L 162 del 28.6.90, p. 23), 3207/90 (GUCE L 307 del 7.11.90, p. 11), e 3750/90 (GUCE L 360 del 22.12.90, p. 40).

⁴⁾ GUCE L 105 del 25.4.90, p. 9.

5 Ripercussioni finanziarie

La riduzione delle tasse sull'acquavite estera ne ridurrà inevitabilmente il prezzo rispetto a quello dell'acquavite indigena indipendentemente dall'aliquota unica adottata per l'imposizione. Di conseguenza, questa armonizzazione presto o tardi condurrà a un calo delle vendite d'acquavite indigena a profitto dei prodotti importati. Nondimeno, è impossibile prevedere l'importanza di questa modificazione della struttura dei consumi e la rapidità con cui si realizzerà. Nonostante l'aliquota unica d'imposizione debba essere stabilita rispettando la neutralità del beneficio netto, è da temere un sensibile calo del gettito fiscale.

L'eliminazione della discriminazione fiscale esige inoltre una riduzione delle tasse riscosse sull'acquavite prodotta in Svizzera a partire da materie prime importate. Poiché i distillatori tenderanno in parte a preferire le materie prime estere più a buon mercato, è probabile che quantità più elevate di materie prime indigene saranno impiegate senza distillazione. All'atto della determinazione dell'aliquota unica d'imposizione è opportuno tener conto di questi costi supplementari.

6 Risultati della consultazione

Sono stati consultati gli uffici e le cerchie interessate seguenti: Segretariato generale del DFF, Amministrazione federale delle finanze, Ufficio federale di giustizia, Ufficio federale dell'economia esterna, Cancelleria federale, Amministrazione federale delle dogane, Ufficio federale dell'agricoltura, Ufficio federale della sanità pubblica, Ufficio del consumo, Fruit-Union Svizzera, Federazione svizzera del commercio dei distillati, Unione svizzera dei contadini, Commissione federale per i problemi connessi con l'alcool.

In base alle osservazioni riunite in occasione della prima e della seconda consultazione degli uffici nonché in seguito allo scambio di pareri con l'Ufficio federale dell'economia esterna e l'Ufficio federale di giustizia, è stato allestito un nuovo disegno. Nella maggior parte dei campi è stato possibile trovare una formulazione che soddisfacesse tutte le parti. Non sono state prese in considerazione le proposte prive di rapporto diretto con la soppressione di disposizioni discriminatorie della legge sull'alcool.

La riduzione fiscale sino al 50 per cento per i prodotti con un tenore inferiore al 22 per cento volume di alcool non ha riscontrato l'approvazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica: esso ritiene che il disciplinamento previsto significherebbe un regresso sul piano della politica sanitaria.

7 Commento alle singole disposizioni

Articolo 12 capoverso 5

L'articolo 12 capoverso 5 disciplina la fabbricazione di specialità a partire da materie prime estere. Secondo il diritto vigente, tale fabbricazione è autorizzata unicamente mediante il pagamento di una tassa di monopolio riscossa al confine all'atto dell'importazione delle materie prime. Questo disciplinamento può

essere abrogato in quanto l'acquavite fabbricata in Svizzera a partire da materie prime estere sarà gravata da un'imposizione identica a quella per l'acquavite prodotta con materie prime indigene.

Articolo 22 capoverso 1

Secondo il riveduto articolo 22, il nostro Collegio permane competente per stabilire l'aliquota dell'imposta gravante le bevande distillate. Un'aliquota unica garantisce imposizioni identiche dell'acquavite di frutta a granelli e delle specialità, indipendentemente che siano di provenienza indigena o straniera. L'ammontare dell'aliquota unica d'imposizione dev'essere però determinato in modo da tutelare le finalità di sanità pubblica. In altre parole, dopo l'introduzione dell'aliquota unica non dovrebbe aumentare il consumo di alcool.

Articolo 22 capoverso 2

L'articolo 22 capoverso 2 è nuovo. Stabilisce l'ettolitro a 100 per cento di volume d'alcool quale unità di base per il calcolo e la riscossione delle imposte sulle bevande distillate. In tal modo le norme svizzere sono adeguate alle prescrizioni tecniche che definiscono il tenore alcoolico delle bevande distillate nella CE (art. 1 cpv. 3 lett. j del regolamento n. 1576/89).

Articolo 23a capoverso 1

L'articolo 23a è nuovo e disciplina l'imposizione dei prodotti alcoolici. In questa categoria troviamo bevande e prodotti alimentari solidi cui sono stati aggiunti distillati come anche il vermut, le specialità di vino, i vini dolci e i vini naturali con un tenore superiore al 15 per cento del volume di alcool. Secondo il diritto vigente, le ultime bevande menzionate, a base di vino, sono imposte all'atto dell'importazione conformemente al decreto del Consiglio federale che disciplina la riscossione di tasse di monopolio sulle specialità di vino, vini dolci, vermut e vini naturali di elevata gradazione. Al fine di eliminare questa discriminazione, i prodotti indigeni analoghi saranno assoggettati al medesimo onere fiscale. L'articolo 23a capoverso 1 contiene la base legale necessaria per realizzare questa uguaglianza fiscale.

Articolo 23a capoverso 2

L'articolo 28 capoverso 5 della legge vigente già prevede la possibilità di riscuotere una tassa di monopolio ridotta sui prodotti che contengono meno del 20 per cento di volume d'alcool. L'articolo 23a capoverso 2 tiene conto della volontà della CE di assoggettare a un'imposizione ridotta i prodotti a base di vino (provenienti da uve fresche) con un tenore fino al 22 per cento di volume d'alcool. Per evitare inuguaglianze di trattamento, è armonizzata l'imposizione ridotta dei prodotti indigeni e di quelli importati. Per tal motivo il riveduto articolo 29 rinvia all'articolo 23a.

Articolo 23a capoverso 3

La riscossione di una tassa di monopolio sulle bevande distillate contenute nei prodotti alimentari solidi (cioccolata, praline, articoli da pasticceria ecc.) si fonda sul progetto della Commissione delle CE per una direttiva del Consiglio

intesa ad armonizzare la struttura delle imposte al consumo gravanti le bevande alcoliche e gli altri prodotti che contengono alcool (art. 18)⁹⁾.

Articolo 23a capoverso 4

L'articolo 20 capoverso 2 stabilisce chi deve pagare l'imposta gravante le specialità. Per i prodotti alcolici può essere necessaria la deroga a tale principio. Pertanto, l'articolo 23a capoverso 4 ci autorizza ad emanare le adeguate prescrizioni. Al nostro Collegio è data parimente competenza di emanare disposizioni in materia di rimborso e di computo dell'onere fiscale sulle materie impiegate.

Articolo 27

I distillati con meno dell'80 per cento di volume d'alcool sono inclusi nel Protocollo 3 dell'Accordo SEE. L'articolo 16 di tale Accordo esige una trasformazione del monopolio svizzero dell'alcool affinché sia eliminata qualsiasi discriminazione tra i cittadini degli Stati membri per quanto concerne le condizioni d'approvvigionamento e di commercializzazione. Ne è tenuto conto nella misura in cui il diritto esclusivo d'importare di cui beneficia la Confederazione è limitato alle bevande distillate di oltre l'80 per cento di volume d'alcool.

Articolo 28 capoverso 1

Il capoverso 1 dell'articolo 28 della legge in vigore autorizza i privati a importare bevande distillate che non contengono più del 75 per cento d'alcool puro dietro pagamento di una tassa di monopolio. Siccome bevande distillate con un tenore inferiore a 80 per cento volume rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo SEE, i privati e le società commerciali hanno possibilità d'importarne fino a questo limite di tenore alcoolico. L'imposizione delle bevande distillate importate avviene secondo i criteri applicati alle bevande indigene ed alle medesime aliquote.

Articolo 28 capoverso 2

L'adeguamento della gradazione alcoolica a partire dalla quale occorre un'autorizzazione della Regia federale degli alcool per importare bevande distillate deve intervenire all'articolo 28 capoverso 2 in virtù delle osservazioni formulate sotto gli articoli 27 e 28 capoverso 1.

Articolo 29

Il vigente articolo 29 concerne esclusivamente l'imposizione dei prodotti esteri. Pertanto è discriminatorio. Al fine di garantire l'imposizione dei prodotti alcolici indigeni e di quelli importati secondo i medesimi criteri e le medesime aliquote, l'articolo 29 riveduto rinvia all'articolo 23a.

Articolo 30

L'articolo 30 disciplina la riscossione delle tasse di monopolio sulle bevande distillate prodotte con materie prime importate. Secondo il diritto vigente, l'im-

⁹⁾ GUCE C 322 del 21.12.1990, p. 11.

posizione avviene già al confine in funzione del presunto rendimento alcoolico della materia prima. Tale disposizione diviene caduca poiché l'acquavite prodotta in Svizzera a partire da materie prime estere dovrà essere imposta come quella proveniente da materie prime indigene.

Articolo 32 capoverso 1

In virtù dell'articolo 28 capoverso 1, l'imposizione delle bevande distillate importate avviene d'ora in poi secondo le medesime aliquote e i medesimi criteri applicati alle bevande indigene. Conseguentemente, l'articolo 32 capoverso 1 dev'essere soppresso.

Articolo 33

Secondo il diritto vigente, può essere riscossa una tassa di compensazione sui prodotti importati che dovrebbero essere fabbricati con alcool industriale in Svizzera anche se quest'ultimi non contengono alcool, per compensare gli oneri che gravano la fabbricazione indigena di prodotti analoghi. Per sopprimere questa discriminazione illecita si rinuncia alla riscossione delle tasse di compensazione.

Articolo 40 capoverso 3 lettera a

L'esigenza del domicilio in Svizzera per il rilascio delle licenze di commercio all'ingrosso è discriminatoria e pertanto viene soppressa. Il controllo del commercio all'ingrosso estero è comunque assicurato poiché le ditte domiciliate all'estero hanno l'obbligo di iscrizione nel Registro svizzero di commercio. In virtù dell'ordinanza sul Registro di commercio, ciò significa che le ditte interessate devono avere una filiale in Svizzera.

Articolo 40 capoverso 4

Onde garantire uguaglianza di trattamento per i richiedenti svizzeri e stranieri è opportuno tenere parimente conto delle infrazioni alle legislazioni straniere all'atto del rilascio di licenze per il commercio all'ingrosso.

Decreto federale che modifica la legge federale sulle bevande distillate (legge sull'alcool)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1992¹⁾,
decreta:

I

La legge federale del 21 giugno 1932²⁾ sulle bevande distillate (legge sull'alcool) è modificata come segue:

Ingresso (complemento)

in esecuzione degli articoli 14 e 16 dell'Accordo del 2 maggio 1992³⁾ sullo Spazio economico europeo, del suo protocollo 3 e del suo allegato II, il quale si riferisce al regolamento n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989⁴⁾, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose;

Art. 12 cpv. 5

Abrogato

Art. 22

3. Aliquota dell'imposta

¹ Il Consiglio federale fissa l'aliquota dell'imposta dopo aver sentito gli interessati. L'aliquota verrà fissata in modo che il produttore o il raccoglitore possano ricavare un equo prezzo dalle loro materie prime.

² L'aliquota è stabilita per ettolitro di alcool puro a una temperatura di 20° C.

¹⁾ FF 1992 V 142

²⁾ RS 680

³⁾ RU 1993 ...

⁴⁾ RSEE II-307.01; GUCE L 160 del 12.6.89, p. 1.

Art. 23a (nuovo)

Va. Imposta su prodotti contenenti alcool

¹ Sottostanno a imposta uguale a quella sulle specialità:

- a. prodotti con aggiunta di bevande distillate e
- b. vermut, specialità di vini, vini dolci e vini naturali contenenti più del quindici per cento di alcool puro.

² I prodotti alimentari solidi contenenti alcool sono imposti secondo la categoria di bevande distillate o di prodotti alcoolici liquidi ch'essi contengono.

³ Il Consiglio federale disciplina l'assoggettamento all'imposta come anche il rimborso o il computo dell'onere fiscale riscosso in virtù della presente legge sulle materie impiegate.

Art. 27

I. Monopolio della Confederazione

Il diritto di importare bevande distillate contenenti oltre l'80 per cento di alcool puro spetta esclusivamente alla Confederazione.

Art. 28

II. Importazione da parte di privati
1. Oggetto
a. Acquavite

Le bevande distillate destinate al consumo contenenti meno dell'80 per cento di alcool puro possono essere importate soltanto contro pagamento di una tassa di monopolio. Le basi dell'imposizione e le aliquote sono identiche a quelle previste negli articoli 21 capoverso 1 e 22.

² L'importazione di bevande distillate contenenti più dell'80 per cento di alcool puro sottostà a un'autorizzazione speciale della Regia.

Art. 29

b. Prodotti alcoolici

Le basi dell'imposizione e le aliquote di monopolio sull'importazione di prodotti alcoolici sono disciplinate conformemente all'articolo 23a.

*Art. 30, 32 cpv. 1 e 33**Abrogati**Art. 40 cpv. 3 lett. a e cpv. 4*

³ Il rilascio della licenza è inoltre subordinato alla condizione che il titolare della ditta o la persona da questa designata responsabile del commercio di bevande distillate:

- a. abbia l'esercizio dei diritti civili e goda di buona reputazione;

⁴ La Regia può rifiutare la licenza per il commercio all'ingrosso se, nel quinquennio precedente, il richiedente o la persona designata responsabile è stata punita per infrazione grave o, ripetutamente per infrazioni alla legislazione federale sull'alcool, l'assenzio o le derrate alimentari, alle prescrizioni cantonali sul commercio al minuto delle bevande alcoliche oppure a prescrizioni estere analoghe.

II

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

² In virtù dell'articolo 20 delle disposizioni transitorie¹⁾ della Costituzione federale, non sottostà al referendum.

³ Entra in vigore simultaneamente all'Accordo SEE.

92.057.10

5.4 Decreto federale che modifica la legge federale sulle dogane

1 Situazione iniziale

1.1 Diritto svizzero vigente

Secondo l'attuale situazione giuridica il cabotaggio, ossia il trasporto interno con veicoli non sdoganati, è vietato.

1.2 Accordo SEE

Gli articoli 47-52 dell'Accordo SEE prevedono la parità di trattamento per tutti i vettori dimoranti nello Spazio economico europeo. Secondo il Regolamento n. 4059/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro, modificato dal Regolamento n. 296/91 che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro, ogni vettore - per conto di terzi - di merci su strada, dimorante in uno Stato membro e ivi abilitato, ad effettuare trasporti internazionali di merci, può eseguire a titolo temporaneo, alle condizioni stabilite dal suddetto regolamento, trasporti professionali di merci per conto di terzi in un altro Stato membro. Tale regolamento è oggetto dell'Accordo SEE ed è valido sino alla fine del 1992; esso verrà probabilmente sostituito con un altro regolamento fino all'entrata in vigore del mercato unico (cfr. proposta di regolamento del Consiglio che fissa il regime definitivo per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro; GUCE C 317 del 7.12.1991).

2 Principi fondamentali della modificazione

Il nuovo ordinamento prescrive l'ammissione del cabotaggio (cfr. messaggio concernente l'Accordo SEE, n. 7.451, Trasporti via terra, Trasporti via strada). L'articolo 15 numero I della legge federale sulle dogane è completato con un nuovo capoverso che rinvia al corrispondente regolamento CEE.

3 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

La soppressione del divieto di cabotaggio non ha ripercussioni né finanziarie né sull'effettivo del personale.

4 Deroga alla procedura legislativa ordinaria

La modificazione della legge è proposta in virtù di un ordinamento del diritto SEE che riveste carattere immediatamente vincolante per gli interessati di tutti gli Stati contraenti. La prassi svizzera prevede l'adeguamento del diritto nazionale incompatibile con il diritto internazionale già al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo. Nel presente caso, la legge dev'essere quindi modificata entro la data di entrata in vigore dell'Accordo SEE. Essa non sottostà pertanto al referendum.

Decreto federale che modifica la legge federale sulle dogane

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1992¹⁾,
decreta:

I

La legge federale sulle dogane²⁾ è modificata come segue:

Ingresso (complemento)

in esecuzione degli articoli 47-52 dell'Accordo del 2 maggio 1992³⁾ sullo Spazio economico europeo e del suo allegato XIII,

Art. 15 n. 1 secondo periodo (nuovo)

... Conformemente al Regolamento n. 4059/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989⁴⁾, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro, modificato dal regolamento n. 296/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, i veicoli adibiti al trasporto di merci, provenienti da uno Stato dello SEE, sono esonerati in modo generale dal pagamento dei tributi doganali.

II

¹⁾ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

²⁾ Conformemente all'articolo 20 delle disposizioni transitorie⁵⁾ della Costituzione federale, non sottostà al referendum.

³⁾ Entra in vigore simultaneamente all'Accordo SEE.

¹⁾ FF 1992 V 151

²⁾ RS 631.0

³⁾ RU 1993 ...

⁴⁾ GUCE L 390 del 30.12.1989, p. 3, modificato dal Regolamento n. 296/91, GUCE L 36 dell'8.2.1991, p. 8; detto regolamento è applicabile sino alla fine del 1992 e sarà sostituito da un nuovo regolamento (cfr. GUCE C 317 del 7.12.1991, p. 10)

⁵⁾ RU ...

5.5 Decreto federale che modifica la legge federale sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati

1 Il patrimonio normativo comunitario

Onde rendere compatibile la legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72) con il Protocollo 3 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, si propongono le seguenti modificazioni¹⁾:

2 Commento ai singoli articoli

Articolo 1

Per agevolare l'applicazione dell'articolo 14 del Protocollo 3 (clausola di revisione) che prevede la possibilità di ampliare la lista dei prodotti agricoli trasformati assoggettati al regime della compensazione dei prezzi, va radiato l'articolo 1 capoverso 1 della legge, che rinvia alla lista allegata dei prodotti assoggettati al regime. Tale lista sarà invece allegata all'ordinanza d'esecuzione sulle importazioni, agevolandone in tal modo l'emendamento.

Articolo 3

Tenuto conto dell'armonizzazione in seno allo SEE, non è ancora stata emanata la lista definitiva dei prodotti di base per i quali è prevista l'applicazione del sistema di compensazione dei prezzi²⁾. Inoltre, sia l'elenco dei prodotti di base, sia quello dei prodotti agricoli trasformati assoggettati al regime di compensazione dei prezzi potranno essere emendati³⁾. Onde ridurre al minimo la densità normativa della legge, il presente articolo va riformulato in modo più generico. L'elenco dei prodotti per i quali sono previsti contributi all'esportazione sarà allegato all'ordinanza d'esecuzione sulle esportazioni, agevolandone in tal modo l'emendamento.

Negli scambi all'interno dello SEE, le tasse all'importazione e le restituzioni all'esportazione dei prodotti di base saranno calcolate secondo la differenza tra i prezzi nazionali e quelli più bassi applicati nello SEE. Negli scambi fuori dello SEE, resta in vigore il sistema attuale.

¹⁾ Vedi messaggio sullo SEE, FF 1992 IV 1, n. 7.25.

²⁾ Articolo 3 capoverso 3 del Protocollo 3.

³⁾ Articoli 3 capoverso 3 e 14 del Protocollo 3.

3 Conseguenze finanziarie

Nel sistema opzionale instaurato per calcolare gli elementi mobili all'importazione e le restituzioni all'esportazione sui prodotti agricoli trasformati nello SEE (Protocollo 3, sistema del contenuto reale), i prezzi di riferimento dei prodotti di base saranno quelli più bassi applicati nello SEE e non quelli mondiali. Nella maggior parte dei casi, si tratterà dei prezzi della CE.

Dal profilo finanziario, senza tener conto dei flussi delle merci, è prospettabile una riduzione lineare teorica nella proporzione delle differenze tra i prezzi SEE e i prezzi mondiali (tra il 35 e il 40%). Sapendo che la Svizzera importa dalla CE il 90 per cento dei prodotti agricoli trasformati e ne esporta praticamente due terzi verso la CE, a breve termine si avrà probabilmente un calo degli introiti doganali nella proporzione suddetta, nonché una corrispondente diminuzione delle restituzioni. Per il terzo restante, esportato verso il resto del mondo, le restituzioni rimangono identiche. Occorre tuttavia tener conto del fatto che oggi le esportazioni svizzere verso la CE sono penalizzate dal sistema in vigore. L'accesso al mercato comunitario sarà migliorato sensibilmente dalla possibilità del contenuto reale basato sul prezzo più basso nello SEE (normalmente quello della CE). Gli elementi mobili all'importazione saranno dunque nulli. V'è dunque da prevedere un riorientamento delle esportazioni svizzere di prodotti agricoli trasformati, con conseguente risparmio in materia di restituzioni, concesse soltanto fino a concorrenza dei prezzi SEE.

Decreto federale che modifica la legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1992¹⁾,
decreta:

I

La legge federale del 13 dicembre 1974²⁾ sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati è modificata come segue:

Ingresso (complemento)

in esecuzione dell'articolo 8 paragrafo 3 lettera b dell'Accordo del 2 maggio 1992³⁾ sullo Spazio economico europeo e del suo Protocollo 3,

Art. 1 Principio

¹ Per i prodotti agricoli trasformati il Consiglio federale può, dopo aver sentito la commissione di periti doganali da esso istituita, stabilire le aliquote doganali enucleando un elemento di protezione industriale e aumentandolo degli elementi tariffali mobili.

² Il Consiglio federale presenta semestralmente all'Assemblea federale un rapporto sui provvedimenti presi. L'Assemblea federale decide se questi devono restare in vigore e se devono essere completati o modificati.

Art. 3 Principio

¹ Per i prodotti agricoli trasformati, il Consiglio federale può concedere contributi all'esportazione nei limiti fissati dal Protocollo 3 dell'Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo.

² Il Consiglio federale può parimenti concedere contributi all'esportazione di merci composte di zucchero e melasse delle voci 1701, 1702 e 1703 della tariffa d'uso delle dogane svizzere⁴⁾.

¹⁾ FF 1992 V 154

²⁾ RS 632.111.72

³⁾ RU 1993 ...

⁴⁾ RS 632.10 allegato

II

L'allegato alla legge è abrogato.

III

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

² In virtù dell'articolo 20 delle disposizioni transitorie¹⁾ della Costituzione federale, non sottostà al referendum.

³ Entra in vigore simultaneamente all'Accordo SEE.

5.6 Decreto federale che modifica la legge sull'agricoltura

1 Parte generale

1.1 Il diritto SEE

1.11 Sementi e postime

Conformemente all'Accordo SEE, i Paesi dell'AELS adottano le direttive della CE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (66/400), di piante foraggere (66/401), di cereali (66/402) di piante oleaginose e da fibra (69/208) come anche di ortaggi (70/458). Ciascuna direttiva contiene disposizioni specifiche riguardanti le specie e la messa in commercio delle rispettive sementi. La direttiva circa la messa in commercio di sementi di cereali prescrive ad esempio che quest'ultime possono essere messe in commercio soltanto se sono state ufficialmente riconosciute e se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3. Inoltre, la direttiva reca numerose disposizioni particolareggiate comprese le prescrizioni riguardanti l'imballaggio e l'etichettatura.

Le direttive concernenti le specie sono poi completate dalla direttiva del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (70/457) la quale è applicabile all'ammissione di varietà di barbabietole, piante da foraggio, cereali, patate come anche di piante oleaginose a fibre a un catalogo comune delle specie e varietà di piante agricole le cui sementi o piante possono essere messe in commercio (art. 1). Il catalogo comune è allestito in base alle liste nazionali degli Stati membri e la direttiva pone pertanto le condizioni necessarie per l'ammissione a dette liste (art. 4). Ove l'ammissione è limitata a 10 anni (art. 12), può, a determinate condizioni, essere rinnovata. Inoltre, la direttiva allestisce le esigenze che devono essere rispettate come ad esempio quella della selezione conservativa (art. 11). Riguardo alle sementi di ortaggi, la direttiva numero 70/458 del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi sancisce i principi per la lista comune delle varietà. I partecipanti all'Accordo SEE hanno convenuto un periodo transitorio che scadrà il 31 dicembre 1995. Entro questa data dev'essere approntato il catalogo comune delle varietà comprendente anche quelle riconosciute nei Paesi dell'AELS; intanto, detti Paesi impiegano i cataloghi nazionali (Accordo SEE, allegato I).

In materia di sementi e postime, altre due direttive stabiliscono i caratteri e le condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi (72/180 e 72/168). Le rimanenti direttive hanno incidenza unicamente secondaria (74/268 e 75/502).

1.12 Concimi

In questo campo, la direttiva più importante è quella del 18 dicembre 1975 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (76/116). Tale direttiva si prefigge di stabilire denominazione, delimitazione e composizione dei concimi semplici e composti. Gli atti riguardanti i concimi liquidi (88/183), i concimi contenenti calcio, magnesio, sodio e zolfo (89/284), come anche gli oligoelementi (89/530), costituiscono unicamente un complemento alla direttiva n. 76/116. I testi menzionati si applicano ai prodotti messi professionalmente in commercio come «concimi CEE» che devono essere rispondenti alle esigenze stabilite in tali direttive; circa i tenori di detti concimi sono state introdotte tolleranze (allegati alle direttive speciali). Altre direttive (77/535) determinano la procedura di campionatura ed i metodi di analisi. I Paesi membri hanno l'obbligo di eseguire almeno controlli ufficiali saltuari per quanto concerne i «concimi CEE».

Eventuali modificazioni o complementi di queste direttive devono essere elaborati dal comitato competente e quindi decise dalla Commissione.

Direttive speciali concernono il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i tipi di concimi semplici a base di nitrato d'ammonio (80/876) e quelli a forte tenore in ammonio (87/94).

1.13 Foraggi

In questo campo 24 direttive concernono l'Accordo SEE. Una delle più importanti è la direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (70/524). La direttiva specifica gli additivi che possono essere contenuti nei foraggi nonché le rispettive condizioni.

Altre importanti direttive tracciano le modalità di valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali (87/153), stabiliscono i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (84/425), fissano la quantità massima per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali (74/63), oppure disciplinano la commercializzazione degli alimenti semplici (77/101) e composti (79/373) per gli animali. Le direttive si applicano sia nell'ambito agricolo, sia in quello relativo agli animali domestici. Riguardo a quest'ultimi, le normative europee devono essere convertite in diritto nazionale entro il 1° gennaio 1995.

1.2 Disciplina attuale riguardante le materie ausiliarie dell'agricoltura

I principi sono sanciti negli articoli 70 e seguenti della legge sull'agricoltura. I cataloghi delle materie ausiliarie dell'agricoltura in cui sono specificate le proprietà minime che i diversi prodotti devono avere (art. 71), costituiscono la base per i controlli delle seguenti materie ausiliarie: sementi, concimi, foraggi e prodotti fitosanitari. Il nostro Consiglio può subordinare ad autorizzazione la messa in commercio a titolo professionale di determinate materie ausiliarie

che, per la loro natura e la loro composizione, non sono indicate nel catalogo delle materie ausiliarie dell'agricoltura (art. 73 cpv. 1); esso può, in determinati casi, prescrivere un obbligo di notificazione (art. 73 cpv. 2).

Negli articoli 41-41*d* è sancito un disciplinamento speciale per quanto concerne il materiale di moltiplicazione. Sono disciplinati: la pubblicazione delle liste delle varietà (art. 41 e 41*a*), la procedura di certificazione (art. 41*b*), la messa in commercio (art. 41*c*) e le prescrizioni di isolamento (art. 41*d*).

La modificazione degli articoli 70 capoverso 1, 71 capoverso 1 e 73 della legge sull'agricoltura, prevista nell'ambito della revisione della legge sulle derrate alimentari (FF 1989 I 741), non introduce cambiamenti radicali per quanto concerne le materie ausiliarie. È probabile che la revisione della legge sulle derrate alimentari venga adottata prima della fine del 1992 e che entri quindi in vigore simultaneamente all'Accordo SEE ed alle necessarie modificazioni di disposti legislativi; occorre quindi coordinare entrambi i testi. Se l'Accordo SEE fosse adottato, la modificazione qui menzionata delle disposizioni riguardanti le materie ausiliarie non dovrà entrare in vigore e verrà sostituita da una nuova revisione nell'ambito dell'adeguamento alle normative SEE.

1.3 Elementi fondamentali del disciplinamento previsto

Gli articoli 41 a 41*c* dovranno essere abrogati. Il disciplinamento riguardante il settore delle materie ausiliarie dell'agricoltura sarà retto dagli articoli 70 e seguenti della legge sull'agricoltura come anche dalle pertinenti ordinanze del Consiglio federale e del Dipartimento federale dell'economia pubblica. Poiché il disciplinamento europeo in questo campo comprende numerose varianti, nel testo proposto non vi è più l'alternativa tra il catalogo delle materie ausiliarie e le autorizzazioni singole. È stata invece scelta una formulazione che meglio risponde all'esigenze di un disciplinamento che offra un'ampia gamma di possibilità. Con la nuova base legale è possibile disciplinare in modo analogo a quanto avveniva finora anche le materie ausiliarie dell'agricoltura (ad esempio prodotti fitosanitari) non ancora menzionate nell'Accordo SEE. Successivamente, con ogni probabilità, dovranno essere adottate le direttive europee che si applicano a queste materie, in particolare ai prodotti fitosanitari. Il disciplinamento previsto in questo settore consentirebbe al nostro Collegio di attuare i necessari adeguamenti a livello di ordinanza.

La terminologia della CE impiegata nelle direttive sulle sementi e il postime non corrisponde interamente a quella della nostra legge sull'agricoltura riguardante la protezione delle piante (art. 60 segg.). Ci sembra quindi giustificato e ragionevole di procedere ai necessari adeguamenti.

2 Parte speciale: Commento alle singole disposizioni

Articoli 41-41c

Per analogia con la terminologia della CE, useremo d'ora in poi l'espressione «sementi e postime» in luogo e vece dell'espressione «sementi» o «materiale di

moltiplicazione vegetale». Per una maggiore sintonia tra la nostra legge e l'Accordo SEE ci sembra inoltre opportuno riunire le disposizioni riguardanti la produzione, l'ammissione e la messa in commercio di sementi e postime. A prescindere dalla necessità di alleggerire le prescrizioni e di conferire a sementi e postime statuto analogo a quello delle altre materie ausiliarie, bisogna considerare un altro fatto: nell'ambito del diritto europeo, le specie più importanti sono singolarmente disciplinate mediante una direttiva specifica. Saranno quindi mantenute le liste delle varietà di carattere obbligatorio conformemente al nuovo articolo 73 della legge sull'agricoltura. Dopo un periodo transitorio di 3 anni (cfr. n. 1.11), alla messa in commercio di sementi e postime s'applicherà il catalogo comune delle varietà. Conseguentemente, le liste nazionali diverranno parte integrante del catalogo.

Giusta l'articolo 73 della legge sull'agricoltura, il nostro Collegio emana le altre disposizioni necessarie, concernenti ad esempio il regime di certificazione oppure le condizioni stabilite in direttive specifiche per l'autorizzazione di mettere in commercio sementi e postime.

Articolo 41d

La disposizione conferisce ai Cantoni la competenza di adottare prescrizioni di isolamento. A prescindere da taluni adeguamenti terminologici, la disposizione non richiede alcun adeguamento nel quadro dell'Accordo SEE.

Articolo 60

Si tratta di un adeguamento alla terminologia della CE: invece di «malattie e parassiti che costituiscono un pericolo generale» si parlerà di «organismi nocivi».

Articolo 61

È resa più chiara la formulazione del mandato ai Cantoni.

Articolo 62 capoverso 1 secondo periodo e capoverso 2

Rinviamo a quanto esposto nel commento dell'articolo 60.

Articolo 63 capoverso 1

Può essere cancellato il termine «piante utili» in quanto l'articolo 60 già indica chiaramente che si tratta della protezione di piante agricole utili; per il resto si tratta unicamente di adeguamenti linguistici.

Articolo 64 capoversi 1 e 1^{bis} (nuovo)

Si tratta d'adeguamenti linguistici.

Articolo 70

L'espressione «materie e organismi» rientra nella terminologia usuale adottata nelle direttive della CE. I quattro tipi di materie ausiliarie più importanti sono elencati al capoverso 1. Tre di essi rientrano nel patrimonio normativo comunitario.

Giusta il capoverso 2, il nostro Consiglio deve stabilire le categorie di materie ausiliarie. A prescindere da quelle menzionate nel capoverso 1, la disposizione

riguarda altre materie e organismi che devono essere disciplinati come attualmente. La classificazione attuale è allestita nell'articolo 1 dell'ordinanza sulle materie ausiliarie (RS 916.051).

Articolo 71

L'articolo pone i principi che reggono il disciplinamento concernente le materie ausiliarie. La formulazione recata nel capoverso 1 si riferisce all'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza sulle materie ausiliarie. Detto capoverso 2 impone all'utilizzatore di materie ausiliarie agricole l'obbligo di attenersi alle disposizioni riguardanti l'utilizzazione.

Articolo 72

Per «ammissione» s'intende l'atto amministrativo necessario per porre in commercio talune materie ausiliarie. Conformemente al capoverso 2, per l'ammissione di materie ausiliarie agricole devono essere soddisfatte anche le condizioni poste dalla legislazione sulle derrate alimentari.

Per principio, è opportuno considerare anche altre leggi. È espressamente citata la legislazione concernente le derrate alimentari; entrambe la Camere federali hanno approvato tale indicazione addizionale nell'ambito della revisione della legge sulle derrate alimentari. Nel messaggio del 30 gennaio 1989 (FF 1989 I 741) concernente la legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (legge sulle derrate alimentari, LDAL) è detto che l'utilizzazione di materie ausiliarie nell'agricoltura costituisce un potenziale pericolo per la salute dei consumatori in quanto residui di queste materie possono sussistere anche nelle derrate alimentari ed è quindi opportuno, prima dell'autorizzazione, considerare le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari.

Articolo 73

Il capoverso 1 dà la facoltà al nostro Collegio di emanare disposizioni concernenti le materie ausiliarie agricole. La formulazione dovrà essere differenziata onde corrispondere alla diversità delle materie ausiliarie. In virtù dell'articolo 117 capoverso 2, se opportuno, ci è consentito di delegare tale facoltà al Dipartimento federale dell'economia pubblica.

In virtù della medesima disposizione, il nostro Consiglio potrà parimente ordinare la pubblicazione periodica di una lista delle materie ausiliarie autorizzate individualmente, come previsto nella revisione della legge sulle derrate alimentari. Conformemente al capoverso 3, possiamo inoltre emanare le disposizioni relative a quelle materie ausiliarie non esclusivamente impiegate nell'agricoltura, sempreché l'Accordo SEE preveda tale possibilità.

Articoli 73a e 73b

Come sinora, il controllo delle materie ausiliarie spetta alle stazioni federali di ricerche agronomiche. Il controllo della produzione è ristretto alle sementi e al postime (art. 73 cpv. 2).

Il capoverso 2 dell'articolo 73a consente di demandare taluni compiti di controllo alle organizzazioni professionali. In tal modo è possibile mantenere la

cooperazione con le organizzazioni private esistenti attualmente soprattutto nel campo della produzione di sementi e postime. La riscossione dei previsti emolumenti consentirà il finanziamento di queste attività.

Articolo 76

L'articolo è in contraddizione con quelli precedenti e dev'essere quindi abrogato.

Articolo 112

Come sinora, l'inosservanza delle disposizioni riguardanti le materie ausiliarie dell'agricoltura è soggetta a sanzioni. S'impongono talune modificazioni a seguito dell'abrogazione degli articoli 41-41c.

Articolo 120a

La disposizione costituisce la base giuridica necessaria per lo scambio di informazioni con le autorità estere. L'articolo 10 della direttiva relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (70/457) prevede quindi che devono essere messi a disposizione degli altri Stati membri i documenti riguardanti le varietà autorizzate o non più autorizzate. È qui opportuno citare la legge federale del 20 marzo 1981 (RS 351.1) sull'assistenza internazionale in materia penale quale esempio di legge recante disposizioni relative allo scambio d'informazioni con altri Paesi.

3 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

3.1 A livello cantonale

La modificazione in questione non ha conseguenze di ordine finanziario o personale per quanto concerne i Cantoni.

3.2 A livello federale

L'adozione delle direttive CE nell'ambito del diritto nazionale e la loro esecuzione comporteranno lavori supplementari per l'Ufficio federale dell'agricoltura e per le stazioni di ricerche agronomiche. L'onere lavorativo aumenterà sia per le analisi in laboratorio sia per i compiti amministrativi. Intanto è ancora difficile valutare con esattezza il fabbisogno di nuovi posti nelle stazioni di ricerche; occorre creare un nuovo posto presso l'Ufficio federale dell'agricoltura.

4 Basi giuridiche

4.1 Costituzionalità

Il presente disegno di legge introduce nella legislazione nazionale le direttive CE enunciate nel preambolo e costituisce la base legale necessaria per la trascrizione a livello di ordinanze. Si fonda sull'articolo 20 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale come anche sugli articoli riguardanti la legge sull'agricoltura citati nel preambolo, in particolare l'articolo 31^{bis}.

4.2 Delega di competenze legislative

Al fine di consentire l'emanazione di ordinanze, il disegno disciplina le diverse regole in materia di delega di poteri. Le attuali disposizioni concernenti le materie ausiliarie dell'agricoltura già offrono la possibilità di delegare le competenze sino al livello di base, ossia fino alle stazioni di ricerche (art. 72). Il nuovo articolo 73 conferisce al nostro Consiglio il diritto di emanare le disposizioni concernenti l'ammissione e la messa in commercio di materie ausiliarie dell'agricoltura come anche la produzione di sementi e postime. Nel caso in cui le direttive CE debbano essere convertite in diritto svizzero, quest'ultimo terrà conto del loro tenore. Per contro, il disciplinamento attuale si applicherà in tutti i campi non rientranti nell'Accordo SEE.

Decreto federale che modifica la legge sull'agricoltura

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1992¹⁾,
decreta:

I

La legge sull'agricoltura²⁾ è modificata come segue:

Ingresso (complemento)

in esecuzione dell'articolo 17 dell'Accordo del 2 maggio 1992³⁾
sullo Spazio economico europeo come anche del suo allegato I, il
quale si riferisce alle direttive seguenti:

- n. 66/400 del Consiglio, del 14 giugno 1966⁴⁾, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole;
- n. 66/401 del Consiglio, del 14 giugno 1966⁵⁾, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere;
- n. 66/402 del Consiglio, del 14 giugno 1966⁶⁾, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;
- n. 69/208 del Consiglio, del 30 giugno 1969⁷⁾, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra;
- n. 70/457 del Consiglio, del 29 settembre 1970⁸⁾, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;
- n. 70/458 del Consiglio, del 29 settembre 1970⁹⁾, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;
- n. 72/168 della Commissione, del 14 aprile 1972¹⁰⁾, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni per l'esame delle varietà delle specie di ortaggi;

¹⁾ FF 1992 V 158

²⁾ RS 910.1

³⁾ RU 1993 ...

⁴⁾ RSEE I-150.01; GUCE L 125 dell'11.7.1966, p. 2290.

⁵⁾ RSEE I-151.01; GUCE L 125 dell'11.7.1966, p. 2298.

⁶⁾ RSEE I-152.01; GUCE L 125 dell'11.7.1966, p. 2309.

⁷⁾ RSEE I-153.01; GUCE L 169 del 10.7.1969, p. 3.

⁸⁾ RSEE I-154.01; GUCE L 225 del 12.10.1970, p. 1.

⁹⁾ RSEE I-155.01; GUCE L 225 del 12.10.1970, p. 7.

¹⁰⁾ RSEE I-156.01; GUCE L 103 del 2.5.1972, p. 6.

- n. 72/180 della Commissione, del 14 aprile 1972¹⁾, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie delle piante agricole;
- n. 74/268 della Commissione, del 2 maggio 1974²⁾, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di *Avena fatua* nelle sementi di piante foraggere e di cereali;
- n. 75/502 della Commissione, del 25 luglio 1975³⁾, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (*Poa Pratensis* L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate»;
- n. 76/116 del Consiglio, del 18 dicembre 1975⁴⁾, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi;
- n. 77/535 della Commissione, del 22 giugno 1977⁵⁾, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e di analisi dei concimi;
- n. 80/876 del Consiglio, del 15 luglio 1980⁶⁾, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto;
- n. 87/94 della Commissione, dell'8 dicembre 1986⁷⁾, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle procedure di controllo delle caratteristiche, dei limiti e della denotabilità di concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto;
- n. 70/524 del Consiglio, del 23 novembre 1970⁸⁾, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali;
- n. 87/153 del Consiglio, del 16 febbraio 1987⁹⁾, che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali;
- n. 77/101 del Consiglio, del 23 novembre 1976¹⁰⁾, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali;
- n. 79/373 del Consiglio, del 2 aprile 1979¹¹⁾, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali;
- n. 80/511 della Commissione, del 2 maggio 1980¹²⁾, che autorizza, in taluni casi, la commercializzazione degli alimenti composti in imballaggi o recipienti non chiusi;

¹⁾ RSEE I-157.01; GUCE L 108 dell'8.5.1972, p. 8.

²⁾ RSEE I-158.01; GUCE L 141 del 24.5.1974, p. 19.

³⁾ RSEE I-159.01; GUCE L 228 del 29.8.1975 p. 23.

⁴⁾ RSEE II-251.01; GUCE L 24 del 30.1.1976, p. 21.

⁵⁾ RSEE II-252.01; GUCE L 213 del 22.8.1977, p. 1.

⁶⁾ RSEE II-253.01; GUCE L 250 del 23.9.1980, p. 7.

⁷⁾ RSEE II-254.01; GUCE L 38 del 7.2.1987, p. 1.

⁸⁾ RSEE I-126.01; GUCE L 270 del 14.12.1970, p. 1.

⁹⁾ RSEE I-127.01; GUCE L 64 del 7.3.1987, p. 19.

¹⁰⁾ RSEE I-128.01; GUCE L 32 del 3.2.1977, p. 1.

¹¹⁾ RSEE I-129.01; GUCE L 86 del 6.4.1979, p. 30.

¹²⁾ RSEE I-130.01; GUCE L 126 del 21.5.1980, p. 14.

- n. 82/475 della Commissione, del 23 giugno 1982¹⁾, che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari;
- n. 86/174 della Commissione, del 9 aprile 1986²⁾, che fissa il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti composti destinati al pollame;
- n. 82/471 del Consiglio, del 30 giugno 1982³⁾, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali;
- n. 83/228 del Consiglio, del 18 aprile 1983⁴⁾, che stabilisce linee direttrici per la valutazione di alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione degli animali;
- n. 85/382, decisione della Commissione, del 10 luglio 1985⁵⁾, che vieta l'impiego nell'alimentazione animale di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani;
- n. 70/373 del Consiglio, del 20 luglio 1970⁶⁾, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali;
- n. 71/250, prima direttiva della Commissione, del 15 giugno 1971⁷⁾, che fissa i metodi d'analisi comunitari per controlli ufficiali degli alimenti per gli animali;
- n. 71/393, seconda direttiva della Commissione, del 18 novembre 1971⁸⁾, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali;
- n. 72/199, terza direttiva della Commissione, del 27 aprile 1972⁹⁾, che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali;
- n. 73/46, quarta direttiva della Commissione, del 5 dicembre 1972¹⁰⁾, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali;
- n. 74/203, quinta direttiva della Commissione, del 25 marzo 1974¹¹⁾, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali;
- n. 75/84, sesta direttiva della Commissione, del 20 dicembre 1974¹²⁾, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali;

¹⁾ RSEE I-131.01; GUCE L 213 del 21.7.1982, p. 27.

²⁾ RSEE I-132.01; GUCE L 130 del 16.5.1986, p. 53.

³⁾ RSEE I-134.01; GUCE L 213 del 21.7.1982, p. 8.

⁴⁾ RSEE I-135.01; GUCE L 126 del 13.5.1983, p. 23.

⁵⁾ RSEE I-136.01; GUCE L 217 del 14.8.1985, p. 27.

⁶⁾ RSEE I-137.01; GUCE L 170 del 3.8.1970, p. 2.

⁷⁾ RSEE I-138.01; GUCE L 155 del 12.7.1971, p. 13.

⁸⁾ RSEE I-139.01; GUCE L 279 del 20.12.1971, p. 7.

⁹⁾ RSEE I-140.01; GUCE L 123 del 29.5.72, p. 6.

¹⁰⁾ RSEE I-141.01; GUCE L 83 del 30.3.1973, p. 21.

¹¹⁾ RSEE I-142.01; GUCE L 108 del 22.4.1974, p. 7.

¹²⁾ RSEE I-143.01; GUCE L 32 del 5.2.1975, p. 26.

- n. 76/371, prima direttiva della Commissione, del 1° marzo 1976¹⁾, che fissa i modi comunitari di prelievamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali;
- n. 76/372, settima direttiva della Commissione, del 1° marzo 1976²⁾, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali;
- n. 78/633, ottava direttiva della Commissione, del 15 giugno 1978³⁾, che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali;
- n. 81/715, nona direttiva della Commissione, del 31 luglio 1981⁴⁾, che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali;
- n. 84/425, decima direttiva della Commissione, del 25 luglio 1984⁵⁾, che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali;
- n. 74/63 del Consiglio, del 17 dicembre 1973⁶⁾, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali,

Art. 41-41c

Abrogati

Art. 41d cpv. 1 e 2

«Materiale di moltiplicazione» è *sostituito con* «sementi e piante».

Art. 60

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per la protezione delle colture agricole contro gli organismi nocivi.

² Il Consiglio federale può ordinare la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi come anche la sorveglianza delle colture minacciate.

Art. 61

II. Cantoni

I Cantoni sono tenuti a organizzare un servizio fitosanitario, che dia affidamento per un'appropriata esecuzione delle misure di lotta.

¹⁾ RSEE I-144.01; GUCE L 102 del 15.4.1976, p. 1.

²⁾ RSEE I-145.01; GUCE L 102 del 15.4.1976 p. 8.

³⁾ RSEE I-146.01; GUCE L 206 del 29.7.1978, p. 43.

⁴⁾ RSEE I-147.01; GUCE L 257 del 10.9.1981, p. 38.

⁵⁾ RSEE I-148.01; GUCE L 238 del 6.9.1984, p. 34.

⁶⁾ RSEE I-149.01; GUCE L 38 del 11.2.1974, p. 31.

Art. 62 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 2.

¹ ... Essi possono essere obbligati a notificare gli organismi nocivi.

² Il Dipartimento federale dell'economia pubblica designa gli organismi nocivi che devono essere notificati.

Art. 63 cpv. 1

Il Consiglio federale può in particolare:

- a. vietare la coltivazione di specie e varietà contaminabili e l'uso di sementi o postime contaminati da organismi nocivi;
- b. ordinare la distruzione di piante contaminate come anche la disinfezione o il trattamento di piante o di prodotti vegetali,
- c. sostenere la protezione di organismi che distruggono gli organismi nocivi.

Art. 64 cpv. 1 e 1^{bis} (nuovo)

¹ Per eliminare gli organismi nocivi, il Consiglio federale può subordinare all'adempimento di condizioni l'importazione, il transito, l'esportazione e la messa in circolazione di piante, di prodotti vegetali, come pure di mezzi di produzione e di oggetti di ogni genere che possono essere veicoli di organismi nocivi.

^{1bis} Se è accertata l'esistenza di organismi nocivi o quest'ultimi rischiano particolarmente di essere introdotti in Svizzera, l'importazione può essere vietata. I costi dei provvedimenti di disinfezione al confine sono a carico degli importatori.

Art. 70

A. Oggetto

¹ Sono ritenute materie ausiliarie dell'agricoltura le materie e gli organismi che servono alla produzione agricola. Sono in particolare le sementi e il postime, i prodotti fitosanitari, i concimi e i foraggi.

² Il Consiglio federale stabilisce le categorie delle materie ausiliarie.

Art. 71

B. Principi

¹ Possono essere messe in circolazione soltanto le materie ausiliarie dell'agricoltura:

- a. che si prestino all'utilizzazione prevista;
- b. il cui impiego in modo conforme alle prescrizioni non comporti effetti collaterali inaccettabili.

² Chiunque utilizza materie ausiliarie dell'agricoltura deve attenersi alle istruzioni relative all'uso.

Art. 72

C. Autorizzazione

¹ Le materie ausiliarie dell'agricoltura sottostanno all'autorizzazione, per quanto il diritto dello SEE lo esiga. Il Consiglio federale decide se un'autorizzazione è necessaria per le materie ausiliarie per cui la normativa SEE lascia aperta la questione o per cui tale diritto non si applica.

² L'autorizzazione è rilasciata dalle stazioni federali di ricerche agronomiche. Esse tengono conto anche delle esigenze stabilite nella legislazione sulle derrate alimentari.

Art. 73

D. Prescrizioni del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente la messa in commercio di materie ausiliarie dell'agricoltura e la loro autorizzazione.

² Emana prescrizioni sulla produzione di sementi e postime.

³ Per quanto il diritto dello SEE lo esiga, può emanare prescrizioni concernenti le materie ausiliarie che possono essere utilizzate sia nell'agricoltura sia in un ambito extra-agricolo comparabile.

⁴ Stabilisce le competenze delle stazioni federali di ricerche agronomiche per ciascuna categoria di materie ausiliarie.

Art. 73a

Ebis, Controllo

¹ Le stazioni federali di ricerche agronomiche controllano la messa in commercio di materie ausiliarie e la produzione di sementi e postime.

² Esse possono trasferire singoli compiti di controllo a organizzazioni professionali.

Art. 73b (nuovo)

F. Emolumenti

¹ Le stazioni federali di ricerche agronomiche riscuotono emolumenti per la loro attività di controllo.

² Le organizzazioni professionali incaricate di compiti di controllo possono parimente riscuotere emolumenti.

³ Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare degli emolumenti. Gli emolumenti riscossi dalle organizzazioni professionali non possono superare quelli riscossi per prestazioni analoghe dalle stazioni federali di ricerche agronomiche.

*Art. 76**Abrogato**Art. 112 cpv. 1 lemmi sesto, settimo, e penultimo (nuovo)*

¹È punito, con l'arresto o con la multa, se non si tratta di un reato più grave:

*Lemmi sesto e settimo**Abrogati*

... per la protezione delle piante utili;

chiunque, intenzionalmente, contravviene alle prescrizioni emanate in virtù della presente legge concernenti la messa in commercio di materie ausiliarie, la loro autorizzazione o il controllo della produzione di sementi e postime;

... non rispetta gli intervalli di sicurezza di cui all'articolo 41d.

Art. 120a (nuovo)

IV. Scambio
d'informazioni
con autorità
estere

¹ Le informazioni confidenziali raccolte in esecuzione della presente legge possono essere comunicate alle autorità estere soltanto se accordi di diritto internazionale oppure una legge federale lo esigono.

² Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura.

II

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

² In virtù dell'articolo 20 delle disposizioni transitorie¹⁾ della Costituzione federale, non sottostà al referendum.

³ Entra in vigore simultaneamente all'Accordo SEE.

5.7 Decreto federale che modifica la legge federale sul contratto di assicurazione (LCA)

1 Scopo

Le modificazioni proposte sono la conseguenza della trasposizione nel diritto svizzero del patrimonio normativo comunitario nel settore dell'assicurazione privata. Il messaggio relativo all'approvazione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (n. 7.422: Assicurazioni; FF 1992 IV 1) traccia un quadro della normativa comunitaria in questo campo. Gli elementi del patrimonio normativo comunitario all'origine delle modifiche contenute nel presente atto legislativo sono menzionate qui appresso nel commento delle disposizioni del disegno.

2 Urgenza

Le modifiche proposte devono entrare in vigore contemporaneamente all'Accordo SEE e non è previsto nessun periodo di transizione per la trasposizione nel diritto interno del patrimonio normativo comunitario nel settore dell'assicurazione privata. Vi è dunque urgenza, ragion per cui vi proponiamo di promulgare le modificazioni in questione sotto forma di decreto federale di obbligatorietà generale che non sottostà al referendum.

3 Commento alle singole disposizioni

Articolo 89a

Il disciplinamento introdotto da questa disposizione si fonda sull'articolo 15 della Seconda direttiva n. 90/619 del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la Direttiva 79/267 (GUCE L 330 del 29.11.90, p. 50; in seguito «Seconda direttiva vita»). L'articolo 15 della Seconda direttiva vita conferisce la facoltà di recedere da contratti individuali di assicurazione sulla vita che sono stati stipulati in regime di libera prestazione di servizi.

Proponiamo di regolamentare tale diritto di recedere dal contratto in un nuovo articolo 89a LCA. Questa soluzione sembra avveduta, poiché l'articolo 89 LCA tratta anche del diritto dello stipulante di recedere dal contratto di assicurazione sulla vita e le disposizioni seguenti (art. 90 seg. LCA) contengono anch'esse regole sullo scioglimento del contratto specifiche al settore delle assicurazioni sulla vita.

In primo luogo, nell'articolo 89a LCA è precisato che la disposizione si applica unicamente alle società con sede nello SEE, dato che solo esse possono operare in Svizzera in libera prestazione di servizi. La durata di validità di questa disposizione è inoltre limitata alla validità dell'Accordo SEE. Essa rinvia all'articolo 9 del decreto sull'assicurazione vita (DAV) che disciplina, in maniera generale, la possibilità di concludere contratti di assicurazione in regime di libera prestazione di servizi (cfr. n. 5.11 del presente messaggio).

Per il resto, l'articolo 15 della Seconda direttiva vita contiene norme cogenti, che lasciano però su alcuni punti una certa libertà, spesso limitata, al legislatore. È questo il caso del termine di recesso, degli «altri effetti giuridici e delle condizioni della rinuncia», delle modalità secondo le quali lo stipulante viene informato della conclusione del contratto, nonché dell'applicazione del diritto di recesso ai contratti di durata pari o inferiore a sei mesi.

Queste sono, più in dettaglio, le norme proposte:

- Il campo d'applicazione non comprende i contratti di durata pari o inferiore a sei mesi, siccome siffatti contratti non dovrebbero di regola costituire un onere finanziario importante per lo stipulante (lett. a). Le assicurazioni miste, in particolare, e i piani analoghi con una componente di risparmio, che gravano spesso pesantemente sul bilancio del cliente, sono di solito concluse per una durata superiore.
- Il termine di recesso è stabilito in 14 giorni, la durata più breve permessa dalla Seconda direttiva vita (lett. a). Tale termine corrisponde agli altri termini di recesso del diritto privato svizzero. Il recesso deve essere dato per scritto, come previsto dall'articolo 89 capoverso 2 LCA. Contrariamente al principio secondo cui il recesso da un contratto è di regola una dichiarazione di volontà recettizia, la disposizione prevede che la data determinante per stabilire se il termine è stato osservato è quella della consegna alla posta; il rischio della trasmissione della dichiarazione è dunque a carico del destinatario (nel nostro caso l'assicuratore). Questa regola coincide con quella prevista dalla modifica del Codice delle obbligazioni che introduce il diritto di recesso (art. 40d cpv. 3 CO con rinvio nel relativo messaggio a norme legali analoghe; cfr. FF 1986 II 231 seg.).
- La Seconda direttiva vita stabilisce che il termine comincia a decorrere al momento in cui lo stipulante viene informato della conclusione del contratto; al legislatore nazionale è lasciata la possibilità di precisare quando lo stipulante è informato della conclusione. Secondo il tenore della lettera b, lo stipulante è informato che il contratto è concluso:
 - o al momento in cui la dichiarazione dell'accettazione dell'assicuratore perviene allo stipulante, ammesso che la proposta sia stata fatta da quest'ultimo - come dovrebbe avvenire nella maggior parte dei casi -;
 - oppure al momento della dichiarazione di accettazione da parte dello stipulante se, eccezionalmente, la proposta è stata presentata dall'assicuratore.
- Come detto in precedenza, il legislatore nazionale ha inoltre la possibilità di determinare «gli altri effetti giuridici» del recesso. A questo proposito, è necessario disciplinare la sorte dei premi già pagati e dei versamenti unici già effettuati dallo stipulante dato che imprese poco serie potrebbero spingere

il cliente a pagare i premi il più rapidamente possibile al fine di premunirsi contro la sua eventuale intenzione di recedere dal contratto. La lettera c, secondo periodo tiene conto di questa necessità di regolamentazione. Essa rinuncia espressamente a conferire all'assicuratore il diritto di dedurre i costi (p. es. per costi d'acquisizione), ciò che provocherebbe una disparità di trattamento tra questi stipulanti e quelli che non hanno ancora versato premi.

- Secondo la lettera d, l'assicuratore deve informare lo stipulante sul suo diritto di recedere dal contratto. Il testo di questa disposizione impiega il termine «cliente», già usato nell'articolo 40a CO (lett. d terzo periodo). Non è qui possibile impiegare il termine «proponente» in luogo di «cliente», dato che nel singolo caso anche l'assicuratore potrebbe essere il proponente.
- Lo stipulante, nel suo stesso interesse, non deve avere la possibilità di rinunciare al diritto legale di recedere dal contratto. L'articolo 89a deve dunque essere aggiunto all'elenco di disposizioni semiimperative dell'articolo 98 LCA.

Articolo 94a

Questa disposizione si fonda sull'articolo 24 della Seconda direttiva vita, che tratta in particolare delle regole sulla partecipazione agli utili e sui valori di riscatto e di riduzione (abbreviate in seguito «regole»).

Secondo l'articolo 24 paragrafo 2 della Seconda direttiva, «in ogni altro caso tali operazioni sono effettuate sotto il controllo dello Stato membro dello stabilimento secondo le norme o la prassi in esso vigente».

Dal paragrafo 1 dello stesso articolo della direttiva si deduce *a contrario* che i casi che si intendono regolare sono quelli in cui la prestazione di servizi non è subordinata alla concessione di un'autorizzazione dello Stato SEE di prestazione dei servizi. Si pensa qui ai contratti conclusi secondo l'articolo 13 della Seconda direttiva vita (su iniziativa dello stipulante). Per questa categoria di contratti - disciplinati nell'articolo 12 e 13 DAV - si applicano le norme dello Stato SEE di stabilimento e non quelle dello Stato SEE di prestazione dei servizi.

Di conseguenza, quando un assicuratore sulla vita estero con sede in uno Stato SEE esercita un'attività in Svizzera in regime di libera prestazione di servizi giusta l'articolo 13 della Seconda direttiva vita e gli articoli 12 e 13 DAV, il contratto è retto dalle regole dello Stato SEE estero dello stabilimento. In questo caso, gli articoli 90-94 LCA, che contengono le regole svizzere sulla partecipazione agli utili e sui valori di riscatto e di riduzione, non sono applicabili. Questa fattispecie è regolata nell'articolo 94a.

Articolo 98 capoverso 1

L'articolo 89a LCA viene aggiunto all'elenco di disposizioni semiimperative; vedi il commento dell'articolo 89a.

Articolo 101 capoverso 1 numero 2

La modifica di questa disposizione deriva dalla soppressione della sorveglianza semplificata (vedi messaggio relativo al decreto federale che modifica la legge sulla sorveglianza degli assicuratori; nel presente messaggio n. 5.8).

Articoli 101a, 101b e 101c

Gli articoli 101b e 101c recepiscono due disposizioni, e cioè:

- l'articolo 7 della Seconda direttiva n. 88/357 del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la Direttiva 73/239 (GUCE L 172 del 4.7.1988 p. 1; in seguito: «Seconda direttiva non vita»), come pure
- l'articolo 4 della sopramenzionata Seconda direttiva vita.

L'articolo 101a fa dipendere la durata di validità dei due articoli dalla durata di validità dell'Accordo SEE. L'articolo 101b, che corrisponde all'articolo 7 della Seconda direttiva non vita, concerne l'assicurazione contro i danni, mentre l'articolo 101c, che corrisponde all'articolo 4 della Seconda direttiva vita, concerne l'assicurazione sulla vita.

Queste due disposizioni delle direttive non disciplinano soltanto il diritto applicabile ai contratti d'assicurazione, ma enumerano anche le possibilità di scelta - talvolta numerose - a disposizione delle parti al contratto d'assicurazione. Questa concezione è estranea alla LCA, il cui articolo 101 si limita a indicare quando questo diritto non è applicabile (*e contrario*, quando è applicabile); la LCA non si pronuncia espressamente sulla libertà di scelta e lascia aperta la questione di sapere che cosa avviene in caso di sua inapplicabilità. Vista questa situazione giuridica, appare raccomandabile riprendere nella LCA una buona parte delle possibilità di scelta lasciate dalle due direttive CE.

Dato che sia l'articolo 101 LCA sia i nuovi articoli 101a-101c trattano del diritto applicabile, questi ultimi, per ragioni di sistematica legislativa, figurano dopo l'articolo 101 LCA. Occorre tuttavia rilevare che il criterio di collegamento non è lo stesso in tutti i casi. Nell'articolo 101 LCA, il criterio di collegamento è la subordinazione dell'assicuratore alla sorveglianza secondo la legge sulla sorveglianza degli assicuratori (RS 961.01).

Nell'articolo 7 della Seconda direttiva non vita, il criterio di collegamento è - in quanto si tratti di contratti d'assicurazione retti dalla direttiva - il fatto che un rischio sia localizzato in uno Stato dello SEE; secondo l'articolo 4 della Seconda direttiva vita, è di principio determinante il diritto dello Stato SEE dell'impegno.

Come già detto, gli articoli 101b e 101c LCA riprendono in gran parte i testi corrispondenti delle direttive, tuttavia con le seguenti eccezioni:

- Nell'articolo 101b capoverso 1 lettere d ed e non viene proposto il testo della direttiva, ma una versione semplificata.
- L'articolo 7 paragrafo 1 lettera i) della Seconda direttiva non vita - che corrisponde all'articolo 4 paragrafo 3 della Seconda direttiva vita - non viene ripreso, dato che disciplina una situazione di importanza trascurabile per la Svizzera. Anche l'articolo 7 paragrafo 3 della Seconda direttiva non vita - che corrisponde all'articolo 4 paragrafo 5 della Seconda direttiva vita - non è ripreso; queste due disposizioni rinviano al diritto internazionale privato come fonte legislativa sussidiaria, ciò che in Svizzera vale anche senza che sia necessaria una regola espressa.

Se l'articolo 4 della Seconda direttiva vita è relativamente breve, l'articolo 7 della Seconda direttiva non vita contiene norme più numerose e dettagliate circa il diritto applicabile e le possibilità di scelta. Il contenuto essenziale delle norme valide per l'assicurazione contro i danni, recepito nell'articolo 101b LCA, può essere riassunto nel modo seguente:

- Il diritto svizzero è applicabile ad esclusione degli altri quando lo stipulante e la persona assicurata hanno il domicilio o la residenza abituale in Svizzera, la cosa assicurata è situata in Svizzera e se il sinistro assicurato può verificarsi soltanto in Svizzera.
- Se lo stipulante ha il domicilio o la residenza abituale in Svizzera, ma gli altri elementi del contratto (luogo di situazione del rischio e luogo del verificarsi del sinistro) sono localizzati in uno Stato dello SEE, le parti possono scegliere di applicare il diritto di uno degli Stati nei quali sono localizzati uno o più degli elementi menzionati.
- Per l'assicurazione dei grandi rischi, le parti possono scegliere un diritto qualunque, fatte salve le disposizioni imperative, conformemente a quanto previsto nell'articolo 101b capoverso 1 lettera g.

Decreto federale che modifica la legge federale sul contratto di assicurazione

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1992¹⁾,
decreta:

I

La legge federale del 2 aprile 1908²⁾ sul contratto d'assicurazione è modificata come segue:

Ingresso (complemento)

in esecuzione degli articoli 31 e 36 dell'Accordo del 2 maggio 1992³⁾ sullo Spazio economico europeo e del suo allegato IX, il quale si riferisce:

- alla Direttiva n. 73/239 del Consiglio, del 24 luglio 1973⁴⁾, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed il suo esercizio e
- alla Direttiva n. 79/267 del Consiglio, del 5 marzo 1979⁵⁾, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio,

Art. 89a (nuovo)

Diritto di recesso dello stipulante dal contratto concluso in regime di libera prestazione di servizi

Le disposizioni seguenti si applicano ai contratti individuali di assicurazione sulla vita conclusi in regime di libera prestazione di servizi, secondo l'articolo 9 del decreto del ...⁶⁾ sull'assicurazione sulla vita, con assicuratori con sede in uno Stato dello Spazio eco-

¹⁾ FF 1992 V 172

²⁾ RS 221.229.1

³⁾ RU 1993 ...

⁴⁾ RSEE IX-2.01; GU L 228 del 16.8.1973, p. 3, modificata dalla direttiva n. 88/357 (RSEE IX-2.06; GUCE L 63 del 13.3.1979, p. 1).

⁵⁾ RSEE IX-11.01; GUCE L 63 del 13.3.1979, p. 1, modificata dalla direttiva n. 90/619 (RSEE IX-11.02; GUCE L 330 del 29.11.1990, p. 50).

⁶⁾ RU ...

nomico europeo (SEE), finché l'Accordo SEE del 2 maggio 1993 sullo SEE rimane in vigore:

- a. lo stipulante che ha concluso un contratto d'assicurazione sulla vita di durata superiore a sei mesi può recedere dal contratto entro 14 giorni a contare dal momento in cui è informato che il contratto è concluso. La dichiarazione di recesso deve essere data all'assicuratore per scritto. Il termine è osservato se la dichiarazione di recesso è consegnata alla posta il quattordicesimo giorno;
- b. come momento della conoscenza della conclusione del contratto vale quello in cui la dichiarazione d'accettazione dell'assicuratore perviene allo stipulante oppure quello in cui lo stipulante dichiara la sua accettazione;
- c. la dichiarazione dello stipulante di recedere dal contratto lo libera di tutte le obbligazioni future derivanti dal contratto. L'assicuratore è tenuto a rimborsare allo stipulante i premi già pagati o i versamenti unici già effettuati;
- d. l'assicuratore deve, nel formulario di proposta e nelle condizioni generali di assicurazione, informare il proponente sul diritto di recesso, sui termini e la forma per esercitare questo diritto come pure indicargli l'indirizzo dello stabilimento con il quale è concluso il contratto. Se non è consegnato alcun formulario di proposta, queste indicazioni devono figurare nella polizza e nelle condizioni generali di assicurazione. Se questa prescrizione non è osservata, il cliente può recedere in ogni momento dal contratto.

Art. 94a (nuovo)

Disposizione particolare concernente la libera prestazione di servizi fornita su iniziativa dello stipulante

Gli articoli 90 a 94 della presente legge non si applicano quando il contratto di assicurazione sulla vita è stato concluso in regime di libera prestazione di servizi, secondo gli articoli 12 e 13 del decreto del ...¹⁾ sull'assicurazione vita con assicuratori con sede in uno Stato dello SEE. Questa disposizione si applica finché l'Accordo SEE rimane in vigore.

Art. 98 cpv. 1

¹ Non possono essere modificate mediante convenzione a danno dello stipulante o dell'avente diritto le prescrizioni degli articoli 1, 2, 6, 11, 12, 14 capoverso 4, 15, 19 capoverso 2, 20 a 22, 25, 26 secondo periodo, 28, 29 capoverso 2, 30, 32, 34, 39 capoverso 2

numero 2 secondo periodo, 42 capoversi 1 a 3, 44 a 46, 54 a 57, 59, 60, 72 capoverso 3, 76 capoverso 1, 77 capoverso 1, 87, 88 capoverso 1, 89a e 90 a 96 della presente legge.

Art. 101 cpv. 1 n. 2

¹ La presente legge non è applicabile:

2. ai rapporti di diritto privato tra gli istituti d'assicurazione che non sono sottoposti alla sorveglianza (art. 4 della legge del 23 giugno 1978¹⁾ sulla sorveglianza degli assicuratori) e i loro assicurati.

Art. 101a (nuovo)

Disposizione particolare concernente il diritto applicabile nello Spazio economico europeo

Gli articoli 101b e 101c della presente legge si applicano finché l'Accordo SEE rimane in vigore.

Art. 101b (nuovo)

Diritto applicabile nel campo dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

¹ Le disposizioni seguenti si applicano ai contratti relativi a rami d'assicurazione designati dal Consiglio federale conformemente all'articolo 1 della legge del 20 marzo 1992²⁾ sull'assicurazione contro i danni qualora essi coprano rischi situati sul territorio di uno Stato dello SEE. Per Stato dello SEE di situazione del rischio si intende lo Stato dello SEE designato nell'articolo 2a capoverso 3 della legge del 20 marzo 1992 sull'assicurazione contro i danni:

- a. se lo stipulante ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale nello Stato dello SEE in cui il rischio è situato, il diritto applicabile al contratto d'assicurazione è quello di tale Stato. Tuttavia, qualora il diritto di tale Stato lo consenta, le parti possono scegliere il diritto di un altro Paese;
- b. quando lo stipulante non ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale in uno Stato dello SEE in cui il rischio è situato, le parti del contratto d'assicurazione possono scegliere o il diritto dello Stato dello SEE in cui il rischio è situato o quella del Paese in cui lo stipulante ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale;
- c. quando lo stipulante esercita un'attività commerciale, industriale o liberale e il contratto copre due o più rischi relativi a tali attività e localizzati in vari Stati dello SEE, la libertà di scelta del diritto applicabile al contratto si estende al diritto di questi Stati e del Paese in cui lo stipulante ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale;

¹⁾ RS 961.01

²⁾ RU 1992 ...

- d. se le legislazioni che possono essere scelte conformemente alle lettere b e c accordano una maggior libertà di scelta del diritto applicabile al contratto, le parti possono avvalersi di tale libertà;
- e. quando i rischi coperti dal contratto sono limitati a sinistri che possono verificarsi in uno Stato dello SEE diverso da quello in cui il rischio è situato, le parti possono sempre scegliere il diritto del primo Stato;
- f. per l'assicurazione dei grandi rischi secondo l'articolo 2a capoverso 6 della legge del 20 marzo 1992 sull'assicurazione contro i danni, le parti contraenti possono scegliere qualsiasi diritto;
- g. qualora i dati di fatto essenziali, quali lo stipulante e il luogo in cui il rischio è situato, si riferiscano a un solo Stato dello SEE, la scelta di un diritto ad opera delle parti nei casi di cui alle lettere a o f non può recare pregiudizio alle norme imperative di tale Stato;
- h. la scelta di cui alle lettere a-g deve essere esplicita o risultare univocamente dalle clausole del contratto o dalle circostanze. Se tale non è il caso o se non è stata fatta nessuna scelta, il contratto è regolato dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso, tra quelli che entrano in considerazione secondo le lettere precitate. Tuttavia, se una parte del contratto può essere separata dal resto del contratto ed è più strettamente connessa con un altro degli Stati che entrano in considerazione secondo le lettere precitate, la legge di tale Stato può, a titolo eccezionale, essere applicata a questa parte del contratto. Si presume che la connessione più stretta sia quella con lo Stato dello SEE di situazione del rischio.

² Sono fatte salve le disposizioni del diritto svizzero che, ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987¹⁾ sul diritto internazionale privato, disciplinano imperativamente la fattispecie indipendentemente dal diritto applicabile.

³ Sono altresì fatte salve le disposizioni, imperative ai sensi dell'articolo 19 della legge federale del 18 dicembre 1987¹⁾ sul diritto internazionale privato, dello Stato dello SEE in cui il rischio è situato o di uno Stato dello SEE che impone l'obbligo di contrarre un'assicurazione.

⁴ Quando il contratto copre rischi situati in più di uno Stato dello SEE, ai fini dell'applicazione dei capoversi 2 e 3 il contratto è considerato come costituito da più contratti, ciascuno dei quali riferito ad un solo Stato dello SEE.

¹⁾ RS 291

Art. 101c (nuovo)

Diritto applicabile nel campo dell'assicurazione sulla vita

Il diritto applicabile ai contratti d'assicurazione sulla vita relativi a rami d'assicurazione designati dal Consiglio federale conformemente all'articolo 1 del decreto del ...¹⁾ sull'assicurazione sulla vita è quello dello Stato dello SEE dell'impegno. Per Stato dello SEE dell'impegno si intende lo Stato dello SEE designato nell'articolo 3 capoverso 4 del decreto del ... sull'assicurazione vita. Tuttavia, se il diritto di tale Stato lo consente, le parti possono scegliere il diritto di un altro Paese.

²⁾ Quando lo stipulante è una persona fisica e ha la residenza abituale in uno Stato dello SEE diverso da quello di cui ha la cittadinanza, le parti del contratto d'assicurazione possono scegliere il diritto dello Stato dello SEE di cui lo stipulante ha la cittadinanza.

³⁾ Per le assicurazioni indicate negli articoli 12 e 13 del decreto del ... sull'assicurazione sulla vita, le parti possono scegliere a loro piacimento il diritto applicabile.

⁴⁾ Sono fatte salve le disposizioni del diritto svizzero che, ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987²⁾ sul diritto internazionale privato, disciplinano imperativamente la fattispecie indipendentemente dal diritto applicabile.

⁵⁾ Sono altresì salve le disposizioni, imperative ai sensi dell'articolo 19 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato, dello Stato dello SEE dell'impegno.

II

¹⁾ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

²⁾ In virtù dell'articolo 20 delle disposizioni transitorie³⁾ della Costituzione federale, non sottostà al referendum.

³⁾ Entra in vigore simultaneamente all'Accordo SEE.

¹⁾ RU ...

²⁾ RS 291

³⁾ RU ...

5.8 Decreto federale che modifica la legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)

1 Obiettivi del disegno di decreto

Il progetto di modificazione della LSA si prefigge, mediante i necessari adeguamenti, di introdurre nell'attuale legge sulla sorveglianza il patrimonio normativo comunitario determinante nel campo dell'assicurazione (cfr. messaggio relativo all'approvazione dell'Accordo SEE (7.422: Assicurazioni), nella misura in cui ciò non sia già stato fatto mediante il nuovo decreto sull'assicurazione vita o con la modificazione di vigenti leggi nel campo assicurativo (legge sull'assicurazione contro i danni, legge sulle cauzioni delle società d'assicurazione, legge concernente la garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla vita e legge sul contratto d'assicurazione). Per avere una visione d'insieme della transposizione del patrimonio normativo comunitario nel campo dell'assicurazione è opportuno consultare parimente i disegni concernenti il decreto e le modificazioni di legge succitati.

2 Urgenza

Le modificazioni proposte devono entrare in vigore contemporaneamente all'Accordo SEE in quanto non è previsto nessun termine per la trasposizione del patrimonio normativo comunitario nel campo dell'assicurazione privata. Vista l'urgenza, vi proponiamo quindi di emanare le presenti modificazioni legislative sotto forma di un decreto federale di obbligatorietà generale non sottoposto a referendum.

3 Commento alle singole disposizioni

Secondo la Prima direttiva n. 79/267 del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed al suo esercizio (GUCE L 63 del 13.3.79, p. 1) e contrariamente a quanto previsto nella LSA (art. 2) vi è un solo modo di sorveglianza che corrisponde a quella ordinaria del diritto svizzero. Conseguentemente, la sorveglianza semplificata come prevista nella LSA per casi specifici contrasta con l'Accordo SEE e dev'essere soppressa. Ciò richiede l'abrogazione o la modificazione degli articoli seguenti della LSA: 2, 6, 11 capoverso 2, 13 capoversi 1 e 2, 21 capoversi 1 e 4, 24 capoverso 2, 26, 31 a 36, 42 capoverso 1 lettera a e 53.

Le due Seconde direttive, quella del ramo non vita (n. 88/356 del Consiglio, del 22.6.88; GUCE L 172 del 4.7.88, p. 1) e vita (n. 90/619 del Consiglio,

dell'8.11.90; GUCE L 330, del 29.11.90, p. 50) e la Direttiva n. 90/618 del Consiglio, dell'8 novembre 1990 (GUCE L 330 del 29.11.90, p. 44), riguardanti l'assicurazione di responsabilità civile degli autoveicoli, hanno introdotto nel diritto comunitario la libera prestazione di servizi con autorizzazione (libera prestazione di servizi limitata) e senza autorizzazione (libera prestazione di servizi integrale). Gli articoli 7c a 7e del disegno di decreto che modifica la legge sull'assicurazione contro i danni (LADa) e gli articoli 11 e 12 del decreto sull'assicurazione vita (DAV) traspongono le corrispondenti disposizioni delle direttive (cfr. commento di queste disposizioni nel presente messaggio n. 5.11 e 5.12). L'attuale LSA prevede che ogni istituto d'assicurazione sottoposto a sorveglianza in virtù degli articoli 3 e 4 LSA debba disporre di un'autorizzazione per esercitare un'attività nel campo assicurativo (art. 7 LSA). Con la prestazione di servizi senza autorizzazione ancorata nella LADa e nella DAV è istituita, per quanto concerne il diritto della sorveglianza, una nuova categoria di istituti d'assicurazione i quali, pur esercitando un'attività in Svizzera ed essendo assoggettati alla sorveglianza secondo gli articoli 3 e 4 LSA, non hanno bisogno d'autorizzazione. Questa eccezione all'obbligo d'autorizzazione è prevista nel nuovo capoverso 2 dell'articolo 7 LSA.

L'eccezione introdotta dal nuovo capoverso 4 dell'articolo 14 LSA è necessaria in quanto nei decreti d'armonizzazione della Prima e Seconda direttiva del ramo vita e non vita sono state inserite alcune disposizioni specifiche riguardanti i presupposti per l'esercizio di un'attività da parte di istituti assicurativi esteri.

In virtù dell'attuale articolo 16 LSA, è vietata l'attività d'intermediario in favore di istituti d'assicurazione assoggettati alla LSA ma non autorizzati. Mantenendo inalterata questa disposizione, nonostante il permesso ad esercitare in virtù del nuovo articolo 7 capoverso 2 del disegno, ne risulterebbe ugualmente vietata l'attività d'intermediario in favore di quegli istituti di assicurazione dello SEE che praticano l'assicurazione in Svizzera grazie alla libera prestazione di servizi senza autorizzazione. Evidentemente ciò non corrisponderebbe allo spirito dell'articolo 16 LSA. È, al contrario, opportuno consentire l'attività d'intermediario in favore di istituti d'assicurazione che possono esercitare un'attività in Svizzera o che sono autorizzati a esercitarla. Il nuovo tenore dell'articolo 16 LSA risulta conforme a questo obiettivo.

Secondo l'articolo 10 della Direttiva n. 88/357 del Consiglio, del 22 giugno 1988, gli Stati dello SEE devono prendere ogni disposizione utile «affinché le autorità preposte al controllo delle imprese d'assicurazione dispongano dei poteri e dei mezzi necessari per la sorveglianza delle attività delle imprese d'assicurazione stabilite nel loro territorio, comprese le attività esercitate fuori di tale territorio, conformemente alle direttive del Consiglio riguardanti tali attività e ai fini della loro applicazione». L'obbligo di vigilare sull'attività degli istituti assicurativi dello SEE stabiliti in Svizzera richiede l'abbandono della limitazione al portafoglio svizzero e all'attività nel nostro Paese delle competenze conferite dall'articolo 18 LSA alle autorità di sorveglianza; queste competenze devono essere estese in conformità con la precitata direttiva CE. Il nuovo articolo 18 capoverso 1 è formulato di conseguenza.

L'obbligo di allestire un bilancio, previsto all'articolo 21 capoverso 1 LSA, concerne unicamente gli istituti d'assicurazione stabiliti in Svizzera e sottoposti

alla nostra sorveglianza. Gli istituti d'assicurazione esteri dello SEE che esercitano in Svizzera un'attività in libera prestazione di servizi sono sorvegliati dall'autorità competente del Paese della sede sociale e non cadono quindi sotto l'obbligo previsto nell'articolo 21 capoverso 1 LSA. La nuova formulazione di questo disposto deve consentire di tener conto di tale situazione.

L'articolo 29 LSA presuppone una sede per l'insieme degli affari svizzeri e si riferisce quindi unicamente alle assicurazioni stabilite in Svizzera e non a quelle che esercitano un'attività in libera prestazione di servizi. Il testo proposto per questa disposizione si esprime in tal senso.

L'attuale articolo 30 LSA, che dichiara imperative le disposizioni del capitolo 5 LSA nell'ambito di un'attività in Svizzera, dev'essere adeguato in ragione dell'articolo 7 della Direttiva n. 88/357 del Consiglio, del 22 giugno 1988, la quale consente alle parti contraenti un'assicurazione la scelta del diritto applicabile sempreché siano adempiute determinate condizioni. Questa disposizione è all'origine dei nuovi articoli 101b e 101c del disegno di modificazione della legge sul contratto d'assicurazione (cfr. nel presente messaggio il n. 5.7) che devono conseguentemente essere fatte salve nell'articolo 30 LSA. Un'altra riserva deriva dalla Convenzione di Lugano, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, che prevede per determinati grandi rischi la possibilità di proroga del foro.

La Direttiva n. 90/618 del Consiglio, dell'8 novembre 1990, introduce la libera prestazione di servizi nell'assicurazione responsabilità civile degli autoveicoli. Essa consente agli stipulanti che adempiono la definizione di grande rischio, secondo l'allegato al decreto federale concernente l'adeguamento della legge sull'assicurazione contro i danni, di assicurarsi presso un assicuratore estero dello SEE, ammesso che l'istituto d'assicurazioni interessato adempia le condizioni di cui agli articoli 7d e 7e del decreto concernente la modificazione della legge sull'assicurazione contro i danni. Secondo l'articolo 18 paragrafo 2 della Direttiva n. 88/337 del Consiglio, del 22 giugno 1988, le tariffe praticate nell'assicurazione contro i grandi rischi non sottostanno all'approvazione dell'autorità di sorveglianza dello Stato SEE di prestazione di servizi. Conseguentemente è impossibile prescrivere come sinora una tariffa uniforme per quanto concerne l'assicurazione dei grandi rischi, ragion per cui tale tariffa dev'essere abbandonata. Proponiamo l'introduzione di un articolo 37 nella LSA che limiti l'applicazione della tariffa uniforme ai rischi di massa.

Le Direttive n. 88/357 del Consiglio, del 22 giugno 1988, (art. 11) e 90/619 del Consiglio, dell'8 novembre 1990, (art. 6) recano, per l'assicurazione contro i danni e per quella sulla vita, disposizioni complesse e particolareggiate applicabili agli istituti d'assicurazione dello SEE in caso di trasferimento di portafoglio; tali disposizioni devono completare quelle dell'articolo 39 LSA. Poiché per la loro concezione queste disposizioni non si prestano a essere trasposte nella LSA, il nostro Collegio, fondandosi sulla delega di competenza prevista nel nuovo capoverso 5 dell'articolo 39 LSA, provvederà a tale trasposizione mediante ordinanza.

Il nuovo capoverso 6 dell'articolo 39 LSA dà allo stipulante, in virtù degli articoli 11 paragrafo 7 della Direttiva 88/357 del Consiglio, del 22 giugno 1988, e 6 paragrafo 7 della Direttiva 90/619 del Consiglio, dell'8 novembre 1990, la

possibilità di disdire il contratto d'assicurazione qualora sia operato un trasferimento di portafoglio. Riteniamo necessaria l'introduzione di un siffatto diritto poiché in virtù del nuovo disciplinamento è possibile il trasferimento di portafoglio all'interno del territorio dello SEE. Infatti è possibile che uno stipulante non abbia fiducia nell'istituto d'assicurazione estero, ad egli sconosciuto, che riprende il portafoglio.

Conformemente all'articolo 48 LSA, i Cantoni riscuotono, presso gli istituti assicurativi, contributi alle spese di protezione contro il fuoco in base alle somme d'assicurazione contro l'incendio. Secondo il nostro parere la riscossione di tali contributi è compatibile con l'articolo 25 della Direttiva 88/357 del Consiglio, del 22 giugno 1988, che concerne la «tassa parafiscale». Nondimeno, tale disposizione consente la riscossione di contributi unicamente sui premi d'assicurazione, ragion per cui proponiamo di modificare l'articolo 48 LSA; d'ora in poi la base per la riscossione dei contributi di protezione contro il fuoco non è più data dalla somma assicurata contro l'incendio bensì dai premi di tale assicurazione. Il mutamento presenta un vantaggio: se ci si basa sui premi, l'istituto di assicurazione che esercita in libera prestazione di servizi deve comunicarli alla propria autorità di sorveglianza, la quale a sua volta informa quella svizzera nell'ambito del rapporto da presentare in virtù dell'articolo 7h del decreto federale che modifica la legge sull'assicurazione contro i danni. In tal modo è possibile controllare in modo relativamente semplice se le compagnie d'assicurazione che esercitano un'attività in libera prestazione di servizi trasmettono correttamente i contributi riscossi. L'obbligo di versare i contributi per la lotta contro il fuoco sussiste per tutti gli istituti d'assicurazione interessati e assoggettati alla LSA e quindi anche quelli che coprono in libera prestazione di servizi il rischio d'incendio in Svizzera.

Il disegno completa le disposizioni penali di cui all'articolo 50 numero 1 LSA inserendovi la fattispecie del non adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio di prestazioni di servizi senza autorizzazione. Visto che in virtù dell'articolo 7 capoverso 2 del presente disegno non è necessaria un'autorizzazione per questo genere d'attività, la violazione degli obblighi previsti all'articolo 7d del decreto che modifica la legge sull'assicurazione contro i danni sarebbe rimasta priva di sanzione; questo sarebbe stato inammissibile, considerato il parallelismo con la fattispecie penale dell'esercizio d'attività senza l'autorizzazione prescritta.

L'articolo 53 LSA attualmente vigente non ha dunque più ragion d'essere ed è sostituito con una nuova disposizione disciplinante transitoriamente la vigilanza semplificata, che verrà abrogata dal disegno stesso.

Decreto federale che modifica la legge federale sulla sorveglianza degli assicuratori

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1992¹⁾,

decreta:

I

La legge federale del 23 giugno 1978²⁾ sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori) è modificata come segue:

Ingresso (complemento)

in esecuzione degli articoli 31 e 36 dell'Accordo del 2 maggio 1992³⁾ sullo Spazio economico europeo e del suo allegato IX, il quale si riferisce:

- alla Direttiva n. 73/239 del Consiglio, del 24 luglio 1973⁴⁾, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e
- alla Direttiva n. 79/267 del Consiglio, del 5 marzo 1979⁵⁾, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio,

Art. 2 e 6

Abrogati

¹⁾ FF 1992 V 182

²⁾ RS 961.01; RU 1992 ... (FF 1992 II 706, allegato n. 2)

³⁾ RU 1993 ...

⁴⁾ RSEE IX-2.01; GUCE L 228 del 16.8.1973, p. 3, modificata dalle Direttive n. 88/357 (RSEE IX-2.06; GUCE L 172 del 4.7.1988, p. 1) e n. 90/618 (RSEE IX-2.07; GUCE L 330 del 29.11.1990, p. 44).

⁵⁾ RSEE IX-11.01; GUCE L 63 del 13.3.1979, p. 1, modificata dalla Direttiva n. 90/619 (RSEE IX-11.02; GUCE L 330 del 29.11.1990, p. 50).

Art. 7 cpv.2 (nuovo)

² Non è necessaria l'autorizzazione per gli istituti d'assicurazione aventi sede in uno Stato membro dello Spazio economico europeo ed esercitanti l'assicurazione dei grandi rischi secondo l'allegato alla legge del 20 marzo 1992¹⁾ sull'assicurazione contro i danni come anche le assicurazioni secondo gli articoli 12 e 13 del decreto del ...²⁾ sull'assicurazione vita concluse su iniziativa dello stipulante.

Art. 11 cpv. 2

Abrogato

Art. 13 cpv. 1 e 2

¹ Gli istituti d'assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta sulla vita non possono esercitare altro ramo, eccettuate le assicurazioni complementari di invalidità, di morte per infortunio e malattia, come anche l'assicurazione malattie e invalidità.

² *Abrogato*

Art. 14 cpv. 4 (nuovo)

⁴ Sono salve le disposizioni speciali per gli istituti d'assicurazione contro i danni secondo la legge federale del 20 marzo 1992³⁾ sull'assicurazione contro i danni e per gli istituti d'assicurazione vita secondo il decreto federale del ... sull'assicurazione vita.

Art. 16 Mediazione

È vietata la mediazione in favore di istituti d'assicurazione sottoposti alla presente legge ma che non dispongono d'autorizzazione ad esercitare in Svizzera.

Art. 18 cpv. 1

¹ L'autorità di sorveglianza controlla l'attività degli istituti d'assicurazione stranieri in Svizzera. Essa vigila sul mantenimento della solvibilità, sull'osservanza del piano d'esercizio e sul rispetto della legislazione svizzera sulla sorveglianza.

¹⁾ RU 1992 ...

²⁾ RU ...

³⁾ RU ...

Art. 21 cpv. 1 e 4

¹ Gli istituti d'assicurazione stabiliti in Svizzera devono compilare il bilancio annuo al 31 dicembre.

⁴ L'autorità di sorveglianza provvede che i bilanci siano pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 24 cpv. 2

² Per gli istituti di riassicurazione, il Consiglio federale può stabilire un emolumento calcolato secondo il totale dei premi incassati.

Art. 26 Applicazione

Il presente capitolo si applica soltanto all'attività in Svizzera degli istituti che esercitano l'assicurazione diretta.

Art. 29 Prescrizioni complete per gli istituti d'assicurazione stranieri stabiliti in Svizzera

Il foro ordinario e il luogo dell'esecuzione degli istituti d'assicurazione stranieri stabiliti in Svizzera sono, quanto agli obblighi risultanti da contratti d'assicurazione, alla sede dell'insieme dei loro affari svizzeri.

Art. 30 Disposizioni contrattuali contrarie

Sono nulle le disposizioni dei contratti d'assicurazione contrarie al presente capitolo. Sono salvi gli articoli 101b e 101c della legge federale del 2 aprile 1908¹⁾ sul contratto d'assicurazione concernenti la libera scelta del diritto applicabile come anche la proroga di competenza nel caso di grandi rischi secondo la convenzione di Lugano del 16 settembre 1988²⁾ concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

*Art. 31-36**Abrogati**Art. 37 Applicazione (nuovo)*

Le disposizioni del presente capitolo si applicano a tutti gli istituti d'assicurazione privati che esercitano l'assicurazione di responsabilità civile per autoveicoli senza la copertura dei grandi rischi secondo la legge del 20 marzo 1992³⁾ sull'assicurazione contro i danni.

¹⁾ RS 221.229.1

²⁾ RS 0.275.11

³⁾ RU 1992 ...

*Art. 37a**Ex art. 37**Art. 39 cpv. 5 e 6 (nuovi)*

⁵ Sono salve le disposizioni specifiche sul trasferimento del portafoglio nell'assicurazione contro i danni secondo l'articolo 11 della Direttiva n. 88/357 del Consiglio, del 22 giugno 1988¹⁾, e nell'assicurazione vita secondo l'articolo 6 della Direttiva n. 90/619 del Consiglio, dell'8 novembre 1990²⁾. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

⁶ Dopo ogni trasferimento del portafoglio lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto entro tre mesi a contare dal trasferimento.

Art. 42 cpv. 1 lett. a

¹ Il Consiglio federale emana:

- a. disposizioni per completare gli articoli 3 capoverso 1, 5 capoverso 3, 12, 13 capoverso 3, 14 capoverso 3, 15, 24, 37a capoverso 4, 38a capoversi 4 e 5, 39 capoverso 5 e 44 della presente legge, come anche per intervenire contro gli abusi che pregiudicano gli interessi degli assicurati;

Art. 48 cpv. 1

¹ Ai Cantoni è fatto salvo il diritto di emanare prescrizioni di polizia sull'assicurazione contro l'incendio. Per il portafoglio svizzero, essi possono imporre, agli istituti d'assicurazione privati contro l'incendio, modici contributi destinati alla protezione contro il fuoco e riscossi sui premi d'assicurazione contro l'incendio nonché esigere che essi forniscano al riguardo indicazioni sulle somme dell'assicurazione contro l'incendio, inerenti al loro territorio.

Art. 50 n. 1 quarto lemma (nuovo)

¹ ...

esercita un'attività in libera prestazione di servizio secondo l'articolo 7d della legge del 20 marzo 1992³⁾ sull'assicurazione contro i danni o secondo l'articolo 12 del decreto federale del ...⁴⁾ sull'assicurazione vita e non ha trasmesso all'autorità di vigilanza i documenti prescritti,

...

¹⁾ RSEE IX-7.01; GUCE L 172 del 4.7.1988, p. 1.

²⁾ RSEE IX-11.02; GUCE L 330 del 29.11.1990, p. 50.

³⁾ RU 1992 ...

⁴⁾ RU ...

Art. 53 titolo e cpv. 3 (nuovo)

Disposizioni transitorie

³ Gli istituti d'assicurazione sinora sottoposti alla sorveglianza semplificata devono adeguarsi alla presente legge entro dieci anni a contare dall'entrata in vigore del decreto federale del ...¹⁾ che adegua la legge sulla sorveglianza delle assicurazioni all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Art. 53a Fine dell'Accordo SEE (nuovo)

Se l'Accordo del 2 maggio 1992²⁾ sullo Spazio economico europeo cessa di essere in vigore, decadono anche gli articoli 7, capoverso 2, 14 capoverso 4, 37, 39 capoverso 5 e 50 numero 1 quarto lemma.

II

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

² In virtù dell'articolo 20 delle disposizioni transitorie³⁾ della Costituzione federale, non sottostà al referendum.

³ Entra in vigore simultaneamente all'Accordo SEE.

¹⁾ RU ...

²⁾ RU 1993 ...

³⁾ RU ...

92.057.15

5.9 Decreto federale che modifica la legge federale sulle cauzioni delle società d'assicurazioni estere (legge sulle cauzioni)

1 Scopo

La modifica proposta deriva dalla trasposizione nel diritto svizzero del patrimonio normativo comunitario in materia di assicurazione privata. Un riassunto della normativa comunitaria è contenuto nel messaggio relativo all'adozione dell'Accordo SEE (n. 7.442: Assicurazioni). Gli elementi del patrimonio normativo comunitario sui quali si fonda il presente disegno sono indicati qui appresso nel numero 3.

2 Urgenza

Le modifiche proposte devono entrare in vigore contemporaneamente all'Accordo SEE e non è previsto nessun periodo di transizione per la trasposizione nel diritto interno della normativa comunitaria nel settore dell'assicurazione privata. Vi è dunque urgenza, ragion per cui vi proponiamo di promulgare le modificazioni in questione sotto forma di decreto federale di obbligatorietà generale che non sottostà al referendum.

3 Commento all'articolo 1 capoverso 3

Le direttive determinanti in materia non consentono più di esigere una cauzione dalle società d'assicurazione con sede in uno Stato dello SEE. Si tratta delle seguenti disposizioni:

- articolo 6 paragrafo 3 della Prima direttiva n. 73/239 del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GUCE L 228 del 16.8.73, p. 3, Prima direttiva danni);
- articolo 6 paragrafo 3 della Prima direttiva n. 79/267 del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita e il suo esercizio (GUCE L 63 del 13.3.79, p. 1, Prima direttiva vita).

Le società d'assicurazione con sede in uno Stato dello SEE non rientrano dunque più nel campo d'applicazione della legge sulle cauzioni; la prova della solidità finanziaria avviene, per queste società, in altro modo. Rinviamo all'articolo 6 della legge sull'assicurazione contro i danni e all'articolo 7 del decreto

sull'assicurazione sulla vita, come pure ai commenti nei relativi messaggi (n. 5.11 e 5.12).

Viene soppresso il periodo «esercitanti in Svizzera esclusivamente un'attività in materia d'assicurazione diretta, esclusa l'assicurazione sulla vita» che figura nel capoverso 3 nella versione modificata dalla legge sull'assicurazione contro i danni. Questa formulazione deriva dall'Accordo Svizzera/CEE concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita. Ma, come già detto, anche l'articolo 6 paragrafo 3 della Prima direttiva vita non permette di esigere una cauzione dalle società d'assicurazione sulla vita con sede in uno Stato dello SEE; non vi è dunque più motivo per operare distinzioni in questo campo tra assicuratori vita ed assicuratori danni. Considerato che le società d'assicurazione estere che si limitano a praticare in Svizzera la riassicurazione sono in ogni modo esentate dalla sorveglianza, la precisazione «assicurazione diretta» non è più necessaria.

Vi proponiamo inoltre di adottare una regolamentazione per il caso in cui l'Accordo SEE cessasse di essere in vigore. In tal caso, il nostro Collegio dovrebbe emanare disposizioni transitorie che ripristinino la situazione giuridica e l'adattino a quella che deriva dal capoverso 3 nel suo tenore modificato dalla legge sull'assicurazione contro i danni. Le società d'assicurazione alle quali è applicabile l'Accordo Svizzera/CEE concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita non sarebbero tenute a fornire cauzioni nemmeno nel caso l'Accordo SEE divenga caduco.

Decreto federale che modifica la legge federale sulle cauzioni delle società di assicurazioni (legge sulle cauzioni)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1992¹⁾,
decreta:

I

La legge federale del 4 febbraio 1919²⁾ sulle cauzioni è modificata come segue:

Ingresso (complemento)

in esecuzione degli articoli 31 e 36 dell'Accordo del 2 maggio 1992³⁾ sullo Spazio economico europeo e del suo allegato IX, il quale si riferisce:

- alla Direttiva del Consiglio n. 73/239, del 24 luglio 1973⁴⁾, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e
- alla Direttiva del Consiglio n. 79/267, del 5 marzo 1979⁵⁾, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita e il suo esercizio,

Art. 1 cpv. 3

³ Finché è in vigore l'Accordo del 2 maggio 1992 sullo SEE, la presente legge non si applica alle società d'assicurazione con sede in uno Stato dello Spazio economico europeo. Se detto Accordo cessa di essere in vigore, il Consiglio federale può emanare disposizioni transitorie.

¹⁾ FF 1992 V 191

²⁾ RS 961.02; RU 1992 ... (FF 1992 II 706, allegato n. 3).

³⁾ RU 1993 ...

⁴⁾ RSEE IX-2.01; GUCE L 228 del 16.8.1973, p. 3.

⁵⁾ RSEE IX-11.01; GUCE L 63 del 13.3.1979, p. 1.

II

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

² In virtù dell'articolo 20 delle disposizioni transitorie¹⁾ della Costituzione federale, non sottostà al referendum.

³ Entra in vigore simultaneamente all'Accordo SEE.

¹⁾ RU ...

5.10 Decreto federale che modifica la legge federale concernente la garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla vita

1 Scopo

La modifica proposta deriva dalla trasposizione nel diritto svizzero del patrimonio normativo comunitario relativo all'assicurazione privata. Un riassunto della normativa comunitaria è contenuto nel messaggio relativo all'adozione dell'Accordo SEE (n. 7.422: Assicurazioni; FF 1992 IV 1). Gli elementi del patrimonio normativo comunitario sui quali si fonda il presente disegno sono indicati qui appresso sotto forma di rinvio al decreto sull'assicurazione sulla vita (DAV).

La legge concernente la garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla vita (legge sulla garanzia) disciplina la garanzia delle pretese degli assicurati derivanti da contratti d'assicurazione sulla vita stipulati con le società sottoposte a detta legge. Il ruolo della legge sulla garanzia e il rapporto con il disegno di nuovo DAV sono descritti nel messaggio relativo al DAV (5.11; n. 1 Scopo).

Le modifiche della legge sulla garanzia qui proposte concernono i seguenti punti:

- Campo d'applicazione (v. commento dell'art. 1).
- Misure conservative: in questo settore occorre procedere agli adeguamenti richiesti dalle direttive CE in materia di assicurazione sulla vita. La denominazione completa di queste direttive figura nel messaggio concernente il DAV (n. 5.11 Scopo), denominate nel presente messaggio «Prima direttiva vita» e «Seconda direttiva vita». Come per il disegno di DAV, ci siamo sforzati, per le misure conservative della legge sulla garanzia, di stabilire, nella misura del possibile, un parallelismo con la legge sull'assicurazione contro i danni (per quanto riguarda i motivi di questo parallelismo, rinviamo inoltre al messaggio concernente il DAV, n. 1 Scopo). Le modifiche della legge sulla garanzia proposte nel campo delle misure conservative sono di conseguenza molto simili, se non addirittura identiche, alle disposizioni concernenti le misure conservative della legge sull'assicurazione contro i danni. Rinviamo inoltre al commento delle singole disposizioni riguardanti queste misure.
- Introduzione di un capitolo IV (nuovo) concernente le disposizioni applicabili alle società straniere stabilite in Svizzera con sede in uno Stato dello SEE: questo capitolo contiene - analogamente a quanto avviene nella legge sull'assicurazione contro i danni - alcune disposizioni specifiche a questa categoria di società.
- Uniformazione delle competenze: l'attuale disciplinamento delle competenze nella legge sulla garanzia non è più appropriato. Numerosi atti amministra-

tivi, per i quali la legge sulla garanzia prevede ancora la competenza del Consiglio federale, sono attualmente delegati, in forza dell'ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS 961.05), all'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) e, in certi casi, al Dipartimento federale di giustizia e polizia. Ci sembra dunque opportuno adattare alla situazione attuale la regolamentazione delle competenze contenuta in questa legge e prevedere, nel medesimo tempo, un disciplinamento uniforme come nella legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01; art. 43 cpv. 1) e nella legge sull'assicurazione contro i danni (art. 31 cpv. 3).

Ciò implica una modifica di tutte le disposizioni della legge sulla garanzia che dichiarano competente il Consiglio federale, ad eccezione di quelle che si riferiscono alla competenza di emanare ordinanze. In luogo del Consiglio federale, compaiono le espressioni «autorità di sorveglianza» e «dipartimento», nozioni definite in un'apposita disposizione (art. 36 del disegno di legge; v. anche art. 4 cpv. 2). Quest'uniformazione e miglioramento della regolamentazione delle competenze non sono direttamente dettate dall'adeguamento all'Accordo SEE. Si tratta soltanto di disciplinare a livello di legge ciò che era in larga misura attualmente regolamentato in un'ordinanza (OS). Inoltre, l'adeguamento del disciplinamento delle competenze armonizzerà quest'ultimo con quello della LSA e della legge sull'assicurazione contro i danni, con innegabile vantaggio per la chiarezza.

Per l'adeguamento delle disposizioni in questione, ci siamo basati, quando una regola era già prevista, sull'attribuzione di competenze dell'OS. Inoltre, abbiamo badato ad armonizzare le competenze con quelle della legge sull'assicurazione contro i danni, in particolare per quanto riguarda le misure conservative.

2 Urgenza

Le modifiche proposte devono entrare in vigore contemporaneamente all'Accordo SEE e non è previsto nessun periodo di transizione per la trasposizione nel diritto interno del patrimonio normativo comunitario nel settore dell'assicurazione privata. Vi è dunque urgenza, ragion per cui vi proponiamo di promulgare le modificazioni in questione sotto forma di decreto federale di obbligatorietà generale che non sottostà al referendum.

3 Commento alle singole disposizioni

Titolo

La modifica del titolo deve essere posta in relazione con il nuovo campo d'applicazione della legge. Le osservazioni in proposito sono contenute nel commento dell'articolo 1.

Modifica di termini

Questa disposizione deriva dall'uniformazione nell'attribuzione delle competenze, già commentata sopra (cfr. n. 1, Scopo).

Articolo 1

È opportuno innanzitutto sottolineare che la Prima e la Seconda direttiva vita non obbligano gli Stati dello SEE a prevedere garanzie sotto forma di un fondo di garanzia. Ma nemmeno è proibito loro di richiederne. Ciò significa, nel caso della Svizzera, che il sistema previsto dalla legge sulla garanzia può essere mantenuto. Tuttavia, visto l'articolo 6 paragrafo 3 della Prima direttiva vita, gli assicuratori sulla vita con sede in uno Stato dello SEE non possono più essere costretti a fornire una garanzia. Di conseguenza, gli assicuratori sulla vita esteri con sede in uno Stato dello SEE non possono più essere assoggettati alla legge sulle cauzioni (RS 961.02). Affinché continui ad esserci una forma di garanzia adeguata per i contratti conclusi da questi assicuratori, sembra opportuno assoggettare alla legge sulle cauzioni anche le società estere d'assicurazione con sede in uno Stato dello SEE.

Per questi motivi, vi proponiamo una modifica del titolo, visto che la legge sulla garanzia non si applicherà più soltanto alle società indigene. La formulazione dell'articolo 1 è scelta in modo che il capoverso 1 regga, come già attualmente, le società d'assicurazione sulla vita con sede in Svizzera (cpv. 1 lett. a) e, ciò che costituisce una novità, le società d'assicurazione sulla vita con uno stabilimento in Svizzera e la sede sociale in uno Stato dello SEE. Non rientrano nel campo d'applicazione della legge sulla garanzia le società d'assicurazione di Paesi terzi, vale a dire le società che non hanno sede in uno Stato dello SEE. Sono eccettuate le disposizioni del capoverso 2 che si riferiscono pure ai Paesi terzi. Dette società rimangono inoltre soggette alla legge sulle cauzioni.

La legge sulla garanzia non si applica inoltre ai contratti conclusi, a partire dall'estero, in regime di libera prestazione di servizi.

Articolo 2

Il motivo di questa modifica - soppressione del vigente numero 2 - va ricercata nell'articolo 21 della Seconda direttiva vita. La disposizione prevede, in sostanza, che in caso di liquidazione di una società d'assicurazione i contratti conclusi in libera prestazione di servizi debbano essere adempiuti alla stessa stregua degli altri contratti, quelli, cioè, non conclusi in libera prestazione di servizi. Quest'uguaglianza di trattamento ha per conseguenza che i differenti modi di conclusione dei contratti sottostanno alle stesse esigenze in materia di garanzia.

I contratti conclusi in libera prestazione di servizi da assicuratori svizzeri con stipulanti esteri devono dunque essere di principio garantiti alla stessa stregua di quelli conclusi in Svizzera o tramite uno stabilimento all'estero. Considerato che in Svizzera la garanzia è costituita dal fondo di garanzia, bisogna prevedere anche un fondo di garanzia per i contratti conclusi in libera prestazione di servizi, come pure per quelli conclusi da uno stabilimento. Tuttavia, una doppia garanzia non avrebbe senso: è dunque ragionevole esentare da questo principio i portafogli esteri quando esiste una garanzia equivalente all'estero (ciò vale anche per i contratti conclusi da uno stabilimento). Il termine «equivalenti» significa che non verrà accettata qualsivoglia garanzia. Una garanzia all'estero potrà essere riconosciuta sufficiente soltanto se corrisponde, per genere e ampiezza, alle norme svizzere sui fondi di garanzia.

In altri termini, i portafogli in questione devono essere garantiti o in Svizzera secondo la legge sulla garanzia, oppure all'estero, secondo le norme del Paese interessato. Non si giustifica invece più il vigente numero 2 della disposizione, in quanto concerne soltanto una forma ridotta di garanzia.

Articolo 3

Il capoverso 2 è abrogato, poiché viene soppressa la sorveglianza semplificata (cfr. nel presente messaggio il disegno di decreto federale che modifica la legge sulla sorveglianza degli assicuratori, n. 5.8).

Articolo 4

Il capoverso 1 terzo periodo è abrogato, poiché viene soppressa la sorveglianza semplificata (cfr. nel presente messaggio il disegno di decreto federale che modifica la legge sulla sorveglianza degli assicuratori, n. 5.8).

Articolo 15

Questo articolo raggruppa due disposizioni di contenuto simile, cioè l'attuale articolo 15 della legge sulla garanzia e l'articolo 15 della legge sull'assicurazione contro i danni. Occorre segnalare i seguenti punti:

- Il capoverso 1 corrisponde al capoverso 1 attualmente vigente, con una modifica concernente le competenze (cfr. n. 1, Scopo).
- Il capoverso 2 non limita più il disciplinamento al portafoglio svizzero, visto che, come già detto sopra, il campo d'applicazione della legge sulla garanzia comprende anche i portafogli esteri. Inoltre, viene utilizzato il termine «assicurati», come nel capoverso 1, e non «stipulante», al fine di meglio tener conto della fattispecie da disciplinare, con particolare riguardo alle assicurazioni collettive e agli articoli 1 e 17 capoverso 2 LSA.
- Viene precisato che il capoverso 3, il quale corrisponde all'attuale capoverso 2, regge le società svizzere, visto che, già per la sua formulazione, può concernere soltanto le società con sede nel nostro Paese.
- Il capoverso 4 tiene conto del fatto che l'autorità competente per prendere provvedimenti nei confronti delle società, che esercitano in Svizzera un'attività di prestazione di servizi, è in primo luogo l'autorità del Paese di sede (art. 20 Seconda direttiva vita). La collaborazione tra le autorità in occasione di simili misure è disciplinata nel capitolo relativo alla libera prestazione di servizi del DAV (cfr. art. 14 DAV).

Articolo 15a

Questa disposizione è la trasposizione dell'articolo 24 capoversi 1 e 4 della Prima direttiva vita e corrisponde essenzialmente all'articolo 16 della legge sull'assicurazione contro i danni, tuttavia senza alcune prescrizioni che figurano già nella legge sulla garanzia.

Articolo 15b

Questa disposizione corrisponde all'articolo 17 della legge sull'assicurazione contro i danni e dovrebbe figurare nella legge sulla garanzia, al fine di armoniz-

zare le regolamentazioni dell'assicurazione contro i danni e quella dell'assicurazione sulla vita.

Articolo 15c

La disposizione recepisce l'articolo 24 paragrafo 2 della Prima direttiva vita. Conformemente alla direttiva e in armonia con la legge sull'assicurazione contro i danni, l'applicazione di questa disposizione deve essere limitata alle società svizzere.

Articolo 15d

La disposizione è la trasposizione dell'articolo 24 capoverso 3 della Prima direttiva vita. L'applicazione di questa disposizione è limitata alle società svizzere, conformemente alla direttiva e in armonia con la legge sull'assicurazione contro i danni.

Articolo 16

Le modifiche del titolo marginale e dei capoversi 1 e 2 concernono unicamente la regolamentazione delle competenze (cfr. n. 1, Scopo).

La riserva contenuta nel capoverso 4 corrisponde a quella che figura nell'articolo 15 capoverso 4; si rinvia quindi al commento di detta disposizione. La riserva vuole esprimere che, conformemente all'articolo 20 della Seconda direttiva vita, l'autorità di sorveglianza dello Stato della prestazione di servizi non dispone di un diritto d'intervento diretto nei confronti delle società d'assicurazione che esercitano in Svizzera, a partire dall'estero, un'attività in regime di libera prestazione di servizi. L'applicazione dei divieti previsti nel capoverso 2 appare problematica nel caso di questo tipo di assicuratori e potrebbe aver luogo, all'occorrenza, soltanto se, nonostante le informazioni fornite dall'autorità di sorveglianza dello Stato di prestazione dei servizi, lo Stato di sede non adottasse le misure o ne adottasse di insufficienti (art. 20 par. 4 della Seconda direttiva vita).

Articolo 17

La regolamentazione delle competenze e il campo d'applicazione (società indigene) sono modificati in analogia alla legge sull'assicurazione contro i danni.

Articolo 17a

La disposizione si ispira all'articolo 26 della legge sull'assicurazione contro i danni (anche qui per ragioni di parallelismo di regolamentazione nell'assicurazione contro i danni e nell'assicurazione sulla vita). Viene utilizzata l'espressione «società di Paesi terzi» e non «istituti d'assicurazione di Paesi terzi» per mantenere l'uniformità della terminologia usata nella legge sulla garanzia.

Capo III, Titolo

Il titolo vuole indicare che le norme relative al fallimento sono di principio valide soltanto per le società indigene (fatto salvo l'art. 39 della legge sulla garanzia). Questo disciplinamento corrisponde del resto a quello della legge sull'assicurazione contro i danni.

Le disposizioni di questo capitolo possono essere quasi integralmente mantenute senza cambiamenti. Le modifiche proposte in seguito sono dettate essenzialmente dalle considerazioni già esposte riguardo alla regolamentazione delle competenze (v. n. 1 Scopo, nonché le disposizioni menzionate in «Modifica di termini»).

Articolo 19

Il capoverso 3 è soppresso dato che viene eliminata la sorveglianza semplificata (cfr. nel presente messaggio il disegno di decreto che modifica la legge sulla sorveglianza degli assicuratori; n. 5.8).

Articolo 20

Il rinvio ad altre disposizioni della legge sulla garanzia è stato ampliato per tener conto delle misure introdotte negli articoli 15 e seguenti.

Capo IV, Titolo

Le disposizioni di questo capitolo corrispondono, per contenuto, a quelle che figurano nella legge sulle assicurazioni contro i danni negli articoli 23 segg. («Istituti assicurativi esteri»). Nella legge sulla garanzia, il campo d'applicazione deve essere limitato agli istituti assicurativi con stabilimento in Svizzera e sede in uno Stato dello SEE, visto che essi soltanto, oltre a quelli che hanno sede in Svizzera, sottostanno alla legge sulla garanzia.

Articolo 30a

Viene utilizzata l'espressione «portafoglio che deve essere garantito secondo la presente legge» in modo da comprendere sia i portafogli d'assicurazione svizzeri, sia i portafogli stranieri. Infatti il campo d'applicazione della legge può estendersi, in determinati casi, anche alla garanzia di portafogli esteri (art. 1 e 2).

Articolo 30b

Nel capoverso 1 i portafogli in questione sono designati in modo generale, come nell'articolo 30a; si rinvia alle considerazioni espresse in merito a questa disposizione.

Articolo 30c

Questa disposizione recepisce l'articolo 24 paragrafo 3 comma 2 della Prima direttiva vita. Non è necessario precisare che si tratta di «disposizioni complementari per gli istituti assicurativi comunitari» come nella legge sull'assicurazione contro i danni, dato che lo si deduce già dal titolo del capitolo. Il titolo marginale si riferisce unicamente al contenuto della disposizione.

Articolo 30d

Questo articolo, che corrisponde all'articolo 27 della legge sull'assicurazione contro i danni, intende armonizzare regolamentazioni concernenti l'assicurazione contro i danni e l'assicurazione sulla vita.

Articolo 32

I nuovi capoversi 3-6 ricalcano l'articolo 30 della legge sull'assicurazione contro i danni, dato che l'articolo 32 nel suo insieme ha la stessa concezione dell'articolo 30 della legge sull'assicurazione contro i danni. Nel capoverso 5, è stato aggiunto «o alla legge sull'assicurazione sulla vita», affinché il divieto d'esercizio in questione possa concernere, come nella legge sull'assicurazione contro i danni, anche le società d'assicurazione di Paesi terzi, per le quali è immaginabile soprattutto un divieto di esercitare un'attività in qualità di mandatario generale.

Articolo 34

La disposizione è superflua a causa del nuovo capoverso 6 dell'articolo 32.

Articolo 36

La disposizione corrisponde agli articoli 31 capoverso 3 della legge sull'assicurazione contro i danni e 43 capoverso 1 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori. Essa si riferisce al miglioramento e all'uniformazione della regolamentazione delle competenze, già commentata in precedenza (cfr. n. 1, Scopo).

Articolo 38

Considerata la modifica dell'articolo 1 (il cpv. 2 diventa cpv. 3), deve essere modificato soltanto il rinvio. Tuttavia, questa disposizione – introdotta in seguito al crollo della valuta tedesca dopo la Prima guerra mondiale e alle misure prese a favore degli assicurati svizzeri di società tedesche di assicurazione sulla vita – non ha oggi più alcun significato. Vi proponiamo dunque di abrogarla.

Articolo 39a

La disposizione limita la durata di validità delle modificazioni introdotte in seguito all'Accordo SEE alla durata dell'accordo stesso. In caso di sua caducità, le società d'assicurazione sulla vita con stabilimento in Svizzera e sede in uno Stato dello SEE sono sottoposte alle norme concernenti le società di Paesi terzi, e cioè – come detto nelle spiegazioni dell'articolo 1 – alla legge sulle cauzioni.

**Decreto federale
che modifica la legge federale concernente
la garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere
d'assicurazione sulla vita**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1992¹⁾,
decreta:

I

La legge federale del 25 giugno 1930²⁾ concernente la garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla vita è modificata come segue:

Titolo

Legge federale sulla garanzia degli obblighi derivanti da assicurazioni sulla vita

Ingresso (complemento)

in esecuzione degli articoli 31 e 36 dell'Accordo del 2 maggio 1992³⁾ sullo Spazio economico europeo e del suo allegato IX, il quale si riferisce alla Prima direttiva n. 79/267 del Consiglio, del 5 marzo 1979⁴⁾, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita e il suo esercizio,

Modifica di termini

¹ Il termine «Consiglio federale», è sostituito con «autorità di sorveglianza» negli articoli 4 capoverso 3, 6, 7, 9-11, 16 e 19.

² Il termine «Consiglio federale» è sostituito con «dipartimento» negli articoli 18, 21, 23, 24, 27, 29 e 30.

¹⁾ FF 1992 V 195

²⁾ RS 961.03; RU 1992 ... (FF 1992 II 706, allegato n. 4)

³⁾ RU 1993 ...

⁴⁾ RSEE IX-11.01; GUCE L 63 del 13.3.1979, p. 1, modificata dalla Direttiva n. 90/619 (RSEE IX-11.02; GUCE L 330 del 29.11.1990, p. 50).

Art. 1

1. Scopo della legge e campo d'applicazione
1. Garanzia dei diritti degli assicurati

- ¹ Le società svizzere d'assicurazione sulla vita
- a. con sede in Svizzera, oppure
 - b. con uno stabilimento in Svizzera e sede in uno Stato dello Spazio economico europeo (SEE)

devono costituire un fondo (fondo di garanzia) destinato a garantire gli obblighi derivanti dalle assicurazioni sulla vita da esse stipulate. Per le somme riassicurate la prestazione della garanzia spetta al primo assicuratore.

² Gli articoli 17a e 39 si applicano anche alle società d'assicurazione con sede in uno Stato non membro dello SEE (società d'assicurazione di Paesi terzi).

³ L'autorità di sorveglianza può ordinare che siano costituiti fondi speciali per singoli gruppi di assicurazioni.

Art. 2

2. Eccezioni

La società non ha l'obbligo di garantire secondo la presente legge i suoi portafogli esteri quando per essi debba costituire garanzie equivalenti all'estero.

Art. 3 cpv. 2

² *Abrogato*

Art. 4 cpv. 1 e 2

¹ La società deve determinare l'importo del fondo di garanzia entro i primi quattro mesi del nuovo esercizio contabile. Esso va calcolato al momento della chiusura dei conti.

² Per ragioni gravi, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (dipartimento) può ordinare che questo importo sia determinato durante l'esercizio contabile, sulla base degli obblighi in corso, a una data da lui stabilita.

Art. 15

1. Misure di assessment

¹ Se gli interessi degli assicurati sembrano esposti a pericolo, l'autorità di sorveglianza intima alla società di prendere le misure atte a rimediare alla situazione.

² Se la società non ottempera all'intimazione, l'autorità di sorveglianza prende d'ufficio le misure atte a proteggere gli assicurati. Essa può in particolare trasferire a un'altra società d'assicurazione il portafoglio e il fondo che lo garantisce, oppure decidere la realizzazione forzata dei valori del fondo di garanzia.

³ Il dipartimento può esigere la convocazione di un'assemblea generale o di un altro organo di una società svizzera, competente a decidere sulle misure di assestamento. Esso può farsi rappresentare alle deliberazioni degli organi della società a ciò relative.

⁴ Sono fatte salve le disposizioni relative ai provvedimenti che possono essere presi conformemente all'articolo 14 del decreto del¹⁾ sull'assicurazione sulla vita nei riguardi delle società che esercitano in Svizzera un'attività in regime di libera prestazione di servizi.

Art. 15a (nuovo)

II. Inosservanza delle prescrizioni sulle riserve tecniche

Se una società non si conforma alle prescrizioni legali sulla sorveglianza degli assicuratori o alle decisioni prese nei suoi riguardi dall'autorità di sorveglianza circa la costituzione e la copertura di riserve tecniche, l'autorità di sorveglianza prende ogni provvedimento atto a salvaguardare gli interessi degli assicurati. Essa può in particolare vietare la libera disposizione degli elementi patrimoniali della società situati in Svizzera oppure ordinarne il deposito o il blocco.

Art. 15b (nuovo)

III. Insufficienza della dotazione di capitale e del fondo d'organizzazione

Se le condizioni giuste l'articolo 4 (capitale minimo) e 6 (fondo d'organizzazione) del decreto del¹⁾ sull'assicurazione sulla vita non sono più adempiute, l'autorità di sorveglianza prende i provvedimenti previsti nell'articolo 40 della legge del 23 giugno 1978²⁾ sulla sorveglianza degli assicuratori.

Art. 15c (nuovo)

IV. Piano di risanamento

¹ Se i mezzi propri computabili di una società svizzera d'assicurazione sono inferiori al margine di solvibilità secondo l'articolo 5 del decreto del¹⁾ sull'assicurazione sulla vita, l'autorità di sorveglianza ingiunge alla società d'assicurazione di sottoporle, per approvazione, un piano inteso a ristabilire una sana situazione finanziaria (piano di risanamento).

² L'autorità di sorveglianza può stabilire nel singolo caso le esigenze a cui deve soddisfare il piano di risanamento e il termine entro il quale devono essere attuati i provvedimenti ivi previsti.

³ Se la società d'assicurazione non attua entro il termine impartito le misure previste nel piano di risanamento, il dipartimento le revoca l'autorizzazione senza ulteriore ingiunzione giusta l'articolo 40 capoverso 1 della legge del 23 giugno 1978²⁾ sulla sorveglianza degli assicuratori.

¹⁾ RU ...

²⁾ RS 961.01

Art. 15d (nuovo)

V. Piano di finanziamento

¹ Se i mezzi propri computabili di una società svizzera d'assicurazione non coprono più il fondo di garanzia secondo l'articolo 5 del decreto del¹⁾ sull'assicurazione sulla vita, l'autorità di sorveglianza esige dalla società d'assicurazione un piano di finanziamento a breve termine che deve esserle sottoposto per approvazione.

² L'autorità di sorveglianza può inoltre limitare o vietare la libera disposizione degli elementi patrimoniali della società d'assicurazione e prendere ogni provvedimento atto a salvaguardare gli interessi degli assicurati.

³ I capoversi 2 e 3 dell'articolo 15c si applicano per analogia.

Art. 16 Titolo marginale, cpv. 2 e 4

VI. Disposizioni dell'autorità di sorveglianza

² Essa può inoltre o vietare il riscatto e la costituzione in pegno delle polizze e, nei casi previsti nell'articolo 36 della legge federale del 2 aprile 1908²⁾ sul contratto d'assicurazione, il pagamento della riserva matematica ovvero concedere una moratoria tanto alla società per l'adempimento dei suoi obblighi quanto agli assicurati per il pagamento dei premi.

⁴ Sono fatte salve le disposizioni relative ai provvedimenti che possono essere presi conformemente all'articolo 14 del decreto del¹⁾ sull'assicurazione sulla vita nei riguardi delle società che esercitano in Svizzera un'attività in regime di libera prestazione di servizi.

Art. 17

VII. Nomina di un liquidatore

Se la società entra in liquidazione, il dipartimento può nominarle un liquidatore.

Art. 17a (nuovo)

VIII. Disposizioni complementari per le società di Paesi terzi

Gli articoli 15c, 15d e 17 sono applicabili per analogia alle società di Paesi terzi.

*Titolo che precede l'articolo 18***Capo III: Fallimento di società svizzere**¹⁾ RU ...²⁾ RS 221.229.1

*Art. 19 cpv. 3**Abrogato**Art. 20*3. Provvedimen-
ti conservativi

L'autorità di sorveglianza esamina se sia ancora possibile rimediare alla situazione, e, all'occorrenza, prende le misure previste agli articoli 15, 15a, 15c, 15d e 16.

Capo IV:**Disposizioni particolari per le società estere stabilite in Svizzera e con sede in uno Stato dello SEE***Art. 30a (nuovo)*I. Esclusione dei
crediti di terzi

Gli elementi del fondo di garanzia sono gravati per legge da un diritto di pegno per i crediti derivanti da contratti d'assicurazione del portafoglio che deve essere garantito conformemente alla presente legge; per gli altri crediti, non sono né sottoposti all'esecuzione forzata, né possono essere sequestrati o pignorati, né essere inclusi in una procedura di fallimento all'estero.

*Art. 30b (nuovo)*II. Realizzazione
forzata

¹ Per i crediti derivanti da contratti d'assicurazione del portafoglio che deve essere garantito conformemente alla presente legge, la società d'assicurazione dev'essere escussa in via di realizzazione del pegno (art. 151 segg. LEF¹⁾) nel luogo della sede incaricata dell'insieme degli affari svizzeri (art. 14 cpv. 2 LSA²⁾). Se il dipartimento svincola un fondo per la realizzazione, l'esecuzione deve essere continuata nel luogo d'ubicazione del fondo.

² Se è presentata una domanda di realizzazione del pegno, l'ufficio delle esecuzioni ne informa entro tre giorni l'autorità di sorveglianza.

³ Se, entro quattordici giorni a contare dal ricevimento della domanda di realizzazione del pegno, la società d'assicurazione non può provare di aver soddisfatto completamente il creditore, l'autorità di sorveglianza, dopo aver sentito la società d'assicurazione, comunica all'ufficio delle esecuzioni quali elementi del fondo di garanzia vengono svincolati per la realizzazione.

¹⁾ RS 281.1²⁾ RS 961.01

Art. 30c (nuovo)

III. Restrizione della facoltà di disporre

¹ Se l'autorità di sorveglianza dello Stato nel cui territorio si trova la sede di una società d'assicurazione limita o vieta la libera facoltà di disporre degli attivi di quest'ultima, l'autorità svizzera di sorveglianza, a richiesta dell'autorità di sorveglianza estera, adotta le stesse misure per l'insieme degli affari svizzeri.

² Gli articoli 15c capoverso 3 e 17 si applicano per analogia.

Articolo 30d (nuovo)

IV. Effetto dei ricorsi

I ricorsi contro le decisioni prese in virtù degli articoli 15-15d e 30c non hanno effetto sospensivo.

Titolo che precede l'articolo 31

Capo V: Disposizioni penali

Art. 32

II. Delitti

¹ È punito con la detenzione o con la multa sino a 20 000 franchi:

- a. chiunque calcola in modo errato l'importo del fondo di garanzia da accantonare o comunica un importo inesatto all'autorità di sorveglianza;
- b. chiunque omette d'integrare il fondo di garanzia entro i termini previsti negli articoli 6 e 16 capoverso 1 e di tenere a giorno i registri del fondo;
- c. chiunque ritira dal fondo di garanzia, senza il consenso dell'autorità di sorveglianza, dei valori senza sostituirli in pari tempo o entro il termine fissato dall'articolo 10 capoverso 2, con altri valori equivalenti, oppure grava di oneri i beni fondiari, iscritti nel registro, a danno del fondo di garanzia, o li aliena, ovvero compie atti che menomano la sicurezza dei valori del fondo stesso;
- d. chiunque iscrive inesattamente fatti notevoli nei registri o negli elenchi da presentare all'autorità di sorveglianza, falsifica od altera questi registri ed elenchi o dà altrimenti all'autorità di sorveglianza indicazioni false sul fondo di garanzia o sugli investimenti.

² Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 20 000 franchi.

³ Il capoverso 1 lettera d si applica anche ai documenti esteri.

⁴ Alle infrazioni commesse nella società da mandatari o rappresentanti sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo¹⁾.

⁵ Il giudice può vietare, per una durata di cinque anni al massimo, al condannato alla detenzione qualsiasi attività dirigente in una società d'assicurazione sottoposta alla presente legge o al decreto del²⁾ sull'assicurazione sulla vita.

⁶ L'istruzione e il giudizio delle fattispecie penali descritte nel presente articolo incombono ai Cantoni. L'autorità di sorveglianza può chiedere l'apertura dell'istruzione giusta l'articolo 258 della legge federale sulla procedura penale³⁾.

Art. 34

Abrogato

Titolo che precede l'articolo 36

Capo VI: Disposizioni transitorie e finali

Art. 36

Il controllo e la facoltà decisionale spettano all'Ufficio federale delle assicurazioni in tutti i casi in cui non è stato esplicitamente dichiarato competente il dipartimento.

I. Controllo e
facoltà decisio-
nale

Art. 38

Abrogato

Art. 39a (nuovo)

¹ Se l'Accordo del 2 maggio 1992⁴⁾ sullo Spazio economico europeo cessa di essere in vigore, la società d'assicurazione sulla vita SEE è sottoposta alle disposizioni applicabili alle società di Paesi terzi.

IVa. Caducità
dell'Accordo
SEE

² Il Consiglio federale può emanare disposizioni transitorie.

¹⁾ RS 313.0

²⁾ RU ...

³⁾ RS 312.0

⁴⁾ RU 1993 ...

II

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

² In virtù dell'articolo 20 delle disposizioni transitorie¹⁾ della Costituzione federale, non sottostà al referendum.

³ Entra in vigore simultaneamente all'Accordo SEE.

5.11 Decreto federale sull'assicurazione diretta sulla vita (Decreto sull'assicurazione vita, DAV)

1 Obiettivo

Il disegno di decreto sull'assicurazione vita scaturisce dalla trasposizione nel diritto svizzero del patrimonio normativo comunitario relativo all'assicurazione privata. Un compendio della normativa comunitaria figura nel messaggio relativo all'adozione dell'Accordo SEE (n. 7.422: Assicurazioni). Concretamente, si tratta di trasporre nel diritto svizzero due direttive della Comunità economica europea concernenti l'assicurazione sulla vita, ossia:

- La Prima direttiva n. 79/267 del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (GUCE L 63 del 13.3.79, p. 1; di seguito chiamata «Prima direttiva vita»);
- La Seconda direttiva n. 90/619 del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267 (GUCE L 330 del 29.11.90, p. 50; di seguito chiamata «Seconda direttiva vita»).

La Prima direttiva vita intende essenzialmente attuare la libertà di stabilimento per gli assicuratori sul territorio degli Stati dello Spazio economico europeo nei quali la direttiva è applicata, fissandone le modalità. La Seconda direttiva vita introduce la libera prestazione di servizi per questo ramo d'assicurazione. Per maggiori dettagli, rinviamo alle osservazioni del capitolo intitolato «Disposizioni particolari per la libera prestazione di servizi nello SEE».

Le due direttive summenzionate perseguono dunque, per il settore dell'assicurazione sulla vita, essenzialmente gli stessi obiettivi delle direttive 73/239 e 88/357 (GUCE L 228 del 16.8.73, p. 3 e GUCE L 172 del 4.7.88, p. 1) concernenti l'assicurazione contro i danni. Questa concordanza di obiettivi si traduce nel fatto che le corrispondenti direttive - ossia 73/239 e 79/267 per la libertà di stabilimento nonché 88/357 e 90/619 per la libera prestazione di servizi - sono molto simili per quanto riguarda la forma ed il contenuto.

La trasposizione delle due direttive concernenti l'assicurazione diretta contro i danni avviene nell'ambito della legge federale sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (legge sull'assicurazione contro i danni). Viste le analogie tra le direttive concernenti l'assicurazione contro i danni e quelle relative all'assicurazione sulla vita, sembra ragionevole concepire la legge sull'assicurazione vita in modo per quanto possibile simile a quella relativa all'assicura-

zione contro i danni, sia dal punto di vista della struttura che da quello del contenuto.

Rileviamo che attualmente già esiste il testo di una legge sull'assicurazione contro i danni derivante dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita. Questo testo legislativo traspone, sulla base dell'Accordo, la direttiva 72/239 (libertà di stabilimento nell'assicurazione diretta contro i danni) nonché alcune altre direttive riguardanti l'assicurazione contro i danni (vedi messaggio relativo alla legge sull'assicurazione contro i danni in FF 1991 IV 1 segg.).

Numerose riflessioni che hanno condotto alla redazione della legge e sono contenute nel messaggio summenzionato sono valide anche per il settore dell'assicurazione sulla vita e, di conseguenza, per il decreto sull'assicurazione vita. Per tale motivo questo messaggio si riferisce a più riprese a quello concernente la legge sull'assicurazione contro i danni, pur segnalando le differenze, dove necessario, in ragione delle diversità fra le disposizioni della legge sull'assicurazione contro i danni e del decreto sull'assicurazione vita.

Notiamo già fin d'ora un'importante differenza tra la legge sull'assicurazione contro i danni e il decreto sull'assicurazione vita, che riguarda la garanzia dei crediti risultanti da contratti d'assicurazione.

Nel settore dell'assicurazione contro i danni, questa garanzia sarà realizzata in modo nuovo con la costituzione di un «patrimonio vincolato» da parte delle istituzioni assicurative, conformemente alle disposizioni del capitolo III della legge sull'assicurazione contro i danni. Il presente disegno di decreto sull'assicurazione vita non prevede invece un capitolo analogo, dato che la garanzia dei crediti risultanti da contratti d'assicurazione sulla vita è attualmente già prevista nella legge federale sulla garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla vita (legge di garanzia; RS 961.03) e - per quanto riguarda gli assicuratori sulla vita esteri - nella legge federale sulle cauzioni delle società d'assicurazioni (legge sulle cauzioni; RS 961.02).

Nel settore dell'assicurazione sulla vita è pertanto sufficiente rendere la legge di garanzia conforme alle direttive per quanto attiene al campo d'applicazione ed al contenuto. Di conseguenza, le istituzioni d'assicurazione che soggiacciono alla legge sull'assicurazione vita saranno sottoposte, per quanto riguarda le pretese degli assicurati, alla legge di garanzia modificata (assicuratori sulla vita con sede in uno Stato dello SEE) oppure alla legge sulle cauzioni (assicuratori di Paesi terzi).

Inoltre, a differenza della legge sull'assicurazione contro i danni, il decreto sull'assicurazione vita non contiene disposizioni relative ai provvedimenti conservativi o alle sanzioni penali, poiché tali settori sono già disciplinati nella legge di garanzia e in quella sulle cauzioni. Certi adeguamenti dei provvedimenti conservativi previsti dalla legge di garanzia, invece, sono resi necessari dalle direttive. Rinviamo, in questo messaggio, al disegno di decreto federale concernente la modificazione della legge sulle cauzioni delle società d'assicurazioni estere (n. 5.9).

2 **Urgenza**

Il presente decreto deve entrare in vigore simultaneamente all'Accordo SEE poiché non è previsto un periodo di transizione per la ripresa del patrimonio normativo comunitario nel settore dell'assicurazione privata. Vista l'urgenza, proponiamo di emanare il presente atto legislativo sotto forma di decreto federale di obbligatorietà generale che non sottostà al referendum.

3 **Commento alle singole disposizioni**

3.1 **Campo d'applicazione e definizioni (art. 1, 2 e 3)**

Il campo d'applicazione del decreto sull'assicurazione vita si estende a tutti gli istituti d'assicurazione sulla vita che possono svolgere un'attività in Svizzera. Sono interessati sia gli istituti d'assicurazione sulla vita che devono ottenere un'autorizzazione giusta l'articolo 7 capoverso 1 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01), sia quelli che, giusta l'articolo 7 capoverso 2 LSA (nuovo) per esercitare non necessitano più di un'autorizzazione svizzera, ossia gli istituti d'assicurazione sulla vita che possono svolgere un'attività in Svizzera senza autorizzazione in libera prestazione di servizi (art. 13 in relazione con l'art. 19 par. 2 della Seconda direttiva vita; art. 12 e 13 del decreto sull'assicurazione vita). Dettagliatamente, le seguenti categorie d'istituti d'assicurazione sulla vita sono sottoposte al decreto:

- istituti d'assicurazione sulla vita con sede in Svizzera (istituti d'assicurazione svizzeri);
- istituti d'assicurazione sulla vita esteri con sede sul territorio di uno Stato dello SEE (istituti d'assicurazione dello SEE);
- istituti d'assicurazione sulla vita esteri con sede sul territorio di uno Stato che non fa parte dello Spazio economico europeo (istituti d'assicurazione di Paesi terzi).

Non sono invece sottoposti al decreto sull'assicurazione vita gli istituti d'assicurazione contro i danni e gli istituti di riassicurazione.

La delega di competenza prevista all'articolo 1 capoverso 2 consente al nostro Collegio di designare i rami d'assicurazione mediante ordinanza, facendo riferimento all'articolo 1 della Prima direttiva vita. La designazione dei rami assicurativi deve essere valevole anche per gli istituti d'assicurazione di Paesi terzi, in conformità con il campo d'applicazione del decreto sull'assicurazione vita di cui si è detto in precedenza.

Le prescrizioni dell'articolo 2 servono a limitare la durata di validità delle disposizioni applicabili agli istituti d'assicurazione dello SEE a quella dell'Accordo SEE. Se tale accordo dovesse venir meno, gli istituti d'assicurazione dello SEE sarebbero sottoposti alle disposizioni previste per gli istituti d'assicurazione di Paesi terzi; il Consiglio federale avrebbe la competenza di emanare le necessarie disposizioni transitorie.

Le definizioni dell'articolo 3 sono fondate su quelle che figurano nella Seconda direttiva vita, segnatamente agli articoli 2 e 3.

3.2 Condizioni d'esercizio (art. 4-8)

3.21 Istituti d'assicurazione svizzeri (art. 4-6)

La disposizione relativa al capitale minimo (art. 4) corrisponde in gran parte all'articolo 3 della legge sull'assicurazione contro i danni. Per la motivazione di questa norma rinviamo pertanto al messaggio relativo alla legge sull'assicurazione contro i danni (FF 1991 IV 15 segg.). Vi è tuttavia una differenza per quanto riguarda il capitale minimo da versare, che, nel disegno d'articolo 4 del decreto sull'assicurazione vita ammonta a 5 milioni di franchi. Questo minimo corrisponde a quello fissato finora dall'Ufficio federale delle assicurazioni private e tiene conto del fatto che, nel settore dell'assicurazione sulla vita, progetti con fondi propri inferiori a quelli proposti non offrirebbero sufficienti garanzie sulla solvibilità dell'istituto d'assicurazione.

L'articolo 5 (margine di solvibilità e fondo di garanzia) corrisponde all'articolo 4 della legge sull'assicurazione contro i danni (vedi messaggio relativo alla legge sull'assicurazione contro i danni; FF 1991 IV 16 segg.). Vi sono tuttavia alcune differenze tra l'assicurazione sulla vita e l'assicurazione contro i danni per quanto riguarda gli elementi costitutivi del margine di solvibilità e il calcolo della somma dovuta. Poiché, giusta l'articolo 4 capoverso 2 lettera a del disegno di decreto, spetta al nostro Collegio determinare l'importo e calcolare il margine di solvibilità, le differenze riscontrate fra l'assicurazione contro i danni e l'assicurazione sulla vita saranno disciplinate in un'ordinanza.

Al momento di emanare le disposizioni relative al margine di solvibilità ed al fondo di garanzia nell'assicurazione sulla vita, il nostro Collegio si baserà sugli articoli 18 a 20 della Prima direttiva vita. Secondo l'articolo 18 di quest'ultima, il margine di solvibilità in questo ramo comprende essenzialmente i fondi propri nonché le riserve e gli accantonamenti con carattere di fondi propri; ne fanno parte in particolare il capitale sociale, le riserve legali e libere come pure un'eventuale riserva di utili. La summenzionata disposizione della direttiva consente inoltre agli Stati dello SEE di prevedere che gli accantonamenti per future partecipazioni alle eccedenze - a condizione che tali accantonamenti non siano già stati attribuiti - facciano parte del margine di solvibilità in quanto elementi con carattere di fondi propri, come pure una parte delle eccedenze previste per il futuro, una parte delle spese d'acquisizione non ancora ammortizzate (riserva di Zillmer) e le riserve latenti derivanti dalla sottovalutazione di elementi attivi o dalla sopravvalutazione di elementi passivi.

Giusta l'articolo 19 della Prima direttiva vita, il margine di solvibilità deve raggiungere un livello minimo calcolato in rapporto agli accantonamenti matematici, ai premi incassati ed ai capitali sotto rischio. Di massima, il fondo di garanzia corrisponderà ad un terzo del minimo del margine di solvibilità (art. 20 della Prima direttiva vita).

L'articolo 6 (fondo d'organizzazione) corrisponde all'articolo 5 della legge sull'assicurazione contro i danni (vedi messaggio relativo all'assicurazione contro i danni; FF 1991 IV 17). Come per l'assicurazione contro i danni, nel settore dell'assicurazione sulla vita vige una prassi costante dell'autorità di sorveglianza che impone agli istituti d'assicurazione la costituzione di un fondo d'or-

ganizzazione; tale fondo è utilizzato per coprire le spese di fondazione e d'installazione nonché per le spese derivanti da uno sviluppo straordinario degli affari. Per mantenere una normativa parallela, è necessario codificare questa prassi anche nel decreto sull'assicurazione vita. La necessità di un disciplinamento legale del fondo d'organizzazione si desume pure dall'articolo 9 lettera e della Prima direttiva vita, il quale prevede che gli istituti d'assicurazione sulla vita devono inserire, nel programma d'attività, una valutazione delle spese d'installazione dei servizi amministrativi e della rete di distribuzione e indicare i mezzi finanziari destinati a farvi fronte.

3.22 Istituti d'assicurazione dello SEE (art. 7)

L'articolo 7 corrisponde all'articolo 6 della legge sull'assicurazione contro i danni (vedi messaggio relativo alla legge sull'assicurazione contro i danni; FF 1991 IV p. 17). In questo messaggio si rileva che gli istituti d'assicurazione contro i danni dello SEE non sono tenuti a fornire una cauzione. Lo stesso accade per gli istituti d'assicurazione sulla vita dello SEE per i quali il divieto di esigere la cauzione deriva dall'articolo 6 paragrafo 3 della Prima direttiva vita. Al posto della cauzione, l'articolo 7 prevede un attestato comprendente diverse indicazioni rilasciato dall'autorità di sorveglianza dello Stato dello SEE sul cui territorio si trova la sede sociale dell'istituto d'assicurazione. Il contenuto di questo attestato deriva in gran parte dagli articoli 8 e 10 della Prima direttiva vita.

3.23 Istituti d'assicurazione di Paesi terzi (art. 8)

L'articolo 8 corrisponde in gran parte all'articolo 7 della legge sull'assicurazione contro i danni (vedi messaggio relativo alla legge sull'assicurazione contro i danni; FF 1991 IV 18 seg.) e riprende essenzialmente le disposizioni previste, nel titolo III della Prima direttiva vita, alle agenzie e succursali di istituti d'assicurazione di Paesi terzi (art. 27 segg. della Prima direttiva vita).

L'articolo 8 capoverso 2, in conformità con l'articolo 30 della Prima direttiva vita, consente all'autorità di sorveglianza di prevedere certe agevolazioni per gli istituti d'assicurazione di Paesi terzi che sono già autorizzati ad esercitare sul territorio di un altro Stato dello SEE.

3.3 Libera prestazione di servizi nello SEE (art. 9-16)

3.31 Campo d'applicazione e definizione (art. 9)

La Seconda direttiva vita ha introdotto la libera prestazione di servizi per questo ramo d'assicurazione (titolo III della Seconda direttiva vita). La libera prestazione di servizi permette ad un assicuratore che è stabilito in uno Stato dello SEE di svolgere un'attività sul territorio di un altro Stato dello SEE senza dover disporre di uno stabilimento in quest'ultimo Paese.

Il capitolo 3 del decreto sull'assicurazione vita intitolato «Disposizioni speciali sulla libera prestazione di servizi nello SEE» traspone le corrispondenti norme

della Seconda direttiva vita. L'articolo 9 capoverso 1 del decreto sull'assicurazione vita riprende sostanzialmente il primo paragrafo dell'articolo 10 della Seconda direttiva vita e stabilisce la possibilità, per gli istituti d'assicurazione dello SEE, di svolgere un'attività in regime di libera prestazione di servizi. L'articolo 9 capoverso 3 incarica il nostro Collegio di designare, mediante ordinanza, i rami assicurativi che possono essere praticati in libera prestazione di servizi. Il nostro Collegio si baserà sull'articolo 10 paragrafo 2 della Seconda direttiva vita in relazione con l'articolo 1 della Prima direttiva vita.

L'impiego del termine «assicurazioni» nell'articolo 9 capoverso 3 significa che le operazioni di cui all'articolo 1 paragrafo 2 della Prima direttiva vita (in particolare le operazioni tontinarie e quelli di capitalizzazione) non possono essere svolte in libera prestazione di servizi. Le operazioni di questo tipo in Svizzera sono considerate estranee all'assicurazione giusta l'articolo 12 LSA (RS 961.01) e, di conseguenza, non possono per principio essere svolte da istituti assicurativi sottoposti alla sorveglianza. È pertanto fatto uso della possibilità, derivante dall'articolo 1 paragrafo 2 della Prima direttiva vita, secondo cui ogni Stato membro dello SEE può decidere se ammettere sul proprio territorio l'esercizio di tali operazioni da parte di istituti d'assicurazione.

3.32 Condizioni d'esercizio (art. 10-16)

L'articolo 10 prevede l'obbligo di fornire determinate informazioni alle competenti autorità di sorveglianza. Tale obbligo incombe agli istituti d'assicurazione sulla vita che vogliono operare in regime di libera prestazione di servizi. L'articolo 10 costituisce la trasposizione dell'articolo 11 della Seconda direttiva vita.

L'articolo 11, che riprende l'articolo 12 della Seconda direttiva vita, disciplina la libera prestazione di servizi con autorizzazione contrapposta alla libera prestazione di servizi senza autorizzazione di cui ci si occupa più avanti (vedi commento degli art. 12 e 13 del presente decreto).

L'articolo 11 concerne tutti i contratti d'assicurazione sulla vita stipulati in regime di libera prestazione di servizi ad eccezione di quelli conclusi su iniziativa dello stipulante dell'assicurazione. Libera prestazione di servizi con autorizzazione significa che lo Stato dello SEE di prestazione di servizi può, nella propria legislazione di sorveglianza, far dipendere da un'autorizzazione l'accesso alla libera prestazione di servizi. In tal modo può, ad esempio, come per gli istituti d'assicurazione stabiliti, esigere la presentazione di un programma d'attività e sottoporre le condizioni assicurative e le tariffe ad un obbligo d'approvazione preventiva. Con l'articolo 11 del disegno di decreto, nell'interesse degli stipulanti d'assicurazione, si fa uso della possibilità prevista dagli articoli 12 e 19 paragrafo 1 della Seconda direttiva vita, che lascia agli Stati membri dello SEE la possibilità di sottoporre la libera prestazione di servizi ad un'autorizzazione. In tale contesto è pure da sottolineare che l'obbligo di ottenere un'autorizzazione per ogni ramo assicurativo deriva già dall'articolo 7 capoverso 1 LSA e quello di fare approvare le condizioni generali d'assicurazione e le tariffe dagli articoli 8 e 19 LSA.

Gli articoli 12 e 13 nonché l'allegato sono la trasposizione dell'articolo 13 della Seconda direttiva vita per quanto attiene alla libera prestazione di servizi senza autorizzazione. Si tratta del caso particolare della conclusione di contratti d'assicurazione sulla vita per iniziativa dello stipulante in libera prestazione di servizi. Questo tipo di prestazione di servizi per iniziativa dello stipulante - contrariamente alla prestazione di servizi secondo l'articolo 11 del disegno di decreto - non può dipendere da un'autorizzazione dello Stato dello SEE di prestazione di servizi. Inoltre, conformemente all'articolo 19 paragrafo 2 della Seconda direttiva vita, in questo caso le condizioni d'assicurazione e le tariffe non possono essere sottoposte all'obbligo d'approvazione o di comunicazione sistematica. Questo disciplinamento è paragonabile a quello relativo ai grandi rischi nel settore dell'assicurazione contro i danni. È pertanto sufficiente che un istituto d'assicurazione sulla vita fornisca i certificati ed i documenti menzionati all'articolo 12 del disegno di decreto. Se è provato che l'autorità di sorveglianza è in possesso dei documenti, l'istituto d'assicurazione sulla vita può cominciare a fornire le corrispondenti prestazioni di servizi.

L'articolo 14 disciplina le competenze delle autorità di sorveglianza interessate nel caso d'intervento contro infrazioni commesse nell'ambito della libera prestazione di servizi. Si tratta della trasposizione dell'articolo 20 della Seconda direttiva vita.

Secondo l'articolo 15, l'istituto d'assicurazione sulla vita che offre i suoi prodotti in regime di libera prestazione di servizi deve soddisfare determinati obblighi d'informare lo stipulante dell'assicurazione. Queste informazioni sono menzionate all'articolo 22 della Seconda direttiva vita, di cui l'articolo 14 del disegno di decreto costituisce la trasposizione. .

L'articolo 16 stabilisce, in concordanza con l'articolo 23 della Seconda direttiva vita, i principi che gli istituti d'assicurazione devono rispettare nel rapporto sulle operazioni effettuate in regime di prestazione di servizi. I dettagli riguardanti la redazione di questo rapporto saranno disciplinati in un'ordinanza dal nostro Collegio.

3.4 Collaborazione con autorità di sorveglianza estere (art. 17)

Questa disposizione corrisponde all'articolo 28 della legge sull'assicurazione contro i danni (vedi messaggio relativo alla legge sull'assicurazione contro i danni; *FF 1991 IV 20*). Contrariamente all'articolo 14 del disegno, l'articolo 17 non concerne soltanto la libera prestazione di servizi ma, in generale, l'insieme del settore dell'assicurazione sulla vita coperto dall'Accordo SEE.

**Decreto federale
sull'assicurazione diretta sulla vita
(Decreto sull'assicurazione vita, DAV)**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 34 capoverso 2 della Costituzione federale;
in esecuzione degli articoli 31 e 36 dell'Accordo del 2 maggio 1992¹⁾ sullo Spazio economico europeo e del suo allegato IX, il quale si riferisce alla Prima direttiva n. 79/267 del Consiglio, del 5 marzo 1979²⁾, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio;
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1992³⁾,

decreta:

Capitolo 1: Campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Istituti d'assicurazione sulla vita

¹ Il presente decreto si applica agli istituti d'assicurazione che possono esercitare un'attività in materia di assicurazione diretta sulla vita (istituti d'assicurazione vita) conformemente alla legge del 23 giugno 1978⁴⁾ sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).

² Il Consiglio federale designa i rami d'assicurazione. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (dipartimento) può accordare l'autorizzazione per diversi rami assicurativi.

Art. 2 Istituti d'assicurazione esteri

¹ Le disposizioni speciali del presente decreto concernenti gli istituti d'assicurazione esteri con sede in uno Stato dello Spazio economico europeo (istituti d'assicurazione dello SEE) sono applicabili finché è in vigore l'Accordo del 2 maggio 1992 sullo SEE.

² Se l'Accordo SEE decade, gli istituti d'assicurazione dello SEE sottostanno alle prescrizioni relative agli istituti d'assicurazione esteri con sede in

¹⁾ RU 1993 ...

²⁾ RSEE IX-11.01; GUCE L 63 del 13.3.1979, p. 1, modificato dalla Direttiva n. 90/619 (RSEE IX-11.02; GUCE L 330 del 29.11.1990, p. 50).

³⁾ FF 1992 V 210

⁴⁾ RS 961.01; RU 1992 ... (FF 1992 II 706, allegato n. 2)

uno Stato che non fa parte dello SEE (istituti d'assicurazione di Paesi terzi).

³ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni transitorie.

Art. 3 Definizioni

¹ Per stabilimento s'intende la sede sociale, un'agenzia o una succursale dell'istituto d'assicurazione. È parificato ad un'agenzia o ad una succursale un ufficio:

- a. gestito dal personale dell'istituto d'assicurazione oppure
- b. gestito da una persona indipendente, incaricata di agire in permanenza per l'istituto d'assicurazione come un'agenzia.

² Per Stato dello SEE si intende uno Stato firmatario dell'Accordo SEE.

³ Per impegno s'intende l'impegno che si concretizza in una delle forme d'assicurazione designate dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 1.

⁴ Per Stato dell'impegno s'intende lo Stato dello SEE in cui lo stipulante ha la residenza abituale oppure, se lo stipulante è una persona giuridica, lo Stato dello SEE in cui è situato lo stabilimento di tale persona giuridica a cui si riferisce il contratto.

⁵ Per Stato dello stabilimento s'intende lo Stato dello SEE in cui è situato lo stabilimento che prende l'impegno.

⁶ Per Stato della prestazione di servizi s'intende lo Stato dello SEE dell'impegno se quest'ultimo è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato dello SEE.

Capitolo 2: Condizioni dell'attività

Sezione 1: Istituti d'assicurazione svizzeri

Art. 4 Capitale minimo

¹ L'istituto d'assicurazione con sede in Svizzera deve disporre di un capitale del quale l'importo minimo versato è compreso fra 5 e 10 milioni di franchi, secondo i rami assicurativi.

² Il Consiglio federale emana disposizioni sul capitale minimo. Può adeguare i limiti di cui al capoverso 1 alle fluttuazioni del valore monetario.

³ L'autorità di sorveglianza fissa nel singolo caso il capitale minimo necessario. Può ammettere deroghe ai limiti di cui al capoverso 1 qualora circostanze speciali lo giustifichino.

Art. 5 Margine di solvibilità e fondo di garanzia

¹ L'istituto d'assicurazione deve dimostrare di disporre di mezzi finanziari propri, liberi e non gravati, pari almeno al margine di solvibilità, in quanto quest'ultimo sia più elevato del capitale minimo versato di cui all'articolo 4.

² Il Consiglio federale determina i mezzi propri computabili, nonché l'ammontare e le modalità di calcolo:

- a. del margine di solvibilità, in funzione dell'insieme delle attività;
- b. del fondo di garanzia (una determinata frazione del margine di solvibilità), che non deve essere inferiore al fondo di garanzia minimo;
- c. del fondo di garanzia minimo, in funzione del fabbisogno di capitale del ramo assicurativo considerato.

Art. 6 Fondo d'organizzazione

¹ L'istituto d'assicurazione deve disporre, oltre che del capitale minimo, di un fondo d'organizzazione per le spese di fondazione e d'impianto o per quelle derivanti da uno sviluppo straordinario della sua attività. All'inizio dell'attività questo ammonta, di norma, al massimo al 50 per cento del capitale minimo.

² Il Consiglio federale emana disposizioni complementari sull'ammontare, sulla costituzione, la durata di preservazione e la ricostituzione del fondo d'organizzazione.

³ L'autorità di sorveglianza fissa l'ammontare del fondo d'organizzazione nel singolo caso. In casi eccezionali, può accordare deroghe all'obbligo di costituire il fondo d'organizzazione oppure, segnatamente in caso di dotazione di capitale poco elevata o di ricostituzione, fissarlo ad un ammontare superiore al 50 per cento del capitale minimo.

Sezione 2: Istituti d'assicurazione esteri

Art. 7 Istituti d'assicurazione dello SEE

L'istituto d'assicurazione dello SEE deve presentare un certificato rilasciato dall'autorità di sorveglianza dello Stato dello SEE sul cui territorio ha la sede sociale, attestante:

- a. che ha assunto una forma giuridica ammessa in detto Stato;
- b. che limita il proprio scopo sociale all'attività assicurativa e alle operazioni che ne derivano direttamente, ad esclusione di qualsiasi altra attività commerciale;
- c. i rami assicurativi che è abilitato a praticare nello Stato dello SEE sul cui territorio ha la sede sociale;
- d. i rischi effettivamente coperti;
- e. che dispone dei fondi propri necessari secondo l'articolo 5;
- f. che esistono i mezzi finanziari di cui all'articolo 6.

Art. 8 Istituti d'assicurazione di Paesi terzi

¹ L'istituto d'assicurazione di un Paese terzo deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a. assumere una forma giuridica ai sensi dell'articolo 11 LSA¹⁾;
- b. disporre, alla sua sede, di un capitale minimo ai sensi dell'articolo 4;
- c. disporre di un margine di solvibilità ai sensi dell'articolo 5, calcolato secondo il volume d'affari in Svizzera;
- d. disporre, in Svizzera, di un fondo d'organizzazione giusta l'articolo 6 e di corrispondenti elementi patrimoniali;
- e. disporre, in Svizzera, di elementi patrimoniali per un ammontare equivalente a una frazione, determinata dal Consiglio federale, del fondo minimo di garanzia oppure del margine di solvibilità, qualora l'ammontare di quest'ultimo sia più elevato;
- f. depositare a titolo di cauzione una frazione, determinata dal Consiglio federale, del fondo minimo di garanzia oppure, se più elevato, l'ammontare di cui all'articolo 3 capoverso 3 della legge federale del 4 febbraio 1919²⁾ sulle cauzioni delle società d'assicurazione straniere.

²⁾ L'autorità di sorveglianza può ammettere eccezioni alle regole previste al capoverso 1 per le istituzioni d'assicurazione di Paesi terzi che sono già autorizzate ad esercitare sul territorio di un altro Stato dello SEE.

Capitolo 3:

Disposizioni speciali sulla libera prestazione di servizi nello SEE

Sezione 1: Campo d'applicazione e definizione

Art. 9

¹⁾ Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili alla libera prestazione di servizi.

²⁾ Per libera prestazione di servizi s'intende il fatto che un istituto d'assicurazione dello SEE prende un impegno in Svizzera, a partire da uno stabilimento situato in uno Stato dello SEE.

³⁾ Il Consiglio federale designa le assicurazioni che, secondo le disposizioni determinanti del diritto dello SEE, possono essere concluse in regime di libera prestazione di servizi.

Sezione 2: Condizioni d'esercizio

Art. 10 Informazione delle autorità di sorveglianza

Qualsiasi istituto d'assicurazione che intende esercitare un'attività in libera prestazione di servizi deve dapprima informare le competenti autorità dello Stato dello SEE in cui si trova la sua sede sociale e di quello dell'agenzia o succursale interessata, indicando gli Stati dello SEE sul cui territorio intende esercitare detta attività nonché le categorie d'assicurazioni che vuole concludere.

¹⁾ RS 961.01; RU 1992 ... (FF 1992 II 706, allegato n. 2)

²⁾ RS 961.02; RU 1992 ... (FF 1992 II 706, allegato n. 3)

Art. 11 Libera prestazione di servizi con autorizzazione

¹ Fatto salvo l'articolo 12, la libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 soggiace ad un'autorizzazione del dipartimento. L'istituto d'assicurazione deve presentare i seguenti documenti:

- a. un certificato, rilasciato dalle competenti autorità dello Stato dello SEE sul cui territorio si trova la sede sociale, attestante che dispone, per tutte le sue attività, del minimo del margine di solvibilità e che è autorizzato ad esercitare l'attività al di fuori dello Stato dello SEE dello stabilimento;
- b. un certificato, rilasciato dalle competenti autorità dello Stato dello SEE dello stabilimento, in cui sono indicati i rami d'assicurazione che è autorizzato a praticare e attestante che dette autorità non sollevano obiezioni al fatto che l'istituto d'assicurazione eserciti un'attività nella libera prestazione di servizi;
- c. un programma d'attività contenente le seguenti indicazioni:
 1. le categorie di assicurazioni che vuole concludere in Svizzera;
 2. le condizioni d'assicurazione generali e complementari che intende utilizzare in Svizzera;
 3. le tariffe e le basi tecniche applicabili per ogni categoria d'assicurazioni;
 4. i formulari e gli altri stampati che intende utilizzare nelle relazioni con gli stipulanti, nella misura in cui sono richiesti anche da parte degli istituti d'assicurazione stabiliti.

² Le indicazioni menzionate nel capoverso 1 lettera c devono essere fornite in una delle lingue ufficiali della Svizzera.

³ L'autorizzazione deve essere accordata o rifiutata entro un termine di sei mesi. Se il dipartimento non si è pronunciato allo scadere di questo termine, l'autorizzazione è considerata rifiutata.

Art. 12 Libera prestazione di servizi senza autorizzazione

¹ L'istituto d'assicurazione che intende concludere le assicurazioni che gli sono proposte dallo stipulante di sua iniziativa, giusta l'articolo 13, deve presentare i seguenti documenti:

- a. un certificato giusta l'articolo 11 capoverso 1 lettera a;
- b. un certificato giusta l'articolo 11 capoverso 1 lettera b;
- c. un elenco delle categorie d'assicurazioni che esso vuole concludere in Svizzera. Tale elenco deve essere fornito in una delle lingue ufficiali della Svizzera.

² L'istituto d'assicurazione può iniziare la propria attività a partire dalla data comprovata in cui l'autorità di sorveglianza è in possesso dei documenti menzionati al capoverso 1.

Art. 13 Contratto su iniziativa dello stipulante dell'assicurazione

¹ Lo stipulante è considerato promotore della conclusione di un contratto d'assicurazione:

- a. se il contratto è sottoscritto dalle due parti nello Stato dello SEE in cui l'istituto d'assicurazione è stabilito oppure da ciascuna delle parti rispettivamente nello Stato in cui è stabilito o ha la sua residenza abituale. L'istituto d'assicurazione non può stabilire il contatto con lo stipulante né tramite un intermediario d'assicurazione o una persona incaricata da quest'ultimo, né mediante una promozione commerciale inviata personalmente allo stipulante nello Stato in cui risiede abitualmente;
- b. se si rivolge ad un intermediario giusta l'articolo 2 paragrafo 1 lettera a della direttiva n. 77/92¹⁾ stabilito nello Stato dello SEE in cui lo stipulante ha la sua residenza abituale per procurarsi informazioni su contratti d'assicurazione offerti da istituti d'assicurazione stabiliti in Stati dello SEE diversi da quello in cui lo stipulante ha la sua residenza abituale o per concludere un contratto per suo tramite presso uno di questi istituti d'assicurazione. In tal caso lo stipulante firma una dichiarazione, il cui testo figura al punto A dell'allegato in cui esplicita la richiesta.

² Prima di concludere un contratto giusta il capoverso 1 lettera a o b, lo stipulante firma una dichiarazione, il cui testo figura al punto B dell'allegato, in base alla quale prende atto che il contratto è soggetto alle norme di sorveglianza dello Stato dello SEE dello stabilimento che conclude il contratto.

Art. 14 Provvedimenti nei confronti degli istituti d'assicurazione in caso di violazione delle disposizioni legali

¹ Un istituto d'assicurazione che svolge un'attività in libera prestazione di servizi deve sottoporre all'autorità di sorveglianza tutti i documenti richiesti per l'applicazione del presente articolo.

² Se l'autorità di sorveglianza accerta che un istituto d'assicurazione operante in regime di libera prestazione di servizi non rispetta le disposizioni legali che gli sono applicabili, intima al suddetto istituto d'assicurazione di rispettarle.

³ Se l'istituto d'assicurazione non osserva quest'intimazione, l'autorità di sorveglianza informa in merito le competenti autorità dello Stato dello SEE dello stabilimento. Queste prendono i provvedimenti adeguati e li comunicano all'autorità di sorveglianza. L'autorità di sorveglianza può anche rivolgersi alle competenti autorità dello Stato dello SEE in cui è situata la sede sociale dell'istituto d'assicurazione se le prestazioni di servizi sono fornite da una succursale o da un'agenzia.

¹⁾ Direttiva n. 77/92 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, concernente misure destinate a facilitare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di agente e di mediatore di assicurazioni (ex gruppo 630 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività; RSEE IX-14.01; GUCE L 26 del 31.7.1977, p. 14.

⁴ Se lo Stato dello SEE dello stabilimento non ha preso provvedimenti oppure questi sono insufficienti, oppure se, nonostante i provvedimenti presi l'istituto d'assicurazione continua a violare le vigenti disposizioni legali, l'autorità di sorveglianza può, dopo aver informato le autorità di controllo dello Stato dello SEE dello stabilimento, prendere i provvedimenti adeguati per prevenire nuove irregolarità e, se è assolutamente necessario, impedire l'istituto d'assicurazione di continuare a prendere impegni in regime di libera prestazione di servizi in Svizzera. Nel caso di contratti conclusi secondo modalità diverse da quelle dell'articolo 13, questi provvedimenti comprendono anche il ritiro dell'autorizzazione. Sono fatti salvi altri provvedimenti intesi a tutelare gli interessi degli assicurati.

⁵ Se l'istituto d'assicurazione che ha violato le disposizioni legali ha uno stabilimento o possiede elementi patrimoniali in Svizzera, l'autorità di sorveglianza può applicare nei confronti di tale stabilimento o di questi elementi patrimoniali le sanzioni previste dalla legislazione svizzera per simili infrazioni.

⁶ In caso di ritiro dell'autorizzazione, l'autorità di sorveglianza prende i necessari provvedimenti affinché lo stabilimento interessato non concluda più in Svizzera contratti d'assicurazione in regime di libera prestazione di servizi.

Art. 15 Informazione dello stipulante dell'assicurazione

¹ Se un'assicurazione è offerta in regime di libera prestazione di servizi, lo stipulante, prima di concludere qualsiasi impegno, deve essere informato del nome dello Stato dello SEE in cui è situato lo stabilimento con il quale sarà concluso il contratto. Se allo stipulante o agli assicurati sono forniti documenti, essi devono recare indicazioni a tale proposito.

² L'indirizzo dello stabilimento che accorda la copertura e quello della sede sociale devono essere indicati nel contratto o in altri documenti che accordano la copertura nonché nella proposta d'assicurazione nel caso in cui essa vincoli lo stipulante.

Art. 16 Rapporto sulle operazioni effettuate in libera prestazione di servizi

¹ Ogni stabilimento svizzero deve fare rapporto all'autorità di sorveglianza per Stato dello SEE e per ramo assicurativo sulle operazioni effettuate in libera prestazione di servizi. L'autorità di sorveglianza comunica queste indicazioni alle autorità di sorveglianza degli Stati dello SEE di prestazione di servizi che ne fanno domanda.

² Il Consiglio federale emana prescrizioni complementari riguardanti la forma ed il contenuto del rapporto.

Capitolo 4: Collaborazione con autorità di sorveglianza estere

Art. 17

¹ L'autorità di sorveglianza, per attuare l'Accordo SEE, può collaborare

con le competenti autorità estere, trattando i dati, le informazioni, i rapporti e documenti ricevuti o trasmettendoli direttamente all'estero.

² L'autorità di sorveglianza su domanda di autorità estere o di propria iniziativa, se giudica che sia nell'interesse di queste autorità, può fornire dati, informazioni, rapporti e documenti non accessibili al pubblico, se è garantito che:

- a. sono necessari all'esercizio della sorveglianza;
- b. l'autorità estera è tenuta al segreto d'ufficio;
- c. non è divulgato nessun segreto di fabbricazione, commerciale o bancario;
- d. l'autorità estera attesta che i dati, le informazioni i rapporti e documenti ricevuti saranno utilizzati soltanto nell'ambito di una procedura intesa a conseguire l'obiettivo dell'Accordo SEE e non saranno comunicati ad altre autorità o a terzi.

³ Nell'ambito della collaborazione è tenuto conto della sovranità, della sicurezza, dell'ordine pubblico o di altri interessi essenziali della Svizzera.

⁴ Sono fatte salve le disposizioni concernenti l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 18 Esecuzione e autorità di sorveglianza

¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni complementari nei casi previsti dalla presente legge nonché le disposizioni d'esecuzione.

² Esso consulta preventivamente le organizzazioni interessate.

³ La sorveglianza ed il potere decisionale spettano all'Ufficio federale delle assicurazioni private in tutti i casi in cui la legge non li attribuisce espressamente al dipartimento.

Art. 19 Referendum e entrata in vigore

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

² In virtù dell'articolo 20 delle disposizioni transitorie¹⁾ della Costituzione federale, non sottostà al referendum.

³ Entra in vigore simultaneamente all'Accordo SEE.

¹⁾ RU ...

Allegato
(art. 13)

**Dichiarazioni dello stipulante dell'assicurazione
nei casi di libera prestazione di servizi fornita per sua iniziativa**

A. Dichiarazione giusta l'articolo 13 capoverso 1 lettera b

Dichiaro di desiderare che (nome dell'intermediario) mi fornisca informazioni su contratti assicurativi offerti da istituti d'assicurazione stabiliti in Stati dello Spazio economico europeo diversi dalla Svizzera. Prendo atto che questi istituti d'assicurazione sottostanno alle norme di sorveglianza dello Stato in cui sono stabiliti e non alle norme di sorveglianza svizzere.

B. Dichiarazione giusta l'articolo 13 capoverso 2

Prendo atto che (nome dell'istituto d'assicurazione) è stabilito in (nome dello Stato Spazio economico europeo di stabilimento dell'istituto d'assicurazione) e sono conscio che la sorveglianza di tale istituto d'assicurazione è di competenza delle autorità di sorveglianza di (Stato dello Spazio economico europeo di stabilimento dell'istituto d'assicurazione) secondo le norme di sorveglianza ivi vigenti e non è di competenza delle autorità svizzere di sorveglianza.

5.12 Decreto federale che modifica la legge sull'assicurazione contro i danni (LADa)

1 Situazione iniziale

Il 24 luglio 1973, il Consiglio delle Comunità europee ha adottato la Prima direttiva recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (n. 73/239; GUCE L 228 del 16.8.73, p. 3; di seguito: «Prima direttiva»). Lo scopo della Prima direttiva è essenzialmente di istituire la libertà di stabilimento per gli assicuratori sul territorio degli Stati membri della CE e di coordinare le condizioni d'accesso e d'esercizio dell'attività nel settore dell'assicurazione diretta sul territorio di detti Stati. Essa intende eliminare varie differenze esistenti nelle legislazioni in materia di vigilanza degli Stati membri della CE che riducono la libertà di stabilimento. Contiene uno statuto, detto di Paese terzo, per gli istituti d'assicurazione con sede in uno Stato che non fa parte della CE, statuto che comporta disposizioni speciali discriminatorie per le succursali di questi istituti assicurativi. Gli assicuratori svizzeri, allora, erano presenti sul territorio della CE soprattutto attraverso succursali ed erano pertanto interessati alla conclusione di un accordo tra la Svizzera e la Comunità economica europea (CEE) che eliminasse l'applicazione delle suddette disposizioni. Questo ha portato all'accordo in materia d'assicurazione del 10 ottobre 1989 tra la Svizzera e la CEE, che ha lo scopo di eliminare, sulla base della reciprocità, le disposizioni speciali discriminatorie applicabili alle succursali d'istituti d'assicurazione esteri, nel senso che gli Stati contraenti garantiscono condizioni identiche per l'accesso e l'esercizio dell'attività assicurativa. Oltre alla Prima direttiva, l'accordo in materia di assicurazioni tiene conto delle quattro altre direttive CE che hanno modificato la Prima direttiva nel settore dell'assicurazione credito e dell'assicurazione cauzione, dell'assicurazione protezione giuridica, dell'assistenza turistica e della libera prestazione di servizi (vedi messaggio relativo alla LADa in FF 1991 IV 5). La legge sull'assicurazione contro i danni serve essenzialmente a recepire l'Accordo nel diritto svizzero (vedi messaggio relativo alla LADa, op. cit. p. 15).

2 Obiettivo del disegno di legge

Secondo l'Accordo SEE, il patrimonio normativo comunitario determinante che vi figura deve essere trasposto nella legislazione svizzera (vedi messaggio relativo all'adozione dell'Accordo SEE, n. 7.422: Assicurazioni). Oltre alle direttive summenzionate, recepite nell'accordo in materia d'assicurazioni e dalla legge sull'assicurazione contro i danni, la normativa comunitaria comporta le seguenti direttive che richiedono l'adeguamento del diritto svizzero:

- Seconda direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239 (88/357; GUCE L 172 del 4.7.88, p. 1; «Seconda direttiva»).
- Direttiva del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica, per quanto riguarda più particolarmente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, le direttive 73/239 e 88/357 recanti coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (n. 90/618; GUCE L 330 del 29.11.90, p. 44).

La Seconda direttiva prevede l'introduzione in fasi successive della libera prestazione di servizi nell'assicurazione contro i danni. Definisce i grandi rischi ed i rischi di massa e prevede che gli assicuratori che coprono grandi rischi soggiacciono unicamente alla sorveglianza dello Stato in cui è situata la sede sociale senza dover ottenere una nuova autorizzazione nello Stato in cui svolgono la loro attività. L'assicurazione dei rischi di massa, invece, continua ad essere sorvegliata dalle autorità del Paese d'attività. Il ramo dell'assicurazione degli autoveicoli è stata dapprima esentata dai provvedimenti di liberalizzazione previsti da questa Direttiva. Soltanto con la Direttiva n. 90/618 (GUCE L 330 del 29.11.90, p. 44) il principio della liberalizzazione in due fasi, previsto dalla Seconda direttiva, è stato esteso a tutto il ramo dell'assicurazione autoveicoli. Questo significa che anche in questo settore si distingue tra i grandi rischi ed i rischi di massa in funzione dei criteri relativi al volume d'affari, al totale dello stato patrimoniale ed al numero dei dipendenti occupati previsti nella Seconda direttiva.

Lo scopo del presente disegno consiste nell'esecuzione dell'Accordo SEE mediante la modificazione dell'esistente legge sull'assicurazione contro i danni in modo da trasporre nel diritto svizzero le direttive CE non ancora recepite. Per maggiore chiarezza, il disegno recepisce soltanto le disposizioni delle direttive che si rivolgono ai soggetti di diritto. Non sono invece riprese le disposizioni sotto forma di istruzioni agli Stati membri.

3 Urgenza

Secondo l'Accordo SEE, le modificazioni proposte devono entrare in vigore simultaneamente all'Accordo SEE, poiché non è previsto un periodo transitorio per recepire il patrimonio normativo comunitario nel settore dell'assicurazione privata. A causa di tale urgenza, proponiamo di emanare le proposte modificazioni sotto forma di decreto federale di portata generale che non sottostà al referendum.

4 Commento delle singole disposizioni

4.1 Campo d'applicazione e definizioni (art. 1, 2 e 2a)

Giusta l'articolo 1, il campo d'applicazione del disegno si estende, come già avviene nella legge sull'assicurazione contro i danni, a tutti gli istituti d'assicurazione diretta contro i danni che sottostanno alla vigilanza conformemente agli articoli 3 e 4 della legge sulla sorveglianza delle assicurazioni (LSA; RS 961.01) e che possono esercitare un'attività in Svizzera. Ne fanno parte sia gli istituti d'assicurazione contro i danni che devono ottenere un'autorizzazione in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 LSA per svolgere un'attività assicurativa in Svizzera, sia, e questo costituisce una novità, gli istituti d'assicurazione contro i danni che, secondo l'articolo 7 capoverso 2 LSA (nuovo) non necessitano di un'autorizzazione in Svizzera per svolgere un'attività nel nostro Paese, vale a dire gli istituti d'assicurazione contro i danni che possono operare in regime di libera prestazione di servizi senza autorizzazione (art. 16 della Seconda direttiva; art. 7d del disegno di legge). Pertanto, le seguenti categorie d'istituti d'assicurazione contro i danni sottostanno alla legge:

- istituti d'assicurazione contro i danni con sede in Svizzera (istituti d'assicurazione svizzeri);
- istituti d'assicurazione contro i danni con sede sul territorio di uno Stato membro dello Spazio economico europeo (istituti d'assicurazione dello SEE);
- istituti d'assicurazione contro i danni esteri con sede sul territorio di uno Stato situato al di fuori dello SEE (istituti d'assicurazione di Paesi terzi).

Le modificazioni dell'articolo 2 derivano dal fatto che il disegno di legge non si fonda più su un accordo con la CEE ma sull'Accordo SEE.

Le definizioni del nuovo articolo 2a sono riprese in gran parte dagli articoli 2 e 3 della Seconda direttiva.

4.2 Condizioni d'esercizio (art. 3-7)

4.21 Istituti d'assicurazione svizzeri (art. 3-5)

La modificazione dell'articolo 4 capoverso 2 lettera a (soppressione della parentesi) tende ad armonizzarne la formulazione con quella dell'articolo 5 del disegno di decreto sull'assicurazione sulla vita. Le differenze riscontrate tra l'assicurazione vita e l'assicurazione contro i danni riguardanti gli elementi costitutivi del margine di solvibilità ed il calcolo di tale margine risulteranno dall'ordinanza che il Consiglio federale emanerà sulla base dell'articolo 4 capoverso 2 lettera a del disegno di legge. Esso si rifarà segnatamente all'articolo 16 della Prima direttiva.

4.22 Istituti d'assicurazione esteri (art. 6 e 7)

Il nuovo articolo 7 capoverso 2 prevede che, per gli istituti d'assicurazione di Paesi terzi già autorizzati ad esercitare un'attività in un altro Stato dello SEE, sono possibili agevolazioni rispetto alle condizioni previste all'articolo 7 capo-

verso 1. Questa nuova disposizione è la trasposizione dell'articolo 26 della Prima direttiva.

4.3 Libera prestazione di servizi (art. 7a-7h)

4.31 Campo d'applicazione e definizione (art. 7a)

In questo capitolo, l'innovazione centrale della Seconda direttiva, l'introduzione della libera prestazione di servizi (disposizioni del titolo III della Seconda direttiva) nell'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita, è recepita nel diritto svizzero. La libera prestazione di servizi consente ad un assicuratore stabilito sul territorio di uno Stato dello SEE di svolgere un'attività sul territorio di un altro Stato dello SEE pur non avendo uno stabilimento in questo Stato.

L'articolo 7a capoversi 1 e 2 del disegno riprende sostanzialmente il primo paragrafo dell'articolo 12 della Seconda direttiva, introducendo così in generale la possibilità per gli istituti d'assicurazione dello SEE di svolgere un'attività in regime di libera prestazione di servizi.

Fondandoci sulla competenza conferitaci dall'articolo 7 capoverso 2, designeremo, mediante ordinanza, le assicurazioni che possono essere concluse in regime di libera prestazione di servizi in conformità dell'articolo 12 capoverso 2 della Seconda direttiva in relazione con l'articolo 1 della Prima direttiva.

4.32 Condizioni d'esercizio (art. 7b-7h)

L'obbligo di fornire informazioni previsto all'articolo 7b per gli istituti d'assicurazione che vogliono svolgere un'attività in regime di prestazione di servizi è la trasposizione dell'articolo 14 della Seconda direttiva.

Nel disciplinamento della libera prestazione di servizi è necessario distinguere tra prestazione di servizi con autorizzazione (art. 7c del disegno) e prestazione di servizi senza autorizzazione (art. 7d del disegno). L'articolo 7c disciplina, riprendendo l'articolo 15 della Seconda direttiva, la prestazione di servizi con autorizzazione. Questa disposizione riguarda tutti i contratti d'assicurazione stipulati in regime di prestazione di servizi ad eccezione di quelli che hanno per oggetto grandi rischi conformemente all'allegato del disegno di decreto. L'introduzione della prestazione di servizi con autorizzazione nella Seconda direttiva significa che lo Stato di prestazione di servizi, nella sua legislazione di vigilanza, può richiedere un'autorizzazione per l'accesso alla libera prestazione di servizi; in tal modo può esigere, ad esempio, come per gli istituti d'assicurazione stabiliti, la presentazione di un programma d'attività e far dipendere le condizioni d'assicurazione e le tariffe da un'approvazione preventiva. Nell'articolo 7c del disegno di legge si fa uso, nell'interesse degli stipulanti, di questa possibilità lasciata agli Stati membri dall'articolo 15 della Seconda direttiva. L'obbligo di ottenere un'autorizzazione per ogni ramo assicurativo deriva già dall'articolo 7 capoverso 1 LSA e quella di far approvare le condizioni generali d'assicurazione e le tariffe dagli articoli 8 e 19 LSA.

L'articolo 7d è la trasposizione dell'articolo 16 della Seconda direttiva e disciplina la prestazione di servizi senza autorizzazione. Questo tipo di prestazione di servizi entra in considerazione soltanto per l'assicurazione transfrontaliera dei grandi rischi; contrariamente alla prestazione di servizi secondo l'articolo 7c, in questo caso non si deve chiedere un'autorizzazione dello Stato di prestazione di servizi. Inoltre, conformemente all'articolo 18 capoverso 2 della Seconda direttiva, le condizioni d'assicurazione e le tariffe non possono, in simili casi, essere sottoposte all'obbligo d'approvazione preventiva o di comunicazione sistematica. Questa normativa è paragonabile a quella relativa alla stipulazione di contratti d'assicurazione sulla vita su iniziativa dello stipulante secondo l'articolo 12 del decreto sull'assicurazione vita. Per la prestazione di servizi senza autorizzazione, è sufficiente che l'istituto d'assicurazione estero interessato fornisca gli attestati ed i documenti menzionati all'articolo 7d del disegno. Se è dimostrato che l'autorità di controllo è in possesso di tali documenti, l'istituto d'assicurazione può cominciare a fornire le corrispondenti prestazioni di servizi.

Giusta l'articolo 16 capoverso 2 della Seconda direttiva, devono esistere rimedi giuridici contro il rifiuto di rilasciare attestati. Poiché la legge federale del 20 ottobre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021) contempla già le necessarie regole, non è necessario recepire la direttiva su questo punto.

Se un istituto d'assicurazione vuole gestire in regime di libera prestazione di servizi l'assicurazione responsabilità civile degli autoveicoli, l'articolo 6 della Direttiva n. 90/618 (GUCE L 330 del 29.11.90, p. 44) pone determinate condizioni supplementari che l'istituto d'assicurazione deve soddisfare. Esse sono riprese nell'articolo 7 del disegno. L'istituto d'assicurazione deve designare un rappresentante nello Stato di prestazione di servizi, incaricato di svolgere le necessarie pratiche per risarcire le vittime di infortuni. Contemporaneamente, un simile istituto d'assicurazione deve aderire all'ufficio nazionale e al fondo nazionale di garanzia e parteciparvi finanziariamente. L'Ufficio nazionale svizzero è costituito dal sindacato degli assicuratori responsabilità civile per autoveicoli. Il fondo nazionale svizzero è quello previsto per la copertura dei danni causati da responsabili sconosciuti o non assicurati secondo gli articoli 76 e 76a della legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (C; RS 741.01).

La lettera c del capoverso 1 dell'articolo 7e prevede, per gli assicuratori interessati, l'obbligo di riscuotere, come tutti gli assicuratori stabiliti, un contributo alla prevenzione degli infortuni giusta l'articolo 1 capoverso 3 della legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni del 25 giugno 1976 (RS 741.81). La base giuridica di questo obbligo si trova nell'articolo 25 della Seconda direttiva, secondo cui le assicurazioni stipulate in regime di libera prestazione di servizi possono soggiacere alle tasse parafiscali dello Stato d'immatricolazione del veicolo.

Fondandosi sull'articolo 7e capoverso 2, il nostro Collegio chiederà, mediante ordinanza, rifacendosi all'articolo 7 della Direttiva n. 90/618 (GUCE L 330 del 29.11.90, p. 44), che gli assicuratori della responsabilità civile per autoveicoli che esercitano in regime di libera prestazione di servizi comunichino il nome e l'indirizzo del rappresentante incaricato dei sinistri e consegnino una dichiarazione relativa alla loro affiliazione alle organizzazioni summenzionate.

L'articolo 7f disciplina le competenze delle autorità di controllo interessate, quando occorre intervenire contro infrazioni commesse nell'ambito della libera prestazione di servizi. Viene qui ripreso l'articolo 19 della Seconda direttiva.

Secondo l'articolo 7g, un istituto d'assicurazione contro i danni che offre i suoi prodotti in libera prestazione di servizi deve soddisfare alcuni obblighi in materia di informazione dello stipulante dell'assicurazione. Queste informazioni sono menzionate all'articolo 21 della Seconda direttiva, di cui l'articolo 7g del disegno è la trasposizione.

L'articolo 7h stabilisce, in conformità con l'articolo 22 della Seconda direttiva, i principi che gli istituti d'assicurazione devono rispettare nell'allestire il rapporto sulle operazioni effettuate in prestazione di servizi. I dettagli riguardanti l'elaborazione di questo rapporto saranno esposti in un'ordinanza.

4.4 Patrimonio vincolato (art. 8 - 14)

I motivi alla base dell'introduzione di una garanzia nell'assicurazione contro i danni sotto forma di patrimonio vincolato sono indicati nel messaggio relativo alla legge sull'assicurazione contro i danni (FF 1991 IV 15) al quale rinviamo. È importante rilevare, con riferimento alla trasposizione delle direttive CE, che l'istituenda garanzia, se non è prescritta dal diritto comunitario, non è neppure vietata. La ragione della modificazione proposta per l'articolo 8 LADa deve essere ricercata nell'articolo 20 della Seconda direttiva, secondo cui, in caso di liquidazione di un istituto d'assicurazione, i suoi impegni risultanti da un contratto d'assicurazione stipulato in regime di libera prestazione di servizi devono essere soddisfatti nello stesso modo di quelli che derivano da altri contratti d'assicurazione, senza che possa essere fatta una distinzione fondata sulla nazionalità degli assicurati e dei destinatari delle prestazioni di servizi. Questo significa, nel caso di un sistema di garanzia esistente come quello del patrimonio vincolato, che non solo il portafoglio svizzero come prevede l'attuale articolo 8 LADa, ma tutti i contratti conclusi da istituti d'assicurazione stabiliti in Svizzera e dello SEE (compresi quelli conclusi con stipulanti domiciliati all'estero), devono essere garantiti allo stesso modo. Il disegno di modificazione dell'articolo 8 LADa estende la garanzia in questo senso. Nel caso in cui debbano essere costituite, all'estero, garanzie equivalenti, è possibile rinunciare ad una garanzia in Svizzera. È quanto espresso nel capoverso 2 dell'articolo 8.

4.5 Provvedimenti conservativi e collaborazione con autorità di sorveglianza estere (art. 15 - 28)

Le modificazioni degli articoli 15 capoverso 1, 22 capoverso 3, 23 e 24 capoverso 1 sono necessarie in seguito alla nuova formulazione dell'articolo 8. L'attuale riferimento al portafoglio svizzero è sostituito da un rinvio all'articolo 8.

Il nuovo capoverso 3 dell'articolo 15 fa salvi i provvedimenti conservativi previsti all'articolo 7f per la libera prestazione di servizi.

Gli adeguamenti degli articoli 25 e 28 capoverso 1 tengono conto del fatto che queste disposizioni non sono più fondate sull'accordo con la CEE ma sull'Accordo SEE.

Decreto federale che modifica la legge federale sull'assicurazione contro i danni

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1992¹⁾,
decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 1992²⁾ sull'assicurazione contro i danni è modificata come segue:

Ingresso (complemento)

in esecuzione degli articoli 31 e 36 dell'Accordo del 2 maggio 1992³⁾ sullo Spazio economico europeo e del suo allegato IX, il quale si riferisce alla Prima direttiva n. 73/239 del Consiglio, del 24 luglio 1973⁴⁾ recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita,

Titolo che precede l'articolo 1

Capitolo 1: Campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 cpv. 1

¹⁾ La presente legge si applica agli istituti assicurativi che, giusta la legge del 23 giugno 1978⁵⁾ sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), sono autorizzati ad esercitare in Svizzera attività d'assicurazione diretta, esclusa quella sulla vita (istituti di assicurazione contro i danni).

¹⁾ FF 1992 V 226

²⁾ RU 1992 ...

³⁾ RU 1993 ...

⁴⁾ RSEE IX-2.01; GUCE L 228 del 16.8.1973, p. 3, modificata dalle direttive 88/357 (RSEE IX-2.06; GUCE L 172 del 4.7.1988, p. 1) e 90/618 (RSEE IX-2.07; GUCE L 330 del 29.11.1990, p. 44).

⁵⁾ RS 961.01; RU 1992 ... (FF 1992 II 706, allegato n. 2)

Art. 2 Istituti assicurativi esteri

¹ Le prescrizioni speciali della presente legge attinenti agli istituti assicurativi esteri con sede in uno Stato dello Spazio economico europeo (Istituti assicurativi dello SEE) s'applicano sinché vige l'Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE).

² Se l'Accordo SEE cessa di essere in vigore, l'istituto assicurativo SEE è sottoposto alle prescrizioni previste per gli istituti assicurativi esteri con sede in uno Stato che non fa parte dello SEE (istituti assicurativi di Paesi terzi).

Art. 2a Definizioni (nuovo)

¹ Per stabilimento s'intende la sede sociale, agenzia o succursale di un istituto assicurativo. È assimilato ad un'agenzia o succursale un ufficio

- a. gestito da personale dipendente dall'istituto, o
- b. gestito da una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'istituto alla stessa stregua di un'agenzia.

² Per Stato dello SEE s'intende uno Stato firmatario dell'Accordo sullo SEE.

³ Per Stato in cui il rischio è situato s'intende:

- a. lo Stato dello SEE in cui sono ubicati i beni, quando l'assicurazione si riferisce sia a beni immobili, sia a beni immobili e al loro contenuto, qualora questo sia coperto dalla stessa polizza assicurativa;
- b. lo Stato dello SEE d'immatricolazione, quando l'assicurazione si riferisce a veicoli di ogni tipo;
- c. lo Stato dello SEE in cui lo stipulante ha sottoscritto il contratto nel caso di contratti di durata inferiore o pari a quattro mesi relativi a rischi inerenti ad un viaggio o a una vacanza, qualsiasi sia il ramo in questione;
- d. in tutti gli altri casi, lo Stato dello SEE in cui lo stipulante risiede abitualmente, ovvero, se lo stipulante è una persona giuridica, lo Stato dello SEE in cui è situato lo stabilimento della persona giuridica al quale si riferisce il contratto.

⁴ Per Stato dello SEE di stabilimento s'intende lo Stato dello SEE in cui è situato lo stabilimento che copre il rischio.

⁵ Per Stato dello SEE di prestazione di servizi s'intende lo Stato dello SEE in cui è situato il rischio quando questo è coperto da uno stabilimento situato in un altro Stato dello SEE.

⁶ Per grandi rischi s'intendono i rischi designati nell'allegato della presente legge.

Art. 4 cpv. 2 lett. a

² Il Consiglio federale determina i mezzi propri computabili nonché l'ammontare e le modalità di calcolo:

- a. del margine di solvibilità in funzione dell'insieme delle attività;

Art. 6 Titolo, frase introduttiva e lett. a e c

Istituti assicurativi dello SEE

L'istituto assicurativo dello SEE deve presentare un certificato rilasciato dall'attività di controllo dello Stato dello SEE in cui ha la sede sociale, attestante:

- a. che ha assunto una forma giuridica ammessa nello Stato dello SEE della sede sociale;
- c. i rami assicurativi che è abilitato ad esercitare nello Stato dello SEE in cui ha la sede sociale;

Art. 7 cpv. 2 (nuovo)

² L'autorità di sorveglianza può ammettere eccezioni alle regole di cui al capoverso 1 per gli istituti assicurativi dei Paesi terzi che sono già abilitati a esercitare sul territorio di un altro Stato dello SEE.

Capitolo 3**Disposizioni specifiche relative alla libera prestazione di servizi****Sezione 1: Campo d'applicazione e definizione***Art. 7a*

¹ Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili alla libera prestazione di servizi.

² Per libera prestazione di servizi s'intende il fatto che un istituto assicurativo dello SEE copre, a partire da uno stabilimento situato in uno Stato dello SEE, un rischio situato, ai sensi dell'articolo 2a capoverso 3, in Svizzera.

³ Il Consiglio federale designa le assicurazioni che, secondo le disposizioni dello SEE in materia, possono essere concluse in regime di libera prestazione di servizi.

*Titolo che precede l'articolo 7b***Sezione 2: Condizioni d'esercizio***Art. 7b* Informazione delle autorità di sorveglianza

L'istituto assicurativo che intende effettuare un'attività in regime di libera prestazione di servizi è tenuto a informare preventivamente le autorità competenti dello Stato dello SEE della sede sociale e lo Stato dello SEE dell'agenzia o succursale, indicando lo Stato o gli Stati dello SEE sul territorio dei quali intende svolgere questa attività e la natura dei rischi che si propone di garantire.

Art. 7c Libera prestazione di servizi con autorizzazione

¹ La libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 è sottoposta all'autorizzazione del dipartimento. L'istituto assicurativo deve presentare i seguenti documenti:

- a. un certificato rilasciato dallo Stato dello SEE della sede sociale, attestante che esso dispone per l'insieme delle sue attività del minimo del margine di solvibilità e che l'autorizzazione consente all'istituto di esercitare al di fuori dello Stato dello SEE di stabilimento;
- b. un certificato rilasciato dallo Stato dello SEE dello stabilimento, indicante i rami che l'istituto in questione è abilitato a praticare e attestante che tali autorità non formulano obiezioni a che l'istituto eserciti un'attività in prestazione di servizi;
- c. un programma d'attività contenente le indicazioni seguenti:
 1. la natura dei rischi che l'istituto si propone di garantire in Svizzera;
 2. le condizioni generali e speciali d'assicurazione che esso si propone di utilizzare in Svizzera;
 3. le tariffe che l'istituto intende applicare per ciascuna categoria di operazioni;
 4. i moduli e gli altri stampati che si propone di utilizzare nelle relazioni con i contraenti assicurati, qualora siano richiesti anche agli istituti assicurativi stabiliti.

² Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettera c devono essere fornite in una lingua ufficiale della Svizzera.

³ L'autorizzazione deve essere accordata o rifiutata entro sei mesi. Se il dipartimento non si è pronunciato allo scadere di detto termine, l'autorizzazione si considera rifiutata.

Art. 7d Libera prestazione di servizi senza autorizzazione

¹ L'istituto assicurativo che intende coprire grandi rischi deve presentare i seguenti documenti:

- a. un certificato secondo l'articolo 7c capoverso 1 lettera a;
- b. un certificato secondo l'articolo 7c capoverso 1 lettera b;
- c. un elenco della natura dei rischi che esso intende garantire in Svizzera. Tale elenco deve essere fornito in una lingua ufficiale della Svizzera.

² L'istituto assicurativo può iniziare la sua attività alla data certificata in cui l'autorità di sorveglianza è entrata in possesso dei documenti di cui al capoverso 1.

Art. 7e Condizioni complementari di libera prestazione di servizi nell'assicurazione di responsabilità civile per autoveicoli

¹ L'istituto assicurativo che intende concludere, in libera prestazione di servizi, assicurazioni di responsabilità civile per autoveicoli deve:

- a. designare un rappresentante domiciliato in Svizzera per la liquidazione dei sinistri;
- b. aderire all'Ufficio nazionale e al Fondo nazionale di garanzia e partecipare al finanziamento di dette istituzioni;
- c. riscuotere dallo stipulante il contributo alla prevenzione degli infortuni previsto dall'articolo 1 capoverso 3 della legge del 25 giugno 1976¹⁾ concernente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale e versarlo al Fondo nazionale per la prevenzione degli infortuni stradali.

² Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni esecutive e stabilisce in particolare il ruolo nonché i diritti e gli obblighi del rappresentante secondo il capoverso 1.

Art. 7f Misure nei riguardi degli istituti assicurativi in caso di violazione di norme giuridiche

¹ L'istituto assicurativo che esercita un'attività in regime di libera prestazione di servizi deve sottoporre all'autorità di sorveglianza tutti i documenti che gli sono richiesti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

² Se l'autorità di sorveglianza constata che un istituto assicurativo operante in regime di libera prestazione di servizi non rispetta le norme giuridiche che gli sono applicabili, essa ingiunge a questo istituto di osservarle.

³ Se l'istituto assicurativo non ottempera all'ingiunzione, l'autorità di sorveglianza ne informa le autorità competenti dello Stato dello SEE di stabilimento. Queste adottano tutte le misure appropriate e le comunicano all'autorità di sorveglianza. L'autorità di sorveglianza può anche rivolgersi alle autorità competenti dello Stato della SEE della sede sociale dell'istituto assicurativo, se le prestazioni di servizi sono effettuate da una succursale o da un'agenzia.

⁴ Se, nonostante le misure adottate dallo Stato dello SEE di stabilimento - o per l'insufficienza di tali misure o in mancanza delle stesse - l'istituto persiste nel violare le norme giuridiche vigenti, l'autorità di sorveglianza, dopo averne informato le autorità di sorveglianza dello Stato dello SEE di stabilimento, può adottare le misure appropriate per evitare che insorgano altre situazioni irregolari e, se strettamente necessario, impedire anche l'ulteriore assunzione di impegni da parte dell'istituto in regime di libera prestazione di servizi in Svizzera. Nel caso di rischi diversi dai grandi rischi, tali misure comprendono il ritiro dell'autorizzazione. Sono fatte salve altre misure atte a tutelare gli interessi degli assicurati.

⁵ Se l'istituto che ha commesso l'infrazione ha uno stabilimento o possiede beni in Svizzera, l'autorità di sorveglianza può applicare le sanzioni amministrative previste dal diritto svizzero per tale infrazione nei confronti di detto stabilimento o di detti beni.

¹⁾ RS 741.81

⁶ In caso di revoca dell'autorizzazione, l'autorità di sorveglianza prende le misure appropriate per impedire l'ulteriore stipulazione di contratti d'assicurazione da parte dello stabilimento in questione in regime di libera prestazione di servizi in Svizzera.

Art. 7g Informazione dello stipulante

¹ Quando un'assicurazione è presentata in regime di libera prestazione di servizi, lo stipulante, prima della sottoscrizione di qualsiasi impegno, deve essere informato dello Stato dello SEE in cui è stabilita la sede sociale con cui sarà stipulato il contratto. Se allo stipulante o agli assicurati vengono forniti documenti, siffatta informazione vi deve figurare. Questa disposizione non si applica all'assicurazione dei grandi rischi.

² Sul contratto o altro documento che concede la copertura, nonché sulla proposta di assicurazione qualora essa vincoli lo stipulante, deve essere indicato l'indirizzo dello stabilimento che concede la copertura nonché quello della sede sociale.

Art. 7h Rapporto sulle operazioni effettuate in regime di libera prestazione di servizi

¹ Ogni stabilimento svizzero deve presentare un rapporto all'autorità di sorveglianza, per le operazioni effettuate in regime di libera prestazione di servizi, suddividendole per Stati dello SEE e per rami. L'autorità di sorveglianza comunica queste indicazioni alle autorità di sorveglianza degli Stati dello SEE di prestazione dei servizi che ne facciano richiesta.

² Il Consiglio federale emana prescrizioni complementari sulla forma e il contenuto del rapporto.

Titolo che precede l'articolo 8

Capitolo 4: Patrimonio vincolato

Art. 8 Scopo

¹ Il patrimonio vincolato dell'istituto serve a garantire le pretese basate su contratti d'assicurazione conclusi in Svizzera o a partire dalla Svizzera da istituti assicurativi svizzeri o da istituti assicurativi dello SEE con stabilimento in Svizzera.

² L'istituto assicurativo non è tenuto a garantire conformemente alla presente legge i suoi portafogli esteri per i quali deve costituire garanzie equivalenti all'estero.

Titolo che precede l'articolo 15

Capitolo 5: Misure conservative

Art. 15 cpv. 1 e 3 (nuovo)

¹ Se gli interessi dell'insieme degli assicurati i cui contratti sono garantiti conformemente all'articolo 8 sembrano esposti a pericolo, l'autorità di sorveglianza intima all'istituto assicurativo di prendere, entro un dato termine, adeguati provvedimenti.

³ Sono fatte salve le misure previste all'articolo 7f per la libera prestazione di servizi.

Art. 22 cpv. 3

³ Previo prelievo delle spese del fallimento (art. 262 cpv. 1 LEF¹⁾), con la somma ricavata dal patrimonio vincolato vengono anzitutto coperti i crediti derivanti dai contratti d'assicurazione garantiti conformemente all'articolo 8. L'eccedenza è versata alla massa fallimentare.

Art. 23 Esclusione dei crediti di terzi

Gli elementi del patrimonio vincolato sono gravati per legge da un diritto di pegno per i crediti derivanti dai contratti d'assicurazione garantiti conformemente all'articolo 8. Per gli altri crediti, tali elementi non sono né sottoposti all'esecuzione forzata, né possono essere sequestrati o pignorati, né essere inclusi in una procedura di fallimento all'estero.

Art. 24 cpv. 1

¹ Per i crediti derivanti da contratti d'assicurazione garantiti conformemente all'articolo 8, l'istituto assicurativo dev'essere escusso in via di realizzazione del pegno (art. 151 segg. LEF¹⁾) nel luogo della sede incaricata dell'insieme degli affari svizzeri (art. 14 cpv. 2 LSA²⁾). Se il dipartimento svincola un fondo per la realizzazione, l'esecuzione deve essere continuata nel luogo d'ubicazione del fondo.

Art. 25 Titolo e cpv. 1

Disposizioni complementari per gli istituti assicurativi dello SEE

¹ Se l'autorità di sorveglianza dello Stato della SEE di sede di un istituto assicurativo restringe o vieta la libera disposizione degli elementi patrimoniali di quest'ultimo, l'autorità svizzera di sorveglianza, su domanda dell'autorità di sorveglianza estera, prende gli stessi provvedimenti nei confronti della sede incaricata dell'insieme degli affari svizzeri.

¹⁾ RS 281.1

²⁾ RS 961.01

*Titolo che precede l'articolo 28***Capitolo 6: Collaborazione con le autorità di sorveglianza straniera***Art. 28 cpv. 1 e 2 lett. d*

¹ In vista dell'esecuzione dell'Accordo SEE, l'autorità di sorveglianza può collaborare con le autorità estere competenti trattando i dati, le informazioni i rapporti e i documenti ricevuti o trasmettendoli direttamente all'estero.

² ...

d. ... dell'Accordo SEE ...

*Titolo che precede l'articolo 29***Capitolo 7: Disposizioni penali***Titolo che precede l'articolo 31***Capitolo 8: Disposizioni finali**

II

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

² In virtù dell'articolo 20 delle disposizioni transitorie¹⁾ della Costituzione federale, non sottostà al referendum.

³ Entra in vigore simultaneamente all'Accordo SEE.

¹⁾ RU ...

Allegato
(art. 2a cpv. 6)

Per grande rischio ai sensi dell'articolo 2 capoverso 6 della legge del 20 marzo 1992¹⁾ sull'assicurazione contro i danni e ai sensi dell'articolo 37 della legge del 23 giugno 1978²⁾ sulla sorveglianza degli assicuratori s'intendono:

- a. i rischi classificati nei rami 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (RC aeromobili) e 12 (RC veicoli marittimi, lacustri e fluviali) del punto A dell'allegato alla Prima direttiva n. 73/239 del Consiglio, del 24 luglio 1973³⁾;
- b. i rischi classificati nei rami 14 (credito) e 15 (cauzione) del punto A dell'allegato alla Prima direttiva n. 73/239 del Consiglio, del 24 luglio 1973³⁾, qualora lo stipulante eserciti un'attività industriale, commerciale o liberale e il rischio riguardi questa attività;
- c. i rischi classificati nei rami 3 (corpi di veicoli terrestri) 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (RC autoveicoli terrestri), 13 (RC generale) e 16 (perdite pecuniarie di vario genere) del punto A dell'allegato alla Prima direttiva n. 73/239 del Consiglio, del 24 luglio 1973⁴⁾, purché lo stipulante superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:
 - totale dello stato patrimoniale: 6,2 milioni di ECU;
 - importo netto del volume d'affari: 12,8 milioni di ECU;
 - numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

¹⁾ RU 1992 ...

²⁾ RS 961.01; RU ... (FF 1992 II 706, allegato n. 2)

³⁾ RSEE IX-2.01; GUCE L 228 del 16.8.1973, p. 3, modificata dalla direttiva 88/357 (RSEE IX-2.06; GUCE L 172 del 4.7.1988, p. 1).

⁴⁾ RSEE IX-2.01; GUCE L 228 del 16.8.1973, p. 3, modificata dalle direttive 88/357 (RSEE IX-2.06; GUCE L 172 del 4.7.1988, p. 1 e 90/618 (RSEE IX-2.07; GUCE L 330 del 29.11.1990, p. 44).

5.13 Decreto federale che modifica la legge federale sull'informazione dei consumatori

1 Situazione iniziale

Lo Spazio economico europeo prescrive l'etichettatura obbligatoria dei tessili sulla base della direttiva relativa alle denominazioni tessili¹⁾. Quest'ultima fissa norme uniformi per la commercializzazione di prodotti tessili. Vanno pertanto armonizzate la denominazione delle fibre tessili nonché le indicazioni fornite sulle etichette e nei documenti che accompagnano i prodotti tessili nelle diverse operazioni di produzione, di trasformazione e di distribuzione. Onde conseguire gli scopi delle disposizioni nazionali in materia, occorre rendere obbligatoria l'etichettatura. È pertanto necessaria una base legale a livello del diritto federale. A tale fine si propone la presente modificazione della legge sull'informazione dei consumatori.

2 Commento alle singole disposizioni

Nell'articolo 4 viene introdotto un nuovo capoverso 2, che serve da base per l'etichettatura e ci autorizza a disciplinare la dichiarazione mediante ordinanza nei casi in cui la normativa dello Spazio economico europeo le esiga. Il nuovo capoverso si applica innanzitutto all'etichettatura dei tessili. Il principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 4 capoverso 1 rimane tuttavia applicabile agli altri prodotti e servizi offerti sul mercato.

I principi dell'etichettatura obbligatoria dei tessili vanno fissati mediante ordinanza. Essenzialmente, è stata ripresa la normativa esistente. L'etichettatura dei tessili è infatti disciplinata da una convenzione degli anni 60, conclusa fra le associazioni dei consumatori e l'Organizzazione svizzera per il contrassegno tessile (SARTEX) che rappresenta i produttori. Tale convenzione è tuttora in vigore. Il campo d'applicazione dell'ordinanza si estenderà anche ai fornitori che non fanno parte della SARTEX.

L'applicazione dei metodi d'analisi della CE, importanti segnatamente per la determinazione delle tariffe doganali, non pone alcun problema particolare. Le ricerche condotte dal Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca hanno dimostrato che i metodi d'analisi applicati sino ad oggi dalla Svizzera conducono di massima agli stessi risultati di quelli della CE.

¹⁾ Direttiva n. 71/307 (GUCE L 185 del 16.8.1971, p. 16) modificata dalle direttive n. 75/36 (GUCE L 14 del 20.1.1975, p. 15) e n. 83/623 (GUCE L 353 del 15.12.1983, p. 8).

Decreto federale che modifica la legge federale sull'informazione dei consumatori

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1992¹⁾,
decreta:

I

La legge federale del 5 ottobre 1990²⁾ sull'informazione dei consumatori è modificata come segue:

Ingresso (complemento)

in esecuzione dell'articolo 72 dell'Accordo del 2 maggio 1992³⁾ sullo Spazio economico europeo e del suo allegato XIX, il quale si riferisce alla direttiva n. 71/307 del Consiglio del 26 luglio 1971⁴⁾ per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile,

Art. 4 cpv. 2 (nuovo)

² Emana le disposizioni relative alla dichiarazione nella misura in cui il diritto dello SEE lo esiga per merci e servizi specifici.

II

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

² In virtù dell'articolo 20 delle disposizioni transitorie⁵⁾ della Costituzione federale, non sottostà al referendum.

² Entra in vigore simultaneamente all'Accordo SEE.

¹⁾ FF 1992 V 242

²⁾ RS 944.0; RU 1992 910

³⁾ RU 1993 ...

⁴⁾ RSEE II-167.01; GUCE L 185 del 16.8.1971, p. 16, modificata dalle direttive n. 75/36 (RSEE II-170.01; GUCE L 14 del 20.1.1975, p. 15) e n. 83/623 (RSEE II-167.04; GUCE L 353 del 15.12.1983, p. 8).

⁵⁾ RU ...

92.057.20

6.1 Decreto federale sullo stabilimento e il soggiorno in Svizzera dei cittadini degli Stati membri dello Spazio economico europeo

1 Parte generale

1.1 In generale

La libertà di circolazione delle persone e la libertà di prestazione dei servizi costituiscono, con la libera circolazione delle merci e dei capitali, due delle quattro libertà fondamentali alla base dell'Accordo del 2 maggio 1992¹⁾ sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE [ASEE]). L'idea di fondo è che un cittadino di uno Stato membro deve poter accedere, in un altro Stato membro, ad un'attività professionale ed esercitarla nelle stesse condizioni che i cittadini di tale Stato. Tale parità di trattamento all'interno di uno Stato membro, fra i propri cittadini e quelli di altri Stati membri, costituisce un'esigenza primordiale per l'attuazione, nell'ambito della libera circolazione delle persone, del principio generale di divieto delle discriminazioni fondate sulla nazionalità, sancito dall'articolo 4 dell'Accordo SEE.

La libertà di circolazione delle persone all'interno dello Spazio economico europeo è definita nella terza parte dell'Accordo SEE (cap. 1-3). Le disposizioni in questo ambito prevedono la libera circolazione per i lavoratori salariati (art. 28-30 ASEE) e il diritto di stabilimento per i lavoratori indipendenti (art. 29-35 ASEE) e per i prestatori di servizi che nell'ambito della loro attività risiedono provvisoriamente in un altro Stato membro (art. 36-39). La libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 31 dell'Accordo SEE comprende parimenti la libertà di soggiorno per le persone che non esercitano un'attività remunerata. L'Accordo SEE non si applica tuttavia alle persone che risiedono in un altro Stato membro solamente per fruire dei vantaggi sociali accordati da tale Stato ai suoi cittadini. Gli articoli 28 e 31 dell'Accordo SEE rinviano agli allegati V e VIII, dove sono citati i regolamenti e le direttive comunitarie applicabili.

Ai fini dell'interpretazione di tale insieme di norme occorre tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) sino alla firma dell'Accordo.

Da ultimo, il Protocollo 15 dell'Accordo SEE permette alla Svizzera di mantenere determinate restrizioni durante il periodo transitorio, consentendole in tal modo di attuare progressivamente la libera circolazione dei cittadini SEE.

¹⁾ FF 1992 IV 1

Nel nostro messaggio del 27 maggio 1992²⁾ relativo all'approvazione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, abbiamo esposto nel capitolo 7.3 i diritti che garantiscono la libera circolazione delle persone, precisando inoltre che una parte di questi diritti verrebbero riconosciuti pienamente ai cittadini SEE soltanto dopo un periodo di transizione.

Sottoponiamo alle vostre Camere un disegno di decreto federale di obbligatorietà generale che disciplina il soggiorno e lo stabilimento di cittadini SEE durante il periodo transitorio.

1.2 Concezione del disegno di decreto

L'entrata in vigore dell'Accordo SEE significherà, per la Svizzera, l'inizio di un periodo di transizione che si protrarrà sino al 31 dicembre 1997, a meno che le parti non decidano di ridurlo a partire dal 1° gennaio 1996³⁾. Conformemente al Protocollo 15 dell'Accordo SEE, durante questo periodo il nostro Paese potrà ridurre gradualmente le limitazioni quantitative concernenti i lavoratori e adeguare progressivamente al patrimonio normativo comunitario lo statuto degli stagionali, dei frontalieri e delle persone attive che soggiornano per breve tempo nel nostro Paese.

Alcune categorie dei cittadini SEE potranno pertanto fruire, sin dall'inizio, dei diritti, conferiti dall'Accordo SEE, di entrata e di soggiorno e del diritto al ricongiungimento familiare, mentre altre continueranno ad essere assoggettate, durante il periodo di transizione, ai provvedimenti relativi al contingentamento degli stranieri.

Nel disegno di decreto sono recepite soltanto le disposizioni comunitarie concernenti la libera circolazione che, pur essendo contrarie alla legge federale del 26 marzo 1931⁴⁾ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), dovranno essere applicate dal momento dell'entrata in vigore dell'Accordo SEE. Essenzialmente, vengono definiti i nuovi diritti dei cittadini SEE che risiedono in Svizzera per un lungo periodo, indipendentemente dal fatto che esercitino o no un'attività lucrativa.

Il disegno di decreto lascia al nostro Collegio la facoltà di determinare, durante il periodo transitorio, sia gli effettivi massimi di cittadini SEE ammessi ad esercitare un'attività professionale, sia le condizioni di soggiorno per i lavoratori che acquisiranno una completa mobilità professionale e geografica soltanto durante o alla fine di tale periodo. Il nostro Collegio continuerà ad essere competente, in virtù dell'articolo 25 capoverso 1 LDDS, a limitare il numero degli stranieri.

In particolare, continueremo ad applicare l'articolo 9 dell'ordinanza del 6 ottobre 1986⁵⁾ che limita l'effettivo degli stranieri, il che consentirà di rifiutare un'autorizzazione laddove non siano adempite le condizioni di lavoro usuali nel luogo e nella professione (segnatamente le condizioni salariali).

²⁾ FF 1992 IV 1

³⁾ Art. 9, Protocollo 15.

⁴⁾ RS 142.20

⁵⁾ RS 823.21

Dovremo però abolire questa disposizione nei confronti dei frontalieri a partire dal 1995 e nei confronti degli altri cittadini SEE il più tardi alla fine del periodo transitorio. In tale contesto esamineremo, in collaborazione con le parti sociali, quali provvedimenti collaterali debbano eventualmente essere presi in sede di procedura legislativa ordinaria.

Abbiamo rinunciato ad introdurre nuove disposizioni nella LDDS, in quanto tale legge continuerà ad applicarsi agli stranieri che non sono cittadini di uno Stato membro. Inoltre, non sarebbe stato possibile inserire nella sistemática attuale le numerose modificazioni necessarie.

Per questa ragione, il nostro Collegio propone un decreto che contiene unicamente le disposizioni deroganti alla LDDS che, con le relative ordinanze d'esecuzione, continuerà ad essere applicata a titolo sussidiario anche ai cittadini SEE. Per motivi di coerenza sono stati comunque ripresi alcuni principi della LDDS.

Come già citato, il disegno concerne soltanto le disposizioni dell'Accordo SEE applicabili immediatamente dal momento dell'entrata in vigore dell'accordo stesso. Inoltre, tali disposizioni non lasceranno al legislatore nazionale alcun potere d'apprezzamento per legiferare in materia. Per queste ragioni il decreto federale proposto non va assoggettato al referendum, conformemente all'articolo 20 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale.

Alla fine del periodo di transizione, il decreto verrà sostituito da un nuovo testo di legge contenente anche le disposizioni SEE rimaste lettera morta. Il nostro Collegio ha previsto di riconsiderare il diritto degli stranieri durante il periodo di legislatura 1991-95 e di sottoporre nel 1994 un nuovo disegno di legge in materia, che potrebbe eventualmente contenere una parte speciale dedicata ai cittadini degli Stati SEE.

1.3 Entrata e soggiorno

Durante il periodo di transizione, i cittadini SEE saranno trattati in modo diverso, a dipendenza del fatto che esercitino o no un'attività lucrativa in Svizzera. Mentre i cittadini attivi professionalmente rimarranno assoggettati ai provvedimenti di limitazione fondati sulla LDDS, le persone non attive fruiranno sin dall'inizio di tutti i diritti conferiti dall'Accordo SEE.

1.31 Cittadini SEE attivi

Il Protocollo 15 dell'Accordo SEE definisce le limitazioni concernenti l'entrata e il soggiorno cui potranno ancora essere assoggettati i cittadini SEE che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera. Non potranno tuttavia essere introdotte nuove disposizioni tese alla limitazione degli effettivi⁶⁾.

L'articolo 2 capoverso 2 del Protocollo autorizza il mantenimento dell'attuale sistema di contingentamento per i cittadini SEE attivi, esigendo tuttavia un allentamento progressivo delle restrizioni durante il periodo di transizione.

⁶⁾ Art. 8 cpv. 1, Protocollo 15.

Le disposizioni dell'Accordo SEE prevedono una distinzione fra i lavoratori salariati e i lavoratori indipendenti.

1.311 Lavoratori salariati

I lavoratori salariati, cittadini di uno Stato SEE, hanno il diritto di risiedere in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa⁷⁾.

Se il soggiorno è autorizzato per un periodo superiore ai dodici mesi, i cittadini SEE hanno diritto ad un permesso di soggiorno di cinque anni, valido su tutto il territorio della Confederazione, nonché alla proroga di tale permesso. Durante il soggiorno, il titolare può scegliere liberamente il luogo di residenza e di lavoro e la professione. Al termine della sua vita professionale, il lavoratore ha il diritto, a determinate condizioni, di rimanere nel Paese⁸⁾. Soltanto restrizioni tese alla protezione dell'ordine pubblico, della sicurezza e della sanità pubblica⁹⁾ possono limitare il diritto di rimanere in Svizzera¹⁰⁾.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, la nozione di lavoratore salariato si estende a tutte le persone che forniscono prestazioni in favore e sotto la direzione di un'altra, in contropartita di una remunerazione¹¹⁾.

L'attività deve tuttavia essere reale ed effettiva e non ridotta al punto da potersi considerare marginale e accessoria¹²⁾. La nozione si estende anche alle persone che, mediante la loro attività, percepiscono redditi inferiori al minimo esistenziale e che potrebbero pertanto chiedere un aiuto pubblico¹³⁾. Né il grado di produttività né l'origine della fonte che assicurano la remunerazione (fondi privati o pubblici) potranno incidere sul riconoscimento di una persona alla stregua di lavoratore¹⁴⁾.

⁷⁾ Art. 28 ASEE; regolamento n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità - RSEE IV-2.01; GUCE L 257 del 19.10.68, p. 2; direttiva n. 68/360 del Consiglio, del 15 ottobre 1968 relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità - RSEE V-3.01; GUCE L 257 del 19.10.68, p. 13.

⁸⁾ Art. 28 cpv. 3 lett. d ASEE; regolamento n. 1251/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego - RSEE V-4.01; GUCE L 142 del 30.6.70, p. 24.

⁹⁾ Art. 28 cpv. 3 ASEE; direttiva n. 64/221 del Consiglio, del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica - RSEE V-1.01; GUCE 56 del 4.4.64, p. 850.

¹⁰⁾ Direttiva n. 72/194 del Consiglio, del 18 maggio 1972, che estende, ai lavoratori che esercitano il diritto di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, il campo di applicazione della direttiva del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica - RSEE V-5.01; GUCE L 121 del 26.5.72, p. 32.

¹¹⁾ CGCE, sentenza del 3.7.1986, causa 66/85, Lawrie-Blum, Racc. 1986, p. 2121; CGCE, sentenza del 31.05.1989, causa 344/87, Bettray, Racc. 1989, p. 1621.

¹²⁾ CGCE, sentenza del 23.3.1982, causa 53/81, Levin, Racc. 1982, p. 1035; sentenza Lawrie-Blum (nota 11).

¹³⁾ CGCE, sentenza del 3.6.1986, causa 139/85, Kempf, Racc. 1986, p. 1744.

¹⁴⁾ Sentenza Bettray (nota 11).

A differenza dei salariati con soggiorno abituale, ammessi nell'ambito delle restrizioni degli effettivi, che fruiranno di tutti i diritti di soggiorno contenuti nell'Accordo SEE, i lavoratori stagionali, i soggiornanti e i frontalieri continueranno, dopo la loro ammissione conformemente al Protocollo 15, ad essere assoggettati al sistema dei permessi. Durante il periodo di transizione, il nostro Collegio avrà pertanto un certo potere decisionale in merito al disciplinamento del diritto di soggiorno e di lavoro di queste persone. Anche in questi casi la nostra competenza deriva dall'articolo 25 capoverso 1 LDDS.

Conformemente all'articolo 3 del Protocollo 15, il nostro Collegio potrà mantenere fino al 31 dicembre 1997 le restrizioni alla mobilità geografica e professionale dei lavoratori stagionali e l'obbligo di risiedere per almeno tre mesi all'anno all'estero alla scadenza del permesso stagionale. Sin dall'inizio del periodo transitorio, i permessi per i lavoratori stagionali verranno rinnovati automaticamente per la stagione seguente a condizione che i lavoratori siano in possesso di un contratto di lavoro stagionale. Inoltre, ai lavoratori stagionali che avranno lavorato almeno 30 mesi (e non più 36) in totale nel corso dei quattro anni precedenti verrà accordato d'ufficio un permesso di soggiorno valido cinque anni.

Per assicurare una certa parità di trattamento rispetto ai lavoratori stagionali, il Protocollo 15 dev'essere interpretato nel senso che, alla fine dell'attività lavorativa, anche i soggiornanti per breve durata dovranno poter essere obbligati a lasciare la Svizzera. In sintonia con il disciplinamento odierno, essi saranno assoggettati al contingentamento se il loro soggiorno dura più di quattro mesi.

Per quanto concerne i frontalieri, l'articolo 4 del Protocollo 15 consente al nostro Paese di mantenere l'attuale sistema di permessi fino al 31 dicembre 1994 e di conservare sino alla fine del 1996 le limitazioni attuali delle zone di frontiera. A partire dal 1° gennaio 1996, i frontalieri non saranno più obbligati a rientrare a domicilio quotidianamente bensì settimanalmente.

1.312 Lavoratori indipendenti

I lavoratori indipendenti, cittadini di uno Stato SEE, avranno il diritto di risiedere in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa¹⁵⁾ conformemente al permesso rilasciato nell'ambito dei provvedimenti di limitazione. Tale diritto potrà essere limitato soltanto per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e salute pubblica¹⁶⁾.

L'Accordo SEE opera una distinzione fra i lavoratori indipendenti intenzionati a stabilirsi durevolmente in un altro Stato membro (art. 29-35 ASEE) e i prestatori di servizi che invece vi risiedono soltanto provvisoriamente per svolgere la loro attività (art. 36-39 ASEE).

¹⁵⁾ Art. 31 ASEE; direttiva n. 73/148 del Consiglio, del 21 maggio 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi - RSEE VIII-3.01; GUCE L 172 del 28.6.73, p. 14.

¹⁶⁾ Direttiva 64/221.

1.312.1 Lavoratori indipendenti con soggiorno abituale

Indipendentemente dal precedente Paese di residenza, i cittadini SEE hanno il diritto di trasferire il loro centro di attività principale in Svizzera per esercitarvi una professione indipendente o per creare o gestire un'impresa individuale o una società costituita a titolo principale. Potranno aprire un'agenzia, una filiale o una succursale solamente se lo stabilimento principale si trova in uno Stato membro oppure, nel caso in cui esso sia situato in un Paese non membro, a condizione che lo stabilimento secondario sia situato in uno Stato membro¹⁷⁾.

Come i lavoratori salariati, anche quelli indipendenti fruiranno, a determinate condizioni, del diritto di rimanere in Svizzera alla fine della loro vita professionale¹⁸⁾, a meno che ragioni di ordine pubblico o sicurezza pubblica non vi si oppongano¹⁹⁾. Inoltre, avranno diritto parimenti ad un permesso di soggiorno quinquennale, rinnovabile e valido su tutto il territorio della Confederazione.

1.312.2 Prestatori di servizi

I cittadini SEE domiciliati in uno Stato membro potranno fornire in Svizzera, di norma contro retribuzione e a titolo provvisorio, servizi in rapporto con l'esercizio della loro professione indipendente o un'attività industriale, commerciale o artigianale (art. 37-39 ASEE). Queste persone avranno diritto ad un permesso di soggiorno limitato alla durata della loro prestazione. Visto che risiedono in Svizzera a titolo provvisorio e conservano pertanto il loro domicilio in un altro Stato membro, i prestatori di servizi non avranno il diritto di trattenersi in Svizzera alla fine della loro vita professionale.

1.32 Cittadini SEE non attivi

Il Protocollo 15 non prevede alcun periodo di transizione per i cittadini SEE che si recano in Svizzera senza l'intenzione di esercitarvi un'attività lucrativa.

¹⁷⁾ Art. 31 ASEE; Gérard Druesne, *Droit matériel et politiques de la Communauté européenne*, Presse Universitaire de France, aprile 1986, p. 121. Occorre tuttavia stabilire se tali restrizioni saranno ancora pertinenti per quanto riguarda la recente direttiva n. 90/364 (diritto di soggiorno in generale); visto che gli Stati della CE devono attuare tale direttiva entro il 30.6.1992, non vi è ancora alcuna sentenza della CGCE relativa all'applicazione.

¹⁸⁾ Direttiva n. 75/34 del Consiglio, del 17 dicembre 1974, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata - RSEE VIII-4.01; GUCE L 014 del 20.1.75, p. 10.

¹⁹⁾ Direttiva n. 75/35 del Consiglio, del 17 dicembre 1974, che estende il campo di applicazione della direttiva 64/221/CEE per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, ai cittadini di uno Stato membro che esercitano il diritto di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata - RSEE VIII-5.01; GUCE L 014 del 20.1.74, p. 14.

Fatte salve le restrizioni tese alla salvaguardia dell'ordine, della sicurezza e della salute pubblica (direttiva n. 64/221) potranno risiedere nel nostro Paese, a determinate condizioni ma senza provvedimenti limitativi:

- le persone che, al raggiungimento dell'età del pensionamento o in seguito ad un'incapacità permanente al lavoro abbandonano la loro attività lavorativa e decidono di rimanere in Svizzera²⁰⁾;
- i lavoratori salariati²¹⁾ o indipendenti²²⁾ che, dopo aver esercitato un'attività lucrativa in Svizzera e avervi soggiornato durante tre anni, desiderano risiedervi pur lavorando durante la settimana in un altro Stato SEE;
- i destinatari di servizi che si trovano provvisoriamente in Svizzera in qualità di turisti, per ricevere cure mediche, per motivi di studio o nell'ambito di un viaggio d'affari²³⁾.

Fruiranno di questo diritto anche i seguenti cittadini SEE che dispongono di mezzi finanziari sufficienti ed abbiano concluso un'assicurazione malattie e infortuni:

- gli studenti iscritti presso un istituto riconosciuto che risiedono in Svizzera principalmente per seguire una formazione finalizzata all'esercizio di una professione. Per «istituti riconosciuti» vanno intesi gli istituti riconosciuti dalla Confederazione o dai Cantoni. La nozione di studente va invece interpretata in senso lato, ossia estesa a tutte le persone che, dopo la fine della scuola dell'obbligo, acquisiscono qualifiche professionali presso scuole medie superiori (licei, altre scuole di formazione generale, magistrali, apprendistati) o a livello terziario universitario o extra-universitario (università, scuole di magistero, scuole professionali superiori, scuole tecniche, esami professionali e esami professionali superiori)²⁴⁾;
- i pensionati che hanno rinunciato definitivamente alla loro attività lucrativa in un altro Stato SEE²⁵⁾;
- tutte le persone che non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera e non hanno nessun altro diritto di soggiorno conformemente all'Accordo SEE²⁶⁾.

1.33 Membri della famiglia

Per il lavoratore salariato²⁷⁾ o indipendente²⁸⁾ è estremamente importante, dal profilo umano e ai fini della sua integrazione, poter vivere con i propri fami-

²⁰⁾ Art. 28 cpv. 3 lett. d ASEE; art. 2 cpv. 1, Reg. 1251/70; art. 2 cpv. 1, Dir. 75/34.

²¹⁾ Art. 2 cpv. 1, Reg. 1251/70.

²²⁾ Art. 2 cpv. 1, Dir. 75/34.

²³⁾ CGCE, sentenza del 31.1.1984, causa 286/82 e 26/83, Luisi e Carbone, Racc. 1984, p. 377, paragrafo 16. Art. 1.1.6, Dir. 73/48.

²⁴⁾ Direttiva n. 90/366 del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno degli studenti - RSEE VIII-8.01 - C1; GUCE L 180 del 13.7.90, p. 30.

²⁵⁾ Direttiva n. 90/365 del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale - RSEE VIII-7.01; GUCE L 180 del 13.7.90, p. 28.

²⁶⁾ Direttiva n. 90/364 del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno - RSEE VIII-6.01; - GUCE L 180 del 13.7.90, p. 26.

²⁷⁾ Art. 10, Reg. 1612/68; art. 1, Dir. 68/360.

²⁸⁾ Art. 1, Dir. 73/148.

liari. Il diritto di soggiorno sarà pertanto accordato a chi si trasferisce presso il coniuge o un familiare, purché il lavoratore disponga di in un alloggio adeguato²⁹⁾.

Il diritto di raggiungere la propria famiglia si estende parimenti agli studenti³⁰⁾ nonché ai pensionati³¹⁾ e alle altre persone non attive³²⁾ che hanno un permesso di stabilimento, nonché ai cittadini SEE che, al termine della loro attività lucrativa, faranno valere il loro diritto di rimanere in Svizzera.

Sono considerati membri della famiglia i coniugi e i figli minori di ventun anni o a carico, nonché gli ascendenti e i loro coniugi a carico. Gli studenti potranno far valere tale diritto soltanto per il coniuge e i figli a carico.

Il diritto di soggiorno dei membri della famiglia sarà accordato in funzione del diritto della persona da cui dipendono. Tuttavia, a determinate condizioni, potranno rimanere in Svizzera anche dopo la sua morte³³⁾.

In virtù dell'articolo 3 capoverso 2 del Protocollo 15, i lavoratori stagionali e quelli che dispongono di un permesso di soggiorno durante al massimo nove mesi non potranno essere raggiunti dalla loro famiglia prima del termine del periodo di transizione (31 dicembre 1996).

1.4 Permesso di domicilio

Il disegno di decreto non concerne le disposizioni della LDDS relative al rilascio del permesso di domicilio. Visto che è di durata illimitata e non può essere assoggettato a condizioni (art. 6 LDDS), il permesso di domicilio conferisce al suo detentore uno statuto più favorevole rispetto al permesso di stabilimento SEE, che invece non è più concesso dal momento in cui le condizioni necessarie non sono più adempiute.

Secondo l'articolo 10 del Protocollo 15, la Svizzera avrà l'obbligo di mantenere, durante il periodo di transizione, i trattati bilaterali conclusi con gli Stati SEE, se i diritti che ne risultano sono più favorevoli per i cittadini SEE. Questo impegno corrisponde d'altronde alla volontà espressa dalle Parti contraenti in una Dichiarazione comune, allegata all'Accordo SEE, relativa al rapporto fra l'Accordo SEE e i trattati esistenti.

In virtù di accordi bilaterali, i cittadini di Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Grecia, Liechtenstein, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Repubblica federale di Germania potranno continuare a chiedere il permesso di domicilio dopo aver risieduto ininterrottamente e regolarmente nel nostro Paese durante cinque anni. Su riserva di reciprocità, il permesso potrà inoltre essere accordato alle stesse condizioni di quelle attuali ai cittadini di Finlandia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Regno Unito e Svezia.

²⁹⁾ CGCE, sentenza del 18.5.1989, causa 249/86, Commissione/RFTG, Racc. 1989, p. 1263

³⁰⁾ Art. 1, Dir. 90/366.

³¹⁾ Art. 1, Dir. 90/365.

³²⁾ Art. 1, Dir. 90/364.

³³⁾ Art. 3, Reg. 1251/70; art. 3, Dir. 75/34.

Ad eccezione dell'Austria, alla quale abbiamo già proposto di ridurre il termine decennale di domicilio, tutti i cittadini SEE potranno ottenere il permesso di domicilio alla scadenza del permesso quinquennale di soggiorno rilasciato sulla base del nuovo diritto. I cittadini SEE che non adempiranno le condizioni della LDDS in materia di rilascio del permesso di domicilio, potranno perlomeno ottenere la proroga del permesso quinquennale.

1.5 Provvedimenti per la salvaguardia dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della sanità pubblica

In futuro, le disposizioni LDDS che limitano l'entrata e il soggiorno per motivi di ordine pubblico, di sicurezza e salute pubblica potranno essere applicate ai cittadini SEE soltanto con riserva.

Secondo la giurisprudenza della CGCE, la nozione di ordine pubblico, segnatamente in quanto giustificazione di una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle persone, va intesa in senso stretto e implica pertanto l'esistenza di una minaccia reale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società.

Le malattie e infermità elencate nell'allegato alla direttiva n. 64/221 potranno giustificare il rifiuto d'entrata o di rilascio del primo permesso di soggiorno. L'elenco è esaustivo e contiene le malattie che possono minacciare la salute pubblica (lett. A) quali la tubercolosi o la sifilide, nonché le malattie e infermità che possono minacciare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, quali la tossicomania o determinate forme di psicosi (lett. B). Tuttavia, le malattie e le infermità subentrate dopo il rilascio del primo permesso di soggiorno non potranno giustificare né il rifiuto di proroga né un provvedimento di allontanamento o di espulsione (cfr. anche il commento all'art. 19).

1.6 Evoluzione possibile del diritto comunitario

Siccome la Svizzera sarà di massima vincolata all'evoluzione del diritto comunitario, occorre presentare in breve le proposte di emendamento, presentate al Consiglio dei Ministri dalla Commissione delle Comunità europee, concernenti la libera circolazione delle persone. Non è da escludere che alcune verranno un giorno adottate.

1.61 Ricongiungimento familiare

In una proposta³⁴⁾ di modificazione dell'articolo 10 del regolamento n. 1612/68, la Commissione prevede di ampliare la cerchia dei membri della famiglia del lavoratore salariato, includendovi gli ascendenti e discendenti che non sono a suo carico, nonché tutti gli altri membri a carico o che, nel Paese di

³⁴⁾ Proposta modificata dell'11.4.1990 del regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità - GUCE 119 del 15.5.1990, p. 10 «COM (90) 108 finale - SYN 185».

provenienza, vivono sotto lo stesso tetto del lavoratore o del coniuge. Inoltre, il diritto al ricongiungimento familiare non sarà più subordinato all'esigenza di un alloggio conveniente.

Nello stesso documento, la Commissione propone inoltre che, a qualsiasi persona assimilata al coniuge nel sistema del Paese ospite, venga conferito il diritto di stabilirsi. Occorre rilevare a questo proposito che la CGCE ha già riconosciuto, a determinate condizioni, il diritto del lavoratore di vivere con un partner fisso. In base al principio di non discriminazione, uno Stato membro che prevede per i suoi cittadini il diritto di farsi raggiungere dal proprio partner, proveniente da un altro Stato, non può rifiutare di concedere lo stesso vantaggio ai lavoratori emigranti provenienti da altri Stati membri³⁵.

Secondo la nostra legislazione attuale, il partner straniero, non sposato, di un cittadino svizzero non ha diritto ad un permesso di dimora.

1.62 Permesso di soggiorno

La Commissione propone al Consiglio una modificazione della direttiva 68/630 nei seguenti punti³⁶:

- la proroga del permesso di soggiorno viene portata da 5 a 10 anni;
- la validità del permesso di soggiorno non è pregiudicata da lunghe assenze dal Paese dovute a motivi di salute, studio, maternità o su incarico del datore di lavoro (attualmente soltanto in caso di adempimento degli obblighi militari);
- il permesso di soggiorno abituale viene rilasciato al lavoratore che ha occupato diversi impieghi provvisori per un periodo globale di almeno dodici mesi su un periodo ininterrotto di soggiorno di diciotto mesi, dietro presentazione di una dichiarazione di assunzione o di un attestato di lavoro anche per impieghi inferiori ad un anno;
- il permesso di soggiorno, rilasciato al lavoratore che ha occupato un impiego di tre a dodici mesi, è rinnovabile automaticamente sintanto che sussiste il diritto alle prestazioni per la disoccupazione;
- il permesso di soggiorno, rilasciato ad un lavoratore che ha occupato un impiego di meno di tre mesi e ha acquisito un diritto alle prestazioni per la disoccupazione, è rinnovabile direttamente ogni tre mesi sino ad estinzione di tale diritto;
- il permesso di soggiorno non è ritirato ad una lavoratrice che, a causa di una maternità, è temporaneamente incapace al lavoro (attualmente soltanto in caso di malattia o infortunio);
- il permesso di soggiorno è rilasciato e rinnovato gratuitamente.

³⁵ CGCE, sentenza del 17.4.1986, causa 59/85, Reed, Racc. 1986, p. 1283.

³⁶ Proposta modificata dell'11.4.1990 per una direttiva del Consiglio che modifica la direttiva n. 68/360 CEE relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità - GUCE C 119 del 15.5.1990, p. 12 «COM (90) 108 finale - SYN 185».

1.7 Ripartizione delle competenze fra i Cantoni e la Confederazione

Conformemente all'esigenza posta dall'Accordo SEE, l'articolo 16 del disegno di decreto estende la validità dei permessi di soggiorno SEE e di stabilimento SEE a tutto il territorio della Confederazione. Le autorità cantonali di polizia degli stranieri li rilasceranno direttamente. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia determinerà, in virtù dell'ordinanza del nostro Collegio del 20 aprile 1983³⁷⁾ sulla competenza delle autorità di polizia degli stranieri, i casi nei quali tali permessi dovranno ancora essere assoggettati all'approvazione dell'Ufficio federale degli stranieri. Esaminerà la possibilità di rinunciare alla procedura di approvazione nei casi in cui i cittadini SEE che non esercitano un'attività lucrativa disporranno di un diritto di soggiorno.

Le autorità cantonali conserveranno la competenza di rilasciare e revocare i permessi e di adottare provvedimenti di allontanamento e d'espulsione. In tutti i casi, le decisioni di allontanamento e di espulsione spiegheranno i loro effetti su tutto il territorio svizzero. Rimangono salve le eccezioni previste per il periodo transitorio (art. 17 cpv. 3 e 22 cpv. 3).

Visto che i provvedimenti di allontanamento e di espulsione saranno validi per tutto il Paese, ci si è chiesti se fosse il caso di abilitare le autorità cantonali a pronunciare i divieti di entrata. Un siffatto trasferimento di competenze non è tuttavia necessario secondo le disposizioni dell'Accordo SEE. Per garantire una prassi uniforme in materia, i divieti continueranno ad essere pronunciati dall'Ufficio federale degli stranieri.

Per il resto, le autorità cantonali continueranno a sottoporre al controllo dell'Ufficio federale degli stranieri i permessi rilasciati ai cittadini SEE che esercitano un'attività lucrativa, fornendogli in tal modo anche i dati per la statistica prevista dal regolamento n. 311/76³⁸⁾.

1.8 Clausola di salvaguardia

Una clausola generale di salvaguardia³⁹⁾ consentirà di ridurre il rischio di un aumento massiccio della popolazione straniera residente in Svizzera. Grazie a tale disposizione sarà possibile, dopo il periodo transitorio, adottare nuovi provvedimenti tesi alla limitazione, di durata determinata, se la libera circolazione delle persone dovesse creare serie difficoltà economiche, sociali o ambientali. In tal caso ci si dovrebbe però attendere l'adozione di provvedimenti analoghi da parte di altri Stati SEE.

³⁷⁾ RS 142.202

³⁸⁾ Regolamento n. 311/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (RSEE XXI-18.01; GUCE n. L 39 del 14.1.76, p. 1).

³⁹⁾ Parte VII, cap. 4 ASEE.

2 Parte speciale: Commento al disegno di decreto federale

2.1 Disposizioni generali (art. 1 e 2)

Articolo 1 Oggetto e campo d'applicazione

La Costituzione conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri. Nell'ambito di questa competenza legislativa, il disegno di decreto disciplina, conformemente all'Accordo SEE, il soggiorno e lo stabilimento (residenza) in Svizzera dei cittadini di altri Stati membri dello Spazio economico europeo durante il periodo di transizione previsto nel Protocollo 15. Dal canto suo, il nostro Collegio definirà i settori nei quali potranno essere ammesse eccezioni al principio della libera circolazione dei cittadini SEE durante questo intervallo di tempo⁴⁰⁾.

Il periodo transitorio si estenderà sino al 31 dicembre 1997⁴¹⁾. È tuttavia previsto che le Parti contraenti riesaminino la situazione dopo il 1° gennaio 1996 per decidere se occorra ridurlo⁴²⁾.

Il decreto federale sarà sostituito, al termine del periodo transitorio, da un testo di legge che comprenderà anche le norme dell'Accordo SEE non ancora applicate in materia di libera circolazione delle persone.

Le disposizioni dell'Accordo SEE verranno applicate a tutti i cittadini SEE, siano essi intenzionati o no ad esercitare un'attività lucrativa in Svizzera (cfr. n. 131 e 132).

Onde realizzare pienamente la libertà di circolazione, occorrerà che i membri della famiglia dei cittadini SEE fruiscano parimenti, indipendentemente dalla nazionalità, del diritto di soggiorno (cpv. 2)⁴³⁾.

Articolo 2 Applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Il disegno di decreto contiene, in merito alla libera circolazione delle persone, disposizioni che entreranno in vigore allo stesso momento dell'Accordo SEE e che differiscono dalle norme della LDDS. Si tratta di una normativa speciale destinata ai cittadini SEE assoggettati alle disposizioni dell'Accordo. La LDDS e le relative disposizioni d'esecuzione rimarranno applicabili nella misura in cui la normativa SEE e il decreto federale non prevedano altrimenti.

In particolare, l'obbligo di notificare l'arrivo (art. 2 LDDS) o di chiedere un permesso di dimora prima di esercitare un'attività lucrativa (art. 3 LDDS) continuerà a sussistere durante il periodo transitorio per i cittadini SEE e i membri della loro famiglia⁴⁴⁾.

Durante il periodo di transizione, il nostro Collegio definirà, in un'ordinanza basata sull'articolo 25 capoverso 1 LDDS, i settori nei quali saranno ancora

⁴⁰⁾ Art. 2 del disegno.

⁴¹⁾ Art. 2, 3 e 4, Protocollo 15.

⁴²⁾ Art. 9, Protocollo 15.

⁴³⁾ Art. 10, Reg. 1612/68; art. 1, Dir. 68/360; art. 1, Dir. 73/148; art. 1, Dir. 90/364-66.

⁴⁴⁾ Art. 2, Protocollo 15.

ammissibili deroghe alle disposizioni dell'Accordo SEE in virtù del Protocollo 15. L'ordinanza prevederà parimenti le disposizioni d'esecuzione del decreto.

Occorre che il nostro Collegio abbia la competenza di emanare prescrizioni che consentano, conformemente al Protocollo 15, di adeguare progressivamente, durante il periodo transitorio, la legislazione svizzera alle disposizioni sulla libera circolazione delle persone. Questo modo di procedere ci consentirà inoltre di scegliere soluzioni adeguate in funzione dell'evoluzione della situazione nel corso del periodo summenzionato.

L'ordinanza del nostro Collegio manterrà anche il sistema attuale del contingentamento dei permessi per i cittadini SEE che esercitano un'attività lucrativa. Durante il periodo transitorio, è prevista una riduzione progressiva delle restrizioni quantitative. Nell'ordinanza saranno pure introdotte le deroghe alla libertà di circolazione delle persone, ancora ammesse dal profilo qualitativo in virtù del Protocollo 15.

Il decreto non verrà applicato se altre norme, segnatamente quelle della LDDS o delle relative disposizioni d'esecuzione, prevedono, per un determinato caso, uno statuto più favorevole. I cittadini SEE non saranno pertanto trattati meno bene degli altri stranieri (principio del trattamento più favorevole).

2.2 Soggiorno con attività lucrativa in Svizzera (art. 3)

Articolo 3

Durante il periodo di transizione, i cittadini SEE che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera non potranno far dipendere il loro diritto di soggiorno direttamente dall'Accordo SEE (n. 131). L'esistenza e la durata di tale diritto scaturiranno dal permesso di dimora che sarà loro rilasciato nell'ambito dei provvedimenti di limitazione fissati dal nostro Collegio. Per tale ragione, i familiari dei cittadini SEE che esercitano un'attività lucrativa non potranno far valere il diritto di entrare in Svizzera. Una volta accordato, il permesso di soggiorno SEE potrà essere prorogato⁴⁵⁾.

Eccettuate le attività del settore edile, certe attività lucrative esercitate temporaneamente in Svizzera, come le prestazioni di servizi transfrontalieri, effettuate durante 8 giorni al massimo, permarranno esenti da autorizzazioni secondo la LDDS⁴⁶⁾.

Durante il periodo transitorio, la Svizzera potrà continuare ad applicare le disposizioni vigenti sull'entrata nel nostro Paese applicabili al momento della conclusione dell'Accordo⁴⁷⁾. Il sistema attuale dei contingentamenti sarà mantenuto durante tale periodo e occorrerà pertanto continuare ad esigere l'assicurazione di un permesso di dimora per assunzione d'impiego⁴⁸⁾.

⁴⁵⁾ Art. 12 cpv. 2 del disegno.

⁴⁶⁾ Art. 2 LDDS: attività lucrativa senza assunzione di impiego; art. 2, ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949 della LDDS, RS 142.201

⁴⁷⁾ Art. 2 cpv. 1 e art. 8 cpv. 1, Protocollo 15.

⁴⁸⁾ Secondo l'art. 1 del Decreto del Consiglio federale concernente l'assicurazione d'un permesso di dimora per l'assunzione d'impiego (RS 142.261).

2.3 Soggiorno senza attività lucrativa in Svizzera (art. 4-7)

Il diritto di soggiorno per i cittadini SEE non intenzionati ad esercitare un'attività lucrativa in Svizzera potrà essere desunto direttamente dall'Accordo SEE, in quanto non è previsto alcun periodo transitorio in merito a tale categoria (n. 1.32).

Articolo 4 Diritto di rimanere in Svizzera al termine dell'attività lucrativa (diritto di permanenza)

Considerati i legami che si creano nel Paese ospite, molto spesso gli stranieri desiderano rimanervi anche dopo la cessazione della loro attività lucrativa.

Il cittadino SEE potrà far valere, a determinate condizioni, il diritto di rimanere in Svizzera al termine della sua attività lucrativa all'età del pensionamento o in caso di incapacità permanente al lavoro. Tale diritto può essere invocato entro due anni dal momento in cui sorge⁴⁹⁾ e sussiste anche nel caso in cui lo straniero continui la sua attività in un altro Stato SEE conservando il domicilio in Svizzera.

Il diritto dei lavoratori di rimanere nello Stato ospite è previsto espressamente all'articolo 28, capoverso 3, lettera d dell'Accordo SEE e, per gli indipendenti, all'articolo 31 dell'Accordo ed è inoltre precisato in un regolamento e in alcune direttive⁵⁰⁾. Il disegno di decreto riprende all'articolo 4 le disposizioni più importanti di questi testi.

I prestatori di servizi non potranno far valere alcun diritto di rimanere in Svizzera in quanto il loro diritto di dimora non sarà vincolato ad un soggiorno durevole nel nostro Paese.

Già attualmente, gli stranieri possono per lo più rimanere in Svizzera al raggiungimento dell'età di pensionamento o in caso di cessazione dell'attività lucrativa per ragioni di salute. Non possono tuttavia esigere alcun diritto in materia. La maggior parte degli stranieri possiede un permesso di domicilio alla fine dell'attività lucrativa, il che esclude l'espulsione in seguito alla cessazione della loro attività.

Se le condizioni del diritto di rimanere in Svizzera previste all'articolo 4 non dovessero essere adempite dopo la cessazione definitiva dell'attività lucrativa, occorrerà esaminare se sono riunite le condizioni del diritto di soggiorno senza attività lucrativa ai sensi dell'articolo 6. Inoltre, le autorità di polizia degli stranieri avranno ancora la competenza, in virtù dell'articolo 4 LDDS, di decidere liberamente circa la concessione del permesso di dimora o di domicilio.

Il diritto di rimanere in Svizzera non corrisponde completamente al diritto di soggiorno previsto all'articolo 6 per i cittadini SEE senza attività lucrativa, in quanto non è subordinato all'esistenza di mezzi sufficienti. Inoltre il diritto a prestazioni sociali non pregiudica il diritto di permanenza⁵¹⁾.

⁴⁹⁾ Art. 5, Reg. 1251/70; art. 5, Dir. 75/34.

⁵⁰⁾ Per i lavoratori salariati: Reg. 1251/70 e Dir. 72/194; per i lavoratori indipendenti: Dir. 75/34 e Dir. 75/35.

⁵¹⁾ CGCE, sentenza del 7.12.1983, causa 96/83, Commissione/RFG: la Commissione ritirò la domanda dopo che il Governo federale decise che il fatto di ricevere una prestazione sociale non pregiudicava il diritto di permanenza.

Articolo 5 Diritto di soggiorno dei destinatari di prestazioni di servizi

I destinatari di servizi hanno diritto di soggiorno durante la prestazione⁵²⁾. Devono tuttavia disporre dei mezzi finanziari necessari per la prestazione dei servizi e per il sostentamento in Svizzera. Un cittadino SEE non potrà far valere, in quanto destinatario di servizi, di aver diritto all'assistenza pubblica. Visto inoltre che il destinatario risiederà in Svizzera soltanto a titolo provvisorio, il suo domicilio fisso sarà considerato all'estero.

Articolo 6 Diritto di soggiorno degli altri cittadini SEE senza attività lucrativa in Svizzera

In virtù dell'articolo 31 e dell'allegato VIII dell'Accordo SEE, le tre direttive relative al diritto di soggiorno⁵³⁾, al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la loro attività professionale⁵⁴⁾ e il diritto di soggiorno degli studenti⁵⁵⁾ conferiranno un diritto di soggiorno anche ai cittadini SEE intenzionati a risiedere in Svizzera per motivi diversi da quelli economici. Le condizioni sono essenzialmente le stesse nelle tre direttive: i cittadini interessati dovranno disporre dei mezzi sufficienti ed avere un'assicurazione malattia che copra tutti i tipi di rischi. L'articolo 6 riprende le condizioni essenziali di queste tre direttive.

I mezzi sono considerati sufficienti se sono superiori alla soglia al di sotto della quale lo Stato concede prestazioni di assistenza ai propri cittadini, in considerazione della loro situazione personale e di quella dei loro familiari⁵⁶⁾.

In Svizzera, le prestazioni di assistenza sono concesse dai Comuni. Spetterà ai Cantoni definire, con la loro collaborazione, i redditi minimi richiesti. Già oggi, per quanto riguarda i ricongiungimenti familiari, si vigila affinché i mezzi finanziari siano sufficienti al sostentamento della famiglia⁵⁷⁾. Le autorità di polizia degli stranieri di alcuni Cantoni si riferiscono a questo proposito agli importi determinati dalla Conferenza svizzera dei servizi di assistenza pubblica.

Gli studenti hanno spesso minori necessità del resto della popolazione. Per questa ragione dovranno soltanto rendere verosimile di disporre di mezzi sufficienti per non dover far ricorso all'assistenza pubblica. Le condizioni poste dalle tre direttive sono essenzialmente le stesse: dovranno essere iscritti ad un istituto riconosciuto per conseguire, a titolo principale, una formazione professionale e dovranno inoltre avere un'assicurazione malattia⁵⁸⁾. Il diritto di soggiorno degli studenti si applicherà soltanto all'ottenimento del permesso di soggiorno SEE, in quanto la direttiva n. 90/366 non conferisce alcun diritto d'ammissione ad un istituto riconosciuto né all'ottenimento di sussidi agli studi. Per promuovere la mobilità dei giovani all'interno dello Spazio economico europeo, le Parti contraenti hanno convenuto di potenziare la loro collaborazione

⁵²⁾ Art. 1 cpv. 1 lett. b e art. 4 cpv. 2 Dir. 73/148.

⁵³⁾ Dir. 90/364.

⁵⁴⁾ Dir. 90/365.

⁵⁵⁾ Dir. 90/366.

⁵⁶⁾ Art. 1, Dir. 90/364 e art. 1, Dir. 90/365.

⁵⁷⁾ Art. 39 cpv. 1 lett. c OLS.

⁵⁸⁾ Art. 1, Dir. 90/366.

nel settore della formazione professionale e di agevolare per quanto possibile il conseguimento della formazione in un altro Stato membro dell'AELE o della CE⁵⁹).

I figli dei cittadini SEE che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera sono invece equiparati ai cittadini svizzeri nell'ambito della formazione⁶⁰. Lo stesso vale per i cittadini SEE che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera e che vogliono perfezionarsi.

Le tre direttive CE summenzionate sono state adottate il 28 giugno 1990 e dovranno essere attuate dagli Stati membri della CE entro il 30 giugno 1992. Per questo motivo non esistono ancora esempi concreti di applicazione né decisioni della CGCE in tale ambito.

Già secondo il diritto in vigore, le autorità cantonali possono rilasciare permessi di dimora a stranieri senza attività lucrativa, senza assoggettarli a provvedimenti di limitazione. I richiedenti devono tuttavia adempiere a condizioni di ammissione più severe e il permesso di dimora destinato a talune categorie sottostà all'approvazione dell'Ufficio federale degli stranieri⁶¹.

Articolo 7 Entrata e permesso

Il permesso di soggiorno SEE non fa che accertare un diritto di dimora già esistente. Il diritto d'entrata risulta da questo diritto di dimora e lo rende compiutamente effettivo⁶². Secondo la legislazione vigente, gli stranieri non possono pretendere il diritto di entrata in Svizzera.

2.4 Diritto di soggiorno dei membri della famiglia (art. 8-10)

Articolo 8 Diritto al ricongiungimento familiare

Il diritto di soggiorno riconosciuto dall'Accordo SEE ai lavoratori salariati, a quelli indipendenti, ai prestatori e ai destinatari di servizi nonché alle persone senza attività lucrativa si estende parimenti ai membri della famiglia, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Il diritto di soggiorno accordato ai membri della famiglia ha lo scopo di agevolare la vita del nucleo familiare, ed è pertanto subordinato al diritto della persona da cui dipende. La CGCE ha tuttavia affermato che il diritto di soggiorno del coniuge ammesso in virtù del principio del ricongiungimento familiare decade, anche in caso di separazione prolungata, soltanto dopo il divorzio⁶³.

La nozione di «membri della famiglia» si applica ai coniugi e ai discendenti minori di 21 anni, nonché ai discendenti o ascendenti a carico⁶⁴. Secondo la giurisprudenza della CGCE è sufficiente che la persona a carico riceva un sostegno

⁵⁹) Protocollo 29.

⁶⁰) Art. 12, Reg. 1612/68.

⁶¹) Art. 31-37 e art. 52 lett. b OLS.

⁶²) CGCE, sentenza del 3.7.1980, causa 157/79, Pieck, Racc. 1980, p. 2171.

⁶³) CGCE, sentenza del 13.2.1985, causa 267/83, Diatta, Racc. 1985, p. 567, par. 20.

⁶⁴) Art. 10 cpv. 1 Reg. 1612/68; art. 1 Dir. 68/360; art. 1 cpv. 1 lett. c e d Dir. 73/148; art. 1 Dir. 90/364-5.

effettivo. Non è pertanto necessario determinare né le cause né l'esistenza effettiva del bisogno di sostegno. La CGCE ha inoltre rilevato che il diritto agli alimenti o alle prestazioni sociali non pregiudica il diritto al ricongiungimento familiare⁶⁵). La Corte ha in tal modo voluto evitare che il fatto di ricevere un aiuto dall'assistenza pubblica impedisca ad una famiglia di vivere assieme e che il diritto al ricongiungimento familiare vari da uno Stato all'altro in funzione delle legislazioni che disciplinano le condizioni del sostentamento.

Il figlio sposato avrà anch'egli il diritto di risiedere in Svizzera a condizione di vivere con il proprio coniuge sotto lo stesso tetto del cittadino SEE e di fruire del suo sostentamento finanziario (parzialmente o integralmente).

In virtù del capoverso 3, lo studente potrà far valere il diritto al ricongiungimento soltanto per il coniuge e i figli a carico⁶⁶).

La nozione di membri della famiglia è pertanto più estesa di quella assunta dal diritto svizzero, secondo cui possono essere ammessi a questo titolo soltanto il coniuge e i figli celibi minori di 18 anni (limite di età portato a 20 anni in virtù di accordi bilaterali conclusi con certi Stati) e secondo cui gli studenti non possono essere raggiunti dalla propria famiglia. Inoltre, il cittadino straniero può farsi raggiungere dalla sua famiglia solo se dispone di mezzi sufficienti e, in genere, dopo un periodo d'attesa di dodici mesi⁶⁷).

In virtù del capoverso 1, il diritto al ricongiungimento familiare sarà riconosciuto soltanto ai titolari di un permesso di soggiorno SEE che dispongono di un alloggio conveniente. Questa esigenza non si applica tuttavia ai titolari di un permesso di stabilimento SEE in quanto l'articolo 17 capoverso 2 LDDS vigente non prevede alcuna condizione di questo genere in materia di ricongiungimento familiare degli stranieri domiciliati.

L'esigenza di disporre di un alloggio conveniente per accogliere la famiglia scaturisce dall'articolo 10 capoverso 3 del regolamento n. 1612/68.

Per quanto riguarda il ricongiungimento familiare dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, la normativa SEE non prevede alcuna esigenza di questo tipo. Il disegno di decreto si fonda sul presupposto che per ognuna delle due categorie verrà applicato il criterio relativo all'alloggio conveniente. In base a considerazioni d'ordine sociale e di salute pubblica, occorre impedire che gli stranieri si ritrovino senza tetto o in alloggi troppo esigui. La legislazione tedesca prevede anch'essa in tutti i casi l'esigenza di un alloggio adeguato. Visto che la Commissione non ha criticato questo disciplinamento, possiamo supporre che non sia contrario alla normativa SEE.

La CGCE ha avuto l'occasione di precisare che un permesso di soggiorno non può essere revocato se il cittadino straniero perde l'alloggio conveniente dopo il ricongiungimento familiare⁶⁸).

⁶⁵) CGCE, sentenza del 18.6.1987, causa 316/85, Lebon, Racc. 1987, p. 2811 par. 20-22.

⁶⁶) Art. 1 Dir. 90/366.

⁶⁷) Art. 32 lett. a e art. 38-40 OLS.

⁶⁸) CGCE, Decisione Commissione/RFG (nota in calce 29).

Attualmente, la legislazione svizzera subordina anch'essa il ricongiungimento familiare all'esigenza di un alloggio conveniente⁶⁹. L'alloggio è considerato tale se l'abitazione corrisponde alle norme applicabili ai cittadini svizzeri nella regione dove il cittadino straniero intende esercitare la sua attività lucrativa⁷⁰. Spetterà alle autorità cantonali e comunali determinare le dimensioni minime dell'alloggio ritenuto atto ad ospitare i membri della famiglia, in quanto, viste le differenze esistenti fra le diverse regioni, non è possibile determinare criteri applicabili a tutto il territorio nazionale (segnatamente per città e campagna).

Per quanto riguarda gli altri membri della famiglia di un cittadino SEE che esercita un'attività lucrativa in Svizzera, o del coniuge, sussiste soltanto l'obbligo di agevolare il soggiorno. Queste persone devono essere a carico o aver vissuto sotto il tetto del lavoratore salariato nel suo Paese d'origine⁷¹. I familiari non potranno tuttavia far valere un diritto di soggiorno. Le loro domande di permesso di soggiorno saranno nondimeno esaminate con benevolenza se dispongono di un alloggio conveniente e di sufficienti mezzi finanziari.

Il diritto al ricongiungimento familiare spetterà anche ai cittadini SEE che fruiranno del diritto di rimanere in Svizzera. Secondo una decisione della CGCE, il diritto di permanenza non dipende dal fatto che i membri della famiglia costituiscano un'economia domestica comune con il beneficiario al momento in cui tale diritto sorge. Se un cittadino SEE si sposa dopo aver cessato di esercitare un'attività lucrativa, il diritto al ricongiungimento sussiste in favore del coniuge. Il diritto di soggiorno non decade neanche se un membro della famiglia, per un certo periodo di tempo, non vive con il cittadino SEE e si reca in un altro Stato⁷².

Durante il periodo di transizione che si estenderà sino al 31 dicembre 1996, il ricongiungimento familiare non sarà ammesso per gli stagionali né per i salariati e i lavoratori indipendenti che si trattengono a corto termine in Svizzera se il permesso di soggiorno è concesso per un periodo inferiore ai nove mesi⁷³. Il Consiglio federale disciplinerà il ricongiungimento familiare in questi casi (cpv. 4).

Articolo 9 Diritto dei membri della famiglia di rimanere in Svizzera

L'articolo 9 stabilisce le condizioni che i membri della famiglia devono adempire per rimanere in Svizzera⁷⁴. I membri della famiglia avranno la possibilità di far valere tale diritto dopo due anni dal momento in cui è sorto⁷⁵.

I membri della famiglia di un cittadino SEE deceduto che, ai sensi delle direttive n. 90/364-366, ha risieduto in Svizzera senza esercitarvi un'attività lucrativa non godranno del diritto di permanenza.

Se i membri della famiglia non adempiono le condizioni poste nel presente articolo per fruire del diritto di rimanere in Svizzera né possono far valere un altro

⁶⁹ Art. 39 cpv. 1 lett. b OLS.

⁷⁰ Art. 10 Reg. 1612/68.

⁷¹ Art. 10 cpv. 2 Reg. 1612/68; art. 1 cpv. 2, Dir. 73/148.

⁷² CGCE, sentenza del 18.6.1987, causa 316/85, Lebon, Racc. 1987, p. 2811, par. 22-20.

⁷³ Art. 3 cpv. 2 Protocollo 15.

⁷⁴ Art. 3 Reg. 1251/70; art. 3 Dir. 75/34.

⁷⁵ Art. 5 Reg. 1251/70; art. 5 Dir. 75/34.

diritto di soggiorno in virtù del decreto, la polizia degli stranieri ha la facoltà di autorizzarli a rimanere in Svizzera in virtù del potere d'apprezzamento conferitole dall'articolo 4 LDDS.

Articolo 10 Entrata e permesso

I membri della famiglia di cui agli articoli 8 e 9 possono far valere il loro diritto di soggiorno direttamente in virtù dell'Accordo SEE. Potranno entrare in Svizzera e competerà loro un permesso che attesti il loro diritto di soggiorno.

Nei casi in cui sono assoggettati all'obbligo di un visto, i familiari ne avranno diritto gratuitamente⁷⁶⁾. Il nostro Collegio modificherà di conseguenza l'ordinanza del 20 maggio 1987 sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri⁷⁷⁾ (tasse LDDS).

2.5 Permessi (art. 11-16)

Articolo 11 Tipi di permessi e autorità competenti

Il disciplinamento relativo ai cittadini SEE e ai membri della loro famiglia differisce in più punti da quello applicabile agli altri stranieri. Per questo motivo il disegno di decreto prevede tipi speciali di permessi per i cittadini SEE e i loro familiari. Le Parti contraenti hanno d'altronde l'intenzione di introdurre eventualmente in tutto lo Spazio economico europeo documenti uniformi destinati ai cittadini SEE.

Il disegno di decreto prevede che i permessi, nonostante siano vevoli su tutto il territorio svizzero, continueranno ad essere rilasciati e rinnovati dalle autorità cantonali di polizia degli stranieri⁷⁸⁾.

Sarà possibile riscuotere una tassa per la concessione o la proroga dei permessi, purché non sia superiore alla somma richiesta ad un cittadino svizzero per il rilascio di una carta di identità⁷⁹⁾. Altre tasse, come quella per la notifica di arrivo o quelle prelevate per il disbrigo di una pratica amministrativa, potranno essere riscosse soltanto se applicabili anche ai cittadini svizzeri. Durante il periodo transitorio continueranno ad essere prelevate tasse per le operazioni relative all'imputazione dei contingenti e all'assicurazione dei permessi di dimora.

I Comuni rilasciano le carte di identità svizzere. I Cantoni e i Comuni determinano le relative tasse da riscuotere. Il nostro Collegio dovrà procedere all'adeguamento di tali tasse, previste nell'ordinanza LDDS, alle direttive dell'Ufficio federale di polizia del 14 maggio 1987 in materia di carte di identità, contenenti raccomandazioni relative agli importi da riscuotere.

⁷⁶⁾ Art. 9 cpv. 2 Dir. 68/360; art. 7 cpv. 2 Dir. 73/148; art. 2 cpv. 2 Dir. 90/364-66.

⁷⁷⁾ RS 142.241

⁷⁸⁾ Art. 15 LDDS.

⁷⁹⁾ Art. 9 Dir. 68/360; art. 7 Dir. 73/148; art. 6 cpv. 1 lett. a Reg. 1251/70; art. 6 cpv. 1 lett. a Dir. 75/34; art. 2 cpv. 2 Dir. 90/364-66.

Articolo 12 Permessi per i cittadini SEE che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera

I permessi potranno essere rilasciati ai cittadini SEE che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera soltanto nell'ambito dei provvedimenti di limitazione decisi dal Consiglio federale (art. 2 cpv. 2).

Il capoverso 1 stabilisce la durata di validità per la quale il permesso di soggiorno SEE sarà rilasciato e rinnovato, sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive CE⁸⁰⁾.

Se il contratto di lavoro è concluso per un anno e rinnovabile o è a tempo indeterminato, inizialmente il permesso di dimora avrà una durata di cinque anni. In caso di disoccupazione involontaria, la prima proroga del permesso di soggiorno potrà essere limitata, conformemente al capoverso 2, a un anno⁸¹⁾. Al termine di tale periodo, l'interessato dovrà lasciare la Svizzera se sarà ancora disoccupato. Sarà invece possibile revocare o non rinnovare il permesso del cittadino SEE non salariato nel caso in cui abbia dovuto cessare la sua attività per ragioni economiche o se le condizioni del diritto di rimanere in Svizzera (art. 4) o del diritto di soggiorno senza attività lucrativa (art. 6) non sono adempiute.

Il titolare di un permesso quinquennale di soggiorno SEE, involontariamente disoccupato alla scadenza del permesso, ha diritto al rilascio del permesso di stabilimento SEE qualora possa far valere tale diritto sulla base di un accordo bilaterale.

Ai cittadini SEE esercitanti un'attività lucrativa e autorizzati a soggiornare in Svizzera per dodici mesi saranno rilasciati, durante il periodo transitorio, permessi di soggiorno di breve durata o permessi stagionali SEE.

Durante il periodo transitorio, sono possibili deroghe alle disposizioni dell'Accordo SEE sulla libera circolazione delle persone, per i cittadini SEE salariati o indipendenti che soggiornano per un breve periodo, per gli stagionali e per i frontalieri⁸²⁾. A tal fine il Consiglio federale emanerà, in virtù del capoverso 3, disposizioni sul rilascio, la durata e la proroga di tali permessi, sulla base delle disposizioni OLS.

Articolo 13 Permesso per cittadini SEE che non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera

I cittadini SEE che non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera (compresi i destinatari di servizi), nonché i membri delle loro famiglie riceveranno un permesso di soggiorno SEE se risiedono in Svizzera per un periodo superiore ai tre mesi⁸³⁾.

Il capoverso 1 stabilisce la durata di validità per la quale il permesso di soggiorno SEE sarà rilasciato e rinnovato, sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive CE⁸⁴⁾.

⁸⁰⁾ Art. 6 cpv. 1 lett. b Dir. 68/360; art. 4 cpv. 1 e 2 Dir. 73/148.

⁸¹⁾ Art. 7 cpv. 2 Dir. 68/360.

⁸²⁾ Art. 3 e 4 Protocollo 15.

⁸³⁾ Art. 2 cpv. 1 LDDS.

⁸⁴⁾ Art. 6 cpv. 1 Reg. 1251/70, Dir. 75/34; art. 2 cpv. 1 Dir. 90/364-66.

Se non vi sono motivi di revoca, il permesso sarà prorogato per un periodo equivalente alla durata stabilita all'atto del rilascio. In virtù della possibilità prevista all'articolo 2 capoverso 1 delle direttive n. 90/364 (soggiorno in generale) e n. 90/365 (soggiorno dei pensionati), il decreto dispone che i permessi rilasciati alle persone che si avvarranno del diritto di soggiorno verranno prorogati per la prima volta dopo due anni, onde consentire all'autorità di verificare se le condizioni di rilascio - mezzi sufficienti e assicurazione malattia - sono ancora soddisfatte.

Articolo 14 Permesso per i membri della famiglia che non sono cittadini di uno Stato SEE

Se sono cittadini di uno Stato SEE, i membri della famiglia di un cittadino SEE titolare di un permesso quinquennale di soggiorno SEE avranno anch'essi diritto allo stesso tipo di permesso, indipendentemente dalla data di scadenza del permesso rilasciato al cittadino SEE.

I membri della famiglia che non sono cittadini di uno Stato SEE riceveranno un permesso di soggiorno, la cui validità sarà tuttavia limitata alla data di scadenza del permesso rilasciato al cittadino SEE⁸⁵⁾. Avranno diritto ad un permesso di soggiorno SEE visto che, in quanto membri della famiglia, hanno il medesimo statuto giuridico del cittadino SEE stesso. Analogamente, le disposizioni relative al campo d'applicazione dei permessi o ai provvedimenti d'allontanamento e di espulsione saranno pertanto loro applicabili.

Articolo 15 Permesso di stabilimento SEE

L'Accordo SEE prevede unicamente che il permesso di soggiorno SEE sarà rinnovabile per un periodo di cinque anni. Tuttavia, i cittadini SEE e i membri della loro famiglia potranno ottenere il permesso di domicilio - incondizionato e di durata indeterminata - conformemente alle disposizioni LDDS (cap. 14). Il disegno prevede che tali persone riceveranno un particolare tipo di permesso di domicilio, ossia un «permesso di stabilimento SEE». Il decreto federale rappresenterà pertanto un ulteriore strumento, oltre alla LDDS e alle relative disposizioni d'esecuzione, applicabile nell'ambito del disciplinamento dei permessi di domicilio.

Siccome la validità dei permessi di soggiorno è di 5 anni al minimo, il nostro Collegio fissa a cinque anni anche il termine di controllo per i permessi di stabilimento SEE.

Articolo 16 Validità territoriale dei permessi; cambiamento di Cantone

I permessi devono essere valevoli su tutto il territorio dello Stato SEE che li ha rilasciati⁸⁶⁾. Dopo il trasferimento del domicilio in un altro Cantone, per motivi di controllo viene rilasciato un nuovo permesso conformemente al capoverso 2.

Il diritto di cambiare Cantone di cui godono i titolari di un permesso di soggiorno SEE o di un permesso di stabilimento SEE scaturisce dall'articolo 28

⁸⁵⁾ Art. 4 cpv. 4 Dir. 68/360; art. 4 cpv. 3 Dir. 73/148; art. 2 cpv. 1 Dir. 90/364-66.

⁸⁶⁾ Art. 6 cpv. 1 lett. a Dir. 68/360; art. 5 Dir. 73/148; art. 6 Reg. 1251/70; art. 6 Dir. 75/34; art. 2 cpv. 2 Dir. 90/364-66.

capoverso 3 lettere a e b dell'Accordo SEE secondo cui i lavoratori salariati hanno il diritto di spostarsi su tutto il territorio dello Stato membro per rispondere ad un'offerta di impiego effettiva. Gli articoli 31 e 36 dell'Accordo SEE conferiscono inoltre alle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, alle persone senza attività lucrativa, nonché ai prestatori di servizi, il diritto di scegliere liberamente la loro residenza all'interno dello Stato membro.

Durante il periodo di transizione, saranno mantenute le limitazioni attuali alla mobilità geografica dei titolari di un permesso di breve durata, degli stagionali e dei frontalieri⁸⁷⁾. Il nostro Collegio disciplinerà, conformemente al capoverso 3, le condizioni cui sottostanno le persone intenzionate a cambiare Cantone.

Contrariamente a quanto avviene ora⁸⁸⁾, i titolari di un permesso SEE di soggiorno o di stabilimento non saranno più assoggettati al consenso dell'autorità per esercitare un'attività lucrativa in un Cantone diverso da quello che ha rilasciato il permesso. Tale esigenza violerebbe infatti il principio della parità di trattamento fra i cittadini SEE e i cittadini dello Stato in questione (art. 4 ASEE). I cittadini SEE rimarranno tuttavia assoggettati all'autorizzazione, come i cittadini svizzeri, per l'esercizio di determinate professioni.

Il cittadino SEE che trasferisce la sua residenza da un Cantone all'altro deve annunciarsi entro otto giorni presso l'autorità cantonale di polizia degli stranieri del Cantone ove intende risiedere.

Secondo la legislazione vigente, il cambiamento di Cantone sottostà ad autorizzazione. Di norma l'autorizzazione è concessa dopo dodici mesi⁸⁹⁾ agli stranieri titolari di un permesso di dimora annuale ed ai frontalieri, ma non ai titolari di un permesso di breve validità né agli stagionali. Per quanto riguarda i titolari di un permesso di domicilio che hanno la cittadinanza di un Paese con il quale la Svizzera ha concluso un accordo di domicilio, si applica un disciplinamento speciale. In tal caso il cambiamento di Cantone potrà essere rifiutato soltanto se si constata che il permesso è scaduto o può essere revocato⁹⁰⁾.

2.6 Provvedimento presi per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica (art. 17-19)

Articolo 17 Principio

Sarà innanzitutto possibile rifiutare l'entrata o il soggiorno qualora le condizioni del diritto di soggiorno non siano (o non siano più) soddisfatte. Il decreto precisa all'articolo 21 quali sono i provvedimenti da adottare nel caso in cui le condizioni cessino di esistere.

Gli articoli 28 capoverso 3 e 33 nonché l'articolo 33 in relazione con l'articolo 39 dell'Accordo SEE prevedono restrizioni alla libera circolazione delle persone

⁸⁷⁾ Art. 3 cpv. 1 e art. 4 Protocollo 15.

⁸⁸⁾ Art. 8 cpv. 2 LDDS.

⁸⁹⁾ Art. 29 OLS.

⁹⁰⁾ Art. 14 cpv. 4, Ordinanza d'esecuzione LDDS - RS 142.201.

per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. Le direttive sulla libera circolazione delle persone contengono inoltre anch'esse restrizioni in tale ambito⁹¹⁾.

La direttiva n. 64/221 ha lo scopo di concretizzare e coordinare i provvedimenti di ordine pubblico sicurezza e sanità⁹²⁾. L'adozione di tali disposizioni non comporterà alcun cambiamento essenziale nella prassi attuale in materia di polizia degli stranieri. Già oggi, qualsiasi provvedimento di allontanamento o di espulsione è deciso soltanto dopo una ponderazione degli interessi personali dello straniero e dell'interesse pubblico.

Secondo la giurisprudenza della CGCE talune norme della direttiva n. 64/221 sono applicabili direttamente e limitano il potere d'apprezzamento delle autorità⁹³⁾.

I provvedimenti previsti dalla LDDS e menzionati nel capoverso 1 possono essere adottati per salvaguardare l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la salute pubblica, a condizione tuttavia che rispettino le prescrizioni dell'Accordo SEE e dei regolamenti e delle direttive della CE. Gli articoli 17-19 poggiamo essenzialmente sulla direttiva n. 64/221 e vanno presi in considerazione ai fini dell'applicazione dei provvedimenti previsti al capoverso 1.

Secondo il capoverso 2, non possono essere presi provvedimenti tesi ad interrompere il diritto di soggiorno per considerazioni inerenti al mercato del lavoro. In altre parole tali provvedimenti non possono essere considerati necessari al mantenimento dell'ordine pubblico⁹⁴⁾.

Le disposizioni tese a limitare la libertà di circolazione delle persone vanno interpretate in senso stretto ed applicate in modo adeguato in ogni caso concreto⁹⁵⁾. Occorre inoltre rispettare il principio della proporzionalità.

Le autorità cantonali di polizia degli stranieri avranno la facoltà, in virtù del capoverso 3, di decidere in merito all'allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, come è precisato nel commento all'articolo 22, durante il periodo di transizione rimane necessaria in determinati casi l'estensione della decisione cantonale di allontanamento a tutto il territorio della Confederazione.

Visto da ultimo che i permessi di soggiorno SEE sono valevoli su tutto il territorio della Confederazione, occorre conferire ad ogni Cantone la facoltà di revocare un permesso qualora l'ordine pubblico o la sicurezza siano compromessi sul suo territorio, indipendentemente dal Cantone che ha rilasciato il permesso (cpv. 4).

Articolo 18 Protezione dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza

Soltanto il comportamento personale dell'individuo giustifica l'adozione di provvedimenti di ordine e sicurezza pubblici⁹⁶⁾. Non entrano invece in linea di

⁹¹⁾ Art. 10 Dir. 68/360; art. 8 Dir. 73/148; art. 9 Dir. 75/34; art. 2 cpv. 2 Dir. 90/364-66.

⁹²⁾ Le direttive n. 72/194 e n. 75/34 estendono anche il campo d'applicazione della direttiva n. 64/221 alle persone che fruiscono del diritto di permanenza.

⁹³⁾ CGCE, sentenza dell'1.12.1974, causa 41/74, Van Duyn, Racc. 1974, p. 1337.

⁹⁴⁾ Art. 2 cpv. 2 Dir. 64/221; CGCE, sentenza del 28.10.1975, causa 36/75, Reg. utili, Racc. 1975, p. 1219, par. 30.

⁹⁵⁾ CGCE, sentenza del 27.10.1977, causa 30/77, Bouchereau, Racc. 1977, p. 1999.

⁹⁶⁾ Art. 3 cpv. 1 Dir. 64/221.

conto considerazioni di prevenzione di carattere generale⁹⁷⁾. Documenti di legittimazione e passaporti non validi non costituiscono neanche essi un motivo sufficiente per adottare provvedimenti di allontanamento e di espulsione⁹⁸⁾.

Qualsiasi violazione della legge costituisce di massima una minaccia all'ordine pubblico. La direttiva n. 64/221 dispone espressamente che una violazione della legge non basta a giustificare un provvedimento di polizia degli stranieri⁹⁹⁾. Secondo la prassi corrente della CGCE deve esistere una minaccia reale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società¹⁰⁰⁾. Le autorità di ogni Stato SEE dispongono tuttavia di una certa libertà d'apprezzamento per interpretare detta disposizione della Corte¹⁰¹⁾.

A dipendenza del numero, del genere o della gravità delle condanne penali (per es. atti di violenza o reati in materia di stupefacenti), si potrà ammettere che l'ulteriore soggiorno di un cittadino SEE rappresenti un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico.

La prassi degli Stati membri della CE ha dimostrato quanto spesso sia difficile determinare i reati che pregiudicano gli «interessi fondamentali della società». I reati gravi quali ad esempio gli atti di violenza criminale rientrano tuttavia in questa categoria. In determinati casi, anche una sola condanna, ad esempio per traffico di stupefacenti, può costituire una minaccia per gli interessi fondamentali della società e giustifica provvedimenti di allontanamento o di espulsione. Se del caso, occorre considerare globalmente la personalità dell'individuo, quale si manifesta attraverso il suo comportamento. In caso di reati gravi, il semplice rischio di recidiva può essere sufficiente, se il provvedimento appare necessario nell'interesse generale.

Da quanto precede risulta che le autorità competenti possono continuare ad adottare provvedimenti di allontanamento, comprese le espulsioni¹⁰²⁾, in seguito ad una condanna penale per crimine o delitto. Occorre tuttavia che sussista una minaccia di pregiudizio ad un interesse fondamentale della società.

In una sentenza¹⁰³⁾, la CGCE ha dichiarato che le attività costituenti una minaccia per l'ordine sociale possono anch'esse giustificare provvedimenti di ordine e sicurezza pubblici. In seguito ha tuttavia avuto occasione di attenuare l'affermazione, osservando che un comportamento che pregiudica l'ordine pubblico non giustifica alcun provvedimento rispetto al cittadino di un altro Stato membro, se il Paese ospite tollera lo stesso comportamento da parte di uno dei suoi cittadini¹⁰⁴⁾. Un impegno politico nell'ambito di un'attività lucrativa non rappresenta una minaccia dell'ordine pubblico¹⁰⁵⁾.

⁹⁷⁾ CGCE, sentenza del 26.2.1975, causa 67/74, Bonsignore, Racc. 1975, p. 297.

⁹⁸⁾ Art. 3 cpv. 2 Dir. 64/221.

⁹⁹⁾ Art. 3 cpv. 2 Dir. 64/221.

¹⁰⁰⁾ CGCE, sentenza del 27.10.1977, causa 30/77, Bouchereau, Racc. 1977, par. 35.

¹⁰¹⁾ CGCE, sentenza dell'1.12.1974, causa 41/74, Van Duyn, Racc. 1974, p. 1337.

¹⁰²⁾ Art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS.

¹⁰³⁾ CGCE, sentenza dell'1.12.1974, causa 41/74, Van Duyn, Racc. 1974, p. 1337.

¹⁰⁴⁾ CGCE, sentenza del 18.5.1982, cause 115 e 116/81, Adoui e Cornuaille, Racc. 1982, p. 1665.

¹⁰⁵⁾ CGCE, sentenza del 28.10.1975, causa 36/75, Reg. utili, Racc. 1975, p. 1219.

Il fatto di percepire prestazioni dell'assistenza pubblica in Svizzera non giustifica l'adozione di provvedimenti di allontanamento e di espulsione tesi al mantenimento dell'ordine pubblico, in quanto i lavoratori stranieri autorizzati a rimanere in Svizzera sono qui equiparati ai cittadini svizzeri¹⁰⁶⁾.

Non potranno inoltre essere presi provvedimenti di allontanamento e di espulsione contro i cittadini SEE che, pur fruendo del diritto di soggiorno, non hanno rispettato disposizioni della polizia degli stranieri, per esempio l'obbligo di notificare il loro arrivo in Svizzera. Il fatto di risiedere senza un permesso valido non costituisce in effetti una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici¹⁰⁷⁾. Durante il periodo di transizione, tuttavia, sarà possibile prendere tali provvedimenti contro i cittadini SEE che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera senza esserne autorizzati, in quanto il diritto di soggiorno previsto nell'Accordo non potrà ancora essere invocato.

È tuttavia possibile, mediante sanzioni penali adeguate, far applicare disposizioni di polizia degli stranieri (art. 24).

Articolo 19 Salute pubblica

Le malattie e infermità che giustificano un rifiuto di entrata o il rifiuto di rilascio di un primo permesso sono elencate in modo esaustivo alla fine dell'allegato alla direttiva n. 64/221¹⁰⁸⁾.

Il nostro Collegio determinerà pertanto in tale ambito le malattie e infermità che possono giustificare una decisione ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1. Attualmente non vi è nessuna necessità di citare nella legislazione svizzera le malattie che, enunciate alla lettera A dell'allegato, potrebbero minacciare la salute pubblica.

Nei casi in cui la malattia sopravvenga dopo il rilascio del primo permesso, il capoverso 2 vieta qualsiasi provvedimento di polizia degli stranieri¹⁰⁹⁾. Tuttavia, in caso di tossicomanie o di disturbi psichici gravi, tali da rappresentare una minaccia effettiva e concreta per la sicurezza pubblica, è possibile prendere un provvedimento di allontanamento e di espulsione ai sensi dell'articolo 18, anche dopo il rilascio del permesso.

2.7 Caducità dei permessi e decadenza delle condizioni del diritto di soggiorno (art. 20 e 21)

Articolo 20 Caducità dei permessi

Le cause di estinzione menzionate in questo articolo corrispondono in gran parte a quelle dell'articolo 9 capoversi 1 e 3 LDDS. Per ragioni di chiarezza, nel decreto vengono riprese le principali cause d'estinzione dei permessi SEE.

¹⁰⁶⁾ Art. 5 reg. 1612/68; CGCE, Commissione/RFG (nota 51).

¹⁰⁷⁾ CGCE, sentenza dell'8.4.1976, causa 48/75, Royer, Racc. 1976, p. 497.

¹⁰⁸⁾ Art. 4 cpv. 1 Dir. 64/221.

¹⁰⁹⁾ Art. 4 cpv. 2 Dir. 64/221.

I motivi di caducità dei permessi elencati nel capoverso I sono, oltre al rifiuto di prorogarne la validità, la notifica della partenza, l'espulsione o il rimpatrio nonché l'assenza ininterrotta dalla Svizzera per più di sei mesi; il titolare di un permesso di stabilimento SEE può tuttavia, conformemente all'articolo 9 capoverso 3 lettera c LDDS, chiedere di prorogare detto termine sino a due anni (cpv. 3).

L'adempimento degli obblighi militari all'estero non pregiudica la validità del permesso¹¹⁰⁾ (cpv. 2); d'altronde la legislazione attuale agevola già ora il rientro in Svizzera dopo l'adempimento del servizio militare all'estero¹¹¹⁾.

Per quanto riguarda il permesso per frontalieri SEE, la validità si estende sino a che il titolare cessa la sua attività in Svizzera o viene espulso o rimpatriato (cpv. 4).

Articolo 21 Decadenza delle condizioni del diritto di soggiorno

Il diritto di soggiorno è riconosciuto soltanto a talune condizioni. Al momento in cui queste non sono più adempiute, l'autorità può revocare il permesso in quanto il diritto di soggiorno viene meno (cap. 2.6).

Visto che i permessi di soggiorno SEE sono validi su tutto il territorio della Confederazione, occorre consentire a tutti i Cantoni, indipendentemente da quello che ha rilasciato il permesso, di revocare un permesso se le condizioni del diritto di soggiorno non sono più adempiute. Tale possibilità esiste dopo un cambiamento di Cantone (cpv. 2).

Secondo il capoverso 3 lettera a non è tuttavia possibile revocare un permesso se il lavoratore salariato non esercita un'attività lucrativa a causa di un'incapacità al lavoro provvisoria, dovuta a malattia o infortunio o in caso di disoccupazione involontaria. Quest'ultima deve essere attestata dall'Ufficio del lavoro competente¹¹²⁾.

Il diritto comunitario non definisce in modo chiaro la nozione di disoccupazione involontaria e la CGCE non si è mai pronunciata in merito¹¹³⁾. Si può tuttavia assumere che il diritto di soggiorno del lavoratore salariato sussiste qualora questi sia disposto ad accettare un impiego considerato adatto alla sua situazione. In caso di disoccupazione involontaria, la prima proroga del permesso di soggiorno SEE può essere limitata nel tempo (art. 12 cpv. 2).

Secondo il capoverso 3 lettera b, il permesso del lavoratore indipendente e quello del prestatore di servizi non possono essere revocati a causa di un'incapacità al lavoro provvisoria dovuta a malattia o infortunio¹¹⁴⁾. Di conseguenza, i cittadini SEE perdono il loro diritto di soggiorno soltanto se, per una qualsiasi ragione (ad es. economica), cessano la loro attività lucrativa o sono durevolmente incapaci al lavoro.

¹¹⁰⁾ Art. 6 cpv. 2 Dir. 68/360; art. 4 cpv. 1 Dir. 73/148; art. 6 cpv. 2 Dir. 75/34; art. 2 cpv. 2 Dir. 90/364-65.

¹¹¹⁾ Art. 13 lett. k OLS.

¹¹²⁾ Art. 7 cpv. 1 Dir. 68/360.

¹¹³⁾ N. Green: *The Legal Foundations of the Single European Market*, Oxford University Press, 1991, p. 119.

¹¹⁴⁾ Art. 4 cpv. 1 Dir. 73/148.

Prima di revocare un permesso, occorre tuttavia esaminare se le condizioni del diritto di rimanere in Svizzera, ai sensi dell'articolo 4, o del diritto di soggiorno senza attività lucrativa, ai sensi dell'articolo 6, non siano soddisfatte.

2.8 Obbligo di lasciare la Svizzera (art. 22)

Articolo 22

In virtù dell'articolo 22 capoverso 1, l'interessato è tenuto a lasciare la Svizzera se gli vengono rifiutati il permesso o la proroga, se il permesso è revocato o se un provvedimento teso all'allontanamento o all'espulsione è pronunciato.

Tale disposizione non corrisponde al tenore attuale degli articoli 10 e 12 LDDS secondo i quali lo straniero è tenuto, in determinati casi, a lasciare soltanto il territorio cantonale. La possibilità di limitare un provvedimento di allontanamento o di espulsione al territorio di un Cantone è oggigiorno raramente applicata.

Siccome il diritto di soggiorno si estenderà a tutta la Svizzera (art. 16), non sarà più possibile limitare i provvedimenti al territorio cantonale. Secondo il decreto (art. 17 cpv. 3), l'estensione della decisione cantonale di allontanamento a tutto il territorio svizzero, come prevede l'articolo 12 capoverso 3 LDDS, non sarà pertanto più necessaria.

Secondo la CGCE, provvedimenti che limitano il diritto di soggiorno ad una parte del territorio nazionale sono di massima incompatibili con la libertà di circolazione, la quale si estende a tutto il territorio di uno Stato membro e non soltanto ad alcune parti. Possono pertanto essere pronunciati divieti di risiedere in talune parti del territorio nazionale nei confronti di cittadini SEE soltanto nel caso in cui tali provvedimenti fossero applicabili anche ai cittadini indigeni¹¹⁵⁾. Questo non è tuttavia il caso in Svizzera.

Durante il periodo di transizione, il nostro Collegio può limitare la validità dei permessi SEE di breve durata, dei permessi stagionali SEE e dei permessi per frontalieri SEE, al territorio del Cantone che li ha rilasciati. Gli articoli 10 e 12 LDDS rimangono in tal modo applicabili in questi casi (cpv. 3), in quanto non vi è un cambiamento della prassi. In questi casi, sarà pertanto possibile limitare l'applicazione dei provvedimenti di allontanamento e di espulsione al territorio di un Cantone e, nei casi previsti all'articolo 12 LDDS, spetterà all'Ufficio federale degli stranieri estendere la decisione cantonale di allontanamento a tutta la Svizzera.

Il capoverso 2 concerne una norma procedurale contenuta nella direttiva n. 64/221. Se il permesso o la proroga del permesso sono rifiutati, o se è pronunciato un provvedimento di allontanamento o di espulsione, all'interessato viene imposto un termine per lasciare la Svizzera. Il termine è di 15 giorni se il permesso non è ancora stato rilasciato e di 30 giorni in caso contrario. Saranno ammesse eccezioni soltanto nei casi urgenti nonché qualora si supponga che l'interessato commetta reati o pregiudichi in altro modo l'ordine pubblico tra il momento in cui la decisione è presa e la scadenza del termine impostogli per

¹¹⁵⁾ CGCE, sentenza del 28.10.1975, causa 36/75, Rutili, Racc. 1975, p. 1219.

lasciare la Svizzera ¹¹⁶⁾. Inoltre, l'interessato deve essere informato dei motivi all'origine del provvedimento preso contro di lui ¹¹⁷⁾.

2.9 Rimedi giuridici (art. 23)

Articolo 23

Secondo l'articolo 8 della direttiva n. 64/221, i cittadini degli Stati membri devono disporre degli stessi rimedi giuridici dei cittadini indigeni per contestare le decisioni dell'autorità in materia di entrata, di rilascio e di proroga dei permessi di soggiorno o dei provvedimenti di allontanamento e di espulsione. Visto che i cittadini svizzeri hanno la possibilità di adire, in ultima istanza, il Tribunale federale in merito a decisioni relative alla dimora o al domicilio, occorre consentire anche ai cittadini SEE di ricorrere a detta istanza. A tal fine, occorrerà modificare la legge federale sull'organizzazione giudiziaria ¹¹⁸⁾. Il presente decreto non richiede invece alcuna nuova norma per quanto riguarda i rimedi giuridici, in quanto è sufficiente un semplice rinvio alle disposizioni della procedura federale.

2.10 Disposizioni penali (art. 24)

Articolo 24

I cittadini SEE e i membri della loro famiglia che infrangono le prescrizioni di polizia degli stranieri sono punibili penalmente. Le sanzioni devono tuttavia essere proporzionate alla gravità del reato e non possono pertanto diventare un ostacolo alla libera circolazione delle persone ¹¹⁹⁾. Tali sanzioni consentono alle autorità di far rispettare le prescrizioni di polizia degli stranieri. Lo statuto privilegiato di polizia degli stranieri, di cui i cittadini SEE godono rispetto agli altri stranieri, non li dispenserà dall'obbligo di possedere un permesso al fine di regolare il loro soggiorno.

2.11 Disposizioni finali (art. 25-28)

Articolo 26 Modificazione del diritto vigente

In seguito alla modificazione dell'articolo 1 LDDS, detta legge si applicherà soltanto a titolo sussidiario ai cittadini SEE e ai membri della loro famiglia (art. 2).

Articolo 27 Disposizioni transitorie

Per le procedure in corso alla data dell'entrata in vigore del decreto, vengono applicate le nuove disposizioni in quanto prevedono per i cittadini SEE uno statuto più favorevole sin dall'inizio del periodo transitorio.

¹¹⁶⁾ Art. 7 Dir. 64/221.

¹¹⁷⁾ Art. 6 Dir. 64/221.

¹¹⁸⁾ Art. 100 lett. b della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria - RS 173.110.

¹¹⁹⁾ CGCE, sentenza del 14.7.1977, causa 8/77, Sagulo, Racc. 1977, p. 1495, par. 12 e 13; CGCE, sentenza del 12.12.1989, causa 265/88, Messner, Racc. 1989, p. 4209, par. 14; CGCE, sentenza del 7.7.1976, causa 118/75, Watson, Racc. 1976, p. 1185, par. 21.

Il decreto si applica parimenti ai cittadini SEE e ai membri delle loro famiglie che risiedono in Svizzera al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo SEE.

Secondo il capoverso 3, i permessi rilasciati in virtù del diritto previgente conservano tuttavia la loro validità, visto che sarebbe tecnicamente impossibile procedere in breve tempo alla loro sostituzione. Alla scadenza del permesso o alla data fissata per il controllo, viene rilasciato un nuovo permesso se le condizioni poste dagli articoli 12-15 sono soddisfatte.

Articolo 28 Referendum ed entrata in vigore

Il decreto federale è valido sino al 31 dicembre 1997, data in cui terminerà il periodo transitorio fissato nel Protocollo 15. Se, come previsto dal Protocollo (art. 9), il periodo transitorio dovesse essere ridotto, il decreto dovrebbe essere sostituito anticipatamente da un nuovo testo di legge.

3 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

3.1 Conseguenze finanziarie per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

3.11 Tasse riscosse presso le persone che non esercitano un'attività lucrativa

L'unica tassa cui saranno ancora assoggettate le persone senza attività lucrativa verrà riscossa dal Cantone per il rilascio o la proroga del permesso di soggiorno. L'importo non dovrà eccedere quello richiesto ai cittadini Svizzeri per l'ottenimento di una carta di identità¹²⁰⁾.

Visto che viene abbandonata la formalità del «consenso» prevista all'articolo 8 capoverso 2 LDDS, i Cantoni non possono più percepire la tassa per il consenso qualora le persone senza attività lucrativa risiedano temporaneamente in un Cantone diverso da quello che ha rilasciato il permesso.

Le tasse riscosse dai Comuni possono essere mantenute nella misura in cui corrispondano a tasse riscosse presso gli Svizzeri per atti amministrativi analoghi.

Nel caso in cui richieda che i permessi soggiacciano alla sua approvazione, la Confederazione deve rinunciare alla tassa d'approvazione.

3.12 Tassi riscosse presso le persone che esercitano un'attività lucrativa

In virtù dell'articolo 2 capoverso 1 del Protocollo 15 dell'Accordo SEE, la Svizzera potrà mantenere, durante il periodo transitorio, il sistema attuale di permessi di entrata e di dimora. Ne consegue che le autorità cantonali e federali potranno ancora riscuotere le tasse relative ai provvedimenti di limitazione.

¹²⁰⁾ Cfr. nota 79.

Quanto ai beneficiari di un permesso di soggiorno SEE di breve durata, di un permesso stagionale SEE o di un permesso per frontalieri SEE ammessi, a titolo eccezionale, a lavorare in un altro Cantone, sarà necessario che il Cantone nel quale si trasferiscono dia il suo consenso ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LDDS. In tal caso i Cantoni potranno esigere la tassa per il consenso.

Le tasse riscosse dai Comuni possono essere mantenute nella misura in cui corrispondano a tasse riscosse presso gli Svizzeri per atti amministrativi analoghi.

Attualmente non è possibile dire con precisione quali siano le ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. È tuttavia certo che alla scadenza del periodo di transizione, oltre alle tasse comunali di cui sopra, potranno essere riscosse soltanto tasse per il rilascio o il rinnovo di permessi. L'importo non potrà essere superiore alla tassa che gli Svizzeri versano ai Comuni per il rilascio di una carta di identità.

3.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale

Durante il periodo di transizione non vi saranno importanti ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Visto che rilasceranno permessi quinquennali e non più annuali, i Cantoni saranno in parte sgravati dei loro compiti. I compiti dei Cantoni e della Confederazione in relazione ai provvedimenti di limitazione concernenti l'attività lucrativa dei cittadini SEE continueranno invece a sussistere.

Dopo il periodo transitorio, le autorità di polizia degli stranieri e quelle del mercato del lavoro federali e cantonali saranno sgravate di tutti gli atti amministrativi concernenti dette misure di limitazione. È ancora presto per valutare il personale che sarà necessario per trattare le pratiche di ammissione degli stranieri provenienti dai Paesi del secondo e terzo cerchio che verranno in Svizzera per esercitarvi un'attività lucrativa.

4 Costituzionalità

Le disposizioni del disegno di decreto poggiano sull'articolo 69^{ter} della Costituzione federale.

In virtù di questo articolo la Confederazione ha il diritto di disciplinare l'entrata, la partenza, la dimora e il domicilio degli stranieri. Si tratta di una competenza concorrente in materia legislativa. Il disegno di decreto federale, con l'applicazione sussidiaria della LDDS, esaurisce per principio tale competenza, rispettando tuttavia l'attuale ripartizione dei compiti fra la Confederazione e i Cantoni.

In virtù dell'articolo 20 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale, il decreto federale non sottostà al referendum.

Decreto federale sul soggiorno e lo stabilimento dei cittadini degli Stati dello Spazio economico europeo

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 69^{er} della Costituzione federale;

in esecuzione degli articoli 28, 31, 32, 33, 36, 37 e 39 dell'Accordo del 2 maggio 1992¹⁾ sullo Spazio economico europeo, del suo Protocollo 15 e dei suoi allegati V e VIII, i quali si riferiscono ai regolamenti e alle direttive seguenti:

- Regolamento n. 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968²⁾ relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità;
- Regolamento n. 1251/70 della Commissione, del 29 giugno 1970³⁾, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego;
- Direttiva n. 64/221 del Consiglio, del 25 febbraio 1964⁴⁾, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica;
- Direttiva 68/360 del Consiglio, del 15 ottobre 1968⁵⁾, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità;
- Direttiva n. 72/194 del Consiglio, del 18 maggio 1972⁶⁾, che estende, ai lavoratori che esercitano il diritto di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, il campo di applicazione della direttiva n. 64/221;
- Direttiva n. 73/148 del Consiglio, del 21 maggio 1973⁷⁾, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi;
- Direttiva n. 75/34 del Consiglio, del 17 dicembre 1974⁸⁾, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata;

¹⁾ RU 1993 ...

²⁾ RSEE V-2.01; GUCE L 257 del 19.10.68, p. 2.

³⁾ RSEE V-4.01; GUCE L 142 del 30.6.70, p. 24.

⁴⁾ RSEE V-1.01; GUCE L 56 del 4.4.64, p. 850.

⁵⁾ RSEE V-3.01; GUCE L 257 del 19.6.68, p. 13.

⁶⁾ RSEE V-5.01; GUCE L 121 del 26.5.72, p. 32.

⁷⁾ RSEE VIII-3.01; GUCE L 172 del 28.6.73, p. 14.

⁸⁾ RSEE VIII-4.01; GUCE L 14 del 20.1.75, p. 10.

- Direttiva n. 75/35 del Consiglio, del 17 dicembre 1974¹⁾, che estende il campo di applicazione della direttiva n. 64/221 ai cittadini di uno Stato membro che esercitano il diritto di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata;
 - Direttiva n. 90/364 del Consiglio, del 28 giugno 1990²⁾, relativa al diritto di soggiorno;
 - Direttiva n. 90/365 del Consiglio, del 28 giugno 1990³⁾, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale;
 - Direttiva n. 90/366 del Consiglio, del 28 giugno 1990⁴⁾, relativa al diritto di soggiorno degli studenti;
- visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1992⁵⁾,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ Il presente decreto disciplina il soggiorno e lo stabilimento in Svizzera dei cittadini degli altri Stati SEE (cittadini SEE) durante il periodo di transizione previsto dal Protocollo 15 dell'Accordo SEE.

² Esso si applica parimenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, ai membri della famiglia autorizzati a risiedere in Svizzera in virtù delle disposizioni sul diritto al ricongiungimento familiare (art. 8 e 9).

Art. 2 Applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

¹ Nella misura in cui il presente decreto non disponga altrimenti, sono applicabili la legge federale del 26 marzo 1931⁶⁾ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) e le relative disposizioni d'esecuzione.

² In particolare, il Consiglio federale può limitare il numero dei cittadini SEE che esercitano un'attività lucrativa e precisare le loro condizioni di soggiorno.

³ La LDDS e le sue disposizioni d'esecuzione si applicano parimenti ai cittadini SEE e ai membri della loro famiglia, qualora conferiscano uno statuto più favorevole.

¹⁾ RSEE VIII-5.01; GUCE L 14 del 20.1.75, p. 14.

²⁾ RSEE VIII-6.01; GUCE L 180 del 13.7.90, p. 26.

³⁾ RSEE VIII-7.01; GUCE L 180 del 13.7.90, p. 28.

⁴⁾ RSEE VIII-8.01; GUCE L 180 del 13.7.90, p. 30.

⁵⁾ FF 1992 V 244

⁶⁾ RS 142.20

Sezione 2: Soggiorno con attività lucrativa in Svizzera

Art. 3

¹ I cittadini SEE intenzionati ad esercitare un'attività lucrativa in Svizzera hanno il diritto di risiedervi se è stato loro rilasciato un permesso o se la LDDS e le relative disposizioni d'esecuzione li dispensano dall'obbligo del permesso.

² Nei casi previsti dal Consiglio federale, per l'entrata in Svizzera è richiesta un'assicurazione di un permesso di dimora per l'assunzione d'impiego.

Sezione 3: Soggiorno senza attività lucrativa in Svizzera

Art. 4 Diritto di rimanere in Svizzera dopo avervi esercitato un'attività lucrativa

¹ Hanno il diritto di rimanere in Svizzera alla fine della loro attività lucrativa i cittadini SEE che:

- a. hanno raggiunto l'età prevista dalla legislazione svizzera per far valere il diritto ad una rendita di vecchiaia, hanno risieduto in Svizzera senza interruzione da almeno tre anni e hanno lavorato negli ultimi dodici mesi;
- b. sono colpiti da un'incapacità permanente al lavoro e hanno risieduto in Svizzera senza interruzione da almeno due anni;
- c. sono colpiti da un'incapacità permanente al lavoro in seguito ad un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale e hanno conseguentemente diritto a una rendita versata da un'assicurazione svizzera;
- d. dopo tre anni di attività e di soggiorno ininterrotto in Svizzera, intraprendono un'attività lucrativa in un altro Stato dello SEE, mantenendo il domicilio in Svizzera rientrandovi di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

² I periodi di attività svolti, conformemente al capoverso 1 lettera d, in un altro Stato dello SEE sono considerati, ai fini dell'acquisizione del diritto di rimanere in Svizzera secondo il capoverso 1 lettere a e b, come svolti in Svizzera.

³ Qualora cessi la sua attività conformemente al capoverso 1 lettere a e b, il cittadino SEE il cui coniuge è svizzero o ha perso la nazionalità svizzera per matrimonio ha inoltre il diritto di rimanere in Svizzera indipendentemente dalla durata del soggiorno e della sua attività.

⁴ La continuità del soggiorno in Svizzera non è pregiudicata dalle assenze temporanee non superiori a tre mesi in totale all'anno né dalle assenze dovute all'adempimento di obblighi militari.

⁵ I periodi di interruzione dell'attività lucrativa a causa di malattia, d'infortunio o di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall'ufficio del lavoro, nonché i periodi di interruzione involontaria dell'attività indipendente sono considerati periodi di attività.

⁶ Se il titolare non l'ha esercitato, il diritto di rimanere in Svizzera, ai sensi del capoverso 1 lettere a-c, si estingue due anni dopo essere sorto. Tale diritto non è pregiudicato se il titolare lascia la Svizzera entro tale termine.

Art. 5 Diritto di soggiorno dei destinatari di servizi

I cittadini SEE hanno il diritto di risiedere in Svizzera per ricevervi prestazioni di servizi.

Art. 6 Diritto di soggiorno degli altri cittadini SEE senza attività lucrativa in Svizzera

I cittadini SEE che non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera e non fruiscono di un diritto di soggiorno in virtù degli articoli 4 e 5 hanno il diritto di risiedere in Svizzera a condizione di disporre per loro stessi e per i membri della loro famiglia:

- a. di mezzi finanziari sufficienti per non dover fare appello all'assistenza sociale durante il loro soggiorno in Svizzera;
- b. di un'assicurazione malattia e infortuni che copra tutti i rischi in Svizzera.

Art. 7 Entrata e permesso

¹ I cittadini SEE che fanno valere un diritto di soggiorno in virtù degli articoli 4-6 possono entrare in Svizzera se sono in possesso di un passaporto o di una carta di identità.

² Ricevono un permesso che attesta il loro diritto di risiedere in Svizzera.

Sezione 4: Diritto di soggiorno dei membri della famiglia

Art. 8 Diritto al ricongiungimento familiare

¹ I cittadini SEE possono essere raggiunti in qualsiasi momento dai membri della loro famiglia se:

- a. sono titolari di un permesso di stabilimento SEE;
- b. sono titolari di un permesso di soggiorno SEE e dispongono di un alloggio conveniente.

² Sono considerati membri della famiglia:

- a. il coniuge e i discendenti minori di ventun anni o a carico del cittadino SEE;
- b. gli ascendenti del cittadino SEE e quelli del coniuge che sono a suo carico.

³ Per gli studenti, il ricongiungimento familiare si estende soltanto al coniuge e ai figli a carico.

⁴ Il Consiglio federale disciplina il ricongiungimento familiare dei cittadini SEE titolari di un permesso di soggiorno di breve durata SEE o di un permesso stagionale SEE.

Art. 9 Diritto dei membri della famiglia di rimanere in Svizzera

¹ I membri della famiglia di un cittadino SEE autorizzato a rimanere in Svizzera, che vivevano con lui già al momento in cui aveva acquisito tale diritto, hanno il diritto di rimanere in Svizzera anche dopo la sua morte.

² I membri della famiglia di un cittadino SEE che esercitava un'attività lucrativa, se vivevano con lui al momento della sua morte hanno il diritto di rimanere in Svizzera se:

- a. il defunto vi ha trascorso gli ultimi due anni della sua vita;
- b. la morte è causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale;
- c. il coniuge superstite è svizzero o ha perso la nazionalità svizzera in seguito al matrimonio con il defunto.

³ Le assenze temporanee non superiori ai tre mesi complessivi annui e le assenze dovute all'adempimento di obblighi militari non pregiudicano la durata del periodo di residenza (cpv. 2 lett. a).

⁴ Se il titolare non l'ha esercitato, il diritto di rimanere in Svizzera si estingue due anni dopo essere sorto. Tale diritto non è pregiudicato se il titolare lascia la Svizzera entro tale termine.

Art. 10 Entrata e permesso

¹ I membri della famiglia che fanno valere un diritto di soggiorno in virtù degli articoli 8 e 9 possono entrare in Svizzera se sono in possesso di una carta di identità o di un passaporto e, se del caso, di un visto.

² Ricevono un permesso che attesta il loro diritto di risiedere in Svizzera.

Sezione 5: Permessi**Art. 11** Tipi di permessi e autorità competenti

¹ I permessi per i cittadini SEE e per i membri della loro famiglia sono i seguenti:

- a. permesso di soggiorno di breve durata SEE;
- b. permesso stagionale SEE;
- c. permesso di soggiorno SEE;
- d. permesso di stabilimento SEE;
- e. permesso per frontalieri SEE.

² Le autorità cantonali di polizia degli stranieri sono competenti per il rilascio e la proroga dei permessi (art. 15 cpv. 1 e 2 LDDS).

Art. 12 Permessi per i cittadini SEE che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera

¹ Il permesso di soggiorno SEE è di durata limitata; è rilasciato:

- a. per cinque anni, al lavoratore salariato o indipendente e ai membri della sua famiglia, qualora si preveda che risieda in Svizzera per più di un anno;
- b. per la durata della prestazione, al prestatore di servizi e ai membri della sua famiglia, qualora si preveda che risieda in Svizzera per più di un anno.

² Il permesso di soggiorno SEE è prorogato per la durata determinata al capoverso 1 se non esiste alcun motivo di revoca; la prima proroga può tuttavia essere limitata ad un anno se il titolare si trova in situazione di disoccupazione involontaria da più di un anno.

³ Il Consiglio federale disciplina il rilascio, la durata e la proroga dei permessi di soggiorno di breve durata SEE, dei permessi stagionali SEE e dei permessi per frontalieri SEE.

Art. 13 Permesso per i cittadini SEE che non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera

¹ Il permesso di soggiorno SEE è di durata limitata; è rilasciato:

- a. per cinque anni al titolare del diritto di rimanere in Svizzera e ai membri della sua famiglia;
- b. per la durata della prestazione, al destinatario di servizi e ai membri della sua famiglia;
- c. per un anno, allo studente e ai membri della sua famiglia, a meno che la durata della formazione non sia più breve di detto periodo;
- d. per due anni, agli altri cittadini SEE senza attività lucrativa e ai membri della loro famiglia.

² Il permesso di soggiorno SEE è prorogato per la durata determinata al capoverso 1 se non vi è alcun motivo di revoca. Per le persone di cui al capoverso 1 lettera d, la prima proroga è limitata a tre anni e le proroghe successive a cinque anni.

Art. 14 Permesso per i membri della famiglia non cittadini di uno Stato SEE

I membri della famiglia che non hanno la nazionalità di uno Stato SEE ricevono un permesso di soggiorno SEE valido sino alla scadenza del permesso rilasciato alla persona da cui dipende il loro diritto di soggiorno.

Art. 15 Permesso di stabilimento SEE

Il permesso di stabilimento SEE è rilasciato alle stesse condizioni dei permessi di domicilio previsti dalla LDDS.

Art. 16 Validità territoriale dei permessi; cambiamento di Cantone

¹ I permessi di soggiorno SEE e i permessi di stabilimento SEE sono validi su tutto il territorio della Confederazione.

² Il cittadino SEE che cambia Cantone è tenuto ad annunciare entro otto giorni la nuova residenza all'autorità di polizia degli stranieri; riceve un nuovo permesso.

³ Il Consiglio federale disciplina la validità territoriale dei permessi di soggiorno di breve durata SEE, dei permessi stagionali SEE e dei permessi per frontaliere SEE, nonché il cambiamento di Cantone delle persone che fruiscono di tali permessi.

Sezione 6:

Provvedimenti presi per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e salute pubblica

Art. 17 Principio

¹ A tutela dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della salute pubblica, le autorità possono adottare i seguenti provvedimenti;

- a. rifiuto del permesso;
- b. rifiuto di prorogare il permesso;
- c. revoca del permesso;
- d. allontanamento;
- e. espulsione;
- f. divieto di entrata.

² Sono esclusi i provvedimenti, adottati per motivi economici, tesi all'interruzione di un soggiorno concesso per l'esercizio di un'attività lucrativa.

³ La decisione cantonale di allontanamento si applica su tutto il territorio della Confederazione, fatti salvi i casi in cui l'interessato era in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata SEE, di un permesso stagionale SEE o di un permesso per frontaliere SEE la cui validità è limitata al Cantone che l'ha rilasciato.

⁴ La revoca di un permesso valevole su tutto il territorio della Confederazione è di competenza del Cantone che l'ha rilasciato o di quello sul cui territorio si è prodotto un fatto che giustifichi la revoca.

⁵ Per il resto, la competenza è disciplinata dalla LDDS.

Art. 18 Tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza

¹ I provvedimenti di cui all'articolo 17 capoverso 1 possono essere adottati per motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza soltanto se il comportamento personale dell'interessato lo giustifica.

² L'esistenza di condanne penali non basta a giustificare tali provvedimenti.

Art. 19 Tutela della salute pubblica

¹ Il Consiglio federale può elencare, conformemente all'articolo 4 capoverso 1 della direttiva n. 64/221, le malattie e infermità che possono giustificare un provvedimento di cui all'articolo 17 capoverso 1.

² Tale provvedimento non può essere adottato se la malattia o l'infermità intervengono dopo il rilascio del permesso.

Sezione 7:**Caducità dei permessi e decadenza delle condizioni del diritto di soggiorno****Art. 20** Caducità dei permessi

¹ Il permesso di soggiorno di breve durata SEE, il permesso stagionale SEE, il permesso di soggiorno SEE e il permesso di stabilimento SEE divengono caduchi qualora il titolare:

- a. annunci la sua partenza;
- b. abbia risieduto effettivamente durante più di sei mesi all'estero;
- c. sia espulso o rimpatriato.

² Le assenze dovute all'adempimento di obblighi militari non pregiudicano la validità dei permessi.

³ Il termine di permanenza all'estero di cui al capoverso 1 lettera b può essere prorogato sino a due anni al titolare di un permesso di stabilimento SEE che ne faccia domanda prima della scadenza del termine medesimo.

⁴ Il permesso per frontalieri SEE è caduco qualora il titolare:

- a. cessi la sua attività lucrativa in Svizzera;
- b. sia espulso o rimpatriato.

Art. 21 Decadenza delle condizioni del diritto di soggiorno

¹ Il permesso di soggiorno di breve durata SEE, il permesso stagionale SEE, il permesso di soggiorno SEE e il permesso per frontalieri SEE possono essere revocati qualora le condizioni del rilascio non siano più soddisfatte.

² La competenza per revocare i permessi valevoli su tutto il territorio della Confederazione spetta al Cantone che ha rilasciato il permesso o, in caso di cambiamento di Cantone, al nuovo Cantone.

³ La revoca non è tuttavia ammessa qualora:

- a. il lavoratore salariato abbia perso l'impiego in seguito ad un'incapacità temporanea al lavoro dovuta a malattia o a infortunio o si trovi in situazione di disoccupazione involontaria;
- b. il lavoratore indipendente o prestatore di servizi non eserciti più un'attività lucrativa a causa di un'incapacità temporanea al lavoro dovuta a malattia o a infortunio;

c. l'esigenza di un alloggio conveniente non sia più soddisfatta dopo che è avvenuto il ricongiungimento familiare.

Sezione 8: Obbligo di lasciare la Svizzera

Art. 22

¹ Se il permesso o la proroga sono rifiutati, se il permesso è revocato o se è stato pronunciato un provvedimento di allontanamento o d'espulsione, l'interessato è tenuto a lasciare la Svizzera.

² Fatti salvi i casi urgenti, il termine per lasciare la Svizzera è di:

- a. 15 giorni almeno, nel caso non sia ancora stato rilasciato alcun permesso;
- b. 30 giorni almeno, nel caso in cui sia già stato rilasciato un permesso.

³ Qualora i permessi di soggiorno di breve durata SEE, i permessi stagionali SEE e i permessi per frontalieri SEE siano validi soltanto per il Cantone che li ha rilasciati, l'obbligo di lasciare la Svizzera è retto dagli articoli 10 e 12 LDDS.

Sezione 9: Rimedi giuridici

Art. 23

Le disposizioni generali sulla procedura federale si applicano alla procedura di ricorso.

Sezione 10: Disposizioni penali

Art. 24

Le disposizioni penali della LDDS (art. 23 e 24) si applicano ai cittadini SEE e ai membri della loro famiglia.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 25 Esecuzione

Il Consiglio federale sorveglia l'esecuzione del presente decreto. Emanava le disposizioni d'esecuzione.

Art. 26 Modificazione del diritto in vigore

La legge federale del 26 marzo 1931¹⁾ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è modificata come segue:

¹⁾ RS 142.20

Art. 1

La presente legge si applica ai cittadini degli Stati dello Spazio economico europeo e ai membri della loro famiglia soltanto nella misura in cui l'Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992¹⁾ e il decreto federale del ...²⁾ sul soggiorno e lo stabilimento dei cittadini degli Stati dello Spazio economico europeo non contengano norme contrarie o non conferiscano loro uno statuto più favorevole.

*Art. 1a**Ex articolo 1***Art. 27** Disposizioni transitorie

¹ Il nuovo diritto si applica alle procedure in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

² Il presente decreto si applica parimenti ai cittadini SEE e ai membri della loro famiglia residenti in Svizzera al momento dell'entrata in vigore.

³ I permessi rilasciati conformemente al diritto previgente conservano la loro validità:

- a. sino alla data fissata per il controllo (termine di controllo), per i permessi di domicilio;
- b. sino alla scadenza, per gli altri permessi.

Art. 28 Referendum ed entrata in vigore

¹ Il presente decreto, di obbligatorietà generale, è applicabile sino al 31 dicembre 1997.

² In virtù dell'articolo 20 delle disposizioni transitorie³⁾ della Costituzione federale, non sottostà al referendum.

³ Entra in vigore simultaneamente all'Accordo SEE.

¹⁾ RU 1993 ...

²⁾ RU 1993 ...

³⁾ RU ...

6.2 Decreto federale che modifica la legge sulle pubblicazioni ufficiali

1 In generale

1.1 Situazione iniziale

Nel numero 7.113 del messaggio sullo SEE del 18 maggio 1992 (FF 1992 IV 1) abbiamo rilevato che la pubblicazione degli atti giuridici ripresi dalla legislazione delle Comunità europee al momento dell'adesione allo SEE sarebbe avvenuta separatamente a causa del notevole volume dei testi in questione.

Prevediamo di pubblicare i testi del patrimonio normativo comunitario in una raccolta speciale (Raccolta del diritto SEE, RSEE). Visto che essa avrà uno statuto speciale e sarà indipendente dalla Raccolta ufficiale (RU) e dalla Raccolta sistematica (RS), bisognerà istituire le basi legali necessarie modificando e completando la legge federale del 21 marzo 1986 sulle raccolte delle leggi e sul Foglio federale (legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl, RS 170. 512).

La creazione di una raccolta distinta per i testi del patrimonio normativo comunitario si giustifica soprattutto nell'interesse dell'utente, il quale in tal modo può accedere più facilmente alle disposizioni SEE. Il rinvio ai testi disseminati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE), renderebbe la consultazione molto più difficile.

1.2 Lavori preliminari

Dall'inizio del 1991, la Cancelleria federale si è occupata in modo approfondito dei problemi legati alla pubblicazione del patrimonio normativo comunitario. Da un lato si trattava di stabilire le diverse fasi da seguire per la pubblicazione e la distribuzione dei testi del patrimonio normativo (distribuzione all'interno dell'amministrazione per l'adeguamento della legislazione svizzera, pubblicazione congiunta a quella del messaggio, messa a punto definitiva per l'entrata in vigore dell'Accordo SEE) e dall'altro di preparare le necessarie modificazioni della legge sulle pubblicazioni ufficiali.

Il presente progetto di modificazione della legge sulle pubblicazioni ufficiali è stato elaborato con la collaborazione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Cancelleria federale, dell'Ufficio federale di giustizia, della Direzione del diritto internazionale pubblico e dell'Ufficio dell'integrazione (DFAE/DFEP).

Si è rinunciato ad una procedura di consultazione esterna, poiché sembrava che mancassero le basi legali necessarie (cfr. in particolare art. 1 dell'ordinanza del

17 giugno 1991 sulla procedura di consultazione, RS 172.062, RU 1991 1632, secondo il quale una procedura di consultazione deve essere messa in atto solamente per atti legislativi di portata rilevante sul piano politico, economico, finanziario o culturale oppure la cui esecuzione sarà affidata in massima parte ad organi esterni all'amministrazione federale).

1.3 **Obbligo di pubblicare in Svizzera i testi del patrimonio normativo comunitario**

La pubblicazione degli atti giuridici di diritto internazionale applicabili in Svizzera è disciplinata dalla legge sulle pubblicazioni ufficiali, salvo nel caso in cui il trattato in questione preveda una diversa regolamentazione. Nella fattispecie, l'Accordo SEE avrebbe potuto istituire un nuovo organo di pubblicazione che contenesse i testi del patrimonio normativo comunitario, così come gli atti legislativi adottati dalle istituzioni dello SEE a partire dal 1° gennaio 1993 (Gazzetta Ufficiale SEE), designato come organo vincolante per le parti interessate.

L'Accordo SEE non contiene disposizioni relative al modo di pubblicazione del patrimonio normativo da parte degli Stati membri. Il problema deve perciò essere risolto sul piano nazionale.

L'articolo 2 della legge sulle pubblicazioni ufficiali stabilisce quale trattato internazionale debba essere pubblicato nella Raccolta ufficiale, ciò che è il caso, conformemente alla lettera a, dei trattati internazionali che sono stati sottoposti a referendum. Esso è applicabile in linea di massima all'Accordo SEE; tuttavia, il problema della pubblicazione si pone soprattutto per quanto riguarda gli atti giuridici del patrimonio normativo comunitario citati nell'allegato dell'accordo.

Il diritto comunitario ripreso nell'Accordo SEE (acquis communautaire) diventerà parte integrante del diritto svizzero al momento dell'entrata in vigore dell'accordo stesso; esso dovrà quindi essere pubblicato, come l'accordo stesso, conformemente all'articolo 2 della legge sulle pubblicazioni ufficiali.

L'articolo 2 prescrive che nella RU siano pubblicati «gli altri trattati internazionali e le decisioni di organizzazioni internazionali (decisioni internazionali) vincolanti per la Svizzera, se contengono norme di diritto o obbligano ad emanarne» (lett. b) nonché «altri trattati e decisioni internazionali, se un interesse particolare lo giustifica» (lett. c).

Il patrimonio normativo comunitario raggruppa soprattutto *regolamenti*, *direttive* e *decisioni* degli organi della CE. Queste nozioni non saranno qui approfondite; basti menzionare l'articolo 189 del Trattato di Roma, che descrive sotto che forma devono essere emanate le decisioni delle istituzioni comunitarie, affinché siano giuridicamente vincolanti.

È innegabile che i «regolamenti» devono essere pubblicati, poichè contengono disposizioni giuridiche direttamente applicabili e sono perciò compresi nelle «decisioni di organizzazioni internazionali che contengono norme di diritto» (art. 2 lett. b). Le «direttive» devono pure essere pubblicate, nella misura in

cui obbligano gli Stati membri ad emanare disposizioni legali («... decisioni internazionali vincolanti per la Svizzera», art. 2 lett. b).

Per la pubblicazione nel nostro Paese si offrono diverse possibilità:

1. Poiché i testi del patrimonio normativo comunitario sono ripresi dalla legislazione delle Comunità europee (pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, GUCE), il legislatore svizzero potrebbe limitarsi a stabilire che solo i testi pubblicati nella GUCE facciano stato e rinunciare così ad una pubblicazione interna. La RU e la RS rinvierebbero ai testi della GUCE.
2. La Svizzera pubblica i testi della normativa comunitaria conformemente alla legislazione svizzera, indipendentemente dal fatto che essi figurino già nella GUCE.

Questo modo di procedere è conforme alla normale procedura, secondo la quale le decisioni internazionali applicabili alla Svizzera devono essere pubblicate giusta le disposizioni nazionali (legge sulle pubblicazioni ufficiali), indipendentemente dall'eventuale pubblicazione in un altro organo (organo dell'organizzazione internazionale interessata). Affinché un atto del patrimonio normativo comunitario abbia effetto in Svizzera, dovrebbe pertanto essere stato pubblicato secondo le disposizioni svizzere (in estenso o, in virtù dell'art. 4 della legge sulle pubblicazioni ufficiali, indicando il titolo e la fonte). Il testo pubblicato in Svizzera risulterebbe il solo ad avere una forza giuridicamente vincolante.

3. Infine, si potrebbe prevedere una soluzione mista secondo la quale i testi del patrimonio normativo comunitario pubblicati nella GUCE sarebbero determinanti, mentre una raccolta speciale ne faciliterebbe la consultazione agli utenti svizzeri. Questa soluzione permetterebbe di evitare la procedura di pubblicazione usuale.

Contrariamente ad una pubblicazione di per sé determinante e vincolante, la raccolta speciale assumerebbe il carattere di un servizio reso all'utente, e avrebbe soltanto un'importanza relativa dal profilo giuridico.

Rispetto alla GUCE, concepita in modo puramente cronologico, una siffatta pubblicazione avrebbe il vantaggio di classificare i testi secondo un criterio tematico.

Per ragioni di ordine pratico, ma anche a causa del carattere transitorio dello SEE, abbiamo optato per quest'ultimo modo di pubblicazione, che verrà esposto in dettaglio nel capitolo seguente.

1.4 Elaborazione della Raccolta SEE

Il concetto di una Raccolta SEE poggia sul fatto che la legislazione SEE (patrimonio normativo comunitario e nuove normative SEE) è già pubblicata nella GUCE, e che detta pubblicazione è vincolante. È opportuno citare che in tale organo sarà inserita una parte del diritto SEE, che conterrà il titolo delle nuove decisioni delle istituzioni SEE e un rinvio all'atto corrispondente.

La Raccolta del diritto SEE si aggiunge alla RS e alla RU nelle quali il suo contenuto non verrà mai pubblicato.

Essa conterrà gli atti giuridici ripresi dal diritto delle Comunità europee conformemente all'Accordo SEE e al diritto SEE emanato dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Questo nuovo diritto verrà annesso ai vecchi testi e non sarà oggetto di una pubblicazione cronologica separata.

Contrariamente alla Raccolta sistematica del diritto federale, che integrerà a mano le successive modifiche nei testi di base, la Raccolta SEE riceverà, in ordine cronologico, di seguito all'atto di base, i testi come sono pubblicati nella GUCE. Si rinuncia quindi a completare i testi di base per i seguenti motivi:

- Visto il considerevole volume dei testi del patrimonio normativo comunitario (oltre 15 000 pagine) e il gran numero di modifiche che bisognerebbe apportarvi (1031 testi base, 559 modificazioni), la realizzazione di una raccolta aggiornata richiederebbe parecchio tempo (addirittura molti anni).
- La CE non integra le modificazioni dei propri atti giuridici e i Paesi dell'AEELS non hanno l'intenzione di aggiornare i testi del patrimonio normativo comunitario. Non avrebbe quindi senso che la Svizzera, da sola, intraprendesse un simile sforzo.
- Poiché l'Accordo SEE resterà probabilmente in vigore per pochi anni, come soluzione transitoria fino all'adesione alla CEE, non sarebbe ragionevole investire tanto tempo in una simile impresa.
- L'allestimento di una raccolta aggiornata nelle tre lingue ufficiali della Confederazione richiederebbe una spesa di svariati milioni. Inoltre, la realizzazione e la gestione di una raccolta sistematica del diritto SEE esigerebbe l'istituzione di un nuovo servizio alla Cancelleria federale, parallelo a quello che si occupa della Raccolta sistematica del diritto federale.
- L'aggiornamento del patrimonio normativo comunitario, così come la Raccolta SEE che è stata proposta, non farebbe stato né sul piano internazionale, né su quello nazionale. Si tratterebbe esclusivamente di un servizio a favore dell'utente svizzero.
- Ci si può chiedere se l'aggiornamento non ufficiale di una raccolta normativa destinata unicamente agli utenti svizzeri spetti alla Confederazione; questo compito potrebbe essere svolto da terzi.

Si può comunque presumere che alcune case editrici coglieranno questa occasione e pubblicheranno compilazioni di atti giuridici importanti legati al diritto SEE. Esistono già volumi che raggruppano tutte le norme della Comunità europea riguardanti un ambito giuridico prestabilito o che le riassumono.

Queste ragioni ci hanno indotto a non disciplinare la pubblicazione del patrimonio normativo comunitario e del nuovo diritto SEE come la legislazione svizzera (pubblicazione nella RU e quindi nella RS).

Inoltre, ragioni tecniche convalidano la scelta di una pubblicazione separata del diritto SEE.

Siccome i testi pubblicati nella GUCE sono in formato A4, essi dovrebbero essere ricomposti per la pubblicazione nella RU e nella RS (in formato A5), poiché, per motivi di leggibilità, non sarebbe possibile effettuare una riduzione tipografica. In formato A4, il patrimonio normativo comunitario conta già oltre 15 000 pagine; in formato A5, il numero di pagine sarebbe chiaramente molto più elevato.

Per quanto concerne la presentazione, la Raccolta SEE non dovrebbe scostarsi molto dalla raccolta dei testi del patrimonio normativo comunitario pubblicata con il messaggio SEE (fogli A4 in raccoglitori; i dettagli riguardanti il colore o la presentazione dell'etichetta non sono ancora stati fissati).

2 **Commento alle singole disposizioni**

Articolo 2

Come menzionato nel numero 1.3, secondo il diritto vigente le disposizioni del patrimonio normativo comunitario dovrebbero essere pubblicate nella RU in virtù dell'articolo 2. Poiché la quantità di testi è ingente e la menzione del titolo con riferimento alla fonte prevista all'articolo 4 non è applicabile a causa del campo di applicazione troppo limitato di questa disposizione, tali testi dovrebbero essere pubblicati in una raccolta speciale (Raccolta SEE, art. 11a). L'articolo 2, che disciplina la pubblicazione del diritto internazionale nella RU, deve dunque essere completato da un rinvio alla prevista Raccolta SEE la cui base giuridica è l'articolo 11a.

Articolo 10 capoverso 1

Poiché la nuova raccolta non ha carattere obbligatorio, è bene menzionare l'articolo 11a nella riserva fatta all'articolo 10. Il singolo potrà far valere la non pubblicazione di una disposizione SEE nella Raccolta SEE soltanto nell'ambito dell'articolo 11a.

Articolo 11a

Il nuovo capitolo «Raccolta SEE» segue sistematicamente i capitoli consacrati alla RU e alla RS. La Raccolta SEE costituisce una raccolta di leggi speciale.

Capoverso 1

Come la RU e la RS, la Raccolta SEE sarà pubblicata in tedesco, francese e italiano.

Poiché le tre lingue ufficiali della Svizzera sono anche lingue della Comunità europea, i testi non dovranno essere tradotti.

La distribuzione della raccolta sarà garantita dalla Cancelleria federale, la quale si occuperà anche di consegnare separatamente i volumi della raccolta (raccoglitori) e le copie di disposizioni speciali.

Capoverso 2

Gli atti legislativi saranno classificati secondo l'ordine stabilito negli allegati dell'Accordo SEE. La sistematica desunta dall'Accordo SEE non corrisponde a quella del diritto della Comunità europea (17 capitoli principali). I testi della Raccolta SEE non saranno aggiornati come la RS: le modificazioni saranno semplicemente aggiunte alla fine del singolo atto giuridico nell'ordine cronologico. Questo sistema ha il vantaggio di raggruppare gli emendamenti di un testo nello stesso volume, cosa che non avviene nella GUCE (inoltre, esistono pochi esemplari completi della GUCE in Svizzera).

Ogni atto SEE (testo di base o testo modificativo) è impaginato separatamente.

Capoverso 3

Poiché abbiamo rinunciato a pubblicare una raccolta cronologica del diritto SEE (cfr. n. 1.4), la Cancelleria federale dovrà far sì che i nuovi atti giuridici emanati dalle istituzioni SEE a partire dall'entrata in vigore dell'accordo siano integrati alla Raccolta SEE. Bisognerà perciò mostrare agli utenti come inserire le nuove disposizioni.

La Raccolta SEE, concepita sulla base dei testi preparati per il messaggio SEE, dovrà eventualmente essere completata da nuovi raccoglitori.

Siccome gli atti sono impaginati singolarmente (cfr. il commento al cpv. 2), l'aggiunta di nuove disposizioni non pone problemi.

Secondo l'articolo 6 capoverso 1 della legge sulle pubblicazioni ufficiali, gli atti giuridici della Confederazione devono di regola essere pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore. Questa disposizione è valida, nella misura del possibile, anche per la pubblicazione di decisioni e trattati internazionali (art. 6 cpv. 2). Benché di regola si debba aspettare la pubblicazione delle disposizioni SEE nella GUCE e nonostante il carattere giuridicamente non vincolante della Raccolta SEE (cfr. il commento del cpv. 4), è nostra intenzione pubblicare i nuovi testi e farli giungere agli utenti prima della loro entrata in vigore.

Capoverso 4

Il capoverso 4 stabilisce in che misura la Raccolta SEE della Confederazione ha forza obbligatoria e ne definisce le relazioni con la GUCE. Soltanto la pubblicazione nella GUCE è giuridicamente vincolante, mentre la pubblicazione nella Raccolta SEE costituisce un servizio reso agli utenti svizzeri che la consultano.

Nel caso in cui una disposizione del patrimonio normativo comunitario o una nuova disposizione SEE emanate dopo l'entrata in vigore dell'Accordo SEE, per sbaglio, non fosse stata pubblicata o non figurasse ancora nella suddetta raccolta, il cittadino non potrebbe valersene, contrariamente ai testi pubblicati nella RU in virtù dell'articolo 10 capoverso 2 della legge sulle pubblicazioni ufficiali. Una disposizione SEE è applicabile a tutti i Paesi membri se questa è stata pubblicata nella GUCE.

Generalmente, la Comunità europea pubblica nella Gazzetta ufficiale gli atti che ha emanato, prima della loro entrata in vigore. Di regola, i decreti entrano in vigore alla data prevista o 20 giorni dopo la pubblicazione; le direttive e le decisioni entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione.

Nonostante il potere giuridicamente vincolante della Raccolta SEE sia limitato, essa sarà pubblicata con le dovute attenzioni, affinché gli utenti possano consultarla senza doversi costantemente riferire alla GUCE.

Capoverso 5

Conformemente all'articolo 9 della legge sulle pubblicazioni ufficiali, fa stato unicamente la versione degli atti giuridici pubblicata nella RU. Questo significa che in caso di divergenza fra il testo della RU e quello della RS, si tiene conto della versione della RU. Lo stesso avviene per la GUCE e la Raccolta SEE: in caso di divergenza fa stato la versione della GUCE (cfr. cpv. 4).

Capoverso 6

A meno che l'articolo 11a non disponga altrimenti, sono applicabili le disposizioni relative alla pubblicazione nella RU e nel Foglio federale (art. 14 cpv. 4).

Articolo 12 capoverso 1 lettera a

L'articolo 12 della legge sulle pubblicazioni ufficiali prevede che la RU e la RS possano essere consultate presso la Cancelleria federale e nelle sedi designate dai Cantoni, che ricevono gratuitamente le due collezioni. Queste sedi dovrebbero disporre anche di una Raccolta SEE. Il capoverso 1 lettera a va quindi completato.

Articolo 13 capoverso 3

Conformemente all'articolo 13, è obbligo della Cancelleria federale pubblicare ogni anno un repertorio sistematico degli atti legislativi apparsi nella RU e nella RS come pure un repertorio cronologico. È pertanto opportuno allestire anche un repertorio dei testi pubblicati nella Raccolta SEE.

Le disposizioni SEE saranno strutturate secondo l'ordine degli allegati I-XXII dell'Accordo SEE. Per facilitare il rinvio alle disposizioni nazionali della RS, la cui sistematica suddivisa in 9 capitoli principali si contraddistingue essenzialmente dalla sistematica CE, la Raccolta SEE conterrà una lista di concordanze che rinvierà il lettore agli atti giuridici del diritto federale ed ai relativi trattati internazionali interessati dalle normative SEE.

La formulazione «i riferimenti ai principali testi» indica che non tutte le disposizioni del diritto federale sono interessate. La lista di concordanze prevista non sarà pertanto esauriente e non avrà carattere vincolante.

3 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

Il testo del patrimonio normativo comunitario è stato stampato in 600 esemplari (350 in tedesco, 200 in francese e 50 in italiano) per accompagnare il mes-

saggio SEE del 18 maggio 1992. Per ragioni di ordine tecnico e finanziario, abbiamo rinunciato a pubblicare queste disposizioni nel Foglio federale con il messaggio e l'Accordo SEE. Questa procedura è conforme all'articolo 14 capoverso 4 della legge sulle pubblicazioni ufficiali secondo cui il testo può, «ove sembri opportuno», essere pubblicato separatamente, mentre l'articolo 4 della stessa legge si applica per analogia.

L'allestimento di queste 600 raccolte è costato circa 800 000 franchi.

La realizzazione della Raccolta SEE richiederà altre spese, tenendo conto che il numero di esemplari richiesti sarà probabilmente superiore a 600. Vendendo le raccolte a privati e riutilizzando i testi pubblicati contemporaneamente al messaggio sullo SEE, i costi potranno in parte essere compensati.

Per l'allestimento della Raccolta SEE, per l'organizzazione della distribuzione così come per la successiva gestione sarà indispensabile aumentare l'effettivo del personale. In questo senso sono già state inoltrate richieste per l'anno in corso, affinché possano essere iniziati i lavori preparatori.

Nessuna spesa supplementare sarà imposta ai Cantoni.

4 Basi giuridiche

La modificazione della legge sulle pubblicazioni ufficiali, così come la legge stessa, si fonda sull'articolo 85 numero 2 della Costituzione federale.

Questa modificazione, conformemente all'articolo 20 delle disposizioni transitorie, deve essere proposta sotto forma di decreto federale di obbligatorietà generale che non sottostà a referendum, perché il disegno deve entrare in vigore simultaneamente all'Accordo SEE. In effetti, se si dovesse seguire la procedura di referendum, la modificazione potrebbe non entrare in vigore per tempo (vale a dire prima dell'entrata in vigore dell'Accordo SEE) e la Raccolta SEE comprendente il patrimonio normativo comunitario uscirebbe con molto ritardo.

Decreto federale che modifica la legge sulle pubblicazioni ufficiali

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1992¹⁾,
decreta:

I

La legge federale del 21 marzo 1986²⁾ sulle pubblicazioni ufficiali è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 (nuovo)

²⁾ Le disposizioni dell'Accordo del 2 maggio 1992³⁾ sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE) applicabili a tutte le Parti contraenti (disposizioni SEE) non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale ma in una raccolta speciale (art. 11a).

Art 10 cpv. 1 ultimo periodo

¹⁾ ... Sono fatti salvi gli articoli 5 e 11a.

Capitolo 2a: Raccolta SEE (nuovo)

Art. 11a

¹⁾ Le disposizioni SEE sono pubblicate, qualora la presente legge lo esiga, in una raccolta speciale (Raccolta SEE, RSEE), nelle tre lingue ufficiali.

²⁾ Le disposizioni SEE figurano nella Raccolta SEE nell'ordine fissato dagli allegati dell'Accordo SEE; i decreti di modificazione seguono i decreti di base.

³⁾ Le disposizioni emanate dopo l'entrata in vigore dell'Accordo SEE sono, nella misura del possibile, integrate alla Raccolta SEE prima della loro entrata in vigore.

⁴⁾ Le disposizioni SEE non contenute nella Raccolta SEE sono comunque considerate pubblicate giusta la presente legge se sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

¹⁾ FF 1992 V 284

²⁾ RS 170.512

³⁾ RU 1993 ...

⁵ In caso di divergenza fra il testo pubblicato nella Raccolta SEE e il testo pubblicato nella GUCE, fa stato quest'ultimo.

⁶ Le regole concernenti la pubblicazione nella Raccolta ufficiale e nel Foglio federale si applicano inoltre per analogia.

Art. 12 cpv. 1 lett. a

¹ Ognuno può, presso la Cancelleria federale e le sedi designate dai Cantoni:
a. consultare la Raccolta ufficiale e la Raccolta sistematica, come pure la Raccolta SEE;

Art. 13 cpv. 3 (nuovo)

³ La Cancelleria federale pubblica un repertorio dei testi apparsi nella Raccolta SEE. Vi sono menzionati i riferimenti ai principali testi della Raccolta sistematica che sono particolarmente toccati dalle disposizioni SEE.

II

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

² In virtù dell'articolo 20 delle disposizioni transitorie¹⁾ della Costituzione federale, non sottostà al referendum.

³ Entra in vigore simultaneamente all'Accordo SEE.

¹⁾ RU ...

6.3 Decreto federale che modifica l'Ordinamento dei funzionari

L'articolo 4 dell'Accordo SEE vieta «ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità». L'articolo 28 dello stesso prevede inoltre la libera circolazione dei lavoratori, definita come segue: «essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro».

Conformemente al capoverso 4 dello stesso articolo, queste disposizioni non sono tuttavia applicabili agli «impieghi nella pubblica amministrazione». Secondo il parere della Corte europea, questa eccezione riguarda solamente gli impieghi legati all'esercizio della sovranità e alla difesa degli interessi generali dello Stato. Inoltre, l'applicazione di tale disposizione non dipende dalla natura giuridica dei rapporti di servizio; se così fosse, gli Stati membri potrebbero effettivamente definire a piacimento, in virtù dell'articolo 28 capoverso 4, gli impieghi riservati ai propri cittadini.

La Commissione europea era dell'avviso che l'articolo 28 capoverso 4 riguardasse essenzialmente l'esercito, la polizia e altre forze dell'ordine, l'amministrazione della giustizia, l'amministrazione fiscale e la diplomazia. Sempre secondo il parere della Commissione europea, i seguenti settori non sono toccati da questa disposizione:

- le istituzioni che sono tenute ad amministrare e a fornire prestazioni commerciali (i trasporti pubblici, la posta e le telecomunicazioni, la radio e la televisione, l'approvvigionamento di energia elettrica);
- gli stabilimenti di sanità pubblica;
- l'istruzione pubblica;
- la ricerca civile svolta in istituti pubblici di ricerca.

All'infuori delle funzioni dipendenti dalla sovranità nazionale secondo quanto esposto in precedenza, gli impieghi dell'amministrazione pubblica soggiacciono alle stesse regole di qualsiasi altro impiego: riconoscimento dei diplomi professionali e non discriminazione fra i lavoratori degli Stati membri.

La firma dell'Accordo SEE richiede l'adeguamento dell'articolo 2 dell'ordinamento dei funzionari, il quale pone come condizione di eleggibilità del funzionario che sia di nazionalità svizzera. Le funzioni che non dipendono dalla sovranità nazionale devono essere accessibili a qualsiasi cittadino di uno Stato membro dello SEE.

Inoltre, per non sfavorire i cittadini degli Stati non appartenenti allo SEE, alla cui assunzione la Confederazione potrebbe essere interessata, sarebbe opportuno conferire loro la carica di funzionario con il consenso del nostro Collegio.

Commento*Articolo 2* Eleggibilità

Il capoverso 1 è modificato per consentire a qualsiasi cittadino di uno Stato membro dello SEE di accedere allo statuto di funzionario.

Il capoverso 2 autorizza il nostro Collegio, o uno dei servizi ad esso subordinati, a conferire lo statuto di funzionario a cittadini di Stati non appartenenti allo SEE.

Il capoverso 3 ci accorda la competenza di stabilire un elenco di impieghi in relazione con la sovranità nazionale e accessibili soltanto alle persone di nazionalità svizzera.

Il capoverso 4 riprende il secondo periodo del capoverso 1 attualmente in vigore senza apportarvi modificazioni.

Decreto federale che modifica l'Ordinamento dei funzionari

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1992¹⁾,
decreta:

I

L'Ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927²⁾ è modificato come segue:

Ingresso (complemento)

in esecuzione degli articoli 4 e 28 dell'Accordo del 2 maggio 1992³⁾ sullo Spazio economico europeo,

Art. 2 Eleggibilità

¹ È eleggibile come funzionario ogni cittadino incensurato di uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE).

² Con il consenso del Consiglio federale, lo statuto di funzionario può essere conferito ad una persona che non sia cittadino di uno Stato membro dello SEE. Il Consiglio federale può delegare questa competenza a servizi subordinati.

³ I settori e le funzioni che ricadono sotto la sovranità nazionale sono riservati ai cittadini svizzeri. Il Consiglio federale designa tali settori e funzioni.

⁴ Chi è interdetto o dichiarato incapace di esercitare una carica pubblica non può, fintanto che durano gli effetti di questo provvedimento, essere nominato.

¹⁾ FF 1992 V 294

²⁾ RS 172.221.10

³⁾ RU 1993 ...

II

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

² In virtù dell'articolo 20 delle disposizioni transitorie¹⁾ della Costituzione federale, non sottostà al referendum.

³ Entra in vigore simultaneamente all'Accordo SEE.

7 Questioni giuridiche

92.057.23

7.1 Decreto federale che modifica gli articoli 40b a 40e del Codice delle obbligazioni (Diritto di revoca)

1 Introduzione

Le disposizioni del Codice delle obbligazioni relative al diritto di revoca in materia di contratti a domicilio o contratti analoghi (art. 40a segg.) sono stati adottati dal Parlamento il 5 ottobre 1990 e sono entrati in vigore il 1° luglio 1991. Il nuovo disciplinamento va in parte oltre le esigenze poste dalla Direttiva n. 85/577 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GUCE L 372 del 31.12.1985, p. 31; in seguito: Dir.); su alcuni punti, invece, essa non è al passo della Direttiva e non è dunque conforme al diritto comunitario. Come esposto nel numero 7.9.3 del messaggio sullo SEE, alcuni dettagli di disposizioni del Codice delle obbligazioni devono essere modificati.

Siccome la modifica del Codice delle obbligazioni deve entrare in vigore contemporaneamente all'Accordo SEE, essa non può essere sottoposta al referendum.

2 Commento alle singole disposizioni

Art. 40b

L'articolo 40b stabilisce i casi nei quali il cliente ha un diritto di revoca. Contrariamente alla Direttiva (art. 1 par. 1), la disposizione attuale non prevede il caso dei contratti conclusi sul posto di lavoro del cliente.

Vi proponiamo pertanto di aggiungere questo caso alla lettera a dell'articolo 40b, al fine di renderla conforme alla Direttiva.

Art. 40c

L'articolo 40c enumera i casi nei quali l'acquirente non ha diritto di revoca. Talune delle eccezioni non sono previste dalla Direttiva (cfr. art. 3 par. 2), altre lo sono, ma con una formulazione più restrittiva (cfr. art. 1 par. 1 Dir.).

Al fine di rendere la regolamentazione svizzera più conforme alla Direttiva, occorre anzitutto stralciare l'eccezione relativa alle trattative condotte nell'ambito di un rapporto contrattuale esistente (art. 40c lett. a). In secondo luogo, bisogna formulare in modo più restrittivo l'eccezione relativa al cliente che ha promosso lui stesso le trattative. La Direttiva (art. 1 par. 1) esclude infatti il diritto

di revoca soltanto quando la visita dell'offerente abbia luogo su espressa richiesta del cliente.

Per contro, si è rinunciato a riprendere l'articolo 1 paragrafo 2 della Direttiva, secondo cui il disciplinamento «si applica anche ai contratti per la fornitura di un bene o di un servizio, diversi dal bene o dal servizio per il quale il consumatore ha richiesto la visita del commerciante, purché il consumatore, al momento di sollecitare la visita, non sia stato al corrente, o non abbia logicamente potuto essere al corrente, del fatto che la fornitura di quest'altro bene o servizio fa parte delle attività commerciali o professionali del commerciante». Infatti, il nuovo articolo 40c lettera a non si limita a esigere che la visita avvenga su espressa richiesta del cliente (come è invece il caso dell'art. 1 par. 1 Dir.), ma prevede un'eccezione unicamente per il caso in cui le trattative abbiano avuto luogo su espressa richiesta del cliente. Tuttavia, se il contratto stipulato ha per oggetto un bene che il cliente era impreparato a trattare, non si potrà affermare che le trattative si siano svolte su sua espressa richiesta. Per le stesse ragioni, non è applicabile l'eccezione della lettera a relativa agli impegni presi nel corso di una manifestazione pubblicitaria collegata ad un'escursione o ad un'analoga occasione (art. 40b lett. c). Il cliente si iscrive con il solo scopo di partecipare alla manifestazione e non per trattare beni, siano essi conosciuti o sconosciuti. Ciò risulta già dal fatto che la regolamentazione del diritto di revoca deve essere interpretata conformemente alla Direttiva e che quest'ultime non prevedono alcuna eccezione al diritto di revoca per queste fattispecie.

Occorre inoltre stralciare la lettera b dell'articolo 40c, dato che l'eccezione relativa alla conclusione ripetuta di contratti dello stesso genere non è prevista dalla Direttiva. In seguito alla soppressione della lettera b, l'attuale lettera c concernente i contratti conclusi a uno stand di mercato o di fiera diverrà la lettera b, senza alcun cambiamento materiale.

Va infine rilevato che la Direttiva (art. 3 par. 2) contiene ancora altre eccezioni al diritto di revoca (fornitura regolare di prodotti alimentari, contratti conclusi in base ad un catalogo che prevede il diritto del cliente di restituire le merci, contratti relativi a cartevalori). Il Parlamento ha rinunciato scientemente a riprendere queste eccezioni della Direttiva in occasione della revisione del 5 ottobre 1990 del Codice delle obbligazioni che ha introdotto le disposizioni sul diritto di revoca. Non vi è dunque ragione di ampliare ora l'elenco delle eccezioni. Questo modo di procedere è del resto conforme al diritto della CE poiché la Direttiva (art. 8) consente agli Stati membri di prevedere disposizioni ancora più favorevoli ai consumatori.

Art. 40d

L'articolo 40d disciplina l'obbligo dell'offerente di informare: questi deve comunicare al cliente il suo indirizzo, nonché informarlo del diritto di revoca e della forma e dei termini per esercitarlo.

La Direttiva (art. 4) esige un'informazione scritta e recante una data, che permetta di individuare il contratto; essa stabilisce inoltre il momento in cui deve essere data l'informazione. Il capoverso 1 del disegno prescrive per la comunicazione la forma scritta, mentre il capoverso 2 prevede che essa deve recare la

data e menzionare gli elementi che permettono di individuare il contratto. Giusta il capoverso 3, l'informazione deve essere fornita al cliente in modo che egli ne abbia conoscenza nel momento in cui propone di concludere il contratto o dichiara di accettare l'offerta. L'informazione deve essere dunque data in questo momento o appena prima.

Art. 40e

L'articolo 40e regola la forma e il termine per esercitare il diritto di revoca. L'attuale capoverso 1, secondo cui la revoca deve essere comunicata per scritto all'offerente, è ripreso senza modifiche.

Il capoverso 2 vigente determina il momento a partire dal quale il termine di revoca comincia a decorrere. La lettera a rimane invariata, mentre, a causa della modifica dell'articolo 40d, la lettera b prevede ora che il termine di revoca decorre soltanto dal momento in cui il cliente «ha ricevuto le informazioni di cui all'articolo 40d». Questa disposizione sanziona indirettamente la comunicazione tardiva dell'informazione (conformemente all'art. 4 cpv. 3 Dir.).

Secondo il nuovo capoverso 3, la prova del momento in cui il cliente ha conosciuto queste informazioni spetta all'offerente. Questo principio deve essere sancito espressamente dalla legge, poiché la giurisprudenza del Tribunale federale attribuisce differentemente l'onere delle prova in caso di termini di perenzione (cfr. DTF 84 II 593, 107 II 54). Questa soluzione dovrebbe indurre l'offerente – nel suo proprio interesse e senza obbligo legale – a consegnare al cliente informazioni stampate con chiarezza e a richiederogli di attestarne con la firma il ricevimento.

Il capoverso 3 attuale diventa, senza modifiche, il capoverso 4.

**Decreto federale
che modifica gli articoli 40b a 40e
del Codice delle obbligazioni (Diritto di revoca)**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1992¹⁾,
decreta:

I

Il Codice delle obbligazioni²⁾ è modificato come segue:

Ingresso (complemento)

in esecuzione dell'articolo 72 dell'Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo³⁾ e del suo allegato XIX, il quale si riferisce alla Direttiva n. 85/577 del Consiglio, del 20 dicembre 1985⁴⁾ per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;

Art. 40b lett. a

Il cliente può revocare la sua proposta di conclusione del contratto o la sua dichiarazione di accettazione se l'offerta gli è stata fatta:

- a. sul posto di lavoro del cliente, in locali d'abitazione o nelle immediate vicinanze;

Art. 40c

III. Eccezioni

Il cliente non ha diritto di revoca se:

- a. ha lui stesso promosso le trattative;
- b. ha fatto la sua dichiarazione a uno stand di mercato o di fiera.

¹⁾ FF 1992 V 298

²⁾ RS 220

³⁾ RU 1993 ...

⁴⁾ RSEE XIX-3.01; GUCE L 372 del 31.12.85, p. 31

Art. 40d

IV. Obbligo di
informare del-
l'offerente

¹ L'offerente deve informare per scritto il cliente sul diritto di revoca, come anche sulla forma e il termine per esercitarlo, e comunicargli il suo indirizzo.

² Queste informazioni devono recare una data e permettere di individuare il contratto.

³ Le informazioni devono essere consegnate al cliente in modo che questi ne abbia conoscenza al momento in cui propone il contratto o lo accetta.

Art. 40e

V. Revoca
1. Forma e termine

¹ Il cliente deve comunicare per scritto la revoca all'offerente.

² Il termine di revoca è di sette giorni e decorrere dal momento in cui il cliente:

- a. ha proposto o accettato il contratto e
- b. ha ricevuto le informazioni di cui all'articolo 40d.

³ La prova del momento in cui il cliente ha avuto conoscenza delle informazioni di cui all'articolo 40d incombe all'offerente.

⁴ Il termine è osservato se la comunicazione della revoca è consegnata alla posta il settimo giorno.

II

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

² In virtù dell'articolo 20 delle disposizioni transitorie¹⁾ della Costituzione federale, non sottostà al referendum.

³ Entra in vigore simultaneamente all'Accordo SEE.

7.2 Decreto federale che modifica il Titolo decimo del Codice delle obbligazioni (Del contratto di lavoro)

1 La revisione del diritto del contratto di lavoro in generale

Tre direttive dello SEE concernono il settore del diritto del lavoro (titolo decimo del Codice delle obbligazioni, art. 319 segg. CO). Si tratta della Direttiva n. 86/378 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (GUCE L 225 del 12.8.1986, p. 40), della Direttiva n. 77/187 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GUCE L 61 del 14.2.1977, p. 26) e della Direttiva n. 75/129 del Consiglio, del 17 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GUCE L 48 del 17.2.1975, p. 29).

La prima Direttiva rende necessaria l'abrogazione dell'articolo 331c capoverso 4 lettera b numero 3 del Codice delle obbligazioni (CO), che prevede la possibilità per la «donna coniugata o in procinto di coniugarsi che cessa l'attività lucrativa» di chiedere il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio. La seconda implica la revisione dell'articolo 333 CO e l'introduzione nell'articolo 336 CO di un nuovo capoverso 3, allo scopo di migliorare la protezione dei lavoratori in caso di trasferimento a terzi dell'azienda in cui sono occupati. Da ultimo, la terza direttiva richiede l'introduzione nel CO dei nuovi articoli 335d-335g e di una nuova lettera c nell'articolo 336 capoverso 2 CO, che protegga i lavoratori il cui rapporto di lavoro viene disdetto nell'ambito di un licenziamento collettivo.

La revisione del CO che vi proponiamo deve entrare in vigore contemporaneamente all'Accordo SEE, siccome quest'ultimo non prevede periodi transitori che permettano di rimandare a una data ulteriore l'attuazione delle direttive. La revisione non può pertanto essere sottoposta al referendum facoltativo.

2 Il pagamento in contanti delle prestazioni di libero passaggio

2.1 La Direttiva 86/378

La Direttiva n. 86/378 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (GUCE L 225 del 12.8.1986, p. 40; in seguito dir.) si applica in particolare ai regimi professionali che assicurano protezione contro i rischi malattia, invalidità, disoccupazione e infortunio sul

lavoro, come pure in caso di pensionamento, compreso il pensionamento anticipato (cfr. art. 4 dir.). Questa direttiva regge soltanto il regime extraobbligatorio della previdenza professionale svizzera.

Secondo la direttiva (cfr. art. 5 par. 1), il principio della parità di trattamento implica «l'assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia». Rientrano in particolare tra le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento le norme che prevedono, in funzione del sesso, regole differenti «per il rimborso dei contributi, nel caso in cui il lavoratore lasci il regime senza aver soddisfatto alle condizioni che gli garantiscono un diritto differito alle prestazioni a lungo termine» (art. 6 par. 1 lett. d dir.).

2.2 Il diritto svizzero

Il lavoratore che ha versato contributi di previdenza per la vecchiaia, i superstiti o l'invalidità a un'istituzione di previdenza professionale ha diritto a una prestazione di libero passaggio se, alla fine del rapporto di lavoro, l'istituzione non versa nessuna delle prestazioni assicurate (cfr. art. 331a e 331b CO). Di principio, il lavoratore può disporre della prestazione di libero passaggio soltanto per mantenere o migliorare la sua previdenza professionale presso un altro ente previdenziale; se tale non è il caso, gli averi di libero passaggio rimangono bloccati sotto forma di conto o di polizza di libero passaggio (cfr. art. 331c cpv. 1 CO). In alcuni casi eccezionali, tuttavia, la legge ammette espressamente il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio (cfr. art. 331c cpv. 4 CO). Uno di questi casi è quello della «donna coniugata o in procinto di coniugarsi che cessa l'attività lucrativa», la quale, secondo l'articolo 331c capoverso 4 lettera b numero 3, può esigere il versamento in contanti delle prestazioni di libero passaggio.

L'articolo 331c capoverso 4 lettera b numero 3 CO si applica soltanto al settore extraobbligatorio della previdenza professionale. Ma la legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40) prevede la stessa soluzione per la previdenza obbligatoria (cfr. art. 30 cpv. 2 lett. c LPP).

Va aggiunto che gli articoli 331a-331c CO sono applicabili anche ai rapporti di lavoro di diritto pubblico degli agenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (cfr. art. 342 cpv. 1 lett. a CO).

2.3 La revisione proposta

Dalle considerazioni precedenti risulta che l'articolo 331c capoverso 4 lettera b numero 3 CO non è conforme alla Direttiva 86/378 nella misura in cui essa regola in modo diverso, in funzione dello stato civile, il pagamento in contanti delle prestazioni di libero passaggio.

Siccome non si può pensare seriamente di eliminare questa discriminazione estendendo agli uomini coniugati o in procinto di coniugarsi la facoltà di esi-

gere il versamento in contanti - ciò che equivarrebbe in pratica a sottrarre gli averi di libero passaggio alla loro finalità, quella di garantire il mantenimento della previdenza professionale -, vi proponiamo di abrogare semplicemente l'articolo 331c capoverso 4 lettera b numero 3 CO. La proposta corrisponde del resto alla soluzione prevista dal disegno di legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, che vi è stato sottoposto nel messaggio del 26 febbraio 1992 (FF 1992 II 477).

3 La protezione dei lavoratori in caso di trasferimento dell'azienda

3.1 La Direttiva 77/187

La Direttiva n. 77/187 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GUCE L 61 del 14.2.1977, p. 26; in seguito: dir.) mira in particolare a mantenere questi diritti quando un'azienda, uno stabilimento o una parte di stabilimento è trasferita a un terzo in seguito a una cessione contrattuale o a una fusione. La direttiva (cfr. art. 1 par. 3) non si applica alle navi marittime svizzere.

Secondo la direttiva (art. 3 par. 1 comma 1), i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento passano automaticamente, senza atto giuridico particolare, all'acquirente (cessionario) dell'impresa.

Se i rapporti di lavoro esistenti tra l'alienatore e i suoi dipendenti sono regolati da un contratto collettivo, l'acquirente è tenuto ad applicarlo dopo il trasferimento dell'azienda. Quest'obbligo dura fino al giorno di cessazione del contratto collettivo o fino al momento in cui esso è sostituito da un nuovo contratto (cfr. art. 3 par. 2 comma 1 dir.). La direttiva autorizza gli Stati membri a limitare quest'obbligo a una durata non inferiore ad un anno (cfr. art. 3 par. 2 comma 2 dir.).

I lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato prima del trasferimento non beneficiano, sempreché sia rispettato l'articolo 4 della direttiva, dei diritti che essa sancisce. D'altra parte, giusta l'articolo 3 paragrafo 2 della direttiva, il cessionario non è obbligato a mantenere, nei confronti dei lavoratori che al momento del trasferimento non erano ancora impiegati dall'azienda, le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo disciplinante i rapporti di lavoro trasferiti (cfr. CGCE, decisione del 17.12.1987 n. 287/86 causa Ny Moelle Kro contro Landsorganisationen i Danmark, Racc. 1987, p. 5486 seg.).

Per evitare che le prescrizioni della direttiva in materia di trasferimento di imprese sia aggirata, la Corte di giustizia delle CE ha precisato che l'articolo 1 paragrafo 1 della direttiva deve essere interpretato nel senso che la nozione di «trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore» riguarda le fattispecie in cui l'entità economica in causa mantiene la sua identità. Per stabilire l'esistenza o meno del trasferimento, bisogna valutare, tenuto conto delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione

in questione, se si tratta di un'entità economica ancora esistente che è stata alienata, ciò che risulta in particolare dal fatto che il suo esercizio è effettivamente proseguito o è stato assunto dal nuovo imprenditore, con le stesse attività economiche o con attività analoghe (cfr. CGCE, decisione del 18.3.1986 n. 24/85 causa Josef Spijkers contro Benedik, Racc. 1986, p. 1130).

Il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario, a meno che i licenziamenti non abbiano luogo per motivi economici, tecnici o d'organizzazione che comportano variazioni sul piano dell'occupazione (cfr. art. 4 par. 1 dir.). Secondo la Corte di giustizia delle CE, l'articolo 4 paragrafo 1 della direttiva intende tutelare i diritti dei lavoratori, estendendo la tutela garantita dal diritto interno contro il licenziamento da parte del datore di lavoro, all'ipotesi in cui il cambiamento del datore di lavoro avvenga nell'ambito di un trasferimento d'impresa. Di conseguenza, questa disposizione si applica a ogni situazione in cui i lavoratori toccati dal trasferimento fruiscono, in virtù del diritto nazionale, di una protezione qualsiasi, anche ridotta, contro il licenziamento, con il risultato che tale protezione non può essere loro tolta né diminuita a causa del trasferimento (cfr. CGCE, decisione del 15.4.1986 n. 237/84 causa Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio, Racc. 1986, p. 1255). Ne consegue che i lavoratori impiegati nell'azienda il cui contratto o rapporto di lavoro è stato sciolto con effetto a una data anteriore al trasferimento, in violazione dell'articolo 4 paragrafo 1 della direttiva, devono essere considerati come se fossero ancora occupati nell'azienda al momento del trasferimento, con la conseguenza in particolare che gli obblighi del datore di lavoro nei loro confronti sono trasferiti di diritto dal cedente al cessionario, conformemente all'articolo 3 paragrafo 1 della direttiva (cfr. CGCE, decisione del 15.6.1988 causa n. 101/87, Bork International contro Foreningen af Arbejdsledere i Danmark, Racc. 1988, p. 3077).

La direttiva chiede altresì che i rappresentanti dei lavoratori il cui mandato sia scaduto a causa del trasferimento dell'azienda continuino a beneficiare delle misure di protezione previste dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri (cfr. art. 5 par. 2 dir.) di cui godevano prima del trasferimento.

La direttiva «non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori» (art. 7 dir.). Le legislazioni nazionali possono in particolare prevedere che il cedente, anche dopo la data del trasferimento, rimanga responsabile, accanto al cessionario, degli obblighi risultanti dai contratti di lavoro o dai rapporti di lavoro esistenti al momento del trasferimento (cfr. art. 3 par. 1 secondo comma dir.).

Da ultimo, la direttiva prevede che i rappresentanti dei lavoratori i cui stabilimenti siano toccati da una cessione o da una fusione siano informati e consultati prima dell'attuazione del trasferimento (cfr. art. 6 dir.). Questa parte della direttiva sarà introdotta nel diritto svizzero dal disegno di legge relativo alla partecipazione dei lavoratori nell'azienda (vedi secondo messaggio complementare al messaggio relativo all'approvazione dell'Accordo SEE, n. 5.1).

3.2 Il diritto svizzero

Nel diritto svizzero, se il datore di lavoro trasferisce l'azienda a un terzo, i diritti e le obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro esistente al momento del trasferimento passano all'acquirente soltanto se questi si impegna ad assumerli (cfr. art. 333 cpv. 1 CO).

In caso di assunzione dei rapporti di lavoro da parte dell'acquirente, questi riprende l'insieme dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro a partire dal suo inizio. Ciò significa in particolare che bisognerà tener conto di tutto il tempo passato al servizio del precedente e del nuovo datore di lavoro per determinare, per esempio, i termini di disdetta, la durata delle vacanze o i premi di anzianità.

Se l'acquirente non si assume i rapporti di lavoro esistenti al momento del trasferimento dell'azienda, essi continuano a legare fino alla loro scadenza l'alienatore e i lavoratori dell'azienda trasferita, che potranno scioglierli soltanto osservando i termini contrattuali o legali. Tuttavia, siccome il trasferimento dell'azienda renderà molto spesso impossibile l'esecuzione ordinaria del contratto di lavoro, il lavoratore dovrà di regola avvalersi dell'articolo 324 CO, che disciplina la mora del debitore.

Il fatto che l'acquirente s'impegni ad assumersi i rapporti di lavoro esistenti al momento del trasferimento dell'azienda non garantisce che a costui passino definitivamente i rapporti in questione. Infatti, il lavoratore può opporsi al loro trasferimento (cfr. art. 333 cpv. 1 CO). In questo caso, il contratto di lavoro cessa, in virtù della legge, allo scadere del termine legale di disdetta: l'acquirente e il lavoratore sono tenuti ad eseguire il contratto fino alla sua scadenza (cfr. art. 333 cpv. 2 CO).

L'alienante, come pure l'acquirente che ha ripreso i rapporti di lavoro, rispondono di tutti i crediti dei lavoratori sorti prima del trasferimento. Nell'interesse dei lavoratori, la legge prevede inoltre che l'alienatore risponda in solido dei crediti nati successivamente al trasferimento dell'azienda. Per questi crediti, la solidarietà è nondimeno limitata nel tempo e vale unicamente per i crediti sorti al più tardi alla data in cui i rapporti di lavoro esistenti tra l'alienatore e i lavoratori dell'azienda trasferita avrebbero potuto normalmente essere sciolti. Se il contratto di lavoro trasferito è di durata determinata, la solidarietà terminerà allo scadere del termine convenuto tra alienatore e lavoratore; se il contratto è di durata indeterminata, la solidarietà durerà fino al termine per il quale il contratto avrebbe potuto essere sciolto dando la disdetta immediatamente dopo il trasferimento dell'azienda. Da ultimo, la solidarietà durerà sino alla fine del contratto, se quest'ultimo è stato effettivamente sciolto in seguito all'opposizione del lavoratore al trasferimento del rapporto di lavoro (art. 333 cpv. 3 CO).

3.3 La revisione proposta

Dalle considerazioni precedenti, risulta che il diritto svizzero non è conforme alla direttiva su tre punti.

Per eliminare la prima divergenza, vi proponiamo di rivedere l'articolo 333 capoverso 1 CO, affinché i rapporti di lavoro esistenti al momento del trasferimento di un'azienda passino automaticamente al suo acquirente in forza del trasferimento stesso. In questo modo, il trasferimento del rapporto di lavoro non dipenderà più dal consenso dell'acquirente dell'azienda, ma avverrà per legge.

La seconda divergenza concerne l'obbligo dell'acquirente - previsto dalla direttiva e sconosciuto al diritto svizzero - di mantenere le condizioni di lavoro stipulate nel contratto collettivo che regge i rapporti di lavoro esistenti al momento del trasferimento dell'azienda. Per eliminare tale divergenza, vi proponiamo di introdurre un nuovo capoverso 1^{bis} nell'articolo 333 CO, secondo cui l'acquirente dell'azienda è tenuto a rispettare le obbligazioni contenute nell'eventuale contratto collettivo disciplinante i rapporti di lavoro trasferiti, e ciò durante tutto il periodo di validità del contratto collettivo. Il disegno non si avvale dunque della facoltà accordata dalla direttiva (cfr. art. 3 par. 2 secondo comma) di limitare ad un anno al minimo il periodo di mantenimento delle condizioni di lavoro.

In questo contesto, è opportuno ricordare che i contratti collettivi terminano con il decorso della durata stipulata inizialmente oppure, in caso di disdetta, allo scadere del termine di preavviso. D'altra parte, il loro effetto vincolante cessa nei confronti dell'acquirente con l'adozione di un nuovo contratto collettivo (cfr. art. 3 par. 2 primo comma dir.). Lo stesso vale in caso di semplice rinnovo di un contratto collettivo: infatti, dal profilo materiale, il rinnovo di un contratto non è diverso dalla sua sostituzione con un nuovo contratto collettivo di lavoro.

Per eliminare la terza divergenza, vi proponiamo di aggiungere un nuovo capoverso 3 all'articolo 336 CO, inteso a proteggere i rappresentanti dei lavoratori il cui mandato sia terminato in seguito al trasferimento dell'azienda. Nei casi previsti dall'articolo 336 capoverso 2 lettera b CO, la tutela dei rappresentanti dei lavoratori dell'azienda trasferita continua fino al momento in cui il loro mandato sarebbe scaduto se non fosse intervenuto il trasferimento. Di conseguenza, il datore di lavoro che vorrà dare la disdetta a un ex rappresentante dei lavoratori dovrà provare che sussiste un motivo giustificato di scioglimento del contratto; in caso contrario la disdetta sarà considerata abusiva.

Va rilevato che il diritto del lavoratore di opporsi al trasferimento del rapporto di lavoro (cfr. art. 333 cpv. 1 e 2 CO) va oltre quanto previsto dalla direttiva; d'altro canto quest'ultima, nell'articolo 7, permette agli Stati membri di emanare disposizioni più favorevoli ai lavoratori. Lo stesso vale per quanto riguarda la responsabilità solidale di acquirente e alienatore (cfr. art. 333 cpv. 3 CO), poiché tale solidarietà è espressamente autorizzata dalla direttiva (art. 3 par. 1 secondo comma).

Il disegno non riprende la norma della direttiva (art. 1 par. 3) che esclude dal campo di applicazione le navi marittime. Se l'articolo 333 CO non dovesse più applicarsi agli equipaggi di queste navi, essi non beneficerebbero più della tutela che questa disposizione offre loro dal 1972, in caso di trasferimento dell'impresa che li ha arruolati. Un simile esito sarebbe del tutto ingiustificato, se

si pon mente al fatto che le nuove disposizioni del disegno rafforzano la tutela delle altre categorie di lavoratori.

Da ultimo, non è stato ritenuto necessario recepire nel Codice delle obbligazioni l'articolo 4 paragrafo 1 della direttiva, volto a evitare che il trasferimento dell'azienda diminuisca la tutela contro le disdette offerta dal diritto interno. Il problema si porrebbe in particolare nel caso in cui un contratto di lavoro, con scadenza ordinaria dopo il trasferimento, fosse sciolto dal datore di lavoro con effetto immediato a causa del trasferimento stesso. Il trasferimento dell'azienda non costituisce però una giusta causa di risoluzione immediata ai sensi dell'articolo 337 CO. Pertanto, il lavoratore licenziato avrà diritto al risarcimento del danno subito (cfr. art. 337c CO). Il trasferimento dell'azienda non implica dunque alcuna diminuzione della protezione contro le disdette offerta dal diritto svizzero. La legislazione svizzera è dunque conforme all'articolo 4 della direttiva e alle esigenze della Corte di giustizia delle CE.

4 La tutela dei lavoratori contro i licenziamenti collettivi

4.1 La Direttiva 75/129

La Direttiva n. 75/129 del Consiglio, del 17 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GUCE L 48 del 17.2.1975, p. 29, in seguito: dir.) tende ad adattare le legislazioni interne in materia di licenziamenti collettivi, in particolare per quanto concerne le modalità e la procedura di licenziamento nonché le misure atte ad attenuarne le conseguenze per i lavoratori.

La direttiva (cfr. art. 1 par. 1 lett. a) definisce il licenziamento collettivo fondandosi su due criteri, uno soggettivo e l'altro obiettivo. Da un lato, devono essere presi in considerazione soltanto i licenziamenti effettuati per motivi non inerenti alla persona del lavoratore, d'altro lato, deve essere effettuato un numero minimo di licenziamenti in un periodo determinato. Per quanto riguarda quest'ultimo criterio (criterio obiettivo), gli Stati membri possono scegliere tra due possibilità. Secondo la prima, vi è licenziamento collettivo quando il numero di licenziamenti effettuati, per un periodo di 30 giorni, è almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100 lavoratori, almeno pari al 10 per cento del numero dei lavoratori negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 100 e meno di 300 lavoratori e almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori. La seconda possibilità prevede che un licenziamento è collettivo quando, per un periodo di 90 giorni, senza tener conto del numero di lavoratori abitualmente occupati negli stabilimenti interessati, sono effettuati almeno 20 licenziamenti.

Sono esclusi dal campo d'applicazione della direttiva i dipendenti delle pubbliche amministrazioni o degli enti di diritto pubblico, gli equipaggi di navi maritime, i lavoratori colpiti dalla cessazione delle attività dello stabilimento allorché risulti da una decisione giudiziaria, come pure i lavoratori assunti per una durata o un compito determinati, a meno che tali licenziamenti non avvengano prima della scadenza del periodo pattuito (cfr. art. 1 par. 2 dir.).

Per quanto riguarda il contenuto materiale, la direttiva (cfr. art. 2) prevede anzitutto una procedura di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori - si tratta dei rappresentanti previsti dal diritto o dalla pratica in vigore negli Stati membri (cfr. art. 1 par. 1 lett. b dir.). Il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi, deve procedere a consultazioni con i rappresentanti al fine di giungere ad un accordo (art. 2 par. 1 dir.). Nella consultazione devono essere almeno esaminate le possibilità di evitare o ridurre i licenziamenti collettivi, nonché di attenuarne le conseguenze (art. 2 par. 2 dir.). Affinché i rappresentanti dei lavoratori possano formulare proposte costruttive, il datore di lavoro deve fornire loro tutte le informazioni utili e, in ogni caso, con comunicazione scritta, i motivi del licenziamento, il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati, il numero dei lavoratori abitualmente occupati ed il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti (art. 2 par. 3 dir.).

La procedura di licenziamento collettivo vera e propria è disciplinata dagli articoli 3 e 4 della direttiva: il datore di lavoro deve notificare per scritto ogni progetto di licenziamento collettivo all'autorità pubblica competente, fornendole tutte le informazioni utili concernenti il progetto di licenziamento collettivo e le consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori previste all'articolo 2 della direttiva (cfr. art. 3 par. 1 dir.). Questa comunicazione all'autorità dovrà contenere le informazioni scritte previste all'articolo 2 paragrafo 3 della direttiva: motivi del licenziamento, numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati, numero dei lavoratori abitualmente occupati, periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti (cfr. art. 3 par. 1 secondo comma dir.). Da ultimo, il datore di lavoro deve trasmettere copia di detta notifica ai rappresentanti dei lavoratori, che potranno presentare le loro eventuali osservazioni all'autorità pubblica competente (cfr. art. 3 par. 2 dir.).

Se non sono previsti da altre disposizioni legali o contrattuali termini di disdetta più lunghi, le disdette date nell'ambito di un licenziamento collettivo hanno effetto non prima di 30 giorni dalla notifica del progetto di licenziamento collettivo all'autorità pubblica competente (cfr. art. 4 par. 1 dir.). Quest'ultima deve, durante i 30 giorni, cercare soluzioni ai problemi posti dai licenziamenti collettivi prospettati (art. 4 par. 2 dir.). Gli Stati membri possono accordare all'autorità pubblica competente la facoltà di ridurre questo termine (cfr. art. 4 par. 1 dir.) o, a certe condizioni (cfr. art. 4 par. 3 e 4 dir.), di prorogarlo.

La direttiva si prefigge soltanto un'armonizzazione minima delle legislazioni degli Stati membri. Essa non obbliga il datore di lavoro a elaborare un piano sociale in favore dei lavoratori licenziati e non prescrive che per il licenziamento collettivo sia necessaria un'autorizzazione amministrativa. Essa permette tuttavia agli Stati membri di emanare disposizioni più favorevoli ai lavoratori (art. 5 dir.), sopprimendo per esempio tutte o parte delle eccezioni al campo di applicazione previste dalla direttiva (cfr. art. 1 par. 2 dir.).

4.2 Il diritto svizzero

L'iniziativa popolare «concernente la protezione dei lavoratori dai licenziamenti nel diritto del contratto di lavoro», depositata nel 1981, chiedeva al legi-

slatore federale tra l'altro di disciplinare «la protezione dei lavoratori dai licenziamenti collettivi per motivi economici» (cfr. FF 1984 II 499). Il nostro Collegio si oppone a un simile disciplinamento, ritenendo in particolare che la competenza cantonale in materia, benché limitata, consentiva di prendere le misure più appropriate; per il resto, la questione doveva essere trattata e risolta dalle parti sociali nei contratti collettivi (cfr. FF 1984 II 523 seg.) Il Parlamento seguì l'opinione del nostro Collegio.

Fatte salve le disposizioni del diritto cantonale e dei contratti collettivi di lavoro, il licenziamento di lavoratori in gran numero (licenziamento collettivo) avviene secondo le stesse condizioni formali e materiali previste dal Codice delle obbligazioni in caso di licenziamento individuale: la legge non prevede infatti nessun genere di distinzione tra i due tipi di licenziamento. Lo stesso vale per le disdette date per motivi economici, vale a dire per i licenziamenti non dovuti al comportamento individuale del lavoratore o alla qualità del suo lavoro, ma provocati, per esempio, dall'evoluzione delle tecniche di produzione, dalla modificazione delle strutture dell'impresa oppure dalla cessazione parziale o totale delle attività di quest'ultima. A livello federale, questi licenziamenti non sono disciplinati da una regolamentazione legale particolare (cfr. tuttavia l'art. 335a cpv. 2 CO). La legislazione federale attuale non è dunque conforme al diritto dello SEE.

I contratti collettivi di lavoro e le pratiche dei partner sociali non costituiscono una trasposizione della direttiva nel diritto interno; gli Stati parte all'Accordo SEE sono dunque tenuti ad integrare nel diritto interno i principi della direttiva, emanando a tale scopo disposizioni legislative, regolamentari o amministrative (cfr. art. 6 par. 1 dir.).

Per adempiere quest'obbligo, è necessario emanare nuove disposizioni disciplinanti i licenziamenti collettivi. La soluzione migliore consiste nel integrarle nel Codice delle obbligazioni, considerato che la risoluzione del rapporto di lavoro e la protezione dei lavoratori contro i licenziamenti sono già regolamentati in quella sede (cfr. art. 334 segg. CO).

4.3 La revisione proposta

4.31 In generale

Il disegno riprende nella misura del possibile il testo della direttiva, ripetendone abbastanza fedelmente la struttura. Fatta una sola eccezione (cfr. n. 4.32, commento dell'art. 335e), non ci si è avvalsi della possibilità (cfr. art. 5 dir.) di introdurre disposizioni più favorevoli ai lavoratori rispetto a quelle previste dalla direttiva. In particolare, il disegno mantiene il termine di 30 giorni previsto dalla direttiva (art. 4 par. 1) e non attribuisce all'ufficio cantonale del lavoro la possibilità di ridurre o prorogare tale termine (cfr. art. 4 dir.).

Il disegno adotta pure le soluzioni della direttiva concernenti la procedura di consultazione e quella relativa al licenziamento collettivo in senso stretto (cfr. n. 4.1). I nuovi articoli 335d e 335e definiscono il licenziamento collettivo e, rispettivamente, il campo d'applicazione delle nuove disposizioni; il nuovo arti-

colo 335f describe le differenti fasi della procedura di consultazione, mentre il nuovo articolo 335g enumera le condizioni del licenziamento collettivo e ne regola la notificazione all'ufficio cantonale del lavoro.

La direttiva non prevede alcuna sanzione diretta nel caso il datore di lavoro proceda a un licenziamento collettivo senza preventivamente consultare i rappresentanti dei lavoratori. Per evitare che la consultazione prevista dal nuovo articolo 335f CO rimanga lettera morta, il disegno prevede che le disdette date nell'ambito di un licenziamento collettivo sono abusive, se il datore di lavoro non ha rispettato la procedura di consultazione (cfr. art. 336 cpv. 2 lett. c del disegno). In tal caso, i lavoratori licenziati avranno diritto a un'indennità che può raggiungere al massimo l'equivalente di sei mesi di salario (cfr. art. 336a CO), a condizione tuttavia che facciano opposizione per scritto il più tardi alla scadenza del termine di disdetta e propongano un'azione giudiziaria entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. art. 336b CO).

4.32 Le disposizioni del disegno

Articolo 335d

Secondo l'articolo 335d (cfr. art. 1 par. 1 lett. a dir.), il licenziamento è collettivo quando un datore di lavoro dà, in un lasso di tempo determinato, un certo numero di disdette «per motivi non inerenti alla persona del lavoratore». Si tratterà dunque soltanto di disdette dovute a cause inerenti alla gestione generale dell'azienda (p. es., chiusura parziale o totale di fabbriche, misure di ristrutturazione o di razionalizzazione, trasferimento della produzione). Non saranno dunque prese in considerazione le disdette i cui motivi siano legati alla persona del lavoratore, al suo comportamento o alla qualità del suo lavoro.

Per quanto riguarda il limite di disdette oltre il quale è dato un licenziamento collettivo, l'articolo 335d riprende la seconda opzione della direttiva (cfr. art. 1 par. 1 lett. a dir.). Secondo il disegno, il licenziamento è collettivo qualora siano comunicate almeno 20 disdette in un periodo di 90 giorni.

Questa soluzione ha il vantaggio della semplicità ed è conforme alla legislazione svizzera in materia di contratto di lavoro, che tratta ogni datore di lavoro nello stesso modo, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati. Le aziende di piccole dimensioni non risulteranno tuttavia penalizzate: se in uno stabilimento che occupa 50 lavoratori vengono date 18 disdette nell'arco di 90 giorni, ciò che equivale al licenziamento del 36 per cento del personale, le disposizioni del disegno non sono applicabili.

Il limite di 20 disdette in 90 giorni è determinato in funzione dell'azienda nella quale sono date le disdette (l'art. 1 par. 1 dir. parla di «stabilimenti interessati»). In altre parole, se un datore di lavoro è proprietario di più imprese, bisognerà prendere in considerazione il numero di disdette date in ognuna di esse e non il numero complessivo dei licenziamenti. Per esempio, dieci disdette ripartite su un periodo di 90 giorni in ognuna delle tre fabbriche appartenenti a uno stesso datore di lavoro non costituiscono un licenziamento collettivo ai sensi del disegno: questa soluzione permette al datore di lavoro titolare di più

imprese una maggior flessibilità nella gestione del personale. D'altra parte, le prescrizioni sulla consultazione dei lavoratori e la notifica all'ufficio cantonale del lavoro dovranno essere rispettate dalla direzione dell'azienda nella quale è in corso una ristrutturazione, qualunque sia il domicilio o la sede effettiva del datore di lavoro. La soluzione adottata permette inoltre di evitare conflitti di competenza tra i differenti uffici cantonali del lavoro. Se si facesse riferimento non alla nozione di impresa ma a quella di datore di lavoro, i dieci licenziamenti effettuati in un periodo di 90 giorni da uno stesso datore di lavoro in tre fabbriche diverse costituirebbero un licenziamento collettivo. Se queste tre fabbriche fossero situate in Cantoni differenti, occorrerebbe stabilire i criteri per determinare quale ufficio cantonale del lavoro sarebbe competente per ricevere la notifica di cui all'articolo 335g del disegno.

Articolo 335e

Il disegno disciplina il campo d'applicazione delle disposizioni sul licenziamento collettivo riprendendo tre delle quattro eccezioni previste dalla direttiva (cfr. art. 1 par. 2 dir.). Due di esse, quelle relative ai contratti di durata determinata e alle cessazioni di attività imposte da una decisione giudiziaria (cfr. art. 1 par. 2 lett. a e d dir.), sono previste nell'articolo 335e; la terza, che concerne gli equipaggi delle navi marittime (cfr. art. 1 par. 2 lett. c dir.), è introdotta nella legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (RS 747.30; cfr. in proposito n. 5 qui appresso).

La direttiva (cfr. art. 5) permette agli Stati membri di introdurre disposizioni più favorevoli ai lavoratori. Il disegno fa uso di questa possibilità e non riprende l'eccezione della direttiva concernente i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli enti di diritto pubblico (cfr. art. 1 par. 2 lett. b dir.). Di conseguenza, i lavoratori legati da un contratto di diritto privato ad un'amministrazione o a un ente pubblici beneficiano dei nuovi diritti conferiti dal disegno, dato che l'articolo 342 capoverso 1 lettera a CO dichiara salve unicamente «le prescrizioni federali, cantonali e comunali concernenti il rapporto di servizio di diritto pubblico». Infatti, se si escludessero dal campo d'applicazione del disegno i lavoratori legati da un contratto di diritto privato ad un'amministrazione pubblica o a un ente pubblico, essi sarebbero vittima di una duplice disparità di trattamento, poiché non godrebbero né della protezione di cui già beneficiano i funzionari e gli agenti pubblici, né di quella che il disegno introduce a favore dei lavoratori del settore privato.

Non vi sono del resto ragioni per modificare le disposizioni federali, cantonali o comunali applicabili ai lavoratori legati a un'amministrazione o a un ente pubblici da un contratto di diritto pubblico, dato che essi beneficiano di una tutela dai licenziamenti più estesa di quella prevista dal disegno. Inoltre, sarebbe difficilmente immaginabile dal profilo politico che un'amministrazione o un ente pubblici procedano a un licenziamento collettivo – sempre ammesso che una simile misura fosse possibile – senza aver prima consultato i lavoratori interessati o le loro organizzazioni.

I contratti di durata determinata cessano «senza disdetta» (art. 334 cpv. 1 CO). Tuttavia, il capoverso 1 prevede – analogamente alla direttiva (art. 1 par. 2 lett. a) – che le disposizioni del disegno sono applicabili anche ai contratti di durata

determinata se i rapporti di lavoro cessano prima dello scadere della durata convenuta. Il caso che si intende regolare è quello del lavoratore il cui contratto viene disdetto con effetto immediato per motivi di ordine economico. Secondo il capoverso 1, una simile disdetta deve essere computata per determinare se il livello limite per il licenziamento collettivo (art. 335d del disegno) è raggiunto. Va aggiunto che il lavoratore licenziato in questo modo avrà diritto alle prestazioni dovute in caso di licenziamento immediato senza causa grave (art. 337c CO).

Secondo il capoverso 2, le nuove disposizioni non sono applicabili quando il licenziamento collettivo non è dovuto a una decisione del datore di lavoro, bensì a una decisione giudiziaria che ordina la cessazione dell'attività dell'azienda.

Articolo 335f

L'articolo 335f (cfr. art. 2 dir.) disciplina la procedura di consultazione. Il datore di lavoro che intende procedere a un licenziamento collettivo deve consultare i rappresentanti dei lavoratori (cpv. 1). La consultazione deve aver luogo prima che il datore di lavoro abbia preso la decisione definitiva di procedere al licenziamento collettivo. Essa deve svolgersi – da una parte e dall'altra – rispettando il principio della buona fede (cfr. art. 10 del disegno di decreto federale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle aziende, messaggio complementare II al messaggio relativo all'approvazione dell'Accordo SEE, FF 1992 IV 1). Ciò significa, in particolare, che il datore di lavoro dovrà cercare di giungere ad un accordo con i lavoratori e di concedere loro un periodo sufficiente per poter formulare proposte costruttive (cfr. art. 2 par. 1 e 3 dir.).

Il disegno prevede un diritto all'informazione dei rappresentanti dei lavoratori. Secondo il capoverso 3, il datore di lavoro deve fornire loro tutte le informazioni utili e, in particolare, comunicare per scritto i motivi del licenziamento collettivo (lett. a), il numero dei lavoratori abitualmente occupati e di quelli che dovrebbero essere licenziati (lett. b e c), come pure il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti (lett. d). Giusta il capoverso 4, una copia di questa comunicazione scritta deve essere trasmessa all'ufficio cantonale del lavoro.

Inoltre, il capoverso 2 attribuisce ai rappresentanti dei lavoratori il diritto di essere sentiti per quanto concerne le misure atte a evitare tutti o parte dei licenziamenti previsti (p. es., introduzione della disoccupazione parziale, partenze volontarie, riciclaggio interno, diminuzione dei salari) o idonee ad attenuarne gli effetti (p. es., studio di un piano sociale).

È opportuno sottolineare che questa regolamentazione non limita la libertà del datore di lavoro, che potrà decidere liberamente se e quando procedere a un licenziamento collettivo. Il disciplinamento proposto non precisa in effetti le circostanze (p. es., gravi difficoltà finanziarie) nelle quali il datore di lavoro può o deve prevedere un licenziamento collettivo. Il diritto alla consultazione nasce però soltanto al momento in cui il datore di lavoro prevede un simile licenziamento e non prima. Questo modo di vedere è confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle CE, secondo cui la direttiva non pregiudica la libertà del datore di lavoro di procedere o di non procedere a licenziamenti

collettivi. Il suo unico obiettivo è di far precedere il licenziamento da una consultazione con i sindacati e dall'informazione dell'autorità pubblica competente. Dal regime della direttiva non risulta l'obbligo implicito di prevedere licenziamenti collettivi. Infatti, la direttiva non precisa le circostanze in cui il datore di lavoro deve prendere in considerazione un licenziamento collettivo e non influisce in nessun modo sulla sua libertà di valutare se e quando formulare un piano di licenziamento collettivo. (CGCE, decisione del 12.2.1985, causa n. 284/83, Dansk Metalarbejderforbund contro Nielsen and Son, Racc. 1985, p. 563 e 564). Un datore di lavoro confrontato a difficoltà finanziarie o altre, che rischiassero di costringerlo a un licenziamento collettivo, non sarà dunque tenuto a consultare o informare in proposito i rappresentanti dei lavoratori.

Terminata la consultazione, il datore di lavoro conserva integralmente la libertà di procedere o di rinunciare al licenziamento collettivo inizialmente previsto, dato che il disegno (art. 335g) – analogamente alla direttiva – non obbliga a tener conto dei pareri formulati dai rappresentanti dei lavoratori e nemmeno esige l'approvazione dell'ufficio cantonale del lavoro.

Il licenziamento collettivo non è una misura sussidiaria. Il datore di lavoro non è tenuto a tentare di evitarla adottando preventivamente uno o più dei provvedimenti menzionati sopra. Né tanto meno il datore di lavoro è tenuto a elaborare un piano sociale.

Per concludere, si può affermare che questa procedura di consultazione ha per obiettivi essenziali di rafforzare la protezione del lavoratore contro un'azione unilaterale da parte del datore di lavoro e di stimolare le parti a trovare un terreno d'intesa per quanto concerne l'adozione di misure volte a evitare il licenziamento collettivo o ad alleviarne le conseguenze. Il disegno non impone obblighi a nessuna delle parti in caso di fallimento della procedura di consultazione.

Le disposizioni del disegno costituiscono dunque un minimo, che non impedisce l'applicazione di disposizioni dei contratti collettivi di lavoro che garantiscono ai lavoratori una più ampia tutela.

Articolo 335g

L'articolo 335g (cfr. art. 3 e 4 dir.) regola la procedura da seguire quando il datore di lavoro, dopo aver proceduto alla consultazione prevista dall'articolo 335e, attua il licenziamento collettivo vero e proprio.

Il datore di lavoro deve notificare per scritto all'ufficio cantonale del lavoro ogni progetto di licenziamento collettivo (cpv. 1). La notifica deve contenere i risultati della procedura di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori (art. 335f del disegno) come pure tutte le informazioni utili riguardanti il progetto di licenziamento collettivo (cpv. 2). Il datore di lavoro dovrà indicare nella notifica i motivi del licenziamento, il numero dei lavoratori abitualmente impiegato e di quelli che dovranno essere licenziati nonché il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti (cfr. art. 3 par. 1 secondo comma dir.).

Il datore di lavoro deve trasmettere copia della notifica ai rappresentanti dei lavoratori (cpv. 1), che potranno presentare le loro osservazioni all'ufficio can-

tonale del lavoro (cpv. 3 secondo periodo). Quest'ultimo, dal canto suo, dovrà cercare soluzioni ai problemi posti dai licenziamenti collettivi prospettati (cpv. 3 primo periodo).

Di principio, il datore di lavoro può dare la disdetta ai lavoratori interessati secondo la procedura abituale prevista dal Codice delle obbligazioni, anche se non ha notificato il licenziamento collettivo all'ufficio cantonale del lavoro. Tuttavia, in questo caso, i rapporti di lavoro cesseranno, giusta il capoverso 4, al più presto 30 giorni dopo questa notifica. Ne consegue in particolare che la disdetta comunicata dal datore di lavoro prima della notifica all'ufficio cantonale del lavoro, conformemente alle esigenze legali, del progetto di licenziamento collettivo potrà, in certi casi, avere effetto in una data successiva al termine di disdetta contrattuale o legale. Prendiamo il seguente esempio: il 30 giugno, un lavoratore riceve la disdetta per il 31 luglio, ma l'ufficio cantonale del lavoro viene informato soltanto il 15 luglio dell'intenzione di procedere a un licenziamento collettivo. In questo caso, la disdetta rimane valida, ma ha effetto il 15 agosto. Invece, la disdetta data contemporaneamente o successivamente alla notifica del licenziamento collettivo all'ufficio cantonale del lavoro avrà effetto al termine di disdetta contrattuale o legale, se il termine di disdetta è almeno pari a 30.

Va sottolineato che il disegno non fissa nessun termine di attesa tra il momento della notifica del progetto di licenziamento collettivo e quello d'invio delle singole disdette. Si noti infine che l'ufficio cantonale del lavoro non può annullare il licenziamento collettivo deciso dal datore di lavoro, né protrarre il termine di 30 giorni (cfr. art. 335g cpv. 3 e 4 del disegno), poiché la sola funzione affidata a quest'ufficio è quella di mediare tra i rappresentanti dei lavoratori e il datore di lavoro.

Articolo 336 capoverso 2 lettera c e capoverso 3 (nuovi)

Una nuova lettera c sarà introdotta nel vigente articolo 336 capoverso 2 CO, onde garantire il rispetto della procedura di consultazione prevista dal nuovo articolo 335f, che è materialmente la disposizione più importante del presente disegno.

La direttiva non prevede alcuna sanzione diretta, ma domanda agli Stati membri di «mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva» (cfr. art. 6 par. 1 dir.). Ci è sembrato opportuno rinunciare a sanzionare penalmente il datore di lavoro che procede a un licenziamento collettivo senza consultare i rappresentanti dei lavoratori, dato che questo tipo di sanzione potrebbe avere effetti perversi per i lavoratori il cui datore di lavoro si trovi in gravi difficoltà economiche.

Per quanto concerne le sanzioni di diritto civile, la soluzione di dichiarare nulle le disdette decise dal datore di lavoro senza rispettare la procedura di consultazione è stata scartata, perché contraria al principio della libertà di scioglimento del rapporto di lavoro. Questa soluzione implicherebbe inoltre un intervento da parte del giudice nella gestione dell'azienda, che sarebbe inutile, visto che al datore di lavoro, una volta terminata la procedura di consultazione, rimarrebbe sempre la libertà di attuare o meno il licenziamento collettivo.

In quest'ottica e tenuto conto delle misure previste dalla legislazione svizzera, è parso opportuno prevedere che le disdette individuali date in violazione della procedura di consultazione prevista per i licenziamenti collettivi siano considerate abusive ai sensi dell'articolo 336 CO.

Pertanto, ogni lavoratore licenziato in queste condizioni avrà diritto all'indennità prevista dall'articolo 336a CO. Questa sanzione, di natura essenzialmente preventiva e dissuasiva, conferisce al giudice un'ampia latitudine di apprezzamento, che gli permetterà di fissare l'ammontare dell'indennità in considerazione della gravità delle inadempienze del datore di lavoro e delle conseguenze che la disdetta può avere per il lavoratore.

È già stato ricordato (cfr. n. 3.3) che i rappresentanti dei lavoratori il cui mandato è cessato a causa del trasferimento dell'azienda devono essere tutelati come se svolgessero ancora questo incarico, e ciò fino al momento in cui il loro mandato sarebbe scaduto se non fosse sopravvenuto il trasferimento. Fino a quel momento, giusta il nuovo capoverso 3 dell'articolo 336, il datore di lavoro che intende dare la disdetta a un rappresentante dei lavoratori dell'azienda ceduta dovrà dunque provare l'esistenza di un giusto motivo di scioglimento del contratto di lavoro. In caso contrario, la disdetta sarà considerata abusiva.

5 La revisione della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera

Come già detto (cfr. n. 4.32, commento dell'art. 335e), la direttiva (art. 1 par. 2 lett. c) esclude dal suo campo d'applicazione gli equipaggi delle navi marittime.

Sarebbe stato possibile riprendere quest'eccezione nell'articolo 335e del disegno. Va tuttavia osservato che l'articolo 68 capoverso 2 della legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (RS 747.30) prevede che il Codice delle obbligazioni è applicabile ai contratti d'arruolamento di gente di mare che presta servizio a bordo di una nave svizzera, sempreché la legge sulla navigazione svizzera non preveda disposizioni speciali. Un marinaio confrontato con un problema di licenziamento collettivo non troverebbe risposta in questa legge, che non disciplina la materia, e sarebbe rinvio al Codice delle obbligazioni; soltanto consultando quest'ultimo apprenderebbe che le norme sui licenziamenti collettivi non sono applicabili alle navi marittime.

Per evitare questo percorso tortuoso ed inutile, appare opportuno precisare nell'articolo 68 capoverso 2 della legge sulla navigazione marittima che le disposizioni del Codice delle obbligazioni sui licenziamenti collettivi non sono applicabili ai contratti d'arruolamento della gente di mare che presta servizio a bordo di navi svizzere.

Decreto federale che modifica il titolo decimo del Codice delle obbligazioni (Del contratto di lavoro)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1992¹⁾,
decreta:

I

Il Codice delle obbligazioni²⁾ è modificato come segue:

Ingresso (complemento)

in esecuzione degli articoli 68, 69 e 70 dell'Accordo del 2 maggio 1992³⁾ sullo Spazio economico europeo e del suo allegato XVIII, il quale si riferisce alle seguenti direttive:

- Direttiva n. 75/129 del Consiglio, del 17 febbraio 1975⁴⁾, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi;
- Direttiva n. 77/187 del Consiglio, del 14 febbraio 1977⁵⁾, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti;
- Direttiva n. 86/378 del Consiglio, del 24 luglio 1986⁶⁾, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale,

Art. 331c cpv. 4 lett. b n. 3

Abrogato

¹⁾ FF 1992 V 303

²⁾ RS 220

³⁾ RU 1993 ...

⁴⁾ RSEE XVIII-22.01; GUCE L 48 del 17.2.1975, p. 29.

⁵⁾ RSEE XVIII-23.01; GUCE L 61 del 14.2.1977, p. 26.

⁶⁾ RSEE XVIII-20.01; GUCE L 225 del 12.8.1986, p. 40.

Art. 333 cpv. 1 e 1^{bis} (nuovo)

¹ Se il datore di lavoro trasferisce l'azienda o una parte di essa a un terzo, il rapporto di lavoro passa con tutti i diritti e gli obblighi all'acquirente al momento del trasferimento dell'azienda, in quanto il lavoratore non vi si opponga.

^{1bis} Se al rapporto di lavoro oggetto del trasferimento è applicabile un contratto collettivo, l'acquirente è tenuto ad osservarlo fino al momento in cui esso cessa in virtù del decorso della durata determinata dal contratto o della disdetta.

Art. 335d (nuovo)

1^{bis}. Licenziamento collettivo
1. Definizione

Per licenziamento collettivo si intendono le disdette date dal datore di lavoro per motivi non inerenti alla persona del lavoratore, se il numero delle disdette date è, per un periodo di 90 giorni, in un'azienda, almeno pari a 20.

Art. 335e (nuovo)

2. Campo d'applicazione

¹ Le disposizioni relative al licenziamento collettivo si applicano anche ai rapporti di lavoro di durata determinata, qualora essi cessino prima del decorso della durata pattuita.

² Esse non si applicano in caso di cessazione dell'attività dell'azienda allorché risulti da decisione giudiziaria.

Art. 335f (nuovo)

3. Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori

¹ Il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi è tenuto a consultare i rappresentanti dei lavoratori.

² Egli dà loro almeno la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze.

³ Egli è tenuto a fornire ai rappresentanti dei lavoratori tutte le informazioni utili e in ogni caso, con comunicazione scritta:

- a. i motivi del licenziamento collettivo;
- b. il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati;
- c. il numero dei lavoratori abitualmente occupati;
- d. il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti.

⁴ Il datore di lavoro trasmette all'ufficio cantonale del lavoro copia della comunicazione prevista dal capoverso 3.

Art. 335g (nuovo)

4. Procedura

¹ Il datore di lavoro è tenuto a notificare per scritto all'ufficio cantonale del lavoro ogni progetto di licenziamento collettivo e a trasmettere ai rappresentanti dei lavoratori copia di detta notifica.

² La notifica deve contenere i risultati della consultazione giusta l'articolo 335f nonché tutte le informazioni concernenti il progetto di licenziamento collettivo.

³ L'ufficio cantonale del lavoro cerca di trovare soluzioni ai problemi posti dai licenziamenti collettivi prospettati. I rappresentanti dei lavoratori possono presentargli le loro osservazioni.

⁴ Se il rapporto di lavoro è stato disdetto nel quadro di un licenziamento collettivo, esso cessa 30 giorni dopo la notifica all'ufficio cantonale del lavoro del progetto di licenziamento collettivo, a meno che, secondo le disposizioni contrattuali o legali, la disdetta non abbia effetto a una data successiva.

Art. 336 cpv. 2 lett. c e cpv. 3 (nuovo)

² La disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva segnatamente se data:

c. nel quadro di un licenziamento collettivo, qualora non siano stati consultati i rappresentanti dei lavoratori (art. 335f).

³ Nei casi previsti dal capoverso 2 lettera b, la tutela dei rappresentanti dei lavoratori il cui mandato sia cessato in seguito al trasferimento del rapporto di lavoro (art. 333) continua fino al momento in cui il mandato sarebbe cessato se non fosse sopravvenuto il trasferimento del rapporto di lavoro.

II

Disposizioni finali del Titolo decimo**Art. 1**

La legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera¹⁾ è modificata come segue:

Art. 68 cpv. 2 secondo periodo (nuovo)

² ... Gli articoli 335d a 335 g del Codice delle obbligazioni²⁾ concernenti il licenziamento collettivo non sono tuttavia applicabili.

¹⁾ RS 747.30

²⁾ RS 220; RU 1993 ...

Art. 2

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

² In virtù dell'articolo 20 delle disposizioni transitorie¹⁾ della Costituzione federale, non sottostà al referendum.

³ Entra in vigore simultaneamente all'Accordo SEE.

¹⁾ RU ...

7.3 Decreto federale sulla responsabilità per danno da prodotti

1 Introduzione

1.1 La Direttiva concernente la responsabilità per danno da prodotti difettosi

La Direttiva n. 85/374 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GUCE L 210 del 7.8.1985, p. 29, in seguito: dir.) istituisce una responsabilità extracontrattuale e causale del produttore in caso di danno causato da un difetto del suo prodotto (art. 1 dir.).

Sono equiparati al fabbricante di un prodotto finito il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, nell'ambito della sua attività commerciale, importi prodotti nella Comunità (importatore), che si presenti come produttore e, se il produttore o l'importatore non può essere identificato, ogni fornitore (art. 3 dir.).

Sono risarciti (art. 9 dir.) sia il danno personale sia quello materiale, quest'ultimo tuttavia a condizione che il prodotto che ha subito il danno sia destinato all'uso privato e sia stato utilizzato a questo scopo dal danneggiato; il danno causato al prodotto difettoso stesso non è risarcito. In caso di danno materiale, il danneggiato deve assumersi una franchigia di 500 ECU.

Sono considerati prodotti i beni mobili - ad eccezione dei prodotti agricoli naturali e dei prodotti della caccia - come pure l'elettricità (art. 2 dir.). Un prodotto che non offra tutta la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze (tra cui, per esempio, la presentazione e le istruzioni per l'uso) è un prodotto difettoso (art. 6 dir.). È compito del giudice pronunciarsi su questo punto; egli si riferirà al criterio obiettivo costituito dalle attese legittime del grande pubblico.

Gli Stati membri possono derogare alla direttiva su tre punti (opzioni; art. 15 e 16 dir.). Essi possono estendere la responsabilità ai prodotti agricoli naturali e ai prodotti della caccia, come pure ai cosiddetti rischi di sviluppo (art. 7 lett. e dir.); inoltre, essi possono limitare l'importo della responsabilità a 70 milioni di ECU. Per il momento, soltanto il Lussemburgo ha esteso la responsabilità ai rischi di sviluppo. La responsabilità per i prodotti agricoli naturali è invece prevista unicamente dalla legislazione lussemburghese e dai disegni di Francia e Spagna. La limitazione dell'importo della responsabilità è stata introdotta soltanto dalla Germania, dalla Grecia e dal Portogallo e figura nel disegno della Spagna. Belgio, Danimarca e Gran Bretagna, Italia, Paesi Bassi e il disegno irlandese hanno ripreso la direttiva senza modificarla.

La direttiva ha avuto ripercussioni anche al di fuori della Comunità. Diversi Stati dell'AELS (Austria, Finlandia, Islanda e Norvegia) hanno adottato leggi fortemente influenzate dalla direttiva; la Svezia ne sta preparando una. L'Austria non ha fatto uso delle tre opzioni; la Finlandia, la Norvegia e la Svezia hanno introdotto nella legge i prodotti agricoli naturali e i rischi di sviluppo; la legge islandese ha introdotto i prodotti agricoli naturali e limitato la responsabilità a 70 milioni di ECU.

1.2 L'Accordo SEE

Secondo l'Accordo SEE, gli Stati dell'AELS riprendono la direttiva. Tuttavia, l'Accordo contiene nell'allegato III regolamentazioni speciali concernenti la responsabilità dell'importatore e i danni nucleari (messaggio SEE, n. 7.212, FF 1992 IV 1).

1.3 L'iniziativa parlamentare sulla responsabilità per danno da prodotti

Il presente disegno si basa sui lavori preliminari intrapresi per dar seguito all'iniziativa parlamentare 89.247 concernente la responsabilità per danno da prodotti (Neukomm). Detta iniziativa chiede di disciplinare la responsabilità per danno da prodotti ispirandosi alla direttiva della CE. Il Consiglio nazionale ha deciso l'11 marzo 1991 di dar seguito all'iniziativa e ha istituito una commissione incaricata di elaborare un disegno. La commissione ha incaricato l'Ufficio federale di giustizia di redigere un avamprogetto; nell'agosto 1991, essa ha proceduto all'audizione delle organizzazioni interessate. Nel novembre 1991, la commissione ha deciso di sospendere i suoi lavori in attesa del presente disegno.

1.4 Il disegno in generale

Siccome deve entrare in vigore simultaneamente all'Accordo SEE, il disegno non può essere sottoposto al referendum. Per questa ragione, esso riprende nella misura del possibile il contenuto della direttiva. I punti che il legislatore può disciplinare in deroga alla direttiva (per esempio le opzioni o l'estensione della responsabilità a tutte le categorie di danno materiale) potrebbero essere regolate successivamente, seguendo la procedura legislativa ordinaria.

Talune disposizioni materiali della direttiva (art. 4, 5 e 8) non devono essere riprese nel disegno, poiché coincidono con la regolamentazione del Codice delle obbligazioni, che è espressamente dichiarato applicabile (art. 12 cpv. 1). Altre disposizioni della direttiva (art. 9 cpv. 2, art. 10 par. 2 e art. 13) fanno salvo il diritto degli Stati membri; il problema di trasformarle in diritto nazionale dunque non si pone.

Il disegno riprende per quanto possibile il testo della direttiva; si sono rese tuttavia necessarie alcune modificazioni redazionali al fine di adattarla al nostro linguaggio giuridico, in particolare a quello del Codice delle obbligazioni. La

sistematica del disegno si differenzia considerevolmente da quella della direttiva: non vi sono in effetti motivi per rinunciare alle nostre forme usuali.

Il disegno non fa uso delle tre possibilità d'opzione che la direttiva offre agli Stati membri; esso non è dunque applicabile ai prodotti agricoli che non hanno subito trasformazioni (cfr. art. 5 cpv. 2). Inoltre, il produttore non risponde dei rischi di sviluppo (art. 7 cpv. 1 lett. e) e la sua responsabilità è illimitata. Il disegno corrisponde pertanto alla soluzione standard europea.

2 **Commento alle singole disposizioni**

Articolo 1

L'articolo 1 stabilisce il principio secondo cui il produttore risponde anche senza una sua colpa del danno causato dal difetto del suo prodotto.

Introducendo una responsabilità senza colpa (responsabilità causale), la situazione del produttore e dell'importatore non è fondamentalmente aggravata rispetto al diritto vigente, dato che la giurisprudenza in materia di responsabilità del padrone di azienda giusta l'articolo 55 CO è già oggi molto severa (cfr. DTF 110 II 456). Si rileva inoltre che la direttiva introduce una responsabilità senza colpa, ma presuppone comunque un'irregolarità, vale a dire un «difetto» del prodotto. Per questo motivo, secondo il diritto svizzero tale responsabilità deve essere classificata tra le responsabilità «semplici» o «temperate» e non tra le responsabilità oggettive «aggravate», quali le responsabilità per rischio (in particolare per autoveicoli, aeronavi e ferrovie); in questi ultimi casi la responsabilità è data per il solo fatto che il danno è causato in seguito all'esercizio di un certo impianto o di una determinata attività (p. es. l'impiego di un autoveicolo).

Il capoverso 1 (cfr. art. 1 dir.) stabilisce la responsabilità per danni personali ed enumera i danni materiali coperti dal decreto. Esso riprende integralmente la direttiva (cfr. art. 9 lett. b) ed esclude dalla responsabilità i danni causati a beni che non siano di consumo. Il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno materiale soltanto se il bene è destinato all'uso o al consumo privati e utilizzato a questo scopo. Se una delle condizioni non è realizzata, non vi è responsabilità alcuna del produttore secondo il presente decreto; nondimeno, non è escluso che il danneggiato possa avvalersi di un'altra disposizione legale (p. es. - in generale - dell'art. 55 CO). Per uso «privato», bisogna intendere l'uso personale o nella famiglia, in opposizione all'uso professionale o commerciale.

Il capoverso 2 esclude dalla responsabilità il danno causato al prodotto difettoso stesso (art. 9 lett. b dir.).

Articoli 2-4

Secondo l'articolo 2 (cfr. art. 3 par. 1 dir.) sono considerati produttore il fabbricante di un prodotto finito e il produttore di una materia prima o di una parte componente. La definizione si riferisce espressamente al presente decreto, poiché la nozione di «produttore» - al pari di altre nozioni - non è utilizzata in modo uniforme nel diritto comunitario.

Inoltre, deve essere considerato produttore chiunque si presenti come tale apponendo sul prodotto un segno distintivo, in particolare il proprio nome o marchio. Tuttavia, il fatto che una persona applichi un segno distintivo sul prodotto non significa necessariamente che essa si presenti come produttore (p. es. quando un garage appone il suo indirizzo su un'automobile venduta). Chi applica un segno distintivo può in particolare evitare di dare l'impressione di essere il produttore aggiungendo un'informazione supplementare (p. es. «prodotto da ..., distribuito da ...»):

Secondo l'articolo 3, l'importatore di un prodotto è pure considerato esserne il produttore; egli risponde solidalmente con il produttore ai sensi dell'articolo 2. L'importatore è definito (cfr. art. 3 par. 2 dir. Allegato III dell'Accordo SEE) come colui il quale, nell'ambito della sua attività commerciale, importi un prodotto nello Spazio economico europeo per commercialarlo (p. es. ai fini della vendita); le disposizioni contrarie dei trattati internazionali sono riservate.

La riserva concernente i trattati internazionali contrari è necessaria a causa della regolamentazione differenziata dell'Accordo SEE (messaggio SEE, n. 7.212). Essa attenua, senza escluderla completamente, la responsabilità dell'importatore nelle relazioni commerciali tra gli Stati dello SEE, poiché questa responsabilità costituisce un ostacolo al commercio. La responsabilità dell'importatore si applica di principio anche nelle relazioni commerciali tra gli Stati della CE e i Paesi dell'AELS (p. es., importazione di merci dalla Germania in Svizzera), come pure tra i Paesi dell'AELS (p. es., importazione di merci dall'Austria in Svizzera). Al contrario, essa non si applica se gli Stati in questione hanno ratificato la Convenzione di Lugano del 1988 sulla competenza giudiziaria (Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; FF 1990 II 273, RU 1991 2436) e se quest'ultima permette al danneggiato di far eseguire la decisione nello Stato in cui si trova la sede del produttore o della persona che ha importato il prodotto nello SEE. La Convenzione (art. 5 n. 3) permette di far valere pretese per atto illecito nello Stato in cui è avvenuto l'evento dannoso e di far eseguire la decisione nello Stato in cui il convenuto ha la sede.

La Convenzione di Lugano è stata finora ratificata dalla Francia, dalla Gran Bretagna, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi dal Portogallo e dalla Svizzera ed è entrata in vigore per il nostro Paese il 1° gennaio 1992. Di conseguenza, l'importatore svizzero che importa merci dalla Francia, dal Lussemburgo o dall'Olanda non dovrà di principio rispondere civilmente secondo la direttiva. Questa responsabilità sarà applicabile soltanto nel caso in cui il prodotto venga esportato a più riprese. Se, per esempio, un prodotto fabbricato in Germania è esportato in Francia e da lì in Svizzera, il danneggiato svizzero non può far eseguire una sentenza svizzera nei confronti di un produttore in Germania, dato che quest'ultimo Paese non ha ancora ratificato la Convenzione. Per questo motivo deve essere considerato importatore responsabile colui il quale ha importato il prodotto dalla Francia in Svizzera. La situazione è la stessa se, per esempio, un prodotto è importato dall'Ungheria in Germania (importazione nello SEE), poi in Francia e dalla Francia in Svizzera. Anche in questo caso, sarà ritenuto responsabile l'importatore che ha importato il prodotto dalla Francia in Svizzera.

L'Accordo SEE prevede infine che la responsabilità dell'importatore può essere soppressa per il commercio tra la Svizzera e il Liechtenstein (p. es. quando un garagista di Vaduz acquista pneumatici a San Gallo).

Se la vittima non può individuare il produttore del prodotto, giusta l'articolo 4 capoverso 1 (cfr. art. 3 par. 3 dir.) si considera tale ogni fornitore del prodotto. Il fornitore può tuttavia esimersi dalla responsabilità comunicando al danneggiato l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Tale comunicazione deve avvenire entro un congruo termine dal momento in cui il danneggiato l'ha richiesta. Trattandosi di prodotti vecchi, il giudice determinerà il «termine ragionevole» tenendo conto del fatto che le pretese della vittima rischiano di perimersi (cfr. art. 11). Gli Stati che hanno fissato nella legge la durata del termine hanno optato per un mese (Germania, Finlandia) o tre mesi (Italia, Portogallo).

Per quanto riguarda i prodotti importati, questa regolamentazione si applica altresì, giusta il capoverso 2 (cfr. art. 3 par. 3 dir.), se non può essere individuato l'importatore (che secondo l'articolo 3 sarebbe pure considerato come produttore). Ciò vale anche nel caso in cui sia conosciuta l'identità del produttore.

Articolo 5

L'articolo 5 capoverso 1 (cfr. art. 2 dir.) definisce che cosa si intende per prodotto ai sensi del decreto. È considerato prodotto ogni bene mobile che costituisca un'unità indipendente o sia incorporato in un'altro bene mobile o immobile (lett. a); l'elettricità è pure considerata prodotto (lett. b). Tuttavia, un «difetto» dell'elettricità può consistere unicamente in variazioni della tensione o dell'intensità della corrente elettrica.

Secondo il capoverso 2, i prodotti del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia che non hanno subito una prima trasformazione non sono considerati prodotti. L'eccezione per i prodotti agricoli naturali e i prodotti della caccia deve essere intesa in contrapposizione alla produzione industriale (cfr. preambolo della direttiva). Bisogna tenerne conto per l'interpretazione: un «prodotto agricolo naturale» o un «prodotto del suolo» ai sensi della direttiva è un prodotto derivante essenzialmente da un processo naturale e non da un intervento umano. Le piante cresciute al di fuori del suolo devono dunque essere di regola considerate come prodotti del suolo; lo stesso vale per i prodotti forestali (la nozione «prodotto del suolo» ai sensi del § 2 della legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti è interpretata in questo modo). Gli organismi manipolati geneticamente non sono prodotti agricoli naturali, ma lo sono i derivati coltivati di siffatti organismi. I «prodotti dell'allevamento» non sono soltanto gli animali stessi, ma pure i prodotti che da essi si ricavano (p. es. il latte e il miele).

Per poter stabilire se vi è stata una «prima trasformazione», occorre esaminare ogni caso in particolare. Per trasformazione, si intendono non soltanto tutti i cambiamenti, industriali o artigianali, del prodotto (p. es. spremere dell'uva, sventrare animali morti), ma anche le misure di conservazione. In casi limite, bisogna determinare se la materia prima, a causa per esempio del deposito o

dell'imballaggio, è esposta ai rischi di fabbricazione industriale; ciò vale soprattutto se l'attività è svolta servendosi di macchine.

Articolo 6

Secondo l'articolo 6 capoverso 1 (cfr. art. 6 par. 1 dir.), un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può normalmente attendere. In proposito sono determinanti le attese del pubblico. Per decidere se esso può legittimamente attendersi un determinato grado di sicurezza, occorre tener conto di tutte le circostanze; in proposito, taluni elementi hanno una particolare importanza e devono dunque essere menzionati espressamente:

- la presentazione del prodotto, e cioè la dicitura, le istruzioni per l'uso, la pubblicità;
- l'impiego che è ragionevolmente da attendersi, vale a dire, oltre alla corretta utilizzazione, gli altri usi prevedibili, come per esempio mettersi in piedi su una sedia;
- il momento della messa in circolazione del prodotto; per «messa in circolazione» si intende l'atto del produttore (nozione: art. 2-4) che fa uscire il prodotto dalla sfera di controllo del produttore stesso per essere commercializzato (p. es., al momento in cui il prodotto esce su un camion dalla fabbrica).

Il capoverso 2 (cfr. art. 6 par. 2 dir.) esclude che un prodotto possa essere considerato difettoso per il solo fatto che sia stato messo in circolazione successivamente ad esso un prodotto più perfezionato.

Articolo 7

L'articolo 7 (cfr. art. 7 dir.) enumera sei casi in cui il produttore non è responsabile. L'onere della prova circa l'esistenza di condizioni liberatorie incombe al produttore. Il capoverso 1 prevede i seguenti motivi liberatori:

Secondo la lettera b, il produttore non è responsabile se il difetto all'origine del danno non esisteva ancora al momento in cui aveva messo in circolazione il prodotto. Il fatto che si tenga conto delle circostanze renderà leggermente più facile al produttore fornire questa prova.

Secondo la lettera d, il produttore non è responsabile se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a regole imperative emanate dai poteri pubblici (p. es. se i poteri pubblici prescrivono che la margarina deve contenere un determinato agente conservante e questo si rivela nocivo).

Secondo la lettera e, non vi è responsabilità per i rischi dello sviluppo, vale a dire per le proprietà nocive (rischi) che, al momento della messa in circolazione di un prodotto esistevano obiettivamente, ma che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche non permetteva di individuare. Il produttore può così liberarsi della responsabilità provando che lo stato della tecnica e della scienza al momento della messa in circolazione del prodotto non gli consentivano di scoprire il difetto. Determinante è il momento in cui è stato messo in circolazione il singolo prodotto all'origine del danno (e non il primo prodotto di questo tipo). Per esempio, fino al momento in cui non si seppe che il sangue conservato poteva contenere agenti patogeni dell'AIDS, il produttore avrebbe potuto liberarsi della sua responsabilità avvalendosi di questa prova liberatoria.

Il capoverso 2 enumera altri elementi liberatori per il produttore di una parte componente o di una materia prima. Quest'ultimo non è esplicitamente menzionato nell'articolo 7 lettera f della direttiva; tuttavia l'obiettivo stesso della disposizione esige che il suo campo di applicazione venga esteso in questo senso.

Articolo 8

Chi ha subito un danno materiale deve, conformemente all'articolo 8 capoverso 1 (cfr. art. 9 lett. b e art. 18 par. 1 dir.) sopportare direttamente una parte del danno, e cioè fino a 900 franchi. La franchigia si applica indipendentemente dal fatto che il danno sia superiore o inferiore a 900 franchi. La franchigia, il cui ammontare corrisponde a quello della direttiva (500 ECU, cfr. art. 18 par. 1 dir.) deve essere sopportata una sola volta per ogni sinistro e danneggiato, anche se più beni hanno subito danni.

Siccome questo importo può essere modificato dal Consiglio della CE (cfr. art. 18 par. 2 dir.), il capoverso 2 affida al nostro Collegio la competenza di adattare la franchigia in funzione di eventuali modifiche del diritto comunitario.

Articolo 9

L'articolo 9 (cfr. art. 12 dir.) prevede che la responsabilità del produttore nei confronti del danneggiato non può essere limitata né soppressa; le stipulazioni contrarie sono nulle. Sono invece validi gli accordi presi tra produttori, importatori e fornitori sul disciplinamento della responsabilità tra di essi.

Articoli 10 e 11

L'articolo 10 (cfr. art. 10 par. 1 dir.) prevede un termine di prescrizione di tre anni per le pretese di risarcimento derivanti da responsabilità per danno da prodotti. Il termine comincia a decorrere il giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del produttore ai sensi degli articoli 2-4.

Secondo l'articolo 11 capoverso 1 (cfr. art. 11 dir.), queste pretese si perimono alla scadenza di dieci anni a partire dalla messa in circolazione del prodotto da parte del produttore ai sensi degli articoli 2-4 (nozione della messa in circolazione: commento dell'art. 6 cpv.1).

Secondo il capoverso 2, la perenzione non interviene se è stata avviata una causa contro il produttore. Questa regolamentazione si applica anche in caso di eventuali pretese di rivalsa (cfr. DTF 115 II 48 segg.).

Articolo 12

L'articolo 12 regola la relazione del presente decreto con altre disposizioni del diritto federale.

Secondo il capoverso 1, le disposizioni del Codice delle obbligazioni, ad eccezione dell'articolo 44 capoverso 2, si applicano a tutti i settori non disciplinati dal presente decreto e per i quali non valgono disposizioni contrarie.

Questo rinvio permette di risolvere conformemente alla regolamentazione della CE un certo numero di questioni che, secondo la direttiva, devono essere disci-

plinate dagli Stati membri. Si tratta delle prova del nesso causale (art. 4 dir., cfr. art. 8 CC/art. 42 cpv. 1 CO), della responsabilità solidale di più responsabili (art. 5 dir., cfr. art. 50/51 CO), dell'impossibilità di diminuire la responsabilità del produttore quando il danno è cagionato congiuntamente da un difetto del prodotto e dall'intervento di un terzo (art. 8 par. 1 dir., cfr. art. 50/51 CO) e della riduzione o soppressione della responsabilità in caso di colpa del danneggiato o di una sua persona ausiliaria (art. 8 par. 2 dir., cfr. art. 44 cpv. 1 CO).

Il rinvio concerne anche il risarcimento dei danni morali, che, secondo la direttiva (art. 9), può essere disciplinato dagli Stati membri. Gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni applicabili. La colpa non è condizione di responsabilità.

L'articolo 44 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni consente di ridurre il risarcimento se vi è pericolo che il responsabile venga a trovarsi nel bisogno. Questa disposizione non può essere applicata, dato che la direttiva permette unicamente di introdurre un limite massimo dell'importo del risarcimento (cfr. n. 11), ma non consente di prevedere un limite, per esempio per ragioni sociali. Per questo motivo, l'articolo 43 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni che prevede la determinazione del risarcimento secondo le circostanze deve essere interpretato conformemente alla direttiva: la situazione economica del responsabile non è un fattore di riduzione del risarcimento.

Il capoverso 2 prevede esplicitamente che il danneggiato può far valere pretese di risarcimento avvalendosi di altre disposizioni del diritto federale, in particolare del Codice delle obbligazioni (cfr. art. 13 dir.). Può trattarsi di pretese contrattuali (risultanti p. es. da un contratto di vendita) o extracontrattuali (cioè risultanti dalla responsabilità aquiliana - art. 41 CO - o da responsabilità obiettive semplici - art. 54, 55, 56, 58 CO e art. 679 CC). In questo contesto, riveste una particolare importanza la responsabilità del padrone d'azienda per il danno causato dai suoi ausiliari ai sensi dell'articolo 55 del Codice delle obbligazioni, la quale si applica anche al produttore e - come già detto - è stata considerevolmente inasprita dalla giurisprudenza.

È data al danneggiato la possibilità di avvalersi, a sua scelta, sia del presente decreto, sia delle altre disposizioni della legislazione interna che fondano una responsabilità, anche se tali disposizioni - almeno in certi casi - erano considerate applicabili ad esclusione di tutte le altre. È il caso in particolare delle leggi che prevedono una responsabilità per rischio, quali la legge concernente gli impianti elettrici (RS 734.0), la legge sulla circolazione stradale (RS 741.01), la legge sugli impianti di trasporto in condotta (RS 746.1), la legge sugli esplosivi (RS 941.41) e la legge sulla protezione delle acque rivista il 24 gennaio 1991 (FF 1991 I 213). Pertanto il danneggiato potrà, per esempio, in caso di incidente dovuto a corrente elettrica e causato da un difetto del materiale isolante, agire, a sua scelta, contro l' esercente dell'impianto elettrico, sulla base della legge concernente gli impianti elettrici, o contro il produttore del materiale isolante, sulla base del presente decreto. Questa possibilità di scelta è dovuta al fatto che la direttiva non permette che altre disposizioni sulla responsabilità civile ne escludano l'applicazione (ad eccezione della responsabilità civile in materia nucleare, art. 14 dir.). Non è tuttavia necessario modificare le leggi men-

zionate, dato che, da un canto, esse non prescrivono un'applicazione esclusiva e, d'altro canto, la possibilità di scelta deriva dall'interpretazione di queste leggi conforme ai trattati internazionali.

Il capoverso 3 statuisce un'eccezione al principio secondo cui il danneggiato può scegliere tra l'applicazione del presente decreto o di altre leggi, disponendo che il decreto non si applica ai danni nucleari retti dalla legge sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN; RS 732.44). Questa disposizione è conforme all'allegato III dell'Accordo SEE, secondo cui l'applicazione della direttiva è esclusa non soltanto dalle convenzioni internazionali, in virtù dell'articolo 14 della direttiva, ma anche dalle leggi nazionali che assicurano al danneggiato almeno una protezione equivalente a quella offerta dalle predette convenzioni (riguardo alla modifica della LRCN, cfr. art. 14 n. 1).

Il capoverso 3 prevede inoltre che il decreto non si applica nemmeno ai danni nucleari retti da convenzioni internazionali ratificate dagli Stati dello SEE (cfr. art. 14 dir., Allegato III all'Accordo SEE). Questa regolamentazione si applica agli incidenti nucleari avvenuti in altri Stati. Alcuni Stati dello SEE hanno ratificato, in materia di responsabilità civile nucleare, le seguenti convenzioni: la Convenzione di Parigi del 1960, ratificata da Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Turchia; la Convenzione complementare di Bruxelles del 31 gennaio 1963, ratificata dagli stessi Stati menzionati sopra, ad eccezione della Grecia, del Portogallo e della Turchia. La Svizzera non ha finora ratificato queste convenzioni, dato che la legge sulla responsabilità civile in materia nucleare prevede una responsabilità più ampia, non essendovi un limite massimo per l'importo del risarcimento.

Articolo 13

L'articolo 13 (cfr. art. 17 dir.) stabilisce che il decreto non si applica se il danno è provocato da prodotti messi in circolazione prima della data di entrata in vigore della nuova regolamentazione (per la nozione di messa in circolazione, cfr. commento dell'art. 6 cpv. 1; l'azione dell'importatore e del fornitore deve pure essere considerata come una «messa in circolazione»). Nel caso il fabbricante del prodotto finito metta in circolazione il prodotto prima dell'entrata in vigore e in seguito l'importatore e il fornitore lo mettano in circolazione dopo l'entrata in vigore, soltanto queste due ultime persone saranno ritenute responsabili (essi potrebbero tuttavia avere un diritto di rivalsa nei confronti del produttore, qualora quest'ultimo risponda in base ad altre disposizioni, p. es. all'art. 55 CO). Si viene così a creare una situazione in un certo modo ingiusta; sarebbe tuttavia peggio se si obbligasse ogni volta il danneggiato, che intendesse perseguire l'importatore o il fornitore, a provare che un produttore straniero o sconosciuto ha messo in circolazione il prodotto dopo l'entrata in vigore del decreto.

Articolo 14

Il numero 1 dell'articolo 14 propone di aggiungere una nuova lettera b all'articolo 2 capoverso 1 della legge sulla responsabilità civile in materia nucleare. In conseguenza di questa modifica, i danni causati all'interno di un impianto nu-

cleara da una sorgente di radiazione che non sia materiale nucleare saranno pure considerati «danni nucleari». Così facendo, si adatta la legge sulla responsabilità civile in materia nucleare alla Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, che è applicabile a tutte le sorgenti di radiazione esistenti all'interno di un impianto nucleare (art. 1/a/i della Convenzione). Grazie a questa revisione, la legislazione svizzera offrirà ai danneggiati una protezione almeno equivalente a quella prevista dalla Convenzione di Parigi e sarà così conforme alle condizioni stabilite dall'Accordo SEE.

L'attuale lettera b dell'articolo 2 capoverso 1 diventa, senza modifiche, la nuova lettera c.

Secondo l'articolo 44 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20), i famigliari e il datore di lavoro, come pure i suoi famigliari e dipendenti, rispondono nei confronti dell'assicurato soltanto se hanno provocato l'infortunio intenzionalmente o per negligenza grave; questa regolamentazione è poziore alle disposizioni speciali di responsabilità civile contenute in leggi federali o cantonali. Tuttavia, l'applicazione del presente decreto, fondato su un trattato internazionale, non può essere esclusa da altre disposizioni in materia di responsabilità civile. In effetti la direttiva non consente tale deroga (cfr. il commento dell'art. 12 cpv. 2). Pertanto, il produttore citato in giudizio in base al presente decreto non può avvalersi dei privilegi dell'articolo 44 LAINF. Vi proponiamo quindi al numero 2 dell'articolo 14 di esprimere questo concetto per mezzo di una modifica dell'articolo 44 capoverso 2 secondo periodo LAINF, introducendo nella disposizione che disciplina l'applicabilità delle altre disposizioni sulla responsabilità civile del diritto federale e cantonale una riserva concernente i trattati internazionali e le relative disposizioni esecutive del diritto interno. Questa riserva tiene conto del fatto che, oltre all'Accordo SEE, anche altri trattati internazionali contengono o esigono disposizioni sulla responsabilità civile poziore ai privilegi dell'articolo 44 LAINF. In questo modo, si garantisce che la Svizzera potrà sempre conformarsi a tali obblighi.

I casi in cui la responsabilità per danno da prodotti esclude i privilegi dell'articolo 44 LAINF sono rari. A titolo d'esempio si potrebbe citare il caso del lavoratore ferito, sul suo luogo di lavoro, da una macchina prodotta e immessa sul mercato dal suo datore di lavoro. Altri trattati internazionali poziore ai privilegi dell'articolo 44 LAINF esistono soprattutto nel settore della legislazione in materia di trasporti internazionali per ferrovia o aereo. Anche in questo caso, la limitazione dei privilegi avrà conseguenze soltanto in casi molto rari.

A più riprese è stato chiesto di limitare maggiormente i privilegi previsti dall'articolo 44 LAINF. Il problema dovrà tuttavia essere riesaminato in occasione delle discussioni sulla legge federale concernente la parte generale delle assicurazioni sociali o nel quadro della revisione totale del diritto della responsabilità civile.

Decreto federale sulla responsabilità per danno da prodotti (DRDP)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 64 della Costituzione federale;

in esecuzione dell'articolo 23 dell'Accordo del 2 maggio 1992¹⁾ sullo Spazio economico europeo e del suo allegato III, il quale si riferisce alla Direttiva n. 85/374 del Consiglio, del 25 luglio 1985²⁾, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi;

visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1992³⁾,

decreta:

Art. 1 Principio

¹ Il produttore è responsabile del danno quando un prodotto difettoso cagiona:

- a. la morte di una persona o le provoca lesioni corporali;
- b. un danno o la distruzione di una cosa che, per sua natura, sia normalmente destinata all'uso o consumo privato e che sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per fini privati.

² Egli non è responsabile per il danno cagionato al prodotto difettoso.

Art. 2 Produttore

È considerato produttore ai sensi del presente decreto il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.

Art. 3 Importatore

È altresì considerato produttore ai sensi del presente decreto chiunque importi un prodotto nello Spazio economico europeo ai fini della vendita, della locazione, del leasing o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell'ambito della sua attività commerciale. Sono salve le diverse disposizioni previste nei trattati internazionali.

¹⁾ RU 1993 ...

²⁾ RSEE III-1.01; GUCE L 210 del 7.8.1985, p. 29.

³⁾ FF 1992 V 322

Art. 4 Fornitore

¹ Quando non può essere individuato il produttore, si considera tale ogni fornitore, a meno che quest'ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole a contare dal momento della richiesta, l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

² Lo stesso vale anche per un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome dell'importatore di cui all'articolo 3, anche se è indicato il nome del produttore.

Art. 5 Prodotto

¹ Sono considerati prodotti ai fini del presente decreto:

- a. ogni bene mobile, anche se incorporato in un altro bene mobile o immobiliare, e
- b. l'elettricità.

² I prodotti del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia sono considerati prodotti soltanto se hanno subito una prima trasformazione.

Art. 6 Difetto

¹ Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

- a. la sua presentazione;
- b. l'uso al quale esso può essere ragionevolmente destinato;
- c. il momento della sua messa in circolazione.

² Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato messo in circolazione successivamente ad esso.

Art. 7 Eccezioni alla responsabilità

¹ Il produttore non è responsabile se prova che:

- a. non ha messo in circolazione il prodotto;
- b. è lecito ritenere, tenuto conto delle circostanze, che il difetto che ha causato il danno non esistesse quando l'aveva messo in circolazione;
- c. non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a scopo economico, né l'ha fabbricato o distribuito nel quadro della sua attività professionale;
- d. il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a prescrizioni imperative emanate dai poteri pubblici;
- e. lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto.

² Inoltre, il produttore di una materia prima o di una parte componente non è responsabile se prova che il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in

cui è stata incorporata la materia prima o la parte, oppure alle istruzioni date dal fabbricante del prodotto.

Art. 8 Franchigia in caso di danno materiale

¹ Il danno causato a uno o più beni fino a 900 franchi è a carico del danneggiato.

² In caso di modifica dell'importo della franchigia nello Spazio economico europeo, il Consiglio federale adegua in modo corrispondente l'importo previsto nel capoverso 1.

Art. 9 Esclusione della responsabilità

Sono nulle le convenzioni che limitano o sopprimono a svantaggio del danneggiato la responsabilità civile derivante dal presente decreto.

Art. 10 Prescrizione

Le pretese di risarcimento derivanti dal presente decreto si prescrivono in tre anni a decorrere dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del produttore.

Art. 11 Perenzione

¹ Le pretese di risarcimento derivanti dal presente decreto si estinguono alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha provocato il danno.

² La perenzione non interviene se è stato avviato un procedimento giudiziario contro il produttore.

Art. 12 Rapporto con altre disposizioni del diritto federale

¹ Impregiudicate le disposizioni contrarie del presente decreto, le disposizioni del Codice delle obbligazioni¹⁾ sono applicabili, ad eccezione dell'articolo 44 capoverso 2.

² Sono fatte salve le pretese di risarcimento conferite al danneggiato in applicazione del Codice delle obbligazioni o di altre leggi.

³ Il presente decreto non si applica ai danni risultanti da incidenti nucleari ai quali è applicabile la legge del 18 marzo 1983²⁾ sulla responsabilità civile in materia nucleare o convenzioni internazionali ratificate dagli Stati dello Spazio economico europeo.

¹⁾ RS 220

²⁾ RS 732.44

Art. 13 Disposizione transitoria

Il presente decreto si applica soltanto ai prodotti messi in circolazione dopo la sua entrata in vigore.

Art. 14 Modificazione del diritto federale

1. La legge federale del 18 marzo 1983¹⁾ sulla responsabilità civile in materia nucleare è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. b e c

¹ Per danno nucleare s'intende:

- b. Il danno causato da un'altra sorgente di radiazione all'interno di un impianto nucleare;
- c. il danno conseguente a provvedimenti ordinati o raccomandati dalle autorità per evitare o ridurre un pericolo nucleare imminente, escluso il mancato utile.

2. La legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni²⁾ è modificata come segue:

Art. 44 Limitazione della responsabilità civile

¹ L'assicurato d'obbligo ed i suoi superstiti possono far valere pretese di responsabilità civile nei confronti del coniuge, degli ascendenti e discendenti e delle persone viventi con lui nella comunità domestica, solo se queste persone hanno provocato l'infortunio intenzionalmente o per negligenza grave.

² La stessa limitazione vale per le pretese di responsabilità civile, derivanti da un infortunio professionale, contro il datore di lavoro, i suoi familiari e dipendenti. Impregiudicati i trattati internazionali e delle relative disposizioni esecutive del diritto nazionale, non sono applicabili le disposizioni speciali sulla responsabilità civile contenute nelle leggi federali e cantonali.

Art. 15 Referendum ed entrata in vigore

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

² In virtù dell'articolo 20 delle disposizioni transitorie³⁾ della Costituzione federale, non sottostà al referendum.

³ Entra in vigore simultaneamente all'Accordo SEE.

¹⁾ RS 732.44

²⁾ RS 832.20

³⁾ RU ...

7.4 Decreto federale che modifica la legge federale sulla metrologia

1 Parte generale

In questi ultimi tempi, i soggetti, le nozioni e gli strumenti giuridici della metrologia sono stati estesi e completati, in particolare nella normativa comunitaria. Già nel titolo, la direttiva 71/316 indica, oltre agli strumenti di misurazione, i metodi di controllo metrologico. Il nuovo approccio in materia di armonizzazione tecnica¹⁾ (New Approach) definisce, ai fini dell'emanazione di direttive, la nozione di requisito. L'Approccio globale in materia di certificazione²⁾ (Global Approach) menzionerà d'ora in poi, oltre all'ammissione e alla verifica, il certificato di prova. Le nuove nozioni devono essere sancite dalla legge.

2 Commento alle disposizioni della legge

Articolo 1, frase introduttiva e lettera c

Occorre modificare la legge onde consentire un ampliamento delle nozioni di ammissione e di verifica ad altre attività nel campo della metrologia. È pertanto necessario emanare, oltre alle direttive relative agli strumenti di misurazione, prescrizioni concernenti i metodi di controllo metrologico.

La nozione di «controllo metrologico» si riferisce unicamente al campo d'applicazione della direttiva sugli strumenti di misurazione e non copre pertanto altri settori, quali i controlli previsti dalle «OECD Principles of Good Laboratory Practice».

Articolo 7 capoverso 2 lettera c (nuova)

La direttiva 80/181 articolo 2 lettera a) aggiunge: «... Nei settori della sanità e della sicurezza pubbliche», conformemente alla nostra prassi.

Tale formulazione è già presente nella legge (art. 9 cpv. 1).

Articolo 7 capoverso 3 lettera a

In seno allo SEE, le unità legali sono prescritte in questo settore.

Titolo precedente l'articolo 8

Adeguamento terminologico come all'articolo 1

¹⁾ 85/C 136/01 /GUCE C 136 del 4.6.1985, p. 1).

²⁾ 90/C 10/01 /GUCE C 10 del 16.1.1990, p. 1) e 90/683 (GUCE L 380 del 31.12.1990, p. 13).

Articolo 9

Adeguamento analogo a quello dell'articolo 1 (cfr. Parte generale).

Articolo 10

L'Accordo SEE riconosce taluni documenti di altri Paesi dello Spazio economico come equivalenti ai nostri.

Articolo 11 capoverso 4

Le disposizioni vigenti prevedono che l'imballaggio debba contenere (almeno) la quantità indicata.

La direttiva 76/211 concernente gli imballaggi preconfezionati definisce invece la quantità che deve essere contenuta in un imballaggio preconfezionato in quanto valore medio di riempimento. Corrisponde alle norme e alle raccomandazioni internazionali dell'Organizzazione Internazionale di Normalizzazione (ISO) e dell'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale (OIML) nonché alla nostra prassi, che attualmente non è conforme alla legge. Stralciando la prima frase del capoverso 4, si elimina pertanto tale contraddizione.

Articolo 16 capoverso 2

Il termine «laboratorio di controllo» è stato sino ad oggi utilizzato per designare sia i laboratori di controllo veri e propri secondo il Global Approach, sia, in contraddizione con l'Accordo SEE, i laboratori di verifica. L'adozione del termine «organismo» evita doppi sensi e si conforma all'Accordo SEE.

Articolo 17 lettere d ed e

- d. adeguamento terminologico (cfr. art. 1);
- e. confronto articolo 16. Il personale dei laboratori di controllo, secondo la nuova nozione, non è istruito dall'UFMET.

Articolo 19 capoverso 2

L'Accordo SEE esige³⁾ che la legge preveda la possibilità di ritirare dal mercato i prodotti che non soddisfano i requisiti della legge e di limitarne la messa in circolazione.

Articolo 21

Adeguamento terminologico, analogamente agli articoli 1 e 9.

³⁾ Cfr. p. es. direttiva n. 90/384, art. 7 (GUCE L 189 del 20.7.1990, p. 3).

Decreto federale che modifica la legge federale sulla metrologia

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1992¹⁾,
decreta:

I

La legge federale del 9 giugno 1977²⁾ sulla metrologia è modificata come segue:

Ingresso (complemento)

in esecuzione dell'articolo 23 dell'Accordo del 2 maggio 1992³⁾ sullo Spazio economico europeo e del suo allegato II, il quale si riferisce:

- alla Direttiva n. 71/316 del Consiglio, del 26 luglio 1971⁴⁾, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico;
- alla Direttiva n. 80/181 del Consiglio, del 20 dicembre 1979⁵⁾, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura, che abroga la direttiva 71/354,
- alla Direttiva n. 76/211 del Consiglio, del 20 gennaio 1976⁶⁾, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al condizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati,

Art. 1 frase introduttiva e lett. c

In materia di metrologia, la presente legge:

- c. prevede prescrizioni sugli strumenti di misurazione e i metodi di controllo metrologico;

¹⁾ FF 1992 V 336

²⁾ RS 941.20

³⁾ RU 1993 ...

⁴⁾ RSEE II-101.01; GUCE L 202 del 6.9.1971, p. 1 modificata dalle direttive n. 72/427 (RSEE II-101.03; GUCE L 291 del 28.12.1972, p. 156), n. 83/575 (RSEE II-101.05; GUCE L 332 del 28.11.1983, p. 43), n. 87/354 (RSEE II-101.07; GUCE L 192 dell'11.7.1987, p. 46) e n. 88/665 (RSEE II-101.08; GUCE L 382 del 31.12.1988, p. 42).

⁵⁾ RSEE II-124.01; GUCE L 39 del 15.2.1980, p. 40, modificata dalle direttive n. 85/1 (RSEE II-124.02; GUCE L 2 del 3.1.1985, p. 11) e n. 89/617 (RSEE II-124.04; GUCE L 357 dell'7.12.1989, p. 28).

⁶⁾ RSEE II-115.01; GUCE L 46 del 21.2.1976, p. 1, modificata dalla direttiva n. 78/891 (RSEE II-115.02; GUCE L 311 del 4.11.1978, p. 21).

Art. 7 cpv. 2 lett. c (nuova) e cpv. 3 lett. a

² Le grandezze fisiche sono espresse in unità legali:

c. nel settore della sanità e della sicurezza pubbliche.

³ L'impiego delle unità legali non è prescritto per:

a. i contratti che hanno per oggetto immobili situati fuori dello Spazio economico europeo né per i beni o servizi destinati ai Paesi che non fanno parte di tale Spazio;

Titolo precedente l'articolo 8

Capo terzo:

Prescrizioni sugli strumenti di misurazione e sui metodi di controllo metrologico

Art. 9 Requisiti

¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni sui requisiti cui devono rispondere gli strumenti di misurazione e i metodi di controllo metrologico, segnatamente quelli utilizzati:

a. per le transazioni commerciali;

b. nei settori della sanità e della sicurezza pubbliche;

c. per la determinazione ufficiale di fatti inerenti a grandezze fisiche.

² Il dipartimento designato dal Consiglio federale disciplina le condizioni d'ammissione e, se del caso, definisce i principi di costruzione degli strumenti di misurazione.

³ Chiunque utilizza strumenti di misurazione ha l'obbligo di accertarsi che l'ammissione prescritta è stata concessa, che le prove di conformità sono state fornite o che, se del caso, la verifica è stata eseguita entro i termini stabiliti.

⁴ Chiunque utilizza metodi di controllo metrologico ha l'obbligo di accertarsi che l'ammissione prescritta è stata concessa o che, se del caso, le prove di conformità sono state fornite.

Art. 10 Campo d'applicazione per luogo

¹ I certificati di prova, le prove di conformità, le ammissioni e le verificazioni fondate sulla presente legge o sull'Accordo sullo Spazio economico europeo sono validi in tutta la Svizzera.

² Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei certificati di prova, delle prove di conformità, delle ammissioni e delle verificazioni provenienti da altri Paesi.

Art. 11 cpv. 4

⁴ Gli imballaggi non devono indurre in errore sulla quantità del contenuto.

Art. 16 cpv. 2

² Il Consiglio federale può, per i compiti che non sono eseguiti dai Cantoni, creare organismi o incaricare altre istituzioni di alcuni lavori nel settore della metrologia; disciplina i rapporti fra tali organismi e l'Ufficio.

Art. 17 lett. d ed e

L'Ufficio di metrologia svolge segnatamente i compiti seguenti:

- d. esamina gli strumenti di misurazione e i metodi di controllo metrologico e decide della loro conformità, della loro ammissione e, se del caso, della loro verificaione;
- e. consiglia e istruisce il personale degli uffici cantonali di verificaione, emana istruzioni destinate a tali uffici e controlla i loro strumenti di misurazione;

Art. 19 cpv. 2

² Il Consiglio federale può far ritirare dal mercato gli strumenti di misurazione che non soddisfano i requisiti della legge e vietarne o limitarne la messa in circolazione o il loro impiego. Parimenti, può vietare l'utilizzazione dei metodi di controllo metrologico che non soddisfano i requisiti della legge.

Art. 21 Strumenti di misurazione e metodi di controllo illeciti

Chiunque contraffà strumenti di misurazione verificati, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizza strumenti di misurazione o metodi di controllo che non rispondono ai requisiti prescritti, è punito con l'arresto o con la multa, purché non risulti adempiuta una fattispecie più grave.

II

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

² In virtù dell'articolo 20 delle disposizioni transitorie¹⁾ della Costituzione federale, non sottostà al referendum.

³ Entra in vigore simultaneamente all'Accordo SEE.

¹⁾ RU ...

Composizione dei pacchetti legislativi

1° pacchetto

- RS 142.20 LF del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
- RS 170.512 LF del 21 marzo 1986 sulle Raccolte delle leggi e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali)
- RS 172.221.10 Ordinamento dei funzionari (OF) del 30 giugno 1927
- RS 220 LF del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Prima parte: Disposizioni generali (art. 40 e seg. CO)
Contratto di lavoro (art. 319 segg. CO)
- Disegno di DF d'obbligatorietà generale sulla responsabilità da prodotti
- Disegno di DF d'obbligatorietà generale sul credito al consumo
- RS 221.229.1 LF del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione
- RS 241 LF del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale
- RS 451 LF del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio
- RS 631.0 LF del 1° ottobre 1925 sulle dogane (LD)
- RS 632.111.72 LF del 13 dicembre 1974 su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati
- RS 680 LF del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool)
- RS 704 LF del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali e i sentieri
- RS 732.0 LF del 23 dicembre 1959 su l'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni (Legge sull'energia nucleare, LEN)
- RS 732.44 LF del 18 marzo 1983 sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN)
- Disegno di DF d'obbligatorietà generale sull'energia
- RS 741.01 LF del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCR)
- RS 746.1 LF del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (L sugli impianti di trasporto in condotta)
- RS 747.30 LF del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera
- RS 748.0 LF del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)
- RS 814.01 LF del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente [LPA])
- RS 814.20 LF dell'8 ottobre 1971 contro l'inquinamento delle acque

- RS 814.80 LF del 21 marzo 1969 sul commercio dei veleni (L sui veleni)
- RS 818.101 LF del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (L sulle epidemie)
- RS 910.1 LF del 3 ottobre 1951 concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale (Legge sull'agricoltura)
- RS 916.40 Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
- RS 923 LF del 21 giugno 1991 sulla pesca
- RS 941.20 LF del 9 giugno 1977 sulla metrologia
- RS 944.0 LF del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori
- RS 961.01 LF del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori - LSA)
- RS 961.02 LF del 4 febbraio 1919 sulle cauzioni delle società d'assicurazione
- RS 961.03 LF del 25 giugno 1930 concernente la garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla vita

Disegno di DF d'obbligatorietà generale sull'assicurazione vita diretta

- RS 961. ... Legge federale del 20 marzo 1992 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (Legge sull'assicurazione contro i danni)

2° pacchetto

- RS 172.021 LF del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
- RS 173.110 LF del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria
- RS 211.412.41 LF del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE)

Disegno di DF d'obbligatorietà generale sui viaggi «tutto compreso»

- RS 312.0 LF del 15 giugno 1934 sulla procedura penale
- RS 742.31 LF del 23 giugno 1944 sulle Ferrovie federali svizzere
- RS 742.40 LF del 4 ottobre 1985 sul trasporto pubblico (LTP)
- RS 742.101 LF del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie
- RS 747.201 LF del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna
- RS 783.0 L del 2 ottobre 1924 sul servizio delle poste (LSP)

Disegno di DF d'obbligatorietà generale sul trasporto di persone e l'accesso alle professioni di trasportatore stradale

- RS 784.40 LF del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione

RS 819.1 LF del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Disegno di DF d'obbligatorietà generale sull'informazione e la partecipazione dei lavoratori nelle imprese

RS 822.11 LF del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (L sul lavoro)

RS 823.11 LF del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a pre-stito (Legge sul collocamento, LC)

RS 831.10 LF del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

RS 831.100 DF che stabilisce i contributi, federale e cantonale, all'assicurazione vecchiaia e superstiti

RS 831.131.11 DF del 4 ottobre 1962 sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni vecchiaia, superstiti e per l'invalidità

RS 831.20 LF del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

RS 831.30 LF del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)

RS 831.40 LF del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

RS 832.10 LF del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie

RS 832.20 LF del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

RS 836.1 LF del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF)

RS 952.0 LF dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio

Disegno di DF di obbligatorietà generale che istituisce un sistema transitorio di scambio di informazioni in materia borsistica

Disegno di DF d'obbligatorietà generale sui prodotti di costruzione

	Pag.
Compendio	2
1 Introduzione	5
2 Sicurezza sociale e salute	11
2.1 Decreto federale che modifica la legge sulle epidemie	11
2.2 Decreto federale che modifica la legge sulle epizoozie	22
3 Ambiente, pianificazione del territorio ed energia	56
3.1 Decreto federale concernente il diritto in materia energetica nello Spazio economico europeo	56
3.2 Decreto federale che modifica la legge sulla protezione dell'ambiente (LPA)	71
4 Trasporti e comunicazioni	111
4.1 Decreto federale che modifica la legge federale sulla circolazione stradale	111
4.2 Decreto federale che modifica la legge sulla navigazione aerea	118
5 Economia e imposte	120
5.1 Decreto sul credito al consumo	120
5.2 Decreto federale che modifica la legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI)	136
5.3 Decreto federale che modifica la legge sulle bevande distillate (legge sull'alcool)	142
5.4 Decreto federale che modifica la legge federale sulle dogane	151
5.5 Decreto federale che modifica la legge federale sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati	154
5.6 Decreto federale che modifica la legge sull'agricoltura	158
5.7 Decreto federale che modifica la legge federale sul contratto di assicurazione (LCA)	172
5.8 Decreto federale che modifica la legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)	182
5.9 Decreto federale che modifica la legge federale sulle cauzioni delle società d'assicurazioni estere (legge sulle cauzioni)	191
5.10 Decreto federale che modifica la legge federale concernente la garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla vita	195
5.11 Decreto federale sull'assicurazione diretta sulla vita (Decreto sull'assicurazione vita, DAV)	210
5.12 Decreto federale che modifica la legge sull'assicurazione contro i danni (LADa)	226
5.13 Decreto federale che modifica la legge federale sull'informazione dei consumatori	242

6	Istituzioni politiche	244
6.1	Decreto federale sullo stabilimento e il soggiorno in Svizzera dei cittadini degli Stati membri dello Spazio economico europeo	244
6.2	Decreto federale che modifica la legge sulle pubblicazioni ufficiali .	284
6.3	Decreto federale che modifica l'Ordinamento dei funzionari	294
7	Questioni giuridiche	298
7.1	Decreto federale che modifica gli articoli 40b a 40e del Codice delle obbligazioni (Diritto di revoca)	298
7.2	Decreto federale che modifica il Titolo decimo del Codice delle obbligazioni (Del contratto di lavoro)	303
7.3	Decreto federale sulla responsabilità per danno da prodotti	322
7.4	Decreto federale che modifica la legge federale sulla metrologia ...	336